


# BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

speciazione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



n. 2/2012



# BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
Associato all'ASTAF. Periodico semestrale

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;  
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;  
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;  
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;  
alle Istituzioni; ai consiglieri e assessori comunali; agli organi di stampa locali

**Direzione e redazione:**

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
(Palazzo di Giustizia)  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.  
Autorizzazione del Tribunale di Bologna  
n. 5365 del 6 maggio 1986.

**Direttore responsabile: Sandro Callegaro**

**Comitato di redazione:**

Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente),  
Annalisa Atti, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Gino Martinuzzi, Antonio Spino

**Hanno collaborato a questo numero:**

dott. Elvis Agassi, *dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Annalisa Atti, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Direttore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli, *Foro di Bologna*  
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, *Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Augusto Bonazzi, *Presidente dell'Associazione "Le Toghe nel Pallone"*  
avv. Sandro Callegaro, *Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Federico Canova, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Massimo Carrattieri, *Foro di Bologna*  
dott. Bruno Ciccone, *già Pretore civile a Bologna*  
avv. Francesca Cutrupi, *Segretaria dell'Associazione Giuriste Italiane, sezione di Bologna*  
avv. Manlio D'Amico, *Presidente dell'Associazione "Ius Bologna Ciclismo"*  
avv. Luigi Dati, *Foro di Bologna*  
prof. avv. Massimo Franzoni, *Ordinario di diritto privato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna*  
avv. Giovanni Genova, *Membro del Comitato Esecutivo di Avvocatura per i Diritti LGBTI*  
avv. Stefano Goldstaub, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Domenico Graziosi, *Foro di Bologna*  
mons. Oreste Leonardi, *Primicerio della Basilica di San Petronio*  
avv. Alessandro Lovato, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Rosa Lucente, *Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Saverio Luppino, *Presidente dell'Associazione "Ius Bologna Tennis"*  
avv. Sergio Mangiavillano, *Componente del Direttivo dell'Associazione "Le Toghe nel Pallone"*  
avv. Bruno Micolano, *Componente del Consiglio Direttivo della Union Internationale des Avocats*  
avv. Chiara Rigosi, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*  
avv. Giorgio Rinaldi, *Foro di Bologna*  
avv. Bruno Sazzini, *Delegato nazionale dell'Associazione Nazionale Forense*  
avv. Enrico Traversa, *Avvocato del Servizio Giuridico della Commissione Europea*  
avv. Franco Vitto, *Foro di Bologna*

Chiuso in redazione il 15 Marzo 2013

Tiratura 5200 copie.

Grafica e stampa: Grafiche A&B - Bologna

## ● EDITORIALE:

*Sandro Callegaro* 4 - Relazione all'assemblea annuale degli iscritti

## ● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO:

*a cura di  
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 14 - Estratti dai verbali del periodo febbraio-luglio 2012

*Annalisa Atti* 78 - La mediazione nelle controversie civili e commerciali dopo la pronuncia della Corte Costituzionale

84 - Il nuovo Regolamento per il corso delle difese d'ufficio

*Annalisa Atti* 86 - La Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati: un bilancio dell'attività svolta cedendo il passo al comitato pari opportunità

*Rosa Lucente* 91 - La costituzione del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

92 - Il Protocollo d'intesa per i procedimenti di sfratto

## ● STATISTICHE:

*a cura di  
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 104 - Avvocati e praticanti iscritti all'Albo e al Registro al 31 dicembre 2012

104 - Avvocati iscritti all'Albo negli anni dal 2002 al 2012

105 - Presenze dei Consiglieri ai turni di ricevimento

106 - Presenze dei Consiglieri alle adunanze e alle udienze

## ● PROCESSO CIVILE TELEMATICO:

*Alessandro Lovato* 107 - Il definitivo avvio del Processo Civile Telematico al Tribunale di Bologna. Il Punto Informativo sul PCT del Consiglio dell'Ordine in Tribunale

*Stefano Goldstaub* 110 - L'avvocato e l'informatica: un rapporto difficile ma necessario

*Elvis Agassi* 111 - Mini-guida sul PCT per gli avvocati

## ● FONDAZIONE FORENSE:

114 - Convenzione con il museo d'arte moderna MAMbo

# BLOGNAFORENSE

## ● OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE:

---

*Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 115 - Le intese raggiunte nell'Osservatorio sulla giustizia civile

## ● ATTUALITÀ FORENSI:

---

*Luigi Dati* 118 - Mediazione, difensore e parte assistita: fase pre-contenziosa o pre-mediatoria?

## ● SENZA SCHERMI:

---

*Massimo Carrattieri* 124 - Il creditore con il bazooka

*Giorgio Rinaldi* 125 - A proposito di riforma delle professioni e liberalizzazioni: quando l'assicurazione non assicura

*Monsignor Oreste Leonardi* 126 - La Basilica di San Petronio ha bisogno dell'aiuto (anche) degli avvocati

*Sandro Callegaro* 129 - Donazioni per i colleghi colpiti dal terremoto

## ● RICORDO:

---

*Massimo Franzoni* 130 - Francesco Galgano maestro nel Foro

*Enrico Traversa* 135 - Frammenti di ricordo di Marco Biagi

*Francesco Berti Arnoaldi Veli* 139 - L'insegnamento del prof. avv. Enrico Redenti a cinquant'anni dalla morte

## ● NON SOLO DIRITTO:

---

*Chiara Rigosi* 141 - Paolo Donati: Verso la felicità volevano tornare

## ● DEONTOLOGIA:

---

*Francesca Cutrupi* 143 - La deontologia dell'avvocato familiarista

## ● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE:

---

*a cura di  
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 146 - Delibere di non luogo a provvedere e decisioni

## ● DALLE ISTITUZIONI FORENSI:

---

<i>Sandro Callegaro</i>	159 - Intervento del Presidente dell'Ordine Distrettuale alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario
<i>Federico Canova</i>	162 - La XX Assise del Mediterraneo della Fédération des Barreaux d'Europe a Barcellona
<i>Domenico Graziosi</i>	170 - Il XXXI Congresso Nazionale Forense: impressioni di un esordiente

## ● DALLE ASSOCIAZIONI FORENSI:

---

	172 - Il nuovo direttivo della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, sezione dell'Emilia-Romagna
	173 - Il nuovo direttivo della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna
<i>Bruno Sazzini – A.N.F.</i>	174 - Verso il tramonto della tutela dei diritti?
<i>Bruno Micolano</i>	177 - Il 56° Congresso Internazionale dell'Union International des Avocats a Dresda
<i>Giovanni Genova</i>	179 - Rete Lenford: un punto di riferimento per la tutela delle persone LGBTI

## ● IUS BOLOGNA SPORT

---

<i>Augusto Bonazzi e Sergio Mangiavillano</i>	182 - La Ius Felsinea Cup 2012
<i>Bruno Ciccone</i>	184 - Ricordi di un pioniere del calcio forense bolognese
<i>Manlio D'Amico</i>	187 - Ius Bologna Ciclismo
<i>Saverio Luppino</i>	190 - Ius Bologna Tennis

## ● ULTIMA PAGINA

---

<i>Franco Vitto</i>	191 - Lettera al cliente
---------------------	--------------------------



# RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI

SANDRO CALLEGARO

Dopo un anno circa dalle elezioni, come Presidente neoeletto ho l'onore e il privilegio di celebrare per l'ultima volta nella storia questa assemblea convocata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. lgt. n. 382 del 23 novembre 1944. Al contempo sarà un onore e un privilegio concludere l'assemblea e iniziare un nuovo ed intensissimo anno di lavoro del Consiglio e della nostra professione sotto la disciplina della nuova legge professionale, la prima nella storia della nostra Repubblica dopo una lunghissima battaglia dell'avvocatura che l'ha voluta per riaffermare, soprattutto in questi tempi, la peculiarità della nostra professione rispetto alle altre, nonché l'imprescindibile autonomia e indipendenza della funzione difensiva.

L'anno trascorso è stato davvero un'avventura per l'intervento di una **serie di norme magmatiche** che hanno messo a dura prova non solo la nostra pazienza (e ne sono testimoni le numerose manifestazioni di protesta a livello locale e nazionale) ma soprattutto l'esercizio effettivo della nostra attività professionale.

Il giro di valzer l'hanno aperto tre decreti che, forse a motivo del loro contenuto, sono stati rivestiti, ammantati con nomi pseudo-economico/patriottici, meglio noti quindi come "decreto salva Italia", "decreto liberalizzazioni", "decreto sviluppo 1", "decreto sviluppo 2", ecc. Brevemente, e come ricorderete:

**1) Decreto salva Italia** (d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011): aveva fissato un termine perentorio al 13 agosto 2012 per la riforma o la cancellazione di tutte le vecchie leggi professionali incompatibili con quelle più recenti e introduceva alcuni importanti principi quali, a titolo di esempio:

- la durata del tirocinio, che non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi;
- il principio della libera concorrenza anche tra i professionisti ed eliminazione dei controlli *ex ante*;
- l'abrogazione dell'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.

**2) Decreto liberalizzazioni (o competitività)** (d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, in G.U. n. 71 del 24 marzo 2012, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012, in G.U. n. 71 del 24 marzo 2012): introduce alcune modifiche rilevanti sia in ambito processuale che professionale. Ricordiamo quelle di maggiore interesse:

- *class action*: potrà essere presentata anche per tutelare interessi collettivi e non più solo diritti;
- professioni: eliminazione delle tariffe professionali nel sistema ordinistico (art. 9); obbligo, su richiesta del cliente, di patuire un compenso per l'incarico; obbligo di assicurazione professionale;
- società tra professionisti: segreto professionale tra soci (art. 9 *bis*); obbligo di maggioranza dei soci professionisti nelle decisioni; obbligo di assicurazione professionale per responsabilità civile;
- tribunali per le imprese: ogni regione ne avrà uno con le eccezioni di Lombardia e Sicilia e Val D'Aosta (art. 2);
- tutela amministrativa dei consumatori contro le clausole vessatorie (art. 5), applicabile in ipotesi ai disciplinari di incarico tra professionisti e clienti.

**3) Decreto sviluppo 2012 (Decreto crescita 1)** (d.l. n. 83 del 22 giugno 2012, in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012, convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012, in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012): contiene, fra l'altro, norme per la "accelerazione dei tempi della giustizia", in particolare con riferimento:

- all'appello: la soluzione (o pretesa tale) ispirata ai modelli inglese e tedesco è stata quella di introdurre un filtro di inammissibilità, incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso. Il dato statistico sul quale si fonderebbe

tale sistema deflattivo (illegittimo ed iniquo) è dato dal fatto che attualmente, nel 68% dei casi, l'appello si conclude nei processi civili con la conferma del giudizio di primo grado. Il che, a noi che pensiamo male, porterebbe a concludere che i giudici d'appello guardano poco le sentenze di primo grado;

- alla Legge Pinto (cioè alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale): sono stati calmierati gli indennizzi e prefissati i termini complessivi delle fasi (sei anni complessivi, di cui tre per il primo grado, due per l'appello e uno per la Cassazione), nonché sono state introdotte cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente, dilatoria o abusiva della parte, oltre a gravare la parte ricorrente di una serie di incombenzi che prima non c'erano (fascicoli di parte, copie atti e verbali autentici, ecc.).

**4) D.m. n. 140 del 20 luglio 2012**, entrato in vigore il 23 agosto 2012: ha introdotto i parametri per la liquidazione, da parte dell'autorità giudiziaria, dei compensi. È stato impugnato dal C.N.F., fra l'altro, per eccesso di delega.

Non ritengo di dovermi soffermare su tale ferita, ancora aperta, inferta alle professioni, se non per riferire che, alla abrogazione delle tariffe, hanno fatto seguito una serie di vuoti e difficoltà circa il permanere o meno dell'opinamento delle note, l'ottenimento dei decreti ingiuntivi sulle note opinati dai Consigli, il problema dei precetti, la mala interpretazione del "tempus regit actum" e la sua ingiusta applicazione, ecc.

**5) D.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012 (Riforma delle professioni)**: decreto ritenuto fortemente prevaricatore del Governo che con ciò ha inteso esautorare il Parlamento. È stato impugnato dal C.N.F., fra l'altro, per eccesso di delega. Lo strumento utilizzato per questa riforma è stato quello della delegificazione degli ordinamenti professionali. Fra l'altro, contiene norme per:

- albo unico nazionale;
- pratica a 18 mesi;
- pubblicità con ogni mezzo purché in modo veritiero e trasparente;
- assicurazione obbligatoria;
- Consigli di disciplina;
- contratto con il cliente e preventivo.

Entro il 31 dicembre 2012 il Governo avrebbe dovuto raccogliere in un Testo Unico tutte le disposizioni aventi forza di legge non abrogate con tale regolamento. Infatti il d.p.r. n. 137/2012 non ha abrogato la legge professionale del 1933 e successive norme, per le quali ha solo introdotto delle modifiche. Rammento che altrettanto ha fatto la legge professionale approvata il 31 dicembre 2012, in vigore dal 2 febbraio 2013.

**6) Decreto Sviluppo bis (Decreto crescita 2.0)** (d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, in G.U. n. 194/L del 19 ottobre 2012, convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012, in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012): l'obiettivo delle disposizioni del secondo Decreto crescita è quello di puntare sull'innovazione quale fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese con l'applicazione dell'Agenda Digitale Italiana.

Non vi voglio tediare (più di tanto) già a inizio anno, ma vorrei solo suggerire ai colleghi "digital-contro" che si rassegnino: ormai non ce n'è più (di pietà) per nessuno!!

In estrema sintesi, prevede:

- domicilio digitale del cittadino (art. 4);
- obbligo di PEC e indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti (art. 5);
- trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (artt. 6 e 7);
- dal 1° gennaio 2014 pubbliche amministrazioni, commercianti e professionisti avranno l'obbligo di accettare pagamenti elettronici;
- biglietto di Cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16);

Più nello specifico:

- istituzione dell'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. Esso è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali;
- nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della Cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi;
- allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale;
- le notificazioni e comunicazioni ai soggetti che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo

sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario;

- l'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in Cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

**7) Legge di stabilità** (legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012): ha introdotto alcune modifiche rilevanti per il processo civile. Ricordiamo quelle di maggiore interesse e importanza:

- quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.

Ed inoltre:

- modifiche al processo telematico (obbligatorietà deposito telematico);
- modifiche alle notificazioni;
- modifiche alla legge fallimentare;
- modifiche al codice di procedura civile e disposizioni di attuazione;
- modifiche al processo tributario;
- aumento dei c.u.

**8) Legge professionale** ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense": legge n. 247 del 31 dicembre 2012, in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2013, in vigore dal 2 febbraio 2013): infine la legge professionale che avrà bisogno di qualche anno per la sua applicazione piena, anche per i numerosi rinvii a regolamenti, d.m e d.lgs. In essa e fra l'altro:

- si conferma il limite di praticantato a 18 mesi compatibile con lo svolgimento di un impiego subordinato purché non finisca per prendere il sopravvento in termini di carico orario;

- nuovo esame di Stato (articoli 46-49) con valutazione degli elaborati più rigida e approfondita; la Commissione è chiamata a motivare per iscritto a fianco del testo le proprie annotazioni di carattere positivo o negativo; niente testi commentati, ma solo i codici senza note e, per chi sgarra, è stato creato un reato specifico;

- per patrocinare avanti le magistrature superiori, come Cassazione o Consiglio di Stato, si dovrà sostenere un apposito esame;

- le specializzazioni (art. 9) potranno essere inserite nell'Albo dopo due anni dall'idoneità e dopo aver svolto un periodo di formazione mirata al settore prescelto;

- nella indicazione dei compensi non potrà essere fatto riferimento a tariffe; dovrà essere specificato il totale della prestazione nel momento in cui viene richiesta; ogni voce di spesa dovrà essere indicata per iscritto, a tutela del cliente;

- confermato l'obbligo di una polizza assicurativa (art. 12) in capo al titolare dell'attività, che funga da copertura in sede di responsabilità civile per tutti i soggetti coinvolti nell'attività, e quindi anche per i tirocinanti;

- per il disciplinare ci sarà un Consiglio distrettuale di disciplina;

- sono cambiate le sanzioni: non c'è più la cancellazione;

- viene istituito, a carico del Consiglio, lo Sportello per il cittadino;

- i Consiglieri nel nostro caso saranno 21 e dureranno in carica 4 anni, max due mandati.

**Fatta questa necessaria panoramica, torniamo a noi.** L'assemblea annuale ordinaria degli iscritti è il momento più significativo della nostra partecipazione all'Ordine forense. È l'assemblea nella quale si fanno le valutazioni sull'operato svolto e su quello da svolgere, offrendo contributi e idee di cui tutti noi siamo e dobbiamo essere portatori nell'interesse comune.

Partiamo dunque dall'inizio. A seguito delle elezioni svoltesi all'inizio del 2012 il Consiglio si è parzialmente rinnovato. I nuovi eletti, avvocati Marco D'Apote, Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato e Lorenzo Turazza, hanno assunto il loro ruolo e vi si sono calati con tale costanza e impegno da essere ormai considerati, a soli pochi mesi dal nuovo incarico, navigati Consiglieri, in grado di reggere incarichi importanti oltre che pesanti, al pari di tutti gli altri Consiglieri ai quali esprimo anche pubblicamente i miei più sinceri ringraziamenti e la gratitudine di tutta l'avvocatura bolognese per la dedizione, serietà e senso di responsabilità con cui portano avanti il difficile lavoro di Consiglio.

Un sentito ringraziamento va ai Consiglieri che con l'anno 2011 hanno lasciato l'incarico: all'avv. Lucio Strazziari, che ha dedicato al Consiglio 34 anni della sua vita dei quali 14 come Consigliere Segretario e 12 come Presidente; all'avv. Sandro Giacomelli, che non ha voluto essere da meno con i suoi 34 anni di Consiglio dei quali 12 come Consigliere Tesoriere;

all'avv. Giovambattista Fragomeni, eletto nel 2000, e all'avv. Fausto Sergio Pacifico, eletto nel 2002, la presenza, il contributo di idee e il lavoro dei quali ultimi è stata una costante del loro mandato.

Tengo a ringraziare tutti loro anche per le belle lettere che hanno mandato al Consiglio e che sono state pubblicate sulla nostra rivista "Bologna Forense", prova tangibile, se mai ve ne fosse bisogno, della loro sensibilità e del loro attaccamento ai valori anche istituzionali del Consiglio e della nostra professione.

Dovendo ora relazionare sull'attività di Consiglio, inizio subito con il sottolineare l'importanza fondamentale della funzione di Consigliere Segretario e la mia fortuna nell'aver per tale pesantissimo e ingrato compito l'avv. Giovanni Berti Arnaldi Veli, che la svolge con la competenza e la precisione di un orologiaio svizzero. Così come, al pari, desidero sottolineare l'abnegazione della nostra Tesoriera, la seconda donna a ricoprire tale incarico nella storia del nostro Consiglio, dopo l'avv. Angiola Sbaiz che la ricopri per un solo mandato nel lontano 1962/1963.

**Attività di Consiglio.** In questo anno il Consiglio si è riunito 71 volte in seduta amministrativa ed ha celebrato 28 procedimenti disciplinari. Per la precisione l'attuale Consiglio ha iniziato la sua effettiva attività a metà febbraio, circa. Interessante osservare che:

Sedute di Consiglio	In totale	Ordinarie	Disciplinari dibattimentali
2012	71	43	28
2011	86	66	20
2010	69	50	19
2009	65	48	17
2008	68	54	14
2007	63	46	17

Quanto al numero degli iscritti:

Avvocati iscritti	Albo ordinario	Diff. anno precedente	Iscritti anno in corso	Praticanti iscritti	Registro	Diff. anno precedente	Iscritti anno in corso	Richieste di patrocinio
31/12/2012	4.511	+ 127	248	31/12/2012	1.139	- 114	335	144
31/12/2011	4.384	+ 93	227	31/12/2011	1.253	+ 17	423	132
31/12/2010	4.291	+ 90	206	31/12/2010	1.236	+ 29	424	142
31/12/2009	4.201	+ 131	273	31/12/2009	1.207	+ 40	408	136
31/12/2008	4.070	+ 152	382	31/12/2008	1.167	- 162	360	145
31/12/2007	3.918	+ 303	174	31/12/2007	1.329	- 128	355	142
31/12/2006	3.615	+ 137	210	31/12/2006	1.457	- 69	397	187
31/12/2005	3.478	+ 217	282	31/12/2005	1.526	- 190	490	184
31/12/2004	3.261	+ 167	226	31/12/2004	1.716	- 59	500	201
31/12/2003	3.094	+ 145	216	31/12/2003	1.775	- 75	521	189
31/12/2002	2.949	+ 155	242	31/12/2002	1.850	+ 314	600	42
31/12/2001	2.794	+ 153	242	31/12/2001	1.536	+ 100	485	
31/12/2000	2.641	+ 224	257	31/12/2000	1.463	- 149	467	

Le prime riunioni di Consiglio sono state dedicate all'organizzazione dei lavori: per le istruttorie disciplinari e gli opiniti sono state costituite quattro Commissioni, per il cui funzionamento è stato predisposto il relativo Regolamento. Sia la composizione delle Commissioni che i regolamenti possono essere consultati accedendo al sito web del Consiglio.

**Opinamento delle parcelle.** Come accennato, a seguito del d.l. n. 1/2012 il Presidente del Tribunale ha emesso un decreto dal quale emergeva chiaramente la difficoltà del Consiglio nel proseguire nell'opinamento delle parcelle, esigendo la relativa tassa, senza avere certezza che il collega potesse poi ottenere sulla base dell'opinamento un decreto ingiuntivo. La situazione di incertezza si è protratta per un periodo significativo, bloccando di fatto questa attività di Consiglio. L'incarico di assegnare alle quattro Commissioni le istanze di opinamento pervenute è stato affidato al Consigliere avv. Gino Martinuzzi.

**Commissione "Revisione Albo".** Particolare attenzione è stata data a questa Commissione (composta dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere del Consiglio), che sta operando su diversi fronti:

- ha in fase di definizione con la C.C.I.A.A. una convenzione per incrociare i dati relativi agli iscritti all'Albo che risultano anche esercitare un'attività commerciale;
- ha in fase di definizione con l'I.N.P.S. una trattativa per l'individuazione delle incompatibilità relative al conflitto tra libera professione e lavoro subordinato;
- ha sollecitato i colleghi non in regola con il requisito del possesso di un indirizzo di PEC, ora necessario per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo (requisito introdotto con l'art. 16, comma 7, del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2/2009).

**Commissione "Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato" – Ufficio Patrocinio.** La Commissione, alla quale partecipano i Consiglieri avvocati Annalisa Atti (referente), Federico Canova e Chiara Rigosi, ha avuto un carico di lavoro non indifferente se si considera che nel corso dell'anno, all'Ufficio Patrocinio, sono state depositate e lavorate 1609 istanze di ammissione, delle quali 1557 sono state ammesse e 52 respinte.

Le istanze più ricorrenti risultano quelle in materia diritto di famiglia, in particolare separazione, affidamento e mantenimento. Le istanze in favore degli immigrati ex art. 35 del d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, avverso il diniego della protezione internazionale, sono state 390, mentre nel 2011 le istanze sono state 1.213 e 941 nel 2010.

Allo stesso Ufficio fa riferimento anche la Commissione "Pareri di congruità note penali per difese d'ufficio", alla quale partecipano i Consiglieri avvocati Antonio Spinzo (referente), Guido Clausi-Schettini, Marco D'Apote e Tiziana Zambelli. Nell'anno 2012 sono state depositate 380 opinamenti per le difese d'ufficio.

**Organismo di Mediazione.** Con d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 è stata data attuazione all'art. 60 della legge n. 69 del 19 giugno 2009, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. La mediazione era divenuta obbligatoria dal 20 marzo 2011.

Il Consiglio ha istituito l'Organismo di Mediazione, che ha ottenuto l'iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero di Giustizia in data 2 novembre 2011, con il numero 625. Il 14 marzo 2012 è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bologna e il Consiglio dell'Ordine per l'assegnazione di spazi destinati al servizio di mediazione delle controversie civili e commerciali in via Sant'Isaia 20, i cui uffici hanno aperto al pubblico il 1° settembre 2012.

Come noto, il 24 ottobre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità, per eccesso di delega legislativa, delle norme che hanno introdotto la media-conciliazione nelle controversie civili e commerciali, nella parte in cui si prevede il carattere obbligatorio della mediazione.

Al 31 dicembre 2012 i mediatori iscritti erano 179. Dal 2 novembre 2011, data in cui l'O.d.M. è stato accreditato, e a tutto il 31 dicembre 2012, le istanze presentate sono state 429, di cui 53 mediazioni "delegate", 39 facoltative e 337 obbligatorie. Circa l'andamento che le domande hanno avuto nel corso dell'anno, evidenzio che:

- 286 mediazioni sono state presentate fino al 31 luglio;
- 111 dal 4 settembre al 24 ottobre;
- e solo 30 fino alla fine dell'anno.

Le materie oggetto di istanza sono state le seguenti:

76	RC Auto
53	Locazione
35	Successioni ereditarie
32	Condominio
31	Responsabilità medica
24	Contratti bancari
21	Contratti assicurativi

19	Diritti reali
16	Divisione
11	Comodato
9	Contratti Finanziari
7	Diffamazione a mezzo stampa
5	Affitto d'azienda

Nel 51% dei procedimenti non c'è stata adesione delle parti chiamate. Si è raggiunto l'accordo nel 37% delle mediazioni celebrate. Condominio, locazione e successioni ereditarie hanno registrato il maggior numero di accordi.

Ora che la sentenza della Corte Costituzionale ha fatto giustizia sulla mediazione obbligatoria, è necessario riacquistare serenità d'animo e attingere con decisione a questo istituto, che valuto essere una risorsa preziosa per la nostra attività professionale.

**Osservatorio sulla giustizia civile e Protocolli.** Nel corso del 2012 è proseguita l'attività dell'Osservatorio sulla giustizia civile, realizzata con le consuete, periodiche, riunioni e con alcune iniziative.

Per il Consiglio partecipano all'Osservatorio i Consiglieri avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli (che ne è il referente), Annalisa Atti, Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato, Gino Martinuzzi, Flavio Peccenini e Chiara Rigosi; ai suoi lavori partecipano e contribuiscono anche colleghi rappresentanti delle associazioni forensi A.N.F., A.I.A.F., Camera Civile "Alberto Tabanelli", A.G.E.R., AMI, Camera Minorile dell'Emilia-Romagna; nel corso dell'anno si è registrato il gradito ingresso anche dell'A.I.G.A., associazione che – in quanto riconosciuta su base nazionale dal Congresso Nazionale Forense – era stata invitata a partecipare ai lavori dell'Osservatorio sin dalla sua ricostituzione nel 2009. Inoltre, nel corso di una riunione che si è tenuta nell'anno, ha partecipato – su espressa richiesta che è stata accolta dall'Osservatorio – anche l'Avvocatura di Stato. Queste le principali attività e iniziative dell'Osservatorio nel corso dell'anno 2012:

- il 13 aprile 2012 si è tenuto un incontro, molto partecipato, al Teatro Duse su *"Il danno non patrimoniale. La tabella del Tribunale di Bologna"*, organizzato dall'Osservatorio in collaborazione con l'Ufficio del referente del C.S.M.;
- è stata aggiornata, grazie soprattutto al lavoro del Consigliere avv. Gino Martinuzzi, la tabella per la liquidazione delle spese legali di ingiunzione, alla luce della nuova normativa introdotta dal cd. "decreto parametri";
- sono inoltre state raggiunte intese ulteriori con il Tribunale e la Cancelleria nella materia dell'ingiunzione e della relativa opposizione, in merito:
  - a) alla possibilità per gli avvocati che depositano ricorsi per ingiunzione non telematici di non allegare, nel caso in cui il ricorso sia fondato su un numero ingente di fatture, la copia cartacea delle stesse bensì un *cd-rom* contenente copia informatica delle fatture;
  - b) all'invito agli avvocati che, avendo ottenuto decreto ingiuntivo telematico, debbano in seguito costituirsi nel conseguente giudizio di opposizione, a depositare in quella sede copia cartacea dei documenti allegati al ricorso monitorio, la cui copia telematica non è accessibile dal giudice della causa di opposizione, in questo modo evitando che questi debba, in prima udienza, disporre un rinvio per l'acquisizione di copia della documentazione del fascicolo monitorio, ritardando in questo modo la pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.;
  - c) alla possibilità, per gli avvocati con studio fuori dal Comune di Bologna che quindi hanno difficoltà ad accedere alla Cancelleria dei decreti ingiuntivi nell'orario pomeridiano (unico di apertura per le incombenze di sportello dei decreti ingiuntivi telematici), di accedere alla Cancelleria per tali incombenze anche di mattina, previa comunicazione telefonica alla Cancelleria.

Altre intese raggiunte riguardano:

- la ufficializzazione dell'orientamento giurisprudenziale del Tribunale che, anche in revoca a precedente comunicazione di segno contrario, ha riconosciuto la fondatezza dei ricorsi monitori basati sulle note opinative e, d'altro canto, la infondatezza di opposizioni a precetto (notificate prima della emissione del decreto parametri) basate sulla non applicabilità agli atti di precetto delle voci di competenze e onorari previste nella tariffa forense;
- l'intesa che prevede che i giudici, all'atto del conferimento dell'incarico ai c.t.u., debbano invitare gli stessi a far pervenire ai difensori costituiti la perizia per e-mail, in questo modo evitando agli avvocati di dover accedere alla stanza delle copie-scambio per ritirare la copia delle perizie, che il più delle volte non viene reperita;
- è stato approvato, su proposta del Consigliere avv. Annalisa Atti, un "Protocollo d'intesa sull'affidamento di incarichi giudiziali e stragiudiziali e pari opportunità", sul rispetto delle pari opportunità e della parità di genere nel conferimento degli incarichi, giudiziali ed extragiudiziali, agli avvocati da parte del Tribunale;
- è stato poi predisposto, grazie in particolare all'impegno del Consigliere avv. Stefano Goldstaub, un protocollo applicativo della normativa sui rinvii e sulle sospensioni dei procedimenti a causa del sisma che ha colpito l'Emilia, che è stato diffuso fra gli iscritti.

Tutti i documenti relativi all'attività dell'Osservatorio sono pubblicati nel sito internet dell'Ordine, nell'apposita area.

Oltre all'attività dell'Osservatorio, il Consiglio ha stipulato anche ulteriori Protocolli. In particolare:

- il Protocollo per l'innovazione del servizio giustizia - implementazione PCT, il 15 giugno 2012;
- il Protocollo di adesione al Sistema Federa, il 23 agosto 2012;
- il Protocollo per la riduzione del disagio abitativo, il 30 ottobre 2012 (promosso dalla Prefettura di Bologna);
- il Protocollo con Unicredit per l'erogazione del servizio di pagamento telematico delle spese giustizia, il 13 dicembre 2012;

- il Protocollo "Patto per la Giustizia", il 21 dicembre 2012;
- il Protocollo d'intesa con la Procura Generale, il 21 dicembre 2012.

**Comitato Pari Opportunità dell'Ordine.** Ancora un'altra elezione. Questa volta, il 9 ottobre 2012, in contemporanea alle elezioni per i delegati al Congresso Nazionale Forense, si sono svolte anche le elezioni dei sette componenti del "Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna".

Sono stati eletti gli avvocati Katia Lanosa, Rosa Lucente, Fausto Sergio Pacifico, Sergio Palombarini, Orietta Pasceri, Antonella Rimondi, Angiola Vancini, che si vanno ad aggiungere ai componenti Consiglieri designati dal Consiglio dell'Ordine, avvocati Annalisa Atti e Chiara Rigosi. Il Comitato così composto ha poi nominato Presidente l'avv. Rosa Lucente e Segretario l'avv. Angiola Vancini. Lo statuto lo potete trovare nel nostro sito web.

In sintesi, il Comitato Pari Opportunità *"si propone di promuovere, anche in applicazione della normativa nazionale ed europea, la rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ostacolo che limiti di diritto o di fatto la parità nell'accesso e nello svolgimento della professione forense, ivi compresa la formazione e qualificazione professionale, fra tutti gli iscritti all'Albo e ai Registri dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, secondo i principi sanciti dai d.lgs. n. 715 e 216 del 2003 e n. 198 del 2006 (codice delle pari opportunità); di favorire la cultura del rispetto verso le differenze e di contrastare comportamenti discriminatori"*.

Anche la Corte di Appello di Bologna, su delibera del C.S.M., ha costituito il Comitato decentrato per le pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario, al quale è stata designata dal Consiglio l'avv. Chiara Rigosi.

**Commissione "Informatizzazione e Processo Civile Telematico".** L'incarico è stato affidato ai Consiglieri avvocati Alessandro Lovato, referente, e Stefano Goldstaub per il civile, Marco D'Apote e Antonio Spinzio per il penale. Gli incaricati, che ringrazio particolarmente, hanno lavorato veramente sodo completando un'opera giunta nella fase più difficile e delicata.

Da tempo, infatti, il nostro Consiglio dell'Ordine, promotore dell'idea e per lungo tempo all'avanguardia in Italia, ha investito molto in questo progetto di sviluppo del processo civile telematico e di quello penale, sia economicamente che in risorse umane. C'era la convinzione che le continue disfunzioni del sistema giustizia, la carenza di personale di Cancelleria e le inutili ore trascorse a fare file, la scarsità di magistrati e di risorse di qualunque genere da parte del Ministero, avrebbero finito per penalizzare la funzione difensiva rendendo impossibile all'avvocato svolgere di fatto, e di svolgere dignitosamente, la sua professione.

Peraltro, anche alla luce dei recentissimi provvedimenti (Decreto sviluppo *bis* e Legge di stabilità) del dicembre 2012, bisogna riconoscere che questa politica è stata sicuramente corretta e lungimirante, soprattutto in relazione al processo civile rispetto al quale viene indicata la data del 30 giugno 2014 come data ultima per procedere al deposito cartaceo degli atti processuali.

Gli investimenti, come anticipato, hanno previsto sia lo stanziamento di risorse per l'assistenza e lo sviluppo del processo civile telematico lato avvocatura, che l'utilizzazione di nostro personale per la gestione del "Punto Informativo PCT", ufficio di recente apertura gestito dall'avvocatura attraverso, per l'appunto, nostro personale.

L'ufficio è di importanza strategica e si occupa sia della tempestiva apertura delle buste telematiche che dell'assistenza, lato avvocatura, lato Cancelleria e lato magistratura, garantendo così all'avvocato un sicuro porto al suo percorso telematico.

In questi primi quattro mesi di attività l'ufficio ha segnalato in anticipo eventuali problemi informatici, ha monitorato i flussi, ha risolto lato avvocatura eventuali problemi di deposito, ha supportato la Cancelleria consentendo a quest'ultima di progredire rapidamente verso una sua piena autonomia e garantendo al contempo ai colleghi un efficace risultato del loro lavoro.

Con lo stesso spirito, il nostro Punto informativo ha inoltre prestato assistenza a magistrati e approntato, unitamente con i referenti del Consiglio, soluzioni ai problemi che via via si presentavano.

Attualmente la percentuale dei depositi in via telematica dei decreti ingiuntivi si è attestata costantemente al di sopra del 30%; percentuale triplicata rispetto a quella del dicembre 2011. Per i depositi di atti telematici non si hanno, ovviamente, termini di riferimento, ma di recente sono stati rilevati picchi di 70/80 depositi giornalieri.

Si è dato corso anche alla bonifica dei dati degli avvocati onde permettere un sempre minor numero di anomalie che in passato hanno impedito al professionista di accedere al proprio fascicolo e che, nel presente, potrebbero creare problemi in relazione all'obbligo, ormai a breve anche operativo in Corte d'Appello, di comunicare solo in via telematica.

In Corte d'Appello si sono svolti diversi incontri cercando di portare lo standard di quell'ufficio sulla stessa linea di quello del Tribunale. Rispetto al procedimento penale, si sta cercando di realizzare la comunicazione in via telematica, agli avvo-

cati costituiti, dei provvedimenti della Corte d'Appello. Anche per l'attività della Corte il Consiglio dell'Ordine ha messo a disposizione propri consulenti al fine di evidenziare e risolvere i problemi che via via emergevano.

Non da ultimo, ricordiamo la convenzione con la Regione Emilia-Romagna e l'adesione al sistema Federa e quelle che si stanno definendo con Comune e Provincia, che consentiranno l'accesso di ogni iscritto all'Ordine all'anagrafe del Comune di Bologna e di oltre 40 comuni dell'Emilia-Romagna, per prendere visione e stampare certificati anagrafici. L'adesione al protocollo Federa ha inoltre consentito l'ingresso dell'Ordine degli Avvocati di Bologna alla CN-ER (comunità network dell'Emilia-Romagna), formata principalmente dagli enti pubblici territoriali della Regione e, dunque, la partecipazione a tutti i successivi sviluppi e implementazioni di tale comunità.

**Ricevimenti.** Anche nel corso del 2012, così come ormai da anni, i Consiglieri hanno svolto il quotidiano turno dei ricevimenti, rendendosi disponibili alle richieste e ai chiarimenti di colleghi, praticanti e cittadini. Tale servizio, molto apprezzato, ha di fatto anticipando di almeno dieci anni la riforma professionale che, come già detto, prevede l'istituzione da parte del Consiglio dell'Ordine dello "Sportello per il cittadino".

**Formazione permanente – Fondazione Forense Bolognese.** La realizzazione del piano formativo è complessa e articolata. Impegna molte forze e mette in moto più realtà, a cominciare dalla Commissione "Accreditamento eventi formativi", composta dai Consiglieri avvocati Antonio Spino (referente), Annalisa Atti, Chiara Rigosi e Lorenzo Turazza, proseguendo con la Commissione "Verifica assolvimento dell'obbligo formativo", composta dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere e il cui referente è il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, mentre agli avvocati Marco D'Apote (referente), Fausto Sergio Pacifico e Maria Grazia Tufariello è affidato il Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile penale, e agli avvocati Vincenzo Florio (referente) e Stefania Tonini il Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile civile.

Infine, non posso dimenticare il lavoro svolto dalla Fondazione Forense Bolognese che, anche nel 2012, ha preparato e offerto all'avvocatura bolognese un piano formativo che, senza timore di essere smentito, è unico nel panorama nazionale.

<b>IMPEGNO COMPLESSIVO PER LA FORMAZIONE</b>		
	Incontri	Ore
FORMAZIONE CONTINUA	194	716
SCUOLA FORENSE	151	283
CORSO DIFESA D'UFFICIO	35	70
CORSO DIFESA D'UFFICIO MINORI	7	21
SCUOLA GIUSLAVORISTI	42	126
CORSO PUNTO ACCESSO TELEMATICO	15	30
<b>TOTALE</b>	<b>444</b>	<b>1246</b>

I colleghi dotati di badge sono 4.178. Per la maggior parte sono avvocati di Bologna, ma anche praticanti, avvocati di altri Fori e altri professionisti.

Al Direttore avv. Stefano Dalla Verità rivolgo un particolare e sincero ringraziamento per l'attività prestata con ammirabile passione e senza risparmio di energie fisiche e mentali; al Consiglio di amministrazione, composto dagli avvocati Antonio de Capoa, Flavio Peccenini, Bruno Sazzini e Lorenzo Turazza, al Segretario avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, al Tesoriere avv. Gino Martinuzzi, al Comitato scientifico e al Collegio dei revisori dei conti, un sentito ed altrettanto sincero ringraziamento per il lavoro svolto.

**Servizio di consulenza della Cassa Forense.** Il servizio viene svolto dai nostri due delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, gli avvocati Michelina Grillo e Giovanni Cerri, nella giornata di lunedì, nei locali del Consiglio posti all'ammezzato. Tale servizio si affianca alla storica iniziativa dello "Sportello di Previdenza" organizzato dal Sindacato Avvocati presso la propria sede.

**U.R.C.O.F.E.R.** Come sapete, i nove Consigli dell'Ordine del Distretto sono attualmente tra loro in comunicazione a mezzo di un'associazione chiamata U.R.C.O.F.E.R., della quale fanno parte i Presidenti in carica, ma alla quale partecipano anche i precedenti Presidenti dell'Unione, i delegati della Cassa di Previdenza e quelli dell'O.U.A. Presidente di turno dell'Unione

è l'avv. Piero Giubelli, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Ferrara. L'U.R.C.O.F.E.R. opera anche attraverso un Consiglio di Presidenza del quale fa parte l'avv. Lucio Strazziari.

Nel corso dell'anno si sono svolte riunioni pressoché mensili; è stato aperto il sito web (urcofer.it) nel quale poter attingere tutte le informazioni relative all'attività svolta. Attraverso l'area riservata, accessibile solo ai vari Consigli distrettuali, vengono diffuse le comunicazioni ufficiali che ci pervengono a mezzo di posta certificata dalla Cancelleria della Corte d'Appello, che al momento riguardano i nominativi dei praticanti che hanno superato l'esame di abilitazione e i nomi degli avvocati che hanno prestato il rituale giuramento, necessario per svolgere l'attività di patrocinio avanti le giurisdizioni. Peraltro, e come noto, la recentissima riforma della legge professionale ha modificato le modalità di giuramento (ora impegno solenne reso davanti al Consiglio).

Il rapporto con gli altri Consigli distrettuali è stato rafforzato anche a fronte dell'opportunità di raggiungere una maggiore uniformità e forza anche nella locale politica forense e di fronte al dilagare delle prassi degli uffici giudiziari che sempre più scaricano sull'avvocatura incombenze di ogni genere.

Del resto, di fronte al costante allargamento degli spazi, in cui gli avvocati sono chiamati ad operare, un coordinamento degli Ordini a livello distrettuale appare forse più che opportuno, necessario. Non a caso, la nuova legge professionale istituzionalizza le Unioni distrettuali, per cui anche su questo fronte si apre un nuovo scenario tutto da costruire.

Il 14 febbraio 2013 l'U.R.C.O.F.E.R. ha organizzato qui a Bologna, in collaborazione con la nostra Fondazione Forense, il suo primo convegno sul nuovo ordinamento professionale, al quale hanno partecipato alcuni Consiglieri nazionali.

**Consiglio Giudiziario.** Nel 2012 si è rinnovato anche il Consiglio Giudiziario, che è l'organo di governo della magistratura a livello distrettuale, nel quale vengono trattate e decise le progressioni di carriera dei magistrati e l'incompatibilità nelle sedi giudiziarie in caso di rapporti di parentela tra avvocati e magistrati.

Dopo il primo quadriennio, nel quale gli avvocati Sandro Giacomelli, Franca Sala del Foro di Modena e Gianni Frisoni del Foro di Rimini hanno egregiamente svolto il loro mandato e che ringraziamo per l'opera svolta, sono stati chiamati per il quadriennio 2012/2015 gli avvocati Lucio Strazziari, Roberto Ricci del Foro di Ravenna e Sisto Salotti del Foro di Piacenza. A loro affidiamo questo delicato compito.

**Soppressione delle sezioni distaccate di Imola e Porretta Terme.** Con il d.lgs. n. 155 del settembre 2012 sono state soppresse le sezioni distaccate di Imola e Porretta Terme. Come si ricorderà, con decreto n. 77 del 3 ottobre 2012 del Presidente del Tribunale e con provvedimento della Dirigente del Tribunale del 4 ottobre 2012, si procedeva a dare disposizioni, anticipatorie degli effetti della soppressione delle sedi distaccate, per il trasferimento di personale di Cancelleria e dei procedimenti giudiziari in corso nelle dette sedi.

Le associazioni degli avvocati di Imola e di Porretta Terme reagivano a tali disposizioni preannunciando ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale. I rappresentanti delle suddette associazioni venivano ricevuti ed ascoltati dal Consiglio il quale, a seguito di ampio dibattito, nell'adunanza del 22 ottobre 2012 deliberava a maggioranza dei presenti di non aderire al ricorso preannunciato dai colleghi di Imola e Porretta Terme, esprimendo loro, al contempo, unanime solidarietà e sostegno morale, manifestando piena disponibilità e l'impegno del Consiglio a organizzare corsi e incontri che potessero favorire lo sviluppo del processo civile telematico preso gli studi legali di Imola e Porretta Terme, stigmatizzando, infine, la inopportunità dei provvedimenti anticipatori.

I ricorsi, promossi dalle due associazioni, dall'O.U.A., dai rispettivi Sindaci comunali e da vari avvocati, venivano poi depositati presso il Tribunale amministrativo il quale, con provvedimenti in pari data 13 dicembre 2012, respingeva entrambe le istanze cautelari e fissando le udienze di merito al 23 maggio 2013.

**XXXI Congresso Nazionale Forense.** Dal 22 al 24 novembre 2012 si è tenuto a Bari il XXXI Congresso Nazionale Forense. Oltre al Presidente del Consiglio, per statuto delegato di diritto, al nostro Ordine competevano 22 delegati. Le elezioni si sono tenute il 9 ottobre 2012 ed all'esito sono stati eletti delegati al Congresso i colleghi Ercole Cavarretta, Antonio Spinzo, Vincenzo Florio, Arianna Pettazoni, Rosario Falbo, Michele Draghetti, Giovambattista Fragomeni, Duccio Nicola Cerfogli, Mario Turco, Katia Lanosa, Giovanni Delucca, Maurizio Andreotti, Bruno Sazzini, Michelina Grillo, Maria Anna Alberti, Anna Maria Gurgone, Domenico Graziosi, Rosa Lucente, Bruno Barbato Mastrandrea, Orietta Pasceri, Marco D'Apote, Stefano Goldstaub.

In sede congressuale, poi, i delegati distrettuali hanno eletto cinque colleghi delegati all'Assemblea O.U.A. nelle persone dell'avv. Maurizio Andreotti (dell'Ordine di Bologna e primo degli eletti), l'avv. Michele Draghetti (sempre del nostro Ordine), l'avv. Marzio Pecci (dell'Ordine di Rimini e Tesoriere dell'O.U.A.), l'avv. Francesco Andriulli (dell'Ordine di Ferrara) e infine l'avv. Patrizia Graziani (dell'Ordine di Forlì-Cesena).

Ai colleghi eletti, oltre alla nostra gratitudine, va la nostra rinnovata fiducia e l'auspicio che l'Organismo Unitario dell'Avvocatura diventi davvero organo di rappresentanza politica dell'avvocatura, affinché (anche con grida e manifestazioni di piazza qualora servano), ma soprattutto con intelligenza, cultura del diritto e cuore, in sinergia con il Consiglio Nazionale Forense, sappia orgogliosamente rivendicare e ridare alla nostra professione quell'antica dignità che ha purtroppo perso, e quell'autorevolezza anche davanti alla società, alla magistratura, alle autorità e alle istituzioni politiche e civili, che è propria della funzione difensiva, costituzionalmente garantita.

L'assemblea dell'O.U.A., infine, ha eletto la nuova Giunta ed il nuovo Presidente nella persona dell'avv. Nicola Marino, già Vice Presidente dell'O.U.A., dell'Ordine di Foggia. L'avv. Maurizio De Tilla, dopo una lunga e impegnativa militanza, è stato mandato a riposo dai delegati congressuali.

I temi trattati sono stati tutti di grande attualità: la situazione di crisi dell'avvocatura, il progetto di riforma della legge professionale, la revisione dei parametri, il tirocinio, l'accesso alla professione forense, la mediazione, la formazione, l'effettività degli obblighi contributivi degli Ordini, la nuova *governance* dell'avvocatura e lo smaltimento dell'arretrato civile.

Il Congresso ha approvato diverse mozioni, che possono essere consultate sul sito dell'O.U.A.

Nel terminare la relazione, come da tradizione ricordiamo i **colleghi che sono mancati nel corso dell'anno 2012**, rinnovando ai loro famigliari i nostri più sinceri sentimenti di solidarietà: Salvatore De Bonis Cristalli, Paolo Andrea Fabbri, Francesco Galgano, Antonio Mavilla, Pier Luigi Costa, Andrea Molè, Luigi Rinaldi, Ciro Carlo Lomastro, Gianfranco Mantovani, Vincenzo De Angelis, Lucio Solazzi.

Volgendo al termine di questa mia relazione di fine anno, non possono mancare i ringraziamenti a tutti i dipendenti e collaboratori del Consiglio, per la loro professionalità, disponibilità e pazienza.

E ringrazio infine tutti i colleghi che con il loro sostegno morale, espresso spesso anche a mezzo e-mail, il loro lavoro, le loro idee e la loro partecipazione a questa assemblea, ci hanno aiutato nello svolgimento del nostro incarico, dando maggior significato a quei sacrifici ai quali sono chiamati i Consiglieri per poter svolgere il compito loro affidato e corrispondere alla fiducia accordata.

Grazie anche per la vostra attenzione e pazienza e mi scuso per le numerose omissioni, non volute, che certamente avrò fatto.



# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

## DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

(periodo dal 13 febbraio al 23 luglio 2012)

- 1) Edilizia giudiziaria
- 2) Funzionamento degli uffici giudiziari
- 3) Informatizzazione e processo telematico
- 4) Osservatorio sulla giustizia civile
- 5) Organismo di mediazione forense e conciliazione
- 6) Fondazione Forense Bolognese
- 7) Pari opportunità
- 8) Iscrizioni all'Albo, ai Registri o agli Elenchi
- 9) Praticanti e patrocinatori avvocati
- 10) Nomine e incarichi
- 11) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative
- 12) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
- 13) Opinamento note, tariffa forense e parametri
- 14) Deontologia
- 15) Formazione continua
- 16) Riforma dell'ordinamento forense
- 17) Congresso Nazionale Forense
- 18) Consiglio Nazionale Forense
- 19) Organismo Unitario dell'Avvocatura
- 20) Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna
- 21) Consiglio Giudiziario
- 22) Associazioni forensi
- 23) Ius Bologna Sport
- 24) Varie

### 1) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione della Commissione Manutenzione che si è svolta il 9 maggio 2012**, nel corso della quale ha ribadito la richiesta al Comune di conoscere quali altri immobili, nei pressi della sede del Tribunale, siano disponibili e idonei per l'allargamento della attuale cittadella, a parte l'edificio della ex Maternità. Il Comune, tramite l'Ing. Raffaella Bruni, ha risposto che non vi sono, allo stato, elementi per una valutazione concreta.

L'Avvocato Generale Dott. Marcello Branca ha chiesto, e ottenuto, la disponibilità della Fondazione Forense a ospitare temporaneamente presso le proprie aule, a titolo gratu-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

ito, i corsi di formazione del personale dipendente dell'amministrazione della giustizia.

L'Ing. Bruni, per il Comune, ha comunicato che la proprietà di Palazzo Legnani-Pizzardi ha formulato un'offerta molto vantaggiosa per lo svolgimento dei servizi di manutenzione dell'immobile che ospita il Tribunale. La Commissione, tuttavia, ha deliberato a maggioranza (con il voto contrario del Consiglio dell'Ordine) invitando il Comune a predisporre una gara d'appalto per raccogliere altre eventuali offerte. All'esito della votazione, il Presidente e la Dirigente del Tribunale hanno espresso viva preoccupazione per i disagi che certamente gli utenti del Tribunale dovranno sopportare, nell'attesa che si compiano i tempi lunghi per la conclusione dell'appalto, mentre il Tribunale rimane così privo della necessaria manutenzione.

Riferisce inoltre il Presidente Avv. Sandro Callegaro di avere, al termine della riunione, svolto una visita agli scantinati della Corte d'Appello, nel corso della quale ha potuto personalmente constatare la presenza di decine di metri lineari di scaffali vuoti, mentre i vari Capi degli Uffici Giudiziari lamentano la mancanza di spazi per gli archivi; le condizioni degli ambienti non sono comunque buone. Il Presidente riferisce di avere anche verificato che gli archivi storici sono abbandonati nell'incuria e pertanto, richiamata la delibera assunta all'adunanza del 27 luglio 2009, si riserva di porre la questione all'ordine del giorno in prossima adunanza.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento, rimanendo in attesa di conoscere i successivi sviluppi.

*(adunanza del 21 maggio 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'incontro avuto il 4 luglio 2012 con il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, la Dirigente della Corte d'Appello Dott. Marilena Cerati, e i tecnici del Comune Ing. Raffaella Bruni e Geom. Stefano Sacchini.

Nel corso dell'incontro è stata prospettata la formale **assegnazione e consegna al Consiglio dell'Ordine dei vani già identificati dal Tavolo Tecnico istituito presso la Corte d'Appello, posti in contiguità con la biblioteca del Consiglio** e in ulteriore prosecuzione, attualmente in uso alla Corte d'Appello.

La Corte d'Appello è in attesa di liberare tali vani, non appena il Comune avrà proceduto alla già programmata ristrutturazione dei locali della ex Pretura Penale, sempre all'interno di Palazzo Baciocchi.

*(omissis)*

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ringraziato il Presidente Avv. Sandro Callegaro per l'impegno finalizzato al conseguimento dello storico risultato di assegnazione di nuovi locali al Consiglio dell'Ordine, i cui uffici sono da tempo sacrificati nell'attuale dotazione di locali all'interno di Palazzo Baciocchi, delibera di approvare la proposta del Presidente, nei termini come sopra illustrati, mandando allo stesso per tutto quanto necessario per dare formale seguito all'approvazione della proposta, d'intesa con la Presidenza e la Dirigenza della Corte d'Appello e con il Comune di Bologna.

*(adunanza del 9 luglio 2012)*

## 2) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Riferisce il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla imminente scadenza, al 24 febbraio 2012, dei contratti dei sei **collaboratori del Consiglio applicati in orario pomeridiano allo Sportello Unico Polifunzionale della Cancelleria civile del Tribunale all'Ufficio dei Decreti Ingiuntivi**.

Segue ampia discussione con intervento di tutti i Consiglieri presenti, all'esito della quale si concorda di porre termine alla disponibilità del Consiglio a sostenere l'onere, anche economico, di dotare le Cancellerie del Tribunale civile di proprio personale in grado di collaborare alle attività di sportello e di *back-office*, non essendo possibile che il Consiglio si faccia carico *sine die* di un'attività di onerosa supplenza, che era stata prevista per un periodo di tempo limitato in attesa della risoluzione, da parte dei soggetti preposti, dei disagi generati dalla nuova organizzazione dei servizi e degli spazi di Cancelleria all'interno della nuova sede del Tribunale; ciò nondimeno, si ritiene necessario dare comunicazione agli iscritti con congruo preavviso della cessazione dei suddetti contratti di collaborazione, onde evitare che gli Avvocati, continuando a fare affidamento sugli attuali orari di apertura degli Sportelli di Cancelleria e sulle attuali modalità di accesso, possano incorrere in disagi ed eventuali decadenze; inoltre, si ritiene opportuno ribadire il sostegno del Consiglio a tutte le convenzioni che la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale possano stipulare con enti e organismi diversi (da ultimo, anche per lo svolgimento di

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

tirocini curriculari di laureandi, come da convenzione stipulata con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna), per il reperimento di collaboratori che siano in grado di svolgere opera di affiancamento dei funzionari di Cancelleria del Tribunale, come è avvenuto per il periodo di oltre un anno con l'attività dei sei collaboratori finanziata dal Consiglio dell'Ordine; così come si ribadisce la disponibilità del Consiglio per la annunciata ma non ancora operata costituzione di un tavolo di lavoro, promosso dal Presidente del Tribunale, con la partecipazione del Comune, del Consiglio dell'Ordine, della Regione, della Provincia, della Camera di Commercio, dell'Università, dei Consigli dell'Ordine dei Commercialisti e dei Notai, e di altri enti, finalizzato alla istituzione di una fondazione ovvero di una associazione "per la Giustizia" che, sulla scorta di analoghe esperienze già attuate in altre sedi di Tribunale, reperisca le risorse e suddivida fra i suoi partecipanti gli oneri per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari della città; infine, si sollecitano l'avvio della piena operatività del Processo Civile Telematico, con la possibilità di trasmissione telematica degli atti da depositare e scambiare, che consentirebbe di ridurre in gran numero gli accessi fisici agli Sportelli di Cancelleria del Tribunale, nonché il recupero e il reperimento di ulteriori e idonei spazi per consentire l'esercizio delle funzioni defensionali in condizioni adeguate, con particolare riferimento allo spostamento in altra collocazione, più idonea e rispettosa della dignità e del decoro della classe forense, della Cancelleria delle esecuzioni mobiliari e dello Sportello Unico Polifunzionale della Cancelleria civile, da auspicabilmente attuare con il trasferimento in altra idonea sede del Tribunale di Sorveglianza, collocata in contiguità con gli altri uffici giudiziari penali.

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio desidera rammentare il proprio convincimento sul tema, che riassume in sintesi come segue:

a) l'Avvocatura bolognese dovrebbe sempre intensificare ogni sforzo per essere presente e parte attiva nei servizi sottesi all'amministrazione della giustizia: ciò dovrebbe favorire il recupero dei ruoli e degli incarichi sottratti alla categoria a beneficio di altre figure professionali (commercialisti, notai, ingegneri e altri);

b) la carenza di organico, che tuttora persiste, ha rappresentato e deve rappresentare una occasione per sopperire alle croniche disfunzioni dei servizi di Cancelleria – nel caso concreto di quello dello Sportello Unico Polifunzionale – in funzione di una risposta piena e immediata alle esigenze degli Avvocati.

Il servizio, integrato con le risorse del Consiglio, doveva risultare di assoluta accelerazione dei tempi di accesso agli sportelli, evitando code e attese di ore. Il tutto era, altresì, legato al progetto di trovare una collocazione diversa allo Sportello, sfruttando i locali destinati al Tribunale di Sorveglianza, da trasferire in ambienti compatibili con le necessità dell'ufficio e di gradimento degli Avvocati penalisti: la questione è tuttora attuale e pende, anche se non ancora risolta, presso la Commissione di Manutenzione.

L'insediamento dello sportello in locali idonei a ospitare più personale di Cancelleria e garantire l'esitazione delle richieste in tempo reale era condizione per il proseguimento della collaborazione dell'Avvocatura nella gestione dello sportello. L'ulteriore presupposto sulla continuità del contributo era quello di un avallo della categoria in sede assembleare.

Il Consigliere Avv. Florio propone quindi di prorogare la collaborazione per il funzionamento dello sportello in questione alle condizioni seguenti:

a) che il servizio sia efficace, nel senso di rispondere a ogni richiesta dell'Avvocatura sia in termini di attesa che di soddisfacimento delle richieste;

b) che lo Sportello Polifunzionale venga trasferito in ambienti capaci di apportare più personale, garantendo più prestazioni operative;

c) che la proroga o le nuove condizioni di collaborazione siano oggetto di valutazione degli iscritti con adesione da raccogliere in sede assembleare o attraverso questionari da restituire completi e sottoscritti.

Per evitare, pertanto, conseguenze legate alla repentina interruzione dell'attuale servizio, sarebbe, in ogni caso, utile e opportuno gestirne la cessazione con congruo anticipo per consentire di dare diffusa e completa informazione agli utenti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di prolungare sino al 30 marzo 2012 i contratti con i sei collaboratori del Consiglio, sin d'ora comunicando al Presidente e alla Dirigente Amministrativa del Tribunale, nonché agli iscritti, mediante circolare e-mail e pubblicazione nel sito internet dell'Ordine, la conclusione a tale data del periodo di svolgimento della suddetta collaborazione.

*(adunanza del 20 febbraio 2012)*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo sulle condizioni di disagio degli Avvocati penalisti in conseguenza dell'introduzione di nuove **restrizioni riguardanti l'accesso ai dati e alle informazioni relativi ai procedimenti penali pendenti avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.**

In particolare, da un po' di tempo a questa parte, su disposizione del Procuratore della Repubblica, gli impiegati addetti al "primo" sportello di Segreteria ove gli Avvocati accedono per il deposito delle nomine a difensore, per il deposito delle istanze, per richiedere il numero del procedimento e il nominativo del Magistrato cui è stato assegnato, non forniscono alcuna informazione benché gli Avvocati dimostrino di essere legittimati (attraverso la esibizione della nomina a difensore di fiducia o d'ufficio contenuta in taluno degli atti processuali relativi al procedimento, quali la querela, l'atto di nomina, il verbale di identificazione e/o di sequestro, ecc.) a riceverle. L'Ufficio pretende ora che tali informazioni vengano fornite solo previa richiesta di certificato ex art. 335 c.p.p.

Tale novità restrittiva comporta un pregiudizio per l'attività difensiva poiché preclude al difensore di immediatamente e tempestivamente esercitare il mandato, atteso che lo stesso potrà avere cognizione dei dati solo al momento del rilascio del certificato ex art. 335 c.p.p., il che avviene dopo oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il Consigliere Avv. Spinzo riferisce inoltre di numerose segnalazioni da parte dei Colleghi penalisti riferite alla difficoltà da essi incontrata per i colloqui con i Magistrati: i Colleghi segnalano che spesso, pur recandosi in Procura nell'orario prestabilito (dalle ore 12 alle 13) per essere ricevuti a colloquio con il Magistrato assegnatario del procedimento, gli stessi hanno trovato spesso difficoltà, in quanto in alcune occasioni il Magistrato non era presente nel proprio ufficio, benché non fosse impegnato in udienza o in turno esterno, e in altre lo stesso Magistrato si trovava impegnato in colloqui con altri soggetti, quali ad esempio funzionari della Polizia Giudiziaria, consulenti o periti, con la conseguenza che anche l'attesa dei Colleghi finiva per essere vana poiché detti colloqui spesso superavano l'orario di ricevimento.

Il Consigliere Avv. Spinzo chiede pertanto che si proceda alla costituzione della Commissione penale del Consiglio affinché il Presidente Avv. Sandro Callegaro e il Consigliere referente di detta Commissione possano, coinvolgendo anche i rappresentanti della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, intervenire presso il Procuratore della Repubblica al fine di modificare e trovare rimedio a tali forme di disagio e pregiudizio per l'attività degli Avvocati penalisti.

Il Consiglio, ringraziato il Consigliere Avv. Spinzo per la segnalazione, delibera di porre la questione all'ordine del giorno in prossima adunanza.

*(adunanza del 20 febbraio 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini ha lodato il Consiglio per l'opera di **assistenza nell'inserimento dei dati delle liquidazioni dei compensi ai difensori con patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di Corte d'Appello**, come assicurata dalla collaboratrice del Consiglio Sig.ra Rosanna Pavia, e ha chiesto di estendere tale collaborazione di un mese, per consentire di terminare il lavoro di assorbimento dell'arretrato.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, in considerazione del fatto che l'opera prestata dalla collaboratrice del Consiglio Sig.ra Pavia profitta non solo ai Colleghi bolognesi ma anche a quelli dell'intero Distretto, propone che il Consiglio richieda un contributo di compartecipazione alla spesa, sostenuta per l'intero periodo di collaborazione prestata dalla Sig.ra Pavia, all'U.R.C.O.F.E.R., alla prossima riunione dell'Unione.

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro propone di richiedere all'U.R.C.O.F.E.R., anziché una contribuzione alla spesa sostenuta dal Consiglio per il pagamento della collaboratrice del Consiglio, un concorso spese per la massimazione delle sentenze della Corte d'Appello, da pubblicare nel sito internet dell'U.R.C.O.F.E.R.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, richiamata la delibera in data 19 dicembre 2011, delibera di prolungare sino all'11 maggio 2012 il contratto di collaborazione con la Sig.ra Rosanna Pavia, alle medesime condizioni del contratto in corso, parametrize al periodo di prosecuzione del rapporto di collaborazione, e di mandare al Presidente di illustrare alla prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. le proposte come sopra formulate.

*(adunanza del 19 marzo 2012)*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, richiamate le delibere in data 27 aprile 2011 e 9 gennaio 2012, di essersi recato il 18 gennaio 2012, insieme ai Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro e Vincenzo Florio, presso la sede dell'Agenda delle Entrate, Ufficio di "Bologna 2", per un colloquio con il Sig. Giuseppe Vandelli, responsabile del servizio di liquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari.

La richiesta di colloquio afferiva sia alla **problematica dei ritardi dell'Ufficio del Registro nella restituzione degli atti giudiziari registrati al Tribunale**, sia alle plurime segnalazioni pervenute dalle Colleghe Patrizia Orselli e Alessandra Roversi, che hanno invocato l'intervento del Consiglio in relazione al fatto che l'Ufficio del Registro liquida, per la registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto da un Avvocato in forza di una propria nota professionale opinata, una tassa di registro che sottopone a registrazione anche il contratto (verbale) di mandato sotteso all'incarico professionale conferito dal cliente.

Al Sig. Vandelli sono state dunque prospettate le questioni relative sia ai gravi ritardi che si erano riscontrati, da dopo l'estate 2011, nella restituzione degli atti registrati, e in particolare dei decreti ingiuntivi, sia alla incomprensibile "doppia tassazione" dei decreti ingiuntivi riguardanti parcelle di Avvocati.

In ordine al primo punto, il Sig. Vandelli ha riconosciuto la sussistenza delle carenze lamentate, ma le ha attribuite a situazioni contingenti di modifica nella distribuzione degli spazi all'interno dell'Ufficio e a carenze di personale che – ha assicurato – erano già avviate a soluzione. In effetti, nei giorni successivi al colloquio si è avuto riscontro positivo da parte dei Colleghi in merito a una significativa riduzione dei tempi di attesa degli atti registrati, nonostante la perdurante macchinosità delle procedure di trasporto materiale degli atti fra le Cancellerie e l'Ufficio del Registro. Tuttavia, i riscontri ricevuti dai Colleghi riferiscono come il problema, di recente, sia tornato di attualità.

Per quanto riguarda, invece, il secondo problema, il Sig. Vandelli si è limitato a richiamare il principio della necessità di tassazione dell'atto "enunciato in altro atto", così come disposto dall'art. 22 del d.p.r. sull'imposta di registro, per giustificare la doppia imposizione, mediante liquidazione di due volte la tassa fissa sui decreti ingiuntivi in questione: una volta a carico del decreto e un'altra a carico del "contratto" di prestazione d'opera professionale.

Alle rimostranze della delegazione del Consiglio, motivate sul fatto che i decreti ingiuntivi suddetti vengono chiesti e ottenuti non già sulla base di un contratto formale, ma in relazione a una prestazione vagliata dal Consiglio dell'Ordine mediante opinamento, il Sig. Vandelli non ha saputo dare risposta, ma si è limitato a preannunciare che avrebbe chiesto chiarimenti alla Direzione Regionale delle Entrate.

Dato il tempo già trascorso – oltre due mesi – dal citato colloquio, il Consigliere Avv. Martinuzzi propone di formulare, a nome del Consiglio dell'Ordine, un'articolata e motivata istanza di revisione dei criteri in corso di applicazione, anche per distinguere le situazioni fondate su opinamenti da quelle che, soprattutto in futuro, si baseranno presumibilmente su preventivi accettati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Consigliere Avv. Gino Martinuzzi di predisporre interpellanza alla Direzione Regionale delle Entrate, riservando all'esito ogni ulteriore valutazione e determinazione.

Si comunichi agli Avvocati Patrizia Orselli e Alessandra Roversi.

(adunanza del 26 marzo 2012)

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, in relazione alle plurime segnalazioni pervenute da Colleghi di **ritardi nella restituzione agli uffici giudiziari degli atti registrati**, rammenta la delibera assunta in data 5 dicembre 2011, con la quale – in riscontro alla lettera pervenuta in data 28 novembre 2011 dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari in risposta alla lettera del Consiglio inviata su segnalazione pervenuta dall'Avv. Pier Furio Zelaschi, di cui all'adunanza del 24 ottobre 2011 – il Consiglio ha accolto la disponibilità espressa dal Presidente del Tribunale di attivarsi presso l'Agenda delle Entrate al fine di accelerare i tempi di restituzione degli atti al Tribunale, ipotizzando di organizzare un incontro "secondo logiche di condivisione e di collaborazione fra le parti interessate ai processi di servizio che coinvolgono l'Agenda delle Entrate, al fine di concordare le migliori prassi comuni che possano rendere il processo di lavoro più veloce e in definitiva più efficace"; la disponibilità del Consiglio alla partecipazione all'incontro organizzato dal Presidente del Tribunale con l'Ufficio del Registro è stata in seguito comunicata al Presidente Dott. Scutellari con lettera del 25 gennaio 2012, prot. n. ds/432/2012, a firma del Presidente Avv. Lucio Strazziari.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di sollecitare al Presidente del Tribunale la fissazione dell'incontro trilaterale con la Dirigenza dell'Agenzia delle Entrate.

(adunanza del 2 aprile 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro di avere avuto conoscenza fortuita, in occasione di un incontro con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari sulle problematiche conseguenti all'abrogazione delle tariffe forensi al quale ha partecipato anche il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, che il 21 aprile 2012 si terrà la **cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi**, alla presenza del Ministro di Giustizia Avv. Paola Severino, del Sindaco Virginio Merola e di altre autorità, e di avere in tale sede espresso perplessità sulle modalità e forme del coinvolgimento dell'Avvocatura; e che a tale incontro erano seguiti una telefonata della Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, che proponeva di inserire nell'invito anche il logo del Consiglio dell'Ordine, e l'invio da parte del Presidente del Tribunale della bozza del programma, cui il Presidente Avv. Callegaro aveva dato riscontro per iscritto il 5 aprile 2012 dicendo che avrebbe riferito al Consiglio convocato oggi in adunanza straordinaria. Nel frattempo è tuttavia giunto l'invito con il programma ufficiale, che il Presidente illustra ai Consiglieri, con l'indicazione dei soli loghi del Comune e del Tribunale.

Il Presidente dichiara di ritenere improprio che il Consiglio dell'Ordine venga invitato a partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Tribunale, in quanto gli Avvocati in Tribunale sarebbero "in casa propria", sia perché l'Avvocatura è soggetto necessario della giurisdizione, sia perché è anche previsto per legge che il Comune debba reperire gli spazi per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati all'interno del Tribunale; ritiene quindi che si dovesse avere maggiore rispetto per la classe forense, anche e specialmente in presenza di perplessità espresse al Presidente del Tribunale dal Presidente del Consiglio dell'Ordine nel corso di un incontro ufficiale.

Poiché la mancata partecipazione, anche se anticipata da eventuale lettera, sarebbe iniziativa di protesta rivolta a tutti coloro che partecipano a vario titolo alla cerimonia di inaugurazione, il Presidente propone di far precedere alla confermata partecipazione del Consiglio una lettera, indirizzata al solo Presidente del Tribunale, con la quale segnalare il disagio del Consiglio per le modalità di coinvolgimento dell'Avvocatura nella organizzazione della cerimonia, e comunicare che il Consiglio in ogni caso vi parteciperà per senso di responsabilità istituzionale, con riserva comunque di esprimere, nei giorni seguenti la cerimonia, ai Colleghi e al Comune le valutazioni del caso.

In merito al contenuto dell'intervento che il Presidente del Consiglio dell'Ordine dovrà svolgere alla cerimonia, propone che in esso venga espresso il forte disagio dell'Avvocatura per le disfunzioni che, alla prova dei fatti, si stanno verificando nella nuova sede del Tribunale, ribadendo che l'Avvocatura non ha minimamente partecipato alla organizzazione degli spazi e dei servizi di Cancelleria e anzi ha avversato la istituzione dello Sportello Unico Polifunzionale.

Il Presidente richiama inoltre il cartello, non firmato e non timbrato, recentemente apparso allo **Sportello Unico Polifunzionale del Tribunale**, con le nuove modalità di accesso allo stesso, tramite contingentamento dei numeri di prenotazione, e ritiene anche questo episodio sia significativo della mancanza di rispetto dell'Avvocatura, anche perché il cartello è stato affisso senza alcun preavviso e all'indomani di un incontro dell'Osservatorio sulla giustizia civile nel corso del quale nulla era stato detto al riguardo.

Il Presidente propone quindi di inviare una seconda e separata lettera al Presidente del Tribunale, scrivendo che, se questa è la collaborazione fra Tribunale e Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà risersarsi di valutare e ridiscutere tutte le forme di collaborazione in atto e nelle quali il Consiglio si è sempre impegnato.

Infine, il Presidente riferisce sulla lettera, ricevuta in data 11 aprile 2012, dal Presidente del Tribunale sulle problematiche conseguenti all'abrogazione delle tariffe forensi e alla loro resuscitata applicazione nelle liquidazioni giudiziali a seguito della modifica, in sede di conversione in legge, del d.l. n. 1/2012.

La lettera, sebbene dia alfine riscontro alla lettera inviata dal Presidente del Consiglio in data 5 marzo 2012, esprime ancora una volta mancanza di rispetto per la funzione e il ruolo dell'Avvocatura, con il lungo tempo intercorso nel dare riscontro alle osservazioni e richieste del Consiglio, che peraltro sono rimaste in parte eluse.

Il Consigliere Avv. Antonio Spizzo stigmatizza l'atteggiamento della Presidenza e della Dirigenza del Tribunale, che prendono tutta la collaborazione prestata dal Consiglio ma che non

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

danno la loro. Ciò impone un cambio di rotta e una risposta immediata e forte da parte del Consiglio. Il Ministro di Giustizia deve essere chiamato in causa e occorre chiedere la revoca immediata delle recenti modalità organizzative dello Sportello Polifunzionale. Il Presidente deve andare alla cerimonia di inaugurazione del Tribunale ed esprimere il disagio dell'Avvocatura per le carenze strutturali e organizzative del Tribunale. Occorre anche organizzare una manifestazione di protesta e ritirare la partecipazione del Consiglio dell'Ordine dall'Osservatorio sulla giustizia civile e da tutti i tavoli di collaborazione con il Tribunale.

Il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub dichiara di ritenere che occorra tenere distinte le due situazioni, da una parte partecipando alla cerimonia di inaugurazione e, nell'ambito dell'intervento di saluto riservato al Consiglio, esprimere il disagio dell'Avvocatura sui locali del Tribunale, che alla prova dei fatti si sono dimostrati inadatti, e sulle criticità organizzative che possono essere superate solamente con uno sguardo al futuro, e cioè allo sviluppo del processo telematico, previo invio di lettera al Presidente del Tribunale e al Comune con la quale si manifesti il disagio dell'Avvocatura per le modalità di coinvolgimento nella cerimonia di inaugurazione del nuovo Tribunale.

Dall'altra parte, segnala di avere personalmente verificato, con accessi quotidiani, come il cartello apparso allo Sportello Polifunzionale non sia stato di fatto applicato poichè, sebbene sia stata limitata la distribuzione dei numeri, non sono stati invece limitati i depositi; ritiene che se da un lato che la risposta del Consiglio debba essere ferma, dall'altro la circostanza possa essere una grande occasione per spingere verso la sola soluzione possibile, ovvero l'attivazione del servizio di deposito telematico degli atti, soluzione che risolverebbe sia i problemi della Cancelleria in via definitiva o quasi, sia soprattutto quelli dell'Avvocatura, che vedrebbe quasi azzerati i tempi delle file, almeno per i procedimenti ordinari: in quest'ottica, il Consiglio potrebbe farsi parte diligente nel trovare le necessarie risorse di hardware e software; ritiene quindi che nella lettera che certamente il Consiglio dovrà indirizzare per dare risposta all'inaccettabile cartello si debba puntare soprattutto su questo progetto, dichiarando la disponibilità del Consiglio a un intervento diretto per farlo partire: così facendo, peraltro si sposterebbe "la palla" nel campo della Magistratura e della Cancelleria, che non potrebbero più accusare il Consiglio dell'attuale disservizio, per avere fatto mancare le risorse che sino a oggi il Consiglio aveva invece garantito; dichiara infine di essere comunque d'accordo nell'invio di una lettera di protesta rispetto alla mancata concertazione e all'affissione del cartello senza alcun preavviso, segnalando che la situazione è inaccettabile e che, ove non si recuperasse un livello di collaborazione accettabile, il Consiglio abbandonerebbe tutti i tavoli esistenti di collaborazione, che si dichiara tuttavia contrario ad abbandonare nell'immediato.

Il Consigliere Avv. Federico Canova si dichiara d'accordo a che il Consiglio partecipi alla cerimonia di inaugurazione del Tribunale, scrivendo in via preventiva al Presidente del Tribunale e al Ministro, ma ritiene che il discorso che il Presidente del Consiglio dell'Ordine svolgerà nell'occasione debba mantenersi nei limiti dei saluti istituzionali, senza soffermarsi su espressioni di protesta e rivendicazione.

Il Consigliere Avv. Flavio Peccenini si dichiara d'accordo a che il Consiglio minacci di uscire da tutti i tavoli di collaborazione, e anche dall'Osservatorio, ma ritiene che sia necessario partecipare alla cerimonia di inaugurazione della cerimonia perchè si tratta di un'ottima occasione per esprimere il punto di vista dell'Avvocatura, precedendo l'intervento con una lettera da inviare al Presidente del Tribunale.

Il Consigliere Avv. Alessandro Lovato rileva che tutti recenti accadimenti dimostrano che l'Avvocatura viene considerata alla stregua di mera utenza e non di soggetto partecipante della giurisdizione; detto questo, il fatto che il Consiglio non sia coinvolto nella organizzazione della cerimonia di inaugurazione del nuovo Tribunale è un indubbio vantaggio, perchè sconfessa una volta per tutte il fatto che sarebbe stata l'Avvocatura a decidere la sede del nuovo Tribunale. Il Consiglio deve quindi partecipare, previa lettera dove vengono segnalate tutte le iniziative prese dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale senza consultazione con l'Avvocatura, e svolgere intervento non solo di critica ma anche costruttivo, ribadendo la propria disponibilità a collaborare nel processo telematico, nel quale il Consiglio dell'Ordine è sempre stato impegnato. L'uscita dall'Osservatorio va solamente minacciata, anche perchè deve essere concordata e condivisa con tutte le associazioni forensi che vi partecipano.

Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli esprime perplessità a che possa dirsi che il Tribunale è la "casa degli Avvocati", anche perchè la sede del Consiglio dell'Ordine è da sempre nei locali della Corte d'Appello, e comunque la cerimonia di inaugurazione del nuovo Tribunale

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

costituisce occasione straordinaria per dire pubblicamente, alla presenza di tutte le massime autorità, il disagio dell'Avvocatura bolognese per gli spazi angusti e le problematiche organizzative della nuova sede, e in particolare al Ministro della Giustizia che il Consiglio dell'Ordine di Bologna è comunque disponibile a collaborare per lo sviluppo del processo telematico, la cui piena attuazione risolverebbe la maggior parte degli attuali problemi organizzativi connessi alla carenza di idonei spazi dove esercitare la giurisdizione e organizzare le Cancellerie; ritiene che debbano essere inviate due lettere separate, una al solo Presidente del Tribunale per chiudere la vicenda della cerimonia di inaugurazione, e altra, più importante, sia al Presidente che alla Dirigente del Tribunale per dire che se non si recuperano interlocuzione, confronto e collaborazione con il Consiglio, soprattutto nella prospettiva della piena entrata in vigore di tutte le funzionalità del processo telematico, quest'ultimo valuterà se ritirarsi dagli attuali tavoli di collaborazione.

Occorre comunque chiarire se i problemi di organizzazione devono essere affrontati e dibattuti nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile oppure nei soli incontri istituzionali fra Consiglio dell'Ordine, Presidenza e Dirigenza del Tribunale; e ricorda che, quando la questione venne posta nell'Osservatorio dal Sindacato Avvocati, il quale chiedeva che in quella sede si potessero affrontare anche le tematiche organizzative, la risposta del Presidente del Tribunale fu molto netta nel senso di escludere che ciò potesse avvenire, come risulta dal relativo verbale della riunione dell'Osservatorio; si dichiara, anche per questo motivo, contrario a che il Consiglio dell'Ordine ritiri la propria adesione all'Osservatorio, che è comunque una esperienza importante, preziosa e seguita con molto interesse anche da fuori Bologna, e che dunque non sarebbe giusto archiviare strumentalmente per protestare contro iniziative che nulla hanno a che fare con l'attività dell'Osservatorio.

Il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi dichiara di non percepire nell'invito a partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Tribunale alcuna violazione nei confronti del Consiglio dell'Ordine, perchè non può dirsi che il Tribunale sia "la casa degli Avvocati", e quindi esprime perplessità sull'invio della lettera al Presidente del Tribunale per protestare contro le modalità organizzative della cerimonia; dichiara invece di essere d'accordo sull'invio della lettera per segnalare i recenti episodi di mancanza di collaborazione; al più, si potrebbe fare una lettera unica, con toni fermi sulla mancanza di collaborazione e con solo un blando accenno a un desiderio di maggiore coinvolgimento nella cerimonia.

Il Consigliere Avv. Marco D'Apote si esprime a favore di una ferma protesta, anche sulla situazione del Tribunale di Sorveglianza e sulle recenti restrizioni dell'accesso alla Cancelleria dell'ufficio sentenze dell'Ufficio G.I.P./G.U.P.; per la prosecuzione della collaborazione con il Tribunale occorre puntare sul processo telematico, anche per il settore penale.

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quanto alla cerimonia di inaugurazione del Tribunale, ritiene che il Consiglio vi debba partecipare, svolgendo i propri saluti, lamentando che troppo spesso il Consiglio è rimasto estraneo a decisioni prese sulla materia della organizzazione degli uffici giudiziari, normalmente mai neppure preannunciate, come ben avrebbero potuto, ad esempio in occasione dell'ultima riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile, e indirizzando al Ministro della Giustizia un accorato invito ad adoprarsi per lo sviluppo di tutte le applicazioni del processo telematico.

In merito alla mancanza di considerazione del Consiglio nelle scelte organizzative del Tribunale, rammenta che delle questioni organizzative non se ne deve occupare l'Osservatorio, e che dunque occorre mettere in mora il Presidente del Tribunale sulla convocazione del tavolo istituzionale con il Consiglio dell'Ordine, e si dichiara d'accordo nell'inviare una lettera al solo Presidente del Tribunale chiedendo la revoca immediata delle disposizioni riportate nel cartello affisso allo Sportello Unico Polifunzionale, minacciando in difetto di cessare ogni collaborazione, con abbandono dei tavoli di collaborazione nei quali il Consiglio opera con il Tribunale, e lamentando che spesso il Consiglio è rimasto estraneo a decisioni prese sulla materia della organizzazione degli uffici giudiziari, che nemmeno sono state preannunciate, tanto meno nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile.

Il Consiglio, all'esito dell'ampia discussione, delibera di partecipare, con l'intervento di saluti programmato del Presidente Avv. Sandro Callegaro, alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi che si terrà il 21 aprile 2012, e di mandare allo stesso Presidente di predisporre e previamente inviare al Presidente del Tribunale due distinte lettere, una per segnalare le perplessità del Consiglio sulle modalità di coinvolgimento del Consiglio in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Tribunale, e altra per segnalare i recenti episodi nei quali la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale hanno assunto decisioni di

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

tipo organizzativo senza previa consultazione e confronto con il Consiglio dell'Ordine, e comunicando che, ove non venisse recuperato un clima di piena collaborazione e di considerazione della funzione del Consiglio, questi si riserverà di valutare la sospensione della propria partecipazione a tutti i tavoli di collaborazione con il Tribunale; delibera inoltre di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di inviare con urgenza agli iscritti due circolari e-mail, una di aggiornamento sulle problematiche interpretative connesse all'abrogazione delle tariffe forensi e alla successiva conversione in legge del d.l. n. 1/2012, inoltrando copia delle ultime due comunicazioni al riguardo pervenute dal Presidente del Tribunale (rispettivamente in data 27 marzo e 11 aprile 2012), e altra per informare della lettera di protesta inviata al Presidente del Tribunale sui recenti episodi di mancanza di collaborazione fra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine.

*(adunanza dell'11 aprile 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'incontro avuto con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, tutti i Presidenti delle sezioni civili, la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, i Direttori di Cancelleria Dott. Rosalba Palazzi e Dott. Alessandra Benazzi, il Vice-Segretario del Sindacato Avvocati di Bologna Avv. Giovanni Delucca e la Presidente della Camera Civile "Alberto Tabanelli" di Bologna Avv. Arianna Pettazzoni, sui **disagi di accesso allo Sportello Unico Polifunzionale della Cancelleria civile del Tribunale.**

I rappresentanti delle Cancellerie hanno dichiarato di non essere in grado di fornire statistiche sui dati di accesso allo Sportello Unico Polifunzionale in quanto il distributore di biglietti è abusato dagli utenti. Il Presidente Avv. Callegaro, in relazione al recente contingentamento nella distribuzione di biglietti, ha segnalato che la erogazione dei biglietti deve riguardare esclusivamente gli Avvocati, mentre la Cancelleria si dovrebbe calibrare esclusivamente sull'orario di apertura degli sportelli, fermo restando che vanno sensibilizzati gli Avvocati sul fatto che l'uso non conforme della erogazione dei biglietti danneggia tutti i Colleghi.

I rappresentanti della Cancelleria hanno dichiarato la disponibilità a mutare le attuali regole d'accesso, prevedendo l'apertura dello Sportello Unico Polifunzionale dalle ore 8.30 alle 12.30 per tutti gli atti (urgenti e non), e dalle 12.30 alle 13.30 solo per gli atti in scadenza, con chiusura alle ore 12 della erogazione dei numeri di prenotazione, e riapertura della erogazione dalle ore 12 alle 13 solamente per gli atti in scadenza. Nel corso della riunione è stato in ogni caso assicurato che tutti gli atti in scadenza di Avvocati che si presentino entro le ore 13.30, anche senza numero di prenotazione, verranno accettati per il deposito.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo dichiara la propria contrarietà all'utilizzo dell'erogatore dei biglietti per regolare l'accesso allo Sportello Polifunzionale, a meno che non venga garantito, comunque, il diritto degli Avvocati di poter depositare gli atti in scadenza, anche se privi di biglietti di prenotazione, sino all'orario di chiusura delle Cancellerie al pubblico, e cioè sino alle ore 13.30, come per legge.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Callegaro di comunicare al Presidente e alla Dirigente del Tribunale l'adesione del Consiglio alla proposta emersa nel corso della riunione, con esclusione di ogni contingentamento di biglietti, ma chiedendo la estensione sino alle ore 13.15 della erogazione dei biglietti di prenotazione per il deposito degli atti in scadenza, e di inviare circolare e-mail agli iscritti per aggiornamento e invitando a non ritirare più biglietti di prenotazione del necessario.

*(adunanza del 23 aprile 2012)*

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere partecipato, per delega del Presidente Avv. Sandro Callegaro, all'**incontro convocato ex art. 15 del d.lgs. n. 273/1989 dal Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, tenutosi il 17 aprile 2012** presso la Presidenza della Corte.

All'incontro erano stati invitati e hanno partecipato il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Emilio Ledonne, l'Avvocato Generale della Repubblica Dott. Marcello Branca, il Presidente della I sezione penale della Corte Dott. Francesco Costa, il Presidente della II sezione penale Dott. Pierleone Fochessati e la Dirigente amministrativa della Corte Dott. Marilena Cerati.

Nel corso dell'incontro sia il Dott. Ledonne sia il Dott. Branca hanno formulato al Presidente Dott. Lucentini proposte riguardanti la "migrazione" dei fascicoli dalle Cancellerie della Corte alla Procura Generale per la richiesta dei relativi pareri, nonché ulteriore proposta relativa alla calendarizzazione di udienze dibattimentali "monotematiche" e ciò al fine di aumentarne la produttività.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Su quest'ultimo aspetto il Presidente Dott. Costa ha fatto presente che nella sua sezione aveva già provveduto a rendere operativa tale proposta con la fissazione di un numero di 16/17 appelli per udienza.

Il Procuratore Generale Dott. Ledonne ha inoltre proposto che per le prossime riunioni semestrali previste dal citato decreto legislativo possano essere previamente comunicati agli invitati gli argomenti che dovranno essere trattati nel corso dell'incontro che il Presidente della Corte provvederà a fissare.

Il Consigliere Avv. Antonio Spino evidenzia l'importanza della partecipazione, prevista per legge, del Presidente del Consiglio dell'Ordine e/o di un suo delegato a tali incontri, in quanto in tale sede non solo il Consiglio viene a conoscenza delle posizioni dei Dirigenti degli uffici giudiziari sull'organizzazione degli stessi, ma può anche farsi portatore di segnalazioni riguardanti la funzionalità (o il malfunzionamento) degli uffici giudiziari nonché di proposte tese in generale al miglioramento dell'amministrazione della giustizia.

Il Consiglio, ringraziato il Consigliere Avv. Antonio Spino per la partecipazione e il riferimento, delibera di delegare lo stesso in via permanente alla partecipazione, in sostituzione del Presidente Avv. Sandro Callegaro, ai periodici incontri convocati ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 273/1989 dal Presidente della Corte d'Appello.

*(adunanza del 9 maggio 2012)*

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla riunione tenutasi l'8 maggio 2012, alla quale ha partecipato su delega del Presidente Avv. Sandro Callegaro, con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, i Direttori di Cancelleria Dott. Alessandra Benazzi, Dott. Emanuela Biotti e Dott. Rosalba Palazzi, e i Colleghi rappresentanti del Sindacato Avvocati di Bologna, Avvocati Maria Anna Alberti e Giovanni Delucca, e della Camera Civile "Alberto Tabanelli" di Bologna Avv. Arianna Pettazzoni, sulle **problematiche di accesso degli Avvocati allo Sportello Unico Polifunzionale della Cancelleria Civile del Tribunale di Bologna**.

Il Presidente e la Dirigente del Tribunale hanno ribadito la loro disponibilità a concordare con l'Avvocatura le modalità più funzionali di accesso allo Sportello Unico Polifunzionale, al fine di contenere i disagi che gli Avvocati devono affrontare nell'accedere allo stesso.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha comunicato che, esaurita definitivamente la fase emergenziale d'intervento diretto da parte del Consiglio dell'Ordine con collocazione di propri collaboratori all'interno dello Sportello Polifunzionale, ogni possibile altro intervento, con proprie risorse, del Consiglio potrebbe essere indirizzato solo ed esclusivamente a sviluppare quella parte del Processo Civile Telematico che consente l'invio telematico degli atti, la cui attivazione consentirebbe non solo di progredire nell'attuazione del PCT ma anche di risolvere in radice tutti i disagi che attualmente gli Avvocati devono sopportare per depositare gli atti allo Sportello Polifunzionale; inoltre, ha comunicato quanto è stato deliberato dal Consiglio all'adunanza del 23 aprile 2012, in merito alle prospettate nuove modalità di accesso allo Sportello Polifunzionale.

La Dott. Benazzi ha illustrato i dati degli accessi allo Sportello, rispetto ai numeri di prenotazione distribuiti dall'erogatore: nella giornata del 7 maggio 2012 sono stati distribuiti 185 numeri, a fronte di 99 accessi allo Sportello, il che significa che il 53% dei numeri che vengono distribuiti vanno dispersi. Nei giorni precedenti si sono verificate percentuali analoghe.

E' seguita disamina e discussione collegiale, nel corso della quale i rappresentanti delle Cancellerie hanno assicurato che, nei giorni di maggiore picco di accessi (il lunedì e il venerdì e l'ultimo giorno del mese), le presenze di funzionari agli Sportelli vengono incrementate, anche se ciò crea temporanee scoperture nelle attività di *back-office*; sono state accolte le richieste, rispettivamente del Consiglio e del Sindacato Avvocati, di ampliare sino alle 13.15 l'orario di distribuzione dei numeri di prenotazione per il deposito degli atti in scadenza, e di determinare – sulla base delle risultanze statistiche documentate e illustrate – la soglia di numeri di prenotazione oltre la quale gli Avvocati devono essere avvisati che, alla scadenza dell'orario delle ore 12.30, l'accettazione del deposito di atti non in scadenza può non essere garantita.

E' stata in ogni caso esclusa la possibilità, caldeggiata dalla Dirigente del Tribunale, di gestione diretta da parte dell'Avvocatura dell'apparecchio erogatore dei numeri di prenotazione, così come anche il contingentamento degli stessi, che dunque verranno distribuiti senza limitazioni, all'interno delle fasce orarie identificate.

Si è così concordato il testo di una convenzione nel testo che viene illustrato, e che costi-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

tuisce la sintesi delle posizioni emerse nel corso dell'incontro collegiale.

Nell'occasione dell'incontro, il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha anche riportato la segnalazione pervenuta da alcuni Avvocati sul fatto che, di frequente, nella stanza delle copie-scambio non vengono reperite le copie per i difensori delle c.t.u., e ha ribadito la richiesta del Consiglio dell'Ordine di un provvedimento del Presidente del Tribunale che inviti tutti i Magistrati civili a richiedere al c.t.u., al momento del conferimento dell'incarico, di depositare in Cancelleria il solo originale della perizia e di inviarne la copia per i difensori, con i relativi allegati, agli stessi esclusivamente mediante e-mail.

Il Presidente del Tribunale ha accolto la richiesta, preannunciando che contestualmente alla sottoscrizione della convenzione sopra illustrata emetterà suo provvedimento in tal senso, che si è riservato di comunicare al Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di approvare la convenzione menzionata, secondo i principi di cui al testo allegato al presente verbale, e di mandare al Segretario di comunicarla agli iscritti, non appena sarà stata sottoscritta, mediante circolare e-mail.

*(adunanza del 21 maggio 2012)*

---

Su proposta del Consigliere Avv. Antonio Spinzo si apre la discussione sull'opportunità di esprimere solidarietà ai Colleghi dei Fori di Imola e Porretta Terme per la **soppressione delle sedi distaccate del Tribunale di Bologna**.

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio dichiara di ritenere che la proposta dell'Avv. Spinzo non solo sia meritevole di accoglimento ma, per quanto lo riguarda, si dovrebbe procedere a un esame più approfondito della questione, posto che la geografia giudiziaria, così come stravolta dalle disposizioni normative recenti che la riguardano, non comporta nessun beneficio in termini di abbattimento dei costi e sotto il profilo della efficienza e tempestività del servizio giustizia. È evidente infatti che, riferito al territorio di Bologna, le considerazioni che precedono trovano maggior fondamento nelle caratteristiche delle due sopresse sezioni distaccate.

Il Consiglio, all'esito della discussione, delibera all'unanimità di esprimere solidarietà e convinta partecipazione ai Colleghi di Imola e Porretta Terme per le preoccupazioni rispetto alle scelte e alle modalità con le quali il legislatore ha recentemente attuato la revisione della geografia giudiziaria, nonché alle mutate – in senso peggiorativo – condizioni, nei Fori di Imola e Porretta Terme, di esercizio della professione forense e, quindi, di tutela dei diritti dei cittadini che si rivolgono a giustizia, mandando al Presidente di esprimere quanto sopra agli Avvocati Marco Bernardini e Silvia Villa, nella loro rispettiva qualità di Presidenti delle Associazioni degli Avvocati di Porretta e imolesi.

*(adunanza del 16 luglio 2012)*

## 3) INFORMATIZZAZIONE E PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato, quale referente della Commissione "Informatizzazione e Processo Telematico", sulla possibilità per il Consiglio di aderire al **sistema informatico "Federa" della Regione Emilia-Romagna**.

In particolare, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è stata offerta la possibilità di aderire, insieme ad altri soggetti pubblici (enti pubblici territoriali), costituenti la "Community Network Emilia-Romagna", prevista dall'art. 4 bis della legge regionale n. 11/2004, al sistema Federa. L'adesione consentirà agli Avvocati di poter accedere, usufruendone, ai servizi on-line messi a disposizione da parte dell'intera community.

L'adesione al sistema prevede la firma di un protocollo di adesione con la Regione Emilia-Romagna, secondo il testo predisposto dalla Regione che viene depositato a disposizione dei Consiglieri interessati, e quindi la sottoscrizione di un contratto di perfezionamento dell'adesione con Lepida s.p.a. (società a capitale interamente pubblico prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 11/2004), anch'esso depositato a disposizione, che è lo strumento esecutivo tecnico che di fatto gestisce e rende possibile il funzionamento di Federa.

L'adesione al sistema Federa consentirà, dopo la sottoscrizione di protocollo d'intesa con il Comune, di accedere ai servizi messi on-line dal Comune e, quindi, di avviare rapporti di collaborazione che consentano il rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile on-line, mediante timbro digitale.

Ciò sarà reso possibile attraverso l'adesione al sistema Federa, con il quale il Consiglio dell'Ordine si costituirà come "identity provider" usufruendo dei propri sistemi di identificazione utente, che sono già in uso, per consentire agli Avvocati di accedere ai servizi on-line tramite il

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Punto d'Accesso per il Processo Civile Telematico.

Sono già stati presi contatti con la società Net Service al fine di prevedere l'inserimento all'interno della Consolle dell'Avvocato di un link attraverso il quale collegarsi direttamente al sistema Federa. Ciò che infatti appare auspicabile è che attraverso l'adesione al sistema si renderà via via possibile l'accesso alle ulteriori banche dati e ad informazioni che i partecipanti alla "community network" dell'Emilia-Romagna metteranno a disposizione dei soggetti federati.

Quanto ai costi e alla durata del rapporto, il Consigliere Avv. Lovato segnala che:

- il protocollo di adesione al sistema Federa prevede, all'art. 8, i casi di recesso riferendoli a eventuali modifiche sostanziali apportate al protocollo, secondo le modalità di revisione disciplinate dal protocollo medesimo;
- il contratto di perfezionamento prevede un'analogia clausola e rinvia, quanto alla durata del rapporto e alle condizioni economiche del contratto, agli allegati 1 e 3 del contratto di perfezionamento (che vengono anch'essi depositati a disposizione dei Consiglieri interessati).

L'allegato 3, relativo all'offerta economica, prevede che non verrà applicato nessun costo al soggetto aderente, fino alla scadenza del contratto, la cui durata è stabilita per un periodo triennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni mediante accordo scritto tra le parti.

L'allegato 1, trattando delle condizioni generali di fornitura, all'art. 4, di fatto subordina il recesso anticipato al pagamento a Lepida s.p.a. del 100% dei corrispettivi relativi alle attività svolte sino a quel momento e del 50% dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del contratto, ma si ritiene che l'applicazione di tali "penali" sia forse da riferirsi a una fase contrattuale che preveda un corrispettivo per i servizi erogati da Lepida s.p.a. agli enti federati.

Tutti i citati contratti prevedono la nomina di un referente tecnico per il soggetto aderente.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Alessandro Lovato di predisporre tutto quanto necessario per la sottoscrizione da parte del Consiglio, in persona del suo Presidente, dei contratti illustrati, e di nominare lo stesso Consigliere Avv. Lovato quale proprio referente tecnico, per i fini contrattuali.

*(adunanza del 7 maggio 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato sulla **bonifica dei nominativi degli Avvocati nel sistema informatico della Corte d'Appello** e sulla possibilità di accesso al Processo Civile Telematico anche per gli Avvocati di fuori Bologna.

Anche presso la Corte d'Appello si sta avviando il Processo Civile Telematico, per il quale la società COGRUPPO ha predisposto una bozza, sulla quale i Consiglieri Avvocati Alessandro Lovato e Stefano Goldstaub, componenti della Commissione "Informatizzazione e PCT" del Consiglio, hanno fatto pervenire le proprie osservazioni.

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro rileva come il PCT in Corte d'Appello presenti alcune peculiarità delle quali occorre tenere conto; a tal fine ritiene opportuno avviare il PCT in Corte d'Appello inizialmente con gli Avvocati iscritti all'Ordine di Bologna, per poi valutare di coinvolgere anche gli altri Ordini del Distretto in un periodo successivo.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Alessandro Lovato e Stefano Goldstaub per il riferimento, auspicando un continuo e proficuo allargamento della utilizzazione del PCT, e delibera di approvare il testo della bozza illustrata, che sarà sottoposta all'esame del Presidente della Corte d'Appello, mandando al Consigliere Avv. Lovato di aggiornare il Consiglio sul testo definitivo.

*(adunanza del 14 maggio 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato, quale referente della Commissione "Informatizzazione e Processo Telematico", richiamata la delibera in data 7 maggio 2012, sulla **stipulazione di un protocollo d'intesa con il Comune per il collegamento ai servizi di anagrafe**, in conseguenza alla adesione al sistema informatico "Federa" della Regione Emilia-Romagna.

Successivamente all'adesione al sistema "Federa" mediante firma di un protocollo di adesione con la Regione Emilia-Romagna, il Consiglio dovrà sottoscrivere apposito contratto con il Comune di Bologna, ove, quale membro della Federazione, avrà la possibilità di accedere ai servizi messi on-line dal Comune e, quindi, di avviare rapporti di collaborazione che consentano il rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile on-line, mediante timbro digitale. Utilizzando tale sistema, il Consiglio renderà possibile ai Colleghi, iscritti al Punto d'Accesso per il PCT, di richiedere

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

e ottenere certificati anagrafici e di stato civile dei cittadini.

Per quanto riguarda la richiesta di certificazione in bollo (nella convenzione con il Comune è espressamente previsto che il Consiglio dell'Ordine e gli Avvocati non potranno chiedere, per tale servizio, alcun onere ai propri clienti, fatta eccezione per il recupero dell'eventuale costo del bollo), si prevede che il sistema richiederà il relativo pagamento attraverso un sistema telematico basato su versamento con carta di credito.

La convenzione con il Comune, nella bozza inviata, non indica una data di scadenza ma prevede la libera facoltà di recesso e la nomina di un referente tecnico per il Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Alessandro Lovato di predisporre tutto quanto necessario per la sottoscrizione da parte del Consiglio, in persona del suo Presidente, del protocollo d'intesa illustrato, e di nominare lo stesso Consigliere Avv. Lovato quale proprio referente tecnico, per i fini contrattuali.

*(adunanza del 14 maggio 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che in data 15 giugno 2012 è stato sottoscritto con la Corte d'Appello un **"Protocollo d'intesa per l'innovazione del servizio giustizia attraverso la locale implementazione del processo telematico"**, che individua una strategia condivisa per la piena attuazione delle funzionalità del processo telematico anche presso la Corte d'Appello.

In relazione alla richiesta di "parere in merito alla attivazione delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nell'ambito del circondario della Corte d'Appello di Bologna", pervenuta in data 3 ottobre 2011 dal Ministero della Giustizia, Il Presidente propone di esprimere parere favorevole.

Il Presidente riferisce inoltre che la Corte d'Appello ha richiesto l'intervento del Consiglio per procedere, come già avvenne per il Tribunale, alla bonifica dei dati anagrafici degli Avvocati presenti nel sistema informatico della Corte d'Appello, al fine di poter attivare al più presto l'invio telematico delle comunicazioni di Cancelleria anche in Corte d'Appello.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di esprimere in senso favorevole il parere richiesto dal Ministero, e di autorizzare il proprio dipendente Dott. Elvis Agassi e la propria collaboratrice Dott. Mila Bonini a prestare la propria assistenza per la bonifica dei dati del sistema informatico della Corte d'Appello.

*(adunanza del 18 giugno 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato sull'attività della Commissione "Informatizzazione e Processo Telematico" del Consiglio, per il settore civile, anche in relazione al recente decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che ha disposto **l'attivazione, presso il Tribunale di Bologna, a decorrere dal 16 giugno 2012, della trasmissione dei documenti informatici** relativi a:

- 1) atti e provvedimenti del Giudice: decreti, sentenze e verbali di udienza;
- 2) atti e documenti di parte: comparse di risposta, di intervento e conclusionali, memorie di replica, c.t.u.; memorie autorizzate ed ex artt. 183, co. 5, c.p.c., iscrizione a ruolo delle cause civili;
- 3) procedimenti di contenzioso: come da comunicazione del Presidente del Tribunale del 15 giugno 2012, n. 2209 prot., pervenuta a questo Consiglio il 20 giugno 2012.

La Commissione ha preso atto, con soddisfazione, di tale nuovo impulso allo sviluppo del processo telematico e, in particolare, dell'emissione del decreto dirigenziale che era stato auspicato anche da parte dell'Avvocatura, nella convinzione che tali nuove funzionalità possano costituire uno strumento per la migliore gestione delle risorse, anche e soprattutto per i gli Avvocati, in termini di maggiore facilità per depositi di atti, richieste di copie, scambio di memorie, e un'occasione per la creazione di uno sportello civile telematico presidiato dall'Avvocatura, all'interno del Tribunale, che possa costituire un punto di riferimento per i Colleghi, anche non "telematici", dove possa essere garantita un'adeguata assistenza e verifica del corretto funzionamento delle nuove funzionalità.

Si è infatti chiesto e ottenuto, da parte della Presidenza del Tribunale un locale a disposizione dell'avvocatura, all'interno del Tribunale nella sede di Palazzo Legnani-Pizzardi, dove possa essere organizzato il suddetto ufficio.

E' stata così individuata una possibile ubicazione in una stanza adiacente ai locali dello Sportello Unico Polifunzionale, che potrà essere facilmente raggiungibile dai Colleghi e, nello stesso tempo, operare in stretto contatto con la Cancelleria nella gestione del Processo Telematico,

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

nella suddivisione dei rispettivi ruoli e compiti che dovranno essere oggetto di successive intese tra il Consiglio e il Tribunale.

L'obiettivo che ci si pone è quello di dare attuazione alle scelte operate da questo Consiglio all'indomani del suo insediamento, allorché si è stabilito di porre fine alla passata esperienza di ausilio alla Cancelleria mediante inserimento nella stessa di collaboratori retribuiti dal Consiglio dell'Ordine, che era stato adottato in un momento di grave emergenza e disagio per i Colleghi del Foro, e di destinare invece risorse allo sviluppo del Processo Telematico nella convinzione che ciò possa costituire una soluzione strategica di più ampio respiro, nell'interesse sia dell'Avvocatura sia, in generale, nell'interesse dell'intero sistema giustizia.

I prossimi obiettivi saranno dunque quelli di dare attuazione a questo progetto e di avviare una fase di sperimentazione chiedendo il coinvolgimento da parte dei Colleghi del Foro, al fine di verificare, all'atto pratico, le problematiche che inevitabilmente potranno emergere dall'utilizzo di tali nuove funzioni e modalità operative del Processo Civile.

In quest'ottica, la Commissione, nella sua sezione civile e con il validissimo apporto del Consigliere Avv. Stefano Goldstaub, ha di recente organizzato una seduta dimostrativa delle nuove funzionalità del sistema e, in particolare, delle potenzialità della Consolle dell'Avvocato, che si è tenuta presso la Fondazione Forense e alla quale hanno partecipato, oltre ai tecnici di Namirial e ai consulenti di C.O. Gruppo da tempo referenti tecnici del Consiglio dell'Ordine, alcuni Colleghi interessati, il Presidente del Tribunale, i Magistrati referenti per il PCT, nonché i rappresentanti delle Cancellerie e delle associazioni forensi.

A breve verrà divulgata una circolare e-mail del Consiglio, dove si darà atto dell'avvio delle nuove funzionalità chiedendo, tuttavia, a tutti i Colleghi di astenersi in un primo tempo, ove possibile, dall'accesso a tali funzioni, che pur hanno valore legale, in attesa che il Tribunale e la Cancelleria, con il supporto dell'Avvocatura, consentano di assicurare il corretto svolgimento di tali nuove funzioni con margine di assoluta certezza per gli Avvocati, nello svolgimento delle loro delicate funzioni nell'ambito del processo civile.

L'obiettivo sarà quello di ottenere la disponibilità di un certo numero di Colleghi che collaborino in questa fase di avvio, così da consentire di far emergere esigenze operative ed eventuali criticità, prima di promuovere appieno il Processo Civile Telematico, il cui sviluppo e diffusione, anche per le recenti scelte legislative, andrà a costituire a breve, un terreno di confronto con il quale l'Avvocatura dovrà cimentarsi e nel quale potrà trovare nuove e importanti utilità e strumenti per lo svolgimento delle proprie funzioni difensive.

Sempre in quest'ottica, l'idea è quella di sottoporre al Consiglio l'impiego di risorse che vadano, innanzitutto, a essere destinate all'utilità degli Avvocati del Foro sia in termini di formazione sia anche, e soprattutto, di assistenza in questa delicata fase di avvio.

Nello stesso tempo, e cambiando argomento, mentre si è ancora in attesa della controfirma del contratto di perfezionamento dell'adesione al sistema Federa, già sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e prodromico alla successiva convenzione con il Comune per l'accesso ai servizi anagrafici, si è partecipato a una riunione in Provincia, unitamente a una rappresentanza del Collegio Notarile di Bologna, per l'avvio di un progetto che consenta ugualmente l'accesso da parte degli Avvocati alle banche anagrafiche dei Comuni della Provincia – attualmente una ventina – che verrà offerto, sempre gratuitamente, agli Avvocati tramite il Punto d'Accesso informatico del Consiglio dell'Ordine, e che consentirà loro di accedere e di ottenere certificati anagrafici nell'interesse dei propri assistiti.

Per quanto riguarda infine l'esecuzione degli accordi assunti con la Corte d'Appello e oggetto del protocollo recentemente sottoscritto, si è inteso dare impulso in questa prima fase, all'attività di bonifica dei dati contenuti nelle anagrafiche degli Avvocati, al fine di consentire il corretto inserimento dei nominativi degli Avvocati nel sistema informatico, anche quali semplici domiciliatari, per l'accesso ai fascicoli e alla ricezione delle comunicazioni di Cancelleria.

Detta attività viene svolta molto proficuamente dai tecnici del Consiglio Dott. Elvis Agassi e Dott. Mila Bonini.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Lovato per il riferimento, rimanendo in attesa degli ulteriori sviluppi.

*(adunanza del 16 luglio 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato, quale referente della Commissione "Informatizzazione e Processo Telematico", sulla **prossima apertura di uno sportello informativo sul PCT, denominato "Punto Unico Centralizzato", all'interno del Tribunale, gestito direttamen-**

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

**te dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna**, con i propri tecnici, Dott. Elvis Agassi e Dott. Mila Bonini. La stanza assegnata è già "cablata", ma deve essere dotata di un pc e di una stampante.

La Cancelleria intenderebbe delegare agli addetti del Consiglio l'attività di "apertura" delle buste telematiche, operazione senz'altro importante e delicata anche ai fini dell'evidenza sul sistema dell'avvenuto deposito dell'atto, e quelle relative alla gestione della problematica relativa alle "copie scambio".

Il Consigliere Avv. Lovato riferisce di avere ottenuto, insieme all'altro Consigliere delegato Avv. Stefano Goldstaub, che gli atti e i documenti che verranno inviati telematicamente, saranno stampati dalla Cancelleria e inseriti nel fascicolo di causa; rappresenta inoltre l'esigenza che gli addetti del Consiglio Dott. Agassi e Dott. Bonini vengano affiancati e coadiuvati da un consulente specializzato, per garantire il celere sviluppo e l'implementazione del sistema.

Il Consigliere Avv. Lovato segnala la opportunità che, sin d'ora, il Dott. Agassi e la Dott. Bonini prendano possesso della stanza già assegnata al Consiglio in Tribunale, e la necessità di dotare la stanza del pc e della stampante già in dotazione del Consiglio. Gli addetti del Consiglio garantiranno l'apertura delle buste telematiche dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle 14, mentre il sabato, dalle ore 10 alle 13, tale attività verrà svolta a cura della Cancelleria.

Il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha comunicato di avere nominato 18 Magistrati sperimentatori incaricati di accertare il funzionamento del sistema telematico.

A breve, ci sarà la necessità di predisporre e condividere un protocollo d'intesa con la Magistratura per regolamentare le problematiche attuative del sistema.

Il Consigliere Avv. Lovato segnala infine la necessità di dare riscontro, in senso favorevole, alla richiesta di parere pervenuta dal Ministero della Giustizia in data 3 ottobre 2011 in merito all'attivazione delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nell'ambito del circondario della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 51 del d.l. n. 112/2008 e successive modifiche.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringraziati i Consiglieri Avvocati Alessandro Lovato e Stefano Goldstaub per l'impegno profuso, delibera di prendere possesso della stanza assegnata al Consiglio in Tribunale e di dotarla di un pc (già in dotazione del Consiglio) e di una fotocopiatrice multifunzione (con tessera) prelevandola, d'intesa con la Fondazione Forense Bolognese, fra quelle già collocate in Tribunale; delibera inoltre di mandare al Presidente Avv. Callegaro di dare riscontro, in senso favorevole, alla richiesta di parere pervenuta dal Ministero della Giustizia sull'attivazione delle comunicazioni telematiche da parte della Corte d'Appello.

*(adunanza del 23 luglio 2012)*

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato, quale referente della Commissione "Informatizzazione e Processo Telematico", richiamato quanto riferito all'adunanza del 2 luglio 2012, che è in corso di organizzazione il **convegno "per gli operatori sul/sui piani di eGovernment della Giustizia con particolare attenzione al PCT (ma non solo)"** che, per motivi di solidarietà, si terrà a Carpi il 19 e 20 ottobre 2012. Il ricavato del convegno andrà a favore delle popolazioni danneggiate dal recente terremoto. Il Ministro della Giustizia ha già confermato la sua partecipazione.

Il Consigliere Avv. Lovato propone che il Consiglio partecipi all'evento come ente promotore dello stesso.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di partecipare al convegno come ente promotore dell'evento, e di versare un contributo di euro 5.000,00.

*(adunanza del 23 luglio 2012)*

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 29 marzo 2012**.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Alessandro Lovato, Gino Martinuzzi e Flavio Peccenini, e i Colleghi Avvocati Maria Anna Alberti, Flavio Chiussi, Giovanni Delucca, Katia Lanosa, Arianna Pettazoni, Alessandro Rizzoli e Stefania Tonini; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, il Presidente della II Sezione Dott. Pasquale Liccardo, la Presidente della III Sezione Dott. Anna Maria Drudi, il Presidente della IV Sezione Dott. Giuseppe Colonna, il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi, la Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, la Dott. Chiara Graziosi e il Dott. Filippo Palladino; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Rosalba Palazzi e la Dott. Maria Antonietta Castriotta.

## 4) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

In apertura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha espresso le congratulazioni dell'Ufficio ai Consiglieri dell'Ordine eletti nell'ultima tornata elettorale, e ha indirizzato un saluto di commiato, cui si sono associati tutti i componenti dell'Osservatorio, alla Dott. Chiara Graziosi, che a breve lascerà il proprio incarico alla III sezione del Tribunale, essendo stata chiamata ad assumere le funzioni giudicanti civili alla Corte di Cassazione. Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha a sua volta espresso le congratulazioni all'Avv. Stefania Tonini, di recente eletta Presidente della Camera Minorile dell'Emilia-Romagna.

Il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi ha riferito che il gruppo sul diritto del lavoro non ha ancora terminato la revisione del Protocollo già firmato, in quanto la materia del lavoro è stata recentemente interessata da molte modifiche, fra le quali l'introduzione del contributo unificato – una vera e propria innovazione, con molti problemi applicativi (rispetto ai quali il Presidente Dott. Benassi ha anche accennato a un suo dissenso rispetto alla interpretazione fornita dalla Dirigenza del Tribunale) – e dell'accertamento tecnico preventivo, che a sua volta sta rivelando una serie di problematiche interpretative che si stanno affrontando man mano che emergono nel corso dei relativi procedimenti; inoltre, come è noto, la materia del diritto del lavoro è in questi giorni oggetto di proposte di riforma assai incidenti, che sono all'esame del Governo e della opinione pubblica. In questo contesto, si è anche registrato un aumento del 20% delle iscrizioni a ruolo, anche a causa del contenzioso per la stabilizzazione dei precari del comparto scolastico, che è molto vasto e anche impegnativo.

Il Presidente Dott. Benassi si è comunque riservato di convocare al più presto il gruppo di lavoro dell'Osservatorio, per completare il lavoro di revisione e aggiornamento del testo del Protocollo per i procedimenti di diritto del lavoro, al fine di poterlo illustrare nella prossima riunione dell'Osservatorio.

Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca hanno relazionato sulla riunione di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile che si è svolta a Roma il 3 marzo 2012, alla quale hanno partecipato unitamente all'Avv. Daniela Abram, richiamando il relativo verbale già inviato a tutti i componenti dell'Osservatorio. In particolare, nella riunione di coordinamento è stato concluso l'accordo fra la Scuola Superiore dell'Avvocatura, che lo aveva proposto, e alcuni Osservatori (fra i quali non è compreso quello di Bologna, che non ha un gruppo di lavoro al riguardo) in materia di raccordo fra atti difensivi e provvedimenti; ed è stato illustrato il programma di massima dell'annuale Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, che si terrà a Catania il 26 e 27 maggio 2012. I componenti dell'Osservatorio bolognese interessati a parteciparvi sono stati invitati a esprimere la propria disponibilità comunicandola al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

In merito al punto 3 all'ordine del giorno (*"possibili iniziative dell'Osservatorio in materia di liquidazione dei compensi ai difensori, in regime di abrogazione delle tariffe forensi"*), preso atto che la recente conversione in legge del d.l. n. 1/2012 ha prorogato – seppure temporaneamente – la applicabilità delle tariffe per la sola liquidazione giudiziale delle spese legali ai difensori, è stata rappresentata dagli Avvocati componenti l'Osservatorio la difficoltà che permane ai difensori nell'indicare gli importi delle spese legali nelle occasioni in cui è necessario provvedere alla "autoliquidazione", come ad esempio nella identificazione delle voci da indicare negli atti di precetto, questione che è suscettibile di ingenerare una proliferazione di cause di opposizione a precetto.

I Presidenti Dott. Giuseppe Colonna e Dott. Giovanni Benassi, alle cui sezioni sono tabellarmente assegnate le cause di opposizione a precetto, hanno riferito che comunque, dopo la abrogazione delle tariffe forensi, non si è assistito a un aumento significativo delle cause di opposizione a precetto. Il Presidente Dott. Colonna ha inoltre dichiarato di ritenere che, poichè la vigenza delle tariffe forensi è stata prorogata dal legislatore, i difensori possano e anzi debbano continuare a indicare negli atti di precetto tutte le voci previste dalla tariffa.

All'esito della discussione e con il parere unanime di tutti i Presidenti di sezione, verificata inoltre la unanime convergenza in argomento fra i Magistrati componenti della IV sezione e della sezione lavoro, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha espresso l'orientamento dell'Ufficio nel senso di ritenere che le eccezioni fondate sulla eventuale non applicabilità agli atti di precetto delle voci di competenze e onorari previste nella tariffa forense non verranno considerate come integranti i "gravi motivi" ex art. 615 c.p.c. ai fini della sospensione della efficacia esecutiva del titolo, e ha autorizzato la diffusione nel Foro della notizia di tale orientamento unanime assunto dal Tribunale civile.

In merito alla diversa questione della concessione dei decreti ingiuntivi per crediti professionali, fondati su pareri di congruità emessi dal Consiglio dell'Ordine, nell'attuale regime tran-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

sitorio di proroga della vigenza della tariffa forense per le liquidazioni giudiziali, il Presidente del Tribunale ha confermato il proprio provvedimento n. 1149 prot. del 22 marzo 2012, già inviato al Consiglio dell'Ordine, con il quale ha comunicato che, in attesa dei preannunciati parametri ministeriali, i Magistrati del Tribunale civile *"continueranno a liquidare le spese giudiziali secondo la vigente tariffa professionale degli Avvocati"*, e che, nel frattempo, *"restano sospese le indicazioni provvisorie per la liquidazione delle spese giudiziali proposte con il provvedimento n. 8 del 16 febbraio 2012"*; e dunque che, sino a quando non verranno emessi i preannunciati parametri ministeriali, i Giudici delle sezioni civili continueranno a liquidare le spese legali dei decreti ingiuntivi fondati su note opinative, facendo riferimento agli importi – parametrati sulle tariffe forensi – concordati con l'Avvocatura; anche quanto alle spese legali attinenti agli altri decreti ingiuntivi, sono integralmente confermate le tabelle, basate sulle tariffe forensi, a suo tempo concordate con l'Avvocatura, alle quali si riferiranno i Giudici nella liquidazione delle spese.

Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha proposto di predisporre un questionario, da inviare agli Avvocati del Foro di Bologna, per raccogliere idee e suggerimenti per tematiche e iniziative che potrebbero trovare sede di discussione e auspicabile risoluzione nella sede dell'Osservatorio, anche in vista dell'aggiornamento del Protocollo generale sulle udienze civili, e anche per ricevere riscontro sulla applicazione delle regole protocollari. L'Osservatorio ha approvato la proposta, designando un gruppo di lavoro composto dal Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e dagli Avvocati Giovanni Delucca, Katia Lanosa e Arianna Pettazoni. La Dott. Barca ha proposto di predisporre analogo questionario per i funzionari di Cancelleria.

Il Presidente Dott. Pasquale Liccardo ha comunicato di avere emesso provvedimento, che si riserva di inviare al Consiglio dell'Ordine con richiesta di inoltrare agli Avvocati del Foro, con il quale si invitano i difensori che difendono società a produrre, nell'udienza di precisazione delle conclusioni, visura camerale aggiornata della propria assistita, al fine di evitare – come è avvenuto in alcuni casi – che, in ipotesi di intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la controparte che abbia ottenuto sentenza favorevole, oltre a non poter recuperare le somme di condanna, sia costretta anche a sostenere l'onere di versare l'imposta del 3% dovuta per la registrazione della sentenza.

La Dott. Elisabetta Candidi Tommasi ha ricordato che per il 13 aprile 2012 è fissato l'incontro al Teatro Duse su *"Il danno non patrimoniale. La tabella del Tribunale di Bologna. La valutazione dei criteri liquidativi adottati alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione. Il punto di vista della Corte d'Appello e del Giudice di Pace"*, organizzato dall'Osservatorio con la collaborazione dell'Ufficio del referente del C.S.M. per la formazione decentrata dei Magistrati e la Commissione Distrettuale per la formazione della Magistratura onoraria., che esaminerà i criteri liquidativi adottati dal Giudice di Pace, dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Bologna, con la partecipazione diretta di relatori di ciascuna delle tre Curie bolognesi, oltre che di Avvocati del Foro.

L'incontro costituisce la prosecuzione ideale dell'incontro, sempre organizzato dall'Osservatorio, che si tenne al Teatro Duse il 2 dicembre 2010, del quale sono disponibili le relazioni scritte dei relatori Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, Dott. Maurizio Marchesini, Avv. Francesca Palumbi e Prof. Avv. Peccenini, raccolte con la collaborazione dell'Avv. Alessandro Lovato e del Prof. Domenico Vasapollo, che chiede possano essere diffuse prima dello svolgimento dell'evento del 13 aprile 2012. Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha comunicato che esse saranno diffuse con circolare e-mail, nel ricordare agli iscritti l'incontro che si svolgerà il 13 aprile 2012, e così pubblicate nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

L'incontro che si è poi tenuto al Teatro Duse il 13 aprile 2012 ha avuto una massiccia partecipazione e ricevuto l'apprezzamento dei molti partecipanti, per la chiarezza e la brillantezza delle relazioni e per il fatto che, per la prima volta, si è avuta una panoramica dei criteri seguiti nella delicata materia del risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona da tutte le curie bolognesi, avendo svolto relazioni Giudici di Pace (sia civile che penale) e Magistrati del Tribunale e della Corte d'Appello di Bologna, e avendo l'incontro potuto anche contare sul gradito intervento programmato della Dott. Maria Acierno, Magistrato già del Tribunale di Bologna e ora alla Corte di Cassazione.

Il Presidente Avv. Pasquale Liccardo ha comunicato che è terminata la prima fase di sperimentazione del "Protocollo d'intesa sugli sfratti" – sottoscritto fra il Tribunale, la Prefettura, le associazioni di categoria di proprietari e di inquilini e altri enti (fra i quali non anche il Consiglio dell'Ordine) – e chiede di poter avere un confronto al riguardo con l'Avvocatura, in vista della relazione che dovrà predisporre per il Prefetto: l'Osservatorio ha delegato l'Avv. Giovanni Delucca a raccordarsi con il Presidente Dott. Pasquale Liccardo, rimanendo in attesa di conoscere gli sviluppi

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

alla prossima riunione dell'Osservatorio.

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti ha segnalato la utilità di distribuire un prospetto aggiornato dei Giudici civili in servizio al Tribunale di Bologna, con l'elenco delle rispettive stanze, distinte per numero e dislocazione. La Dirigente Dott. Elena Barca ha assunto l'impegno a predisporre tale prospetto e a inviarlo al Consiglio dell'Ordine, per la sua diffusione nel Foro, come in effetti è avvenuto nei giorni seguenti.

L'Avv. Delucca segnala che, normalmente, quando le udienze non si tengono nella stanza del Giudice designato, ma presso altra stanza, viene indicato unicamente il codice della stanza (es. 3.2.1), senza altra indicazione. La laconicità del riferimento non consente alle parti e ai difensori di individuare agevolmente l'aula, non essendo indicato, nè ricavabile, nemmeno il piano. L'Osservatorio ha convenuto che l'indicazione con codice numerico verrà integrata quanto meno con quella del piano nel quale si trova l'aula d'udienza, per consentirne il celere raggiungimento.

Il Presidente Dott. Francesco Scutellari ha segnalato la richiesta dei Giudici delle sezioni civili di continuare a ricevere per e-mail le conclusioni precisate dagli Avvocati, pur nell'attuale assetto normativo che non prevede più la obbligatorietà del loro inserimento nel testo delle sentenze.

E' stata infine esaminata la richiesta di ammissione a partecipare ai lavori dell'Osservatorio pervenuta dall'associazione "Camera Minorile Nazionale In Cammino", a firma della Presidente della sede territoriale di Bologna Avv. Maria Gloria Blasco. L'Osservatorio, all'esito della discussione, ha deliberato di non accogliere la richiesta, stabilendo – quale criterio generale – che le associazioni forensi ammesse a partecipare ai lavori dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna debbano essere riconosciute su base nazionale dal Congresso Nazionale Forense ovvero, in assenza di tale riconoscimento, avere una rappresentatività e un radicamento consolidati sul territorio locale, anche mediante un adeguato numero di iscritti e di eventi formativi organizzati.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento.

*(adunanza del 16 aprile 2012)*

---

Riferisce il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli sul programma della **VII Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile** che si terrà a Catania nei giorni 26 e 27 maggio 2012, dal titolo "Professioni e giurisdizione nella società che cambia", pervenuto dal comitato organizzatore e propone che rappresentanti dell'Osservatorio bolognese possano partecipare ai lavori, come è sempre avvenuto anche nelle Assemblee Nazionali precedenti, segnalando che hanno dichiarato la loro disponibilità a partecipare il Consigliere Avv. Alessandro Lovato e l'Avv. Katia Lanosa, oltre al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che è stato invitato quale relatore di sintesi dal comitato organizzatore.

Il Tesoriere propone quindi che il Consiglio sostenga le spese di viaggio per la partecipazione del Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, essendo le spese di pernottamento dello stesso state assunte a carico del comitato organizzatore, e le spese di viaggio e di pernottamento per la partecipazione del Consigliere Avv. Alessandro Lovato e dell'Avv. Katia Lanosa.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera in conformità alla proposta del Tesoriere.

*(adunanza del 14 maggio 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato **sull'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile svoltasi a Catania il 26 e 27 maggio 2012**, alla quale ha partecipato in rappresentanza dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna unitamente al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e all'Avv. Katia Lanosa, e in particolare sulla partecipazione al gruppo di lavoro sul danno.

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Dott. Damiano Spera, magistrato componente dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ove, com'è noto, in seno a tale Osservatorio, sono state concepite le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, molto diffuse nei Tribunali italiani (anche a Bologna). Il gruppo di lavoro è stato coordinato dal Dott. Spera unitamente agli Avvocati Giuseppe Sileci del Foro di Catania e Sergio Manfredonia del Foro di Napoli.

Nel contesto dell'incontro ci si proponeva di esaminare le prassi liquidative del danno non patrimoniale delineatesi nelle varie sedi di Tribunale di appartenenza a quasi quattro anni di distanza dalle note sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 e ormai a un triennio dalla Assemblea Nazionale degli Osservatori di Reggio Calabria, dove erano state presentate e discusse le tabelle milanesi e a cui lo stesso Avv. Lovato aveva partecipato quale relatore per la sintesi dei

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

lavori del gruppo, su incarico del Consiglio dell'Ordine.

In particolare, si sono volute confrontare le prassi applicative dei singoli Tribunali in relazione a una serie di aspetti e problematiche liquidative e interpretative che si erano evidenziate nel corso di questi anni, secondo un questionario che era stato predisposto dall'Osservatorio di Milano.

Il Consigliere Avv. Lovato ha esposto in tale sede, quale componente del gruppo di lavoro sul danno non patrimoniale dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, quali prassi applicative e interpretative sono state adottate dal Foro e dai Magistrati del Tribunale di Bologna, ricordando che nella sede dell'Osservatorio di Bologna non solo si è stabilito di estendere a tutte le quattro sezioni del Tribunale le tabelle bolognesi (nate come tabella di un'unica sezione, che di fatto recepiscono in toto le tabelle di Milano, discostandosi da esse solo per taluni e più marginali aspetti applicativi) ma si è anche stabilito di estendere l'applicazione di tali criteri liquidativi alle sedi distaccate del Tribunale.

Il Consigliere Avv. Lovato ha poi riferito che il gruppo di lavoro sul danno non patrimoniale dell'Osservatorio bolognese ha discusso e approvato il nuovo quesito medico legale da sottoporre al c.t.u., proprio per consentire, anche alla luce di quelle che erano state le statuizioni contenute nelle citate sentenze, e i possibili profili applicativi previsti dalle tabelle, di meglio personalizzare sia il danno biologico nei propri eventuali specifici aspetti dinamico-relazionali sia, eventualmente, il cd. danno da sofferenza e, in definitiva, così affrontare concretamente le problematiche sulla personalizzazione del danno al danneggiato.

L'esito del gruppo di lavoro svolto durante l'Assemblea Nazionale ha mostrato che su tutte le questioni in esame la giurisprudenza del Tribunale di Bologna ha preso orientamenti già ben delineati e oggetto di divulgazione in occasione dei convegni che, organizzati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, si sono tenuti a Bologna presso il Teatro Duse nel dicembre 2010 e aprile 2012.

La vera e più urgente problematica che dovrà essere posta all'esame dell'Osservatorio di Bologna è senz'altro quella emersa in relazione al recente intervento legislativo contenuto nell'art 32 della legge di conversione del d.l. n. 1/2012, ove il legislatore, con una pessima tecnica legislativa, ha introdotto con due commi (*ter* e *quater*), in parte tra loro inconciliabili, una limitazione nella risarcibilità di quei danni non obiettivamente strumentalmente, con l'evidente sotteso riferimento al fenomeno dei cd. colpi di frusta. L'aspetto che pare più problematico è quello relativo all'applicabilità immediata delle disposizioni in argomento, con evidenti riflessi di natura sostanziale e processuale, anche in relazione ai giudizi in corso.

Ciò che è emerso con maggiore urgenza è la necessità di valutare la corretta prassi interpretativa e procedurale al fine dell'applicazione della normativa in esame secondo criteri di correttezza e logica, rimandando la discussione anche all'interno degli Osservatori locali, per trovare prassi applicative uniformi e il più possibile diffuse, onde evitare ingiuste e/o incomprensibili disuguaglianze nei diversi Tribunali.

Il Consigliere Avv. Lovato dichiara quindi di proporsi di portare all'attenzione dell'Osservatorio di Bologna tale problematica, anche al fine di rivalutare eventualmente anche il testo del quesito per la c.t.u. medico-legale, proponendo il coinvolgimento anche dei medici legali nei lavori del gruppo di lavoro dell'Osservatorio, così da poter individuare una linea comune, possibilmente condivisa a livello nazionale, proprio grazie al coinvolgimento degli Osservatori, che costituisca un riferimento per tutti gli operatori del settore, in una materia, peraltro ora oggetto di mediazione obbligatoria, di indubbio interesse e rilievo, così da potere fornire ai Colleghi del Foro criteri certi di riferimento, per la loro attività di difesa.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli riferisce che l'Avv. Katia Lanosa, delegata anch'essa dal Consiglio, quale componente dell'Osservatorio di Bologna, alla partecipazione all'Assemblea Nazionale degli Osservatori di Catania, ha fatto pervenire la seguente relazione sui lavori del gruppo "Laboratorio atti e provvedimenti dei procedimenti familiari e minorili", al quale essa ha partecipato:

*"I coordinatori Dott. Francesca Pricoco, dell'Osservatorio di Catania, Avv. Claudia Cuppari, dell'Osservatorio di Reggio Calabria, Avv. Paola Lovati, dell'Osservatorio di Milano, e Dott. Antonella Magaraggia, dell'Osservatorio di Venezia, hanno evidenziato come il tema del gruppo sul raccordo tra gli atti difensivi e la motivazione avesse lo scopo non solo di diffondere la conoscenza di un linguaggio condiviso e comprensibile, ma soprattutto di creare una formazione comune sui temi che rappresentano il cuore delle rispettive professioni: la redazione degli atti difensivi per gli Avvocati e la motivazione dei provvedimenti per i Giudici. In particolare, in materia di diritto di famiglia e minorile, si è ritenuto*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

*che per un'effettiva tutela dei diritti (soprattutto in presenza di figli minori) e per la celerità dei giudizi, sia opportuno introdurre delle prassi volte a individuare modelli di standardizzazione degli atti.*

*L'idea punta alla redazione di ricorsi (e comparse) uniformi, strutturati facendo riferimento ai modelli utilizzati presso le Corti anglosassoni. Tali modelli prevedono, nei procedimenti di famiglia, tra le altre cose, la comunicazione di informazioni molto dettagliate sui minori nonché una disclosure sui redditi (ovvero una dichiarazione specifica della situazione reddituale e patrimoniale) quali elementi necessari per la decisione.*

*L'intento è quello di proporre delle bozze di ricorsi e reclami, ispirati alla struttura dei corrispettivi inglesi, con l'idea di offrire un modello di standardizzazione degli atti ai fini di migliorarne l'efficacia. E' però chiaro che per poter seguire questa impostazione deve esserci a monte un provvedimento nei confronti di entrambe le parti per non pregiudicare la parte cd. leale. Dal punto di vista processuale, infatti, il Tribunale non può imporre alle parti un modello sulla base del quale redigere gli scritti introduttivi, ma potrebbe imporre alle parti di compilare un modello, da allegare agli atti introduttivi, nel quale devono necessariamente essere inserite le informazioni che al Tribunale sono necessarie.*

*Nel corso dei lavori degli ultimi anni, gli Osservatori hanno sottolineato come sia importante diffondere la cultura di scrivere in modo chiaro ed efficace e i recenti protocolli approvati (Venezia, Bologna, Firenze, etc.: tutti pubblicati nel sito degli Osservatori curato dalla Fondazione Verardi) sono orientati in questo senso, in quanto sollecitano la precisione nella predisposizione di atti e danno indicazioni concrete in tema di privacy (Bologna) e di svolgimento della c.t.u. (Firenze).*

*Alcuni Osservatori (Torino, Milano, Reggio Emilia, Reggio Calabria, Verona) hanno creato dei laboratori in cui Avvocati e Magistrati stanno lavorando insieme per trovare dei modelli condivisi per le materie seriali, elaborati utilizzando accorgimenti redazionali minimi, ma utili ed efficaci rispetto alla finalità perseguita: oltre a indicazioni per molti scontate e persino ovvie (quali la numerazione delle pagine, la redazione di un indice, la suddivisione in paragrafi e in sezioni recanti specifici titoli e la sintesi nei richiami giurisprudenziali) finalizzate a consentire una migliore leggibilità dell'atto, si è suggerito di articolare le difese per punti corrispondenti a quelli avversari e, in particolare, di svolgere le difese in fatto evidenziando separatamente i fatti pacifici e quelli controversi; per il giudizio di appello, si è esortato a operare il rinvio, ove possibile, alla sentenza di primo grado per l'intera esposizione sommaria dei fatti e per l'esposizione degli elementi di cui al n. 3 e al n. 4 dell'art. 163 c.p.c., così come, sempre per il giudizio di appello, il suggerimento è stato di procedere all'esposizione dei singoli motivi di appello con suddivisione in singole sezioni numerate precedute da un abstract di poche righe o da un titolo che ne colga il nocciolo.*

*La proposta è dunque quella di approfondire lo studio delle tecniche di redazione degli atti che consentano una più efficiente trattazione del processo civile nonché la sperimentazione delle tecniche per la costruzione di modelli di testi del processo civile.*

*Nell'ambito del gruppo di lavoro, è stata distribuita la scheda compilata dal gruppo di lavoro sul diritto di famiglia dell'Osservatorio di Bologna, con i relativi allegati."*

*Prima delle relazioni di sintesi conclusive, si sono svolte nella sede plenaria le relazioni sui vari gruppi di lavoro: oltre ai due gruppi di cui hanno riferito il Consigliere Avv. Lovato e l'Avv. Lanosa, i cui relatori hanno più volte richiamato le significative esperienze e attività dell'Osservatorio di Bologna, si sono svolti lavori seminari con gruppi di lavoro sulle seguenti, ulteriori, tematiche: "organizzazione partecipata degli uffici giudiziari", "mediazione e conciliazione", e "tutela del patrimonio familiare: trust e figure affini. I trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio". Anche il relatore di quest'ultimo gruppo ha richiamato spesso i lavori in tema dell'Osservatorio, unico in Italia ad avere prodotto un protocollo che regola in modo molto analitico le modalità di trasferimento immobiliare disposte all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio.*

*Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli riferisce poi di avere egli stesso partecipato ai lavori congressuali, essendo stato chiamato dagli organizzatori a contribuire alla relazione di sintesi finale "a più voci", che era stata affidata a un Avvocato, un Magistrato (il Dott. Pasquale D'Ascola, Giudice alla Corte di Cassazione), un Professore di diritto processuale civile (il Prof. Giovanni Raiti) e un sociologo (il Prof. Aldo Bonomi).*

*Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Alessandro Lovato e l'Avv. Katia Lanosa per la partecipazione e il riferimento.*

*(adunanza del 4 giugno 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub **sull'incontro dell'Osservatorio sulla giustizia civile che si è svolto il 28 giugno 2012**, alla presenza del Presidente del Tribunale Dott.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Francesco Scutellari, dei Presidenti di Sezione Dott. Angela De Meo, Pasquale Liccardo e Anna Maria Drudi, della Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, nonché di alcuni rappresentanti dell'Avvocatura.

A seguito dell'incontro, la cui convocazione urgente era stata richiesta dal Consiglio dell'Ordine, si è giunti, rispetto all'interpretazione dell'art. 6 del d.l. n. 74/2012 sulla sospensione dei termini per il recente evento sismico, alle seguenti determinazioni.

Per i punti 1) e 2), il cui contenuto risulta applicabile al solo Ufficio del Giudice di Pace di S. Giovanni in Persiceto, si è ritenuto che i processi sospesi non debbano essere riassunti su istanza di parte ex art. 295 ss. c.p.c., ma attraverso una semplice rifissazione d'udienza ad onere della Cancelleria.

Nel punto 3), pur essendo pacifico che il rinvio debba essere previsto anche in assenza delle parti o del difensore, si è concordato che l'Avvocatura, tramite il Consiglio dell'Ordine, sensibilizzerà i propri iscritti a presenziare comunque alle udienze, al fine di evidenziare situazioni che potrebbero non essere note al Magistrato, quali l'esistenza di studi in uffici secondari o di cambiamenti di residenza delle parti rispetto all'inizio del procedimento, che potrebbero comportare il diritto al rinvio.

Per la possibilità di rinuncia espressa al diritto di rinvio, si è deciso di uniformare la prassi richiedendo una dichiarazione a verbale ai difensori che volessero rinunciare a tale diritto. Anche in questo caso, il Consiglio dell'Ordine sensibilizzerà i propri iscritti invitando a comunicare in anticipo la volontà di rinunciare al diritto al rinvio. Si è concordato, infine, che il diritto alla rinuncia possa essere attuato dal difensore anche a mezzo della originaria procura *ad litem*.

Al punto 4), si è concordato nell'applicare tale previsione anche difensori, quali soggetti che esercitano la propria attività "di funzione" nei Comuni colpiti dal sisma.

Si è ritenuto che la sospensione dei termini sia applicabile a tutte le parti, ma che qualora colui che beneficia del diritto vi rinunci, l'altra parte debba rispettare il termine, pena la decadenza dallo stesso. Rispetto a questa situazione, il Consiglio dell'Ordine dovrà sensibilizzare i propri iscritti invitandoli a comunicare alle controparti almeno 48 ore prima della scadenza la propria volontà di rinunciare alla sospensione dei termini.

In ipotesi di giudizi di elevato valore o particolare delicatezza, in assenza di idonea comunicazione, sarà possibile depositare Istanza per la convocazione delle parti al fine di rifissare i termini per il deposito. Anche in questo caso, essendo prevista una rinuncia espressa, si è concordato di accettare che la stessa sia contenuta nel corpo dell'atto depositato, utilizzando l'originaria procura. Rispetto alla sospensione dei termini per i procedimenti concorsuali ed esecutivi, si è ritenuto di applicare il principio senza alcuna deroga, anche per le fissate udienze di vendita.

Al punto 5), è prevista una sospensione fino al 31 luglio 2012 per tutti i titoli di credito o atti aventi forza esecutiva a favore dei debitori e/o degli obbligati residenti o con sede nei Comuni interessati dal sisma. Tale previsione non è applicabile alle sentenze, che potranno pertanto essere utilizzate quale titolo esecutivo per la notifica dell'atto di precetto, con l'avvertenza che decorsi i dieci giorni non si potrà procedere a esecuzione per la sospensione dei termini, ovviamente solo nei confronti di coloro che risiedono in Comuni colpiti dal sisma.

E' anche prevista una norma, all'articolo 8), che prevede che sino al 30 settembre 2012 siano sospesi i termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili privati e pubblici adibiti a uso abitativo e non. La norma si ritiene applicabile agli immobili ubicati in Comune terremotato.

Tutte le intese raggiunte nel corso dell'incontro verranno a breve raccolte e formalizzate in un provvedimento, avente carattere generale, che il Presidente del Tribunale si è riservato di far pervenire al più presto al Consiglio, per la sua circolarizzazione agli iscritti all'Ordine.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub per la partecipazione e il riferimento, e delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di inviare circolare e-mail di comunicazione e aggiornamento agli iscritti, non appena perverrà il provvedimento del Presidente del Tribunale.

(adunanza del 2 luglio 2012)

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio prende atto, rimanendo in attesa di conoscere la data della consegna definitiva, affinché l'Organismo di Mediazione possa iniziare a operare ufficialmente nei locali assegnati.  
*(adunanza del 12 marzo 2012)*

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro riferisce di avere ricevuto dal Tribunale la **consegna delle chiavi dei locali di via Sant'Isaia destinati a ospitare l'Organismo di mediazione dell'Ordine**, che necessitano tuttavia – in attesa della loro apertura al pubblico – di lavori di pulizia e approntamento.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare alla collaboratrice del Consiglio Dott. Matilde Baravelli di predisporre, d'intesa con il Direttore dell'Organismo di mediazione Consigliere Avv. Annalisa Atti, le necessarie opere di pulizia dei locali, di provvedere al cambio di tutte le serrature esterne, di attivare le utenze, e di richiedere preventivi per la dotazione dei mezzi informatici e per gli arredi.

*(adunanza del 19 marzo 2012)*

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro riferisce sulla necessità di rinnovare la **composizione del Consiglio dell'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna**, in considerazione della cessazione dalla carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati Giovambattista Fragomeni e Lucio Strazziari.

I Consiglieri Avvocati Vincenzo Florio e Flavio Peccenini comunicano la loro indisponibilità a essere confermati quali componenti del Consiglio dell'Organismo di mediazione dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e preso atto delle disponibilità dichiarate dai Consiglieri, delibera di nominare quali componenti del Consiglio dell'Organismo di mediazione dell'Ordine di Bologna i Consiglieri Avvocati Federico Canova, Stefano Goldstaub, Chiara Rigosi e Lorenzo Turazza, cui si aggiunge, nominato di diritto quale Presidente del Consiglio dell'Organismo di mediazione, il Presidente Avv. Sandro Callegaro.

*(adunanza del 26 marzo 2012)*

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti di avere partecipato alla **VIII Assemblea del Coordinamento della conciliazione forense, tenutasi a Pescara il 19 e 20 aprile 2012**.

Al Coordinamento aderiscono ormai molti degli Organismi di Mediazione di emanazione ordinistica (attualmente oltre una sessantina, e altri Ordini sono pronti alla costituzione di propri ODM e all'adesione, mentre gli ODM forensi in senso lato sono a tutt'oggi 119); a Pescara ne erano presenti una larga parte (una sessantina di persone, spesso due per Foro), magistralmente ospitati dall'Ordine di Pescara. La prossima assemblea si terrà a Modena (nell'autunno 2012) e quella successiva ad Ancona (nella primavera 2013); si potrebbe proporre, per una futura Assemblea, la candidatura di Bologna.

I lavori hanno impegnato il pomeriggio del 19 e la mattina del 20 aprile (a questa sessione ha partecipato, come sempre ai lavori del Coordinamento, anche il Consigliere del C.N.F. Avv. Fabio Florio); i lavori, come d'uso, si sono svolti dividendo i partecipanti in due gruppi di lavoro, che hanno trattato diversi aspetti inerenti la mediazione. Il Consigliere Avv. Atti ha partecipato al gruppo nel quale si è discusso di prassi applicative assunte dagli organismi, al fine dell'elaborazione di standard di comportamento condivisi (o quanto meno di linee guida di comportamento); l'altro gruppo ha trattato dei requisiti di selezione, valutazione e mantenimento dell'iscrizione dei mediatori, e dei protocolli/convenzioni con l'A.N.I.A. (per le mediazioni assicurative), nonché di proposte per protocolli in materia bancaria e finanziaria.

Nel gruppo di lavoro che si è occupato dei requisiti di valutazione e selezione dei mediatori è stato elaborato un documento di lavoro. È in corso di elaborazione una bozza di codice etico dei mediatori, che verrà fatta circolare tra gli aderenti al Coordinamento per osservazioni e suggerimenti (ad esempio Bologna potrà contribuire sottoponendo agli aderenti il proprio codice etico del mediatore, in uso presso l'ODM).

Quanto ai protocolli con l'A.N.I.A., si è dato atto che il primo gruppo di ODM che vi hanno aderito (numerose; con Ordini quali Milano, Firenze, Perugia, Palermo, ecc.) sarà pubblicizzato tra un paio di settimane al massimo; poiché il protocollo prevede disposizioni difformi da quelle contenute in numerosi regolamenti degli ODM (quali la non necessità della difesa tecnica e della proposta del mediatore anche in assenza di comune richiesta congiunta e anzi anche in caso di mancata comparizione dell'altra parte; anche Bologna è tra quelli che hanno previsioni diverse

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

nel proprio regolamento), si è suggerito, a chi volesse aderire, di segnalare al Ministero che in certe materie il regolamento dell'ODM sarà derogato (è obbligatorio comunicare ogni diffimità).

Nel gruppo di lavoro cui ha partecipato il Consigliere Avv. Atti, si sono discusse numerose questioni, quali i termini di fissazione dell'incontro di mediazione; la forma e il contenuto delle comunicazioni e le regole da adottare sul quando la comunicazione si intende pervenuta al chiamato; la gestione della documentazione prodotta; la gestione delle richieste di rinvio; problemi legati alle indennità dovute (mediazioni multiparti, nei diversi casi di centri di interesse a spontanea aggregazione e di litisconsorzio obbligatorio); assenza dell'istante; patrocinio a spese dello Stato; registrazione del verbale: a chi spetta l'obbligo di trasmissione all'Ufficio; la consulenza tecnica: criteri di designazione e tariffe applicabili. Appena si avrà il documento con le proposte di lavoro, verrà trasmesso.

In sede plenaria invece sono stati trattati il problema del tirocinio dei mediatori (nei suoi svariati aspetti, dall'attestazione all'accesso esterno di mediatori di altri ODM), l'esigenza di circolarizzare documenti, dati, anche statistici, informazioni e quesiti e proposte di soluzione all'interno del Coordinamento, per consentire una discussione proficua e una uniformità di comportamento tra ODM forensi. Si è quindi pensato di rivitalizzare il sito internet del Coordinamento, e di creare, eventualmente, un gruppo di discussione (mailing-list o forum in area riservata del sito), per consentire questo scambio di idee.

Si è poi proposto di istituire un contributo annuo per l'adesione al Coordinamento, al fine di trovare le risorse necessarie per questo tipo di attività, e di ricercare idonei sponsor, un tempo esistenti ma oggi da rintracciare.

Nella mattinata di venerdì 20 aprile, alla presenza del Consigliere del C.N.F. Avv. Fabio Florio, si è discusso anche delle innumerevoli problematiche legate alla disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui si sta occupando il medesimo gruppo di lavoro che costituisce la commissione sulla mediazione del C.N.F., e che ha prodotto il documento di lavoro che viene depositato a disposizione dei Consiglieri interessati; tutti i partecipanti hanno espresso l'auspicio che le attività degli ODM forensi e i futuri organismi di composizione operino di concerto tra loro, utilizzando le medesime strutture e risorse, e coinvolgano come compositori preferibilmente soggetti che abbiano anche qualche competenza mediativa, o quanto meno che si preveda che i mediatori degli ODM, se dotati dei requisiti che in futuro verranno normativamente individuati, possano operare anche in questi nuovi organismi senza incompatibilità alcuna.

In conclusione, si è trattato di una Assemblea altamente operativa, laboriosa e fattiva, di grande interesse e concretezza, come già le precedenti Assemblee, tutte estremamente pratiche e ricche di suggerimenti e soluzioni proposte. Un cenno particolare meritano, infine, la squisita ospitalità offerta, e la perfetta organizzazione, in linea con gli elevati livelli di molte delle precedenti edizioni.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per la partecipazione e il riferimento.

*(adunanza del 23 aprile 2012)*

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro riferisce che il 19 luglio 2012 si è riunito il **Consiglio dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna**, come previsto dallo statuto dell'O.D.M., nel corso del quale è stato approvato il rendiconto contabile al 30 giugno 2012, che viene oggi sottoposto all'approvazione anche del Consiglio.

Il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli illustra le voci di detto rendiconto contabile, che viene allegato al presente verbale. Il Direttore dell'ODM, Consigliere Avv. Annalisa Atti, presenta l'elenco aggiornato dei mediatori dell'ODM, che comprende 180 nominativi, e riferisce sullo stato dei lavori eseguiti presso la sede dell'ODM, comunicando che nel prossimo mese di settembre la sede sarà operativa.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare il rendiconto contabile al 30 giugno 2012 dell'ODM e l'aggiornamento dell'Albo dei mediatori.

*(adunanza del 23 luglio 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che è scaduto il mandato dei Consiglieri Avvocati Vincenzo Florio e Tiziana Zambelli quali **componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Bolognese**, unitamente a quello del Presidente del Consiglio dell'Ordine, che è membro di diritto, e sulla necessità di provvedere alle nomine per il prossimo biennio.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri Avvocati Vincenzo Florio e Tiziana Zambelli per l'impe-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

gno profuso e chiede se vi siano candidature fra gli attuali Consiglieri.

Il Consigliere Avv. Federico Canova avanza la candidatura del Consigliere Avv. Lorenzo Turazza. Il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli dichiara di non essere disponibile al rinnovo della propria nomina e avanza la candidatura del Consigliere Avv. Flavio Peccenini. Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio esprime la propria candidatura al rinnovo della nomina.

Il Consigliere Avv. Flavio Peccenini, in considerazione della presenza di plurime candidature, chiede che il Consiglio si esprima con votazione a scrutinio segreto.

Si procede alla votazione con scrutinio segreto, che dà il seguente risultato: Consigliere Avv. Flavio Peccenini: 10 voti; Consigliere Avv. Lorenzo Turazza: 9 voti; Consigliere Avv. Vincenzo Florio: 4 voti; schede bianche: 3. Risultano così nominati i Consiglieri Avvocati Flavio Peccenini e Lorenzo Turazza.

Il Consiglio, all'esito della votazione, delibera di comunicare alla Fondazione Forense Bolognese l'avvenuta nomina dei Consiglieri Avvocati Flavio Peccenini e Lorenzo Turazza, quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione unitamente al componente di diritto Presidente Avv. Sandro Callegaro, per il mandato in corso e sino alla scadenza del 31 dicembre 2014.

*(adunanza del 5 marzo 2012)*

Riferisce il Consigliere Avv. Marco D'Apote, quale referente della Commissione Penale, sulla **organizzazione del "Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile penale"**.

Si tratta del corso già organizzato dal Consiglio anche in anni scorsi, da tenersi presso la Fondazione Forense Bolognese, con una articolazione che prevede incontri in materia di diritto penale sostanziale e processuale e materie ausiliarie, inclusa la deontologia dell'Avvocato nell'ambito del procedimento penale minorile. Gli incontri saranno mediamente di tre ore, con interventi di Avvocati esperti in materia, magistrati che ricoprono o hanno ricoperto funzioni presso il Tribunale per i Minorenni, operatori sociali, psichiatri e/o psicologi, giudici onorari.

La data di inizio è in corso di fissazione. Se ne prevede la conclusione entro la fine del mese di giugno 2012. Il programma dettagliato con le date degli incontri verrà pubblicato a breve nel sito della Fondazione Forense.

Il corso consentirà l'iscrizione nel Registro dei difensori d'ufficio come previsto dall'art. 11 del d.p.r. n. 448 del 22 settembre 1988, dall'art. 97 c.p.p. e dall'art. 15 del d.lgs. n. 272 del 28 luglio 1989, a condizione che gli iscritti forniscano la prova di avere partecipato agli incontri fissati e di avere sostenuto e superato il colloquio finale. Eventuali assenze andranno giustificate; la valutazione sulla giustificazione fornita sarà rimessa alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. Ai fini della formazione continua, la partecipazione al corso attribuirà 21 crediti formativi, di cui 2 in materia deontologica.

Le iscrizioni sono già in atto e verranno chiuse al raggiungimento del numero di partecipanti consentito dalle strutture logistiche e organizzative. L'iscrizione al corso prevede il contestuale versamento di euro 200,00 (oltre i.v.a.), quale contributo alle spese di organizzazione. Il corso è destinato a tutti gli Avvocati iscritti nel Distretto. Le richieste di iscrizione pervenute da Avvocati iscritti in Albi fuori Distretto saranno valutate di volta in volta e soltanto nell'ipotesi in cui vi siano ancora posti disponibili.

Nelle passate edizioni del corso la preponderante attività di organizzazione e di conduzione del medesimo è stata svolta dagli Avvocati Fausto Sergio Pacifico e Maria Grazia Tufariello, i quali si sono resi disponibili a svolgere tali attività anche quest'anno, come delegati esterni del Consiglio dell'Ordine.

In considerazione dei buoni risultati conseguiti, in termini di organizzazione e di qualità della formazione offerta agli iscritti, il Consigliere Avv. Marco D'Apote propone che, ferma restando la responsabilità del corso in capo al Consiglio, anche quanto alla verifica del suo ordinato ed efficace svolgersi, il Consiglio si avvalga dell'opera prestata dagli Avvocati Fausto Sergio Pacifico e Maria Grazia Tufariello.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare per la sua attuazione al responsabile del corso Avv. Marco D'Apote, quale referente della Commissione Penale, e alla Fondazione Forense Bolognese, i quali si avvarranno, per l'organizzazione in dettaglio e la conduzione, della collaborazione degli Avvocati Fausto Sergio Pacifico e Maria Grazia Tufariello, quali delegati esterni del Consiglio dell'Ordine, che ringrazia per la loro rinnovata disponibilità.

*(adunanza dell'11 aprile 2012)*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che anche quest'anno la Fondazione Forense Bolognese, in occasione della **XXIV edizione del festival di Santo Stefano**, offre alcuni biglietti per assistere alla serata inaugurale del 13 giugno 2012 nel chiostro duecentesco della basilica e raccoglie le disponibilità a partecipare dei Consiglieri interessati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia la Fondazione Forense per l'apprezzata iniziativa.

*(adunanza dell'11 giugno 2012)*

## 7) PARI OPPORTUNITÀ

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulla necessità che il Consiglio proceda alla **designazione dei due Consiglieri componenti del Comitato per le Pari Opportunità**, in forza di quanto previsto all'art. 2 dell'atto costitutivo del Comitato stesso, come approvato dal Consiglio all'adunanza del 21 dicembre 2011, in attesa che si svolgano le elezioni per la designazione degli altri sette componenti del Comitato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, raccolte le disponibilità dei Consiglieri presenti, delibera di designare quali componenti del Comitato per le Pari Opportunità i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti e Chiara Rigosi.

*(adunanza del 9 maggio 2012)*

## 8) ISCRIZIONI ALL'ALBO, AI REGISTRI O AGLI ELENCHI

Il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli riferisce che a tutt'oggi 220 **Collegi non hanno ancora versato il contributo d'iscrizione all'Albo dovuto per l'anno 2011**, pur avendo ricevuto – dopo la prima comunicazione in lettera semplice con la quale si richiedeva il pagamento – una raccomandata a.r. di sollecito.

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro precisa che gli **Avvocati iscritti che non hanno comunicato al Consiglio, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di PEC** sono 1.250 (pari al 28%), mentre i praticanti abilitati al patrocinio che non l'hanno comunicata sono 405 su 437 (pari al 92%).

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio propone che il Consiglio, prima di prendere iniziative disciplinari nei confronti dei Collegi morosi, invii tre solleciti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza – come criterio generale a valere anche per le prossime annualità – di inviare un secondo, e ultimo, sollecito mediante PEC (ovvero raccomandata a.r., per i soli iscritti che non siano dotati di PEC), invitando al pagamento entro la data ultimativa del 31 marzo 2012 e avvisando che, in difetto di pagamento entro tale data, si procederà all'apertura del procedimento disciplinare senza ulteriore avviso.

*(adunanza del 27 febbraio 2012)*

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere pervenuta in data 27 febbraio 2012 dal Dott. \* in merito alla **compatibilità tra la professione forense con l'attività di vigile del fuoco volontario**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di esprimere parere di compatibilità fra la iscrizione all'Albo degli Avvocati ovvero all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio e lo svolgimento dell'attività di vigile del fuoco volontario, a ciò non ostando alcuna norma ordinamentale.

*(adunanza del 27 febbraio 2012)*

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta, pervenuta il 12 gennaio 2012, presentata dall'Abogado \*, di nazionalità italiana, iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna, Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti, di **iscrizione all'Albo quale Avvocato integrato ai sensi del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001**, con dispensa dalla prova attitudinale prevista all'art. 8 del d.lgs. n. 115 del 27 gennaio 1992.

Il Consiglio, all'esito del riferimento,

rilevato

che l'Abogado \*:

- è cittadina italiana, residente a \*;
- è stata iscritta con il titolo di Abogado, conseguito in Spagna, nell'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti di questo Ordine, in data 8 settembre 2008, essendo quindi trascorsi più di tre anni dalla sua iscrizione nel detto Elenco Speciale;
- ha documentato di essere stata ininterrottamente iscritta anche presso la competente organiz-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

zazione professionale dello Stato membro di origine (Ordine degli Avvocati di Barcellona, Spagna);  
- non ha allegato relazione dell'attività, giudiziale e stragiudiziale, svolta nel triennio 2009-2011, al fine di comprovare l'esercizio in Italia, in modo effettivo e regolare, della professione con il titolo di origine, nè ha documentato, ai fini della richiesta di dispensa dalla prova attitudinale e ai sensi dell'art. 13 co. 2 del d.lgs. n. 96/2001, il numero e la natura delle pratiche trattate e l'attività professionale svolta nel corso del triennio nell'ambito del diritto nazionale e di quello comunitario;  
- inoltre, in relazione alla documentazione attestante l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel triennio, non ha depositato copia dell'intesa sottoscritta con un professionista abilitato a esercitare in Italia con il titolo di Avvocato, come richiesta dall'art. 8 n. 2 del d.lgs. n. 96/2001;  
- rilevato infine che, con riferimento alla eventuale dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 115/1992, la domanda è carente della dichiarazione di assenza di procedimenti penali o disciplinari, a carico dello stesso Legale, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, come prevista dall'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 96/2001;

P.Q.M.

delibera di invitare l'istante, ai sensi dell'art. 13 co. 3 del d.lgs. n. 96/2001, a integrare la domanda come illustrato, al fine di consentire al Consiglio la verifica della regolarità ed effettività dell'attività esercitata nel triennio di riferimento.

(adunanza del 5 marzo 2012)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che in data 29 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati da parte del Dott. \*, il quale, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificata dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, ha dichiarato di avere superato l'esame di Avvocato in data 15 novembre 2011 presso la Corte d'Appello di Palermo.

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sulla **applicabilità ai rapporti fra il Consiglio dell'Ordine e gli enti pubblici della disciplina introdotta dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, in materia di divieto di rilascio di certificazioni fra pubbliche amministrazioni.**

In senso soggettivo, l'amministrazione pubblica è costituita, in primo luogo, dagli organi e uffici dello Stato che dipendono dal Governo. Questi sono ordinati in dicasteri, ai quali sono preposti membri del Governo che assicurano la traduzione dell'indirizzo politico governativo nell'attività amministrativa degli uffici del dicastero. Nella generalità degli ordinamenti, le funzioni amministrative, oltre ai dicasteri, possono essere affidate a organizzazioni dotate di una certa autonomia, che possono anche avere personalità giuridica di diritto pubblico, nel qual caso sono enti pubblici, o di diritto privato (società di capitali, fondazioni, ecc.).

Non ci sono enti pubblici che non siano pubbliche amministrazioni. Una elencazione abbastanza esaustiva delle pubbliche amministrazioni nel nostro ordinamento è quella contenuta nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", dove, nel dichiarato fine di disciplinare "l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", si precisa che "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Il d.p.r. n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") contiene la definizione di "documentazione amministrativa" e l'ambito di applicazione della normativa. L'elencazione dei documenti ai quali la legge si applica è molto ampia. Quanto all'ambito di applicazione della norma, l'art. 3 prevede espressamente che le disposizioni del testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.

Pertanto, anche alla luce della definizione di pubblica amministrazione di cui più sopra, può dirsi che la legge si applichi anche ai Consigli dell'Ordine.

L'art. 40 del d.p.r. n. 445/2000 è stato modificato dall'art. 15 della "legge di stabilità 2012"

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

(n. 183/2011), la cui rubrica recita: "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse", e che ora va letto come segue: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: 'Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi'. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento".

L'art. 40, dunque, stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione siano valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati mentre, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni – appunto – *sostitutive*.

E' vero che la espressione "organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi" non è del tutto assimilabile al concetto più generale di pubblica amministrazione, in quanto gestore di un pubblico servizio può essere anche un soggetto privato, ma forse è addirittura più estesa. Per la imprecisione nella quale spesso il legislatore incorre, sembra infatti che, nella legge in esame, per organo della pubblica amministrazione si debba intendere ogni pubblica amministrazione, nella accezione sopra descritta. E, quindi, anche i Consigli dell'Ordine, ai quali, dunque, si deve concludere che sia applicabile l'art. 40 del d.p.r. n. 445/2000 così come novellato dalla legge di stabilità 2012.

Il Consiglio, ringraziato il Consigliere Avv. Chiara Rigosi per l'approfondito riferimento, all'esito dello stesso e della discussione, delibera di iscrivere il Dott. \* nell'Albo degli Avvocati, mandando agli Uffici di Segreteria di verificare presso la Corte d'Appello di Palermo l'effettivo superamento dell'esame di Avvocato da parte dell'istante.

(adunanza del 26 marzo 2012)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere, pervenuta in data 22 giugno 2012 dal Dott. \*, sulla **possibilità di iscrizione all'Albo degli Avvocati nel corso del periodo di aspettativa non retribuita** ai sensi dell'art. 51 del C.C.N.L. in vigore per i dipendenti bancari, precisando che l'iscrizione verrebbe richiesta solamente per poter utilizzare il titolo di Avvocato ma non per esercitare la professione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione; rilevato che il periodo di aspettativa non costituisce cessazione del rapporto di lavoro subordinato (incompatibile con l'iscrizione all'Albo), ma solamente sospensione dell'attività lavorativa; delibera di esprimere parere negativo.

(adunanza del 25 giugno 2012)

## 9) PRATICANTI E PATROCINATORI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova sulla richiesta di parere pervenuta in data 6 aprile 2012 da \*, studente laureando del V anno alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, il quale, con riferimento all'art. 9 comma 6 della nuova normativa sulla pratica forense, di cui al d.l. n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012, con la quale si prevede la **possibilità di svolgere i primi sei mesi della pratica in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello**, richiede parere in ordine alla possibilità di iniziare sin da ora lo svolgimento del tirocinio, pur nelle more dell'effettiva stipulazione della convenzione di cui al citato art. 9 comma 6.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di esprimere parere negativo sulla possibilità di svolgere la pratica forense nel periodo precedente la laurea, in assenza della avvenuta stipulazione della convenzione prescritta all'art. 9 comma 6 del d.l. n. 1/2012, come convertito nella legge n. 27/2012.

(adunanza del 7 maggio 2012)

## 10) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 30 gennaio 2012 dal Presidente della Camera dell'Economia della C.C.I.A.A. di Bologna, con la quale, al fine di procedere al **rinnovo del Consiglio della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A.** per il quadriennio 2012-2016, si chiede al Consiglio la designazione del proprio rappresentante, come previsto dall'art. 6 dello statuto.

Il Presidente Avv. Callegaro propone di confermare nell'incarico il Consigliere Avv. Vincenzo Florio, il quale dichiara la propria indisponibilità. Nessun altro Consigliere dichiarandosi disponibile, il Presidente Avv. Callegaro dichiara che indicherà il proprio nominativo.

Il Consiglio prende atto.

*(adunanza del 12 marzo 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 4 aprile 2012 dalla Provincia di Bologna, a firma del Presidente del Consiglio Provinciale Avv. Stefano Caliendo, con la quale, facendo seguito a precedente nota del 10 maggio 2011, nella quale si richiedeva di formulare i nominativi di esperti per le discipline economico-giuridiche da sottoporre all'attenzione del Consiglio Provinciale per il **rinnovo della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive** per il prossimo quinquennio, si chiede al Consiglio di rinnovare la designazione segnalando una terna di iscritti tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica e professionale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di ratificare la designazione degli Avvocati Beatrice e Belli e Vincenzo Florio.

*(adunanza del 9 maggio 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 8 maggio 2012 dal Presidente del **Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario** Dott. Patrizia Castaldini, con la quale – in relazione alla costituzione di Comitati decentrati presso ciascun Consiglio Giudiziario, al fine di assicurare, nell'area di competenza del Consiglio, lo sviluppo di cultura organizzativa nell'ottica di genere, studiare raccogliere e interpretare dati di interesse relativi ai Magistrati del Distretto, mantenere fermi i traguardi di parità raggiunti nella formazione professionale e favorire la conoscenza tra i giovani Colleghi della normativa a tutela delle pari opportunità avviando nel contempo la formazione della dirigenza su tale tematica – chiede di volere designare i rappresentati disponibili a costituire il nuovo organismo, al fine di consentire al Consiglio Giudiziario di procedere agli adempimenti necessari.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di designare il Consigliere Avv. Chiara Rigosi.

*(adunanza del 9 maggio 2012)*

## 11) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla comunicazione pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense con la quale si informa della organizzazione della **settima edizione del Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale**, i cui lavori si svolgeranno a Roma dal 15 al 17 marzo 2012, e prospetta la opportunità, o meno, che una rappresentanza del Consiglio partecipi ai lavori, con onere di spesa a carico del Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, tenuto conto dei contenuti del programma in relazione alle attività del Consiglio, delibera di sostenere la spesa per la partecipazione al Congresso di una rappresentanza, in misura contenuta, del Consiglio; e di delegare alla partecipazione della prossima edizione i Consiglieri Avvocati Vincenzo Florio e Antonio Spino.

*(adunanza del 20 febbraio 2012)*

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub sul **convegno "Primo rapporto sulla giustizia civile in Italia. Il giusto processo civile: alla ricerca della ragionevole durata e della ragionevole qualità", che si è tenuto il 2-3 marzo 2012 a Roma**, nell'aula magna della Corte di Cassazione, organizzato dalla Unione Nazionale delle Camere Civili, al quale ha partecipato unitamente (nella giornata del 2 marzo) al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

Il convegno, protrattosi nell'intera giornata del 2 marzo e nella mattinata del giorno seguente, si è rivelato decisamente interessante. Il numero di relatori, forse eccessivo, è stato di grande livello e la sola pecca del convegno è stata la scarsa affluenza.

Indovinato il titolo così come l'immagine sulla brochure della Torre di Babele, a sottolineare l'ormai improrogabile necessità di intervenire con un progetto e con un programma sull'archi-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

tettura del processo civile, fatto oggetto da ormai troppo tempo di interventi di emergenza volti a rendere sempre più complesso e difficile l'accesso alla giustizia per i cittadini, con un chiaro ed evidente intento deflattivo.

Nella prima giornata l'incontro è stato suddiviso in tre sessioni. La prima, di natura storico-giuridica, ha inteso sottolineare l'iter che ha portato il processo civile alla serie di processi civili attuali, nonché la tutela sia di interessi pubblici che privati che il processo dovrebbe perseguire.

Rispetto al contenuto delle relazioni, va sottolineata quella del Prof. Mario Ascheri, ordinario di storia del diritto medievale e moderno all'Università di Roma Tre, che ha evidenziato l'importanza nel diritto della cultura italiana e la necessità di ispirarsi ai modelli passati.

Critico rispetto all'impostazione del primo relatore è stato il Dott. Vito Caferra, Presidente della Corte d'Appello di Bari, che ha sottolineato l'impossibilità di utilizzare metodologie passate in considerazione della diversa situazione odierna, e ha svolto un intervento di natura pragmatica con un accenno alla possibilità di prevedere, almeno per alcune materie, sentenze non motivate; ha anche rivolto una pesante critica a quella magistratura che, a suo dire, eccede in motivazioni inutili e sovrabbondanti.

Il successivo relatore, l'Avv. Marco D'Arrigo, Presidente della Fondazione Forense "Fulvio Croce" di Torino, ha, in qualche modo, anticipato l'intervento pomeridiano del Presidente della Corte d'Appello di Torino Dott. Mario Barbuto, sottolineando la possibilità, anche con gli odierni strumenti, di arrivare a soluzioni ottimali sia sotto il profilo della qualità che della ragionevole durata del processo; ha inoltre riferito "i numeri" del Tribunale di Torino, che attualmente sono i seguenti: il 99,9% delle cause si chiudono nell'arco di tre anni e l'88% di esse nell'arco di due anni. Specializzazione, classificazione e standardizzazione sono stati i criteri che hanno portato all'attuale situazione.

Il quarto relatore, Dott. Luigi Rovelli, Presidente della II Sezione della Corte di Cassazione, ha iniziato a trattare la problematica che si vive in Corte e che è stata successivamente e più ampiamente trattata, nella seconda giornata, dal Dott. Paolo Vittoria, Primo Presidente aggiunto della Corte di Cassazione: i numeri e i tempi del Giudice di rito impongono soluzioni diverse da quelle attuali; il problema è che troppo spesso la Corte viene utilizzata come Giudice di terzo grado, rendendo irrecuperabile l'arretrato di circa 60.000 processi che attualmente presenta; l'introduzione della "sezione filtro" potrebbe, sotto questo profilo, avere una funzione importante.

Critico rispetto a questa impostazione è stato l'intervento del Prof. Bruno Sassani, ordinario di diritto processuale civile all'Università di Roma Tre, il quale ha ricordato come la Corte di Strasburgo non sia in linea con il principio enunciato con l'eventuale introduzione della "sezione filtro": la Corte Europea impone per la tutela dei diritti del cittadino che il Giudice di rito comunque esamini il merito della questione a lei sottoposta, non fermandosi a esaminare esclusivamente questioni di ammissibilità.

Ancora più critico, non solo rispetto alle questioni inerenti la Suprema Corte, è stato l'intervento del Prof. Giuliano Scarselli, ordinario di diritto processuale civile all'Università di Siena, il quale, partendo da una riflessione relativa alla situazione politica in cui ebbe luce il codice di procedura civile a firma Grandi-Mussolini, ha sottolineato come nel corso del tempo tutti gli interventi che via via si sono succeduti hanno avuto costantemente natura dirigistica, ponendo sempre più limiti e/o vincoli all'accesso alla giustizia da parte dei cittadini; ha inoltre sottolineato l'anticipazione dei termini processuali, la riduzione alla metà di termini di appello e di riassunzione, l'introduzione della mediazione obbligatoria, il continuo aumento dei contributi unificati e da ultimo l'introduzione di autentici "balzelli" quali la possibile condanna sino a euro 10.000,00 alla parte che richiede la sospensione della sentenza di primo grado e che vede rigettata tale istanza.

Tale ultima previsione, a dire del relatore, presenta evidenti profili di incostituzionalità essendo smaccato, ancora una volta, l'intento deflattivo. Le parti, difatti, che hanno inteso proporre l'impugnazione, hanno come obiettivo principale quello di ottenere la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, anche in considerazione dei lunghissimi tempi di molte Corti d'Appello. La penale prevista, in ipotesi di reiezione dell'istanza di sospensione, appare invece inequivocabilmente come una sorta di "tassa dissuasiva".

Critico, a tutto tondo, l'intervento del Prof. Vincenzo Vigoriti, già ordinario di diritto privato comparato all'Università di Firenze. Il relatore, con evidente impostazione internazionale, ha sottolineato come la giustizia italiana sia, forse, la peggiore d'Europa. Le norme risentono di una cultura "bizantina" che rende il processo eccessivamente complesso nella sua esecuzione. Secondo la voce, invero solitaria, del Prof. Vigoriti, non tutti i diritti dovrebbero essere tutelati nell'ambito della giustizia ordinaria. Sotto questo profilo, l'intervento è stato il solo a difendere la scelta della

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

mediazione, anche rispetto alla obbligatorietà della stessa.

Il solo appunto mosso dal Prof. Vigoriti all'attuale sistema è stato quello di evidenziare la necessità di intervenire per meglio disciplinarla e renderla simile ad analoghi istituti presenti nel panorama giuridico europeo.

Nella seconda sessione, il convegno ha inteso sottolineare e far emergere quelle realtà che attraverso l'organizzazione degli uffici sono riuscite a risolvere quantomeno il problema della durata dei procedimenti.

Via via si sono succeduti il già ricordato Dott. Barbuti, attuale Presidente della Corte d'Appello di Torino e già Presidente del Tribunale di Torino, la Dott. Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale di Milano, e il Dott. Claudio Viazzi, Presidente del Tribunale di Genova, i quali, nelle loro specificità, hanno illustrato i metodi utilizzati per affrontare e risolvere il problema del carico arretrato evitando per il futuro problematiche analoghe, che possono in via riassuntiva e schematica essere indicati come segue:

- classificazione dei processi e redistribuzione a seguito di creazione di sezioni specializzate;
- programmazione del piano di rientro;
- controllo rispetto a una urgenza o meno della trattazione del singolo caso (posteriorità o anteriorità dei giudizi);
- evitare l'indistinta trattazione del ruolo di Magistrato;
- evitare la scopertura di ruoli;
- coinvolgere e motivare i funzionari di Cancelleria;
- coinvolgere l'Avvocatura accettando consigli e/o suggerimenti.

Interessante è stata l'esperienza portata dal Dott. Viazzi il quale ha riferito che, partendo da un dato patologico di un numero di giudizi non in linea con i tempi fissati dalla legge Pinto, pari al 45% del carico pendente avanti al Tribunale di Genova, nel giro di due anni la percentuale è stata ridotta al 17%, con previsione a breve del 12%, tenendo presente le cause già introitate a sentenza.

Le esperienze illustrate hanno, nei fatti, mostrato come sia possibile anche in Italia, con le risorse presenti, pensare a un processo che quantomeno soddisfi uno dei criteri richiesti, ovvero quello della ragionevole durata.

Si sono poi succeduti gli interventi programmati della Dott. Elena Riva Crugnola, Presidente della VIII Sezione del Tribunale di Milano, del Dott. Renato Romano, Presidente dell'Associazione Dirigenti Giustizia, e dell'Avv. Maurizio Sala, Segretario alla Camera Civile di Milano, i quali hanno affrontato i problemi della geografia giudiziaria, sottolineando la necessità, quantomeno rispetto ai Giudici di Pace, di un pesante taglio per la riduzione dei costi.

Sotto il profilo della geografia giudiziaria, in un successivo intervento il Prof. Salvatore Mazzamuto, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha rassicurato che, rispetto alla questione della soppressione di alcuni Tribunali, nulla è stato ancora deciso: è stato previsto un "prototipo" di Tribunale che certamente non verrà abolito, mentre per gli uffici che non rispondono ai requisiti di cui al prototipo occorrerà valutare caso per caso, senza "tagli automatici".

Interessante è la questione posta dall'Avv. Sala relativa all'albo dei consulenti tecnici e al rispetto delle proporzioni degli incarichi affidati, che non possono superare il 10%. L'Avv. Sala ha inoltre auspicato la possibilità per l'Avvocatura di assumere con la Magistratura decisioni condivise in ordine alla revisione degli albi e al controllo del conferimento degli incarichi.

Ovviamente questo aspetto può interessare direttamente la realtà bolognese allorquando si voglia interloquire con la Magistratura per l'inserimento in alcune attività di Avvocati.

Con la terza sessione l'attenzione si è incentrata sui problemi relativi al diritto di accesso alla giustizia civile da parte dei cittadini.

Il primo relatore, il Prof. Girolamo Bongiorno, ordinario di diritto processuale civile all'Università La Sapienza, ha sottolineato l'eccessivo rigore da parte della sezione filtro della Cassazione e il conseguente numero non fisiologico di declaratorie di inammissibilità; è stato inoltre critico rispetto all'eccesso dei costi per adire qualsivoglia Giudice e in particolare verso l'inconcepibile e inaccettabile aumento dei contributi unificati per le cause di appello e i ricorsi in Cassazione.

Il relatore ha anche auspicato che la Magistratura intervenga duramente utilizzando lo strumento disciplinato dall'art. 96 c.p.c. nella sua nuova formulazione, per tutte le ipotesi di abuso da parte dell'Avvocatura di ricorso al processo. Molto critico è stato anche, come del resto quasi tutti i relatori, rispetto alla mediazione che ha definito alla stregua di un "pizzo del processo"; ha infine contestato anche lo strumento dell'art. 702 bis c.p.c., per l'eccessiva discrezionalità in capo ai Magistrati di modificare il rito, e la introduzione del Tribunale delle imprese, a suo dire istituto connotato da un aspetto più politico che operativo.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Ancora una volta critico è stato l'intervento del successivo relatore, il Prof. Claudio Consolo, ordinario di diritto processuale civile all'Università di Padova, che ha contestato l'inesistenza di una politica e di un progetto: la legislazione di emergenza a "macchia di leopardo" adottata trasversalmente in questi ultimi quindici anni, con l'introduzione e abrogazione di processi, ha avuto quale unico obiettivo, peraltro non raggiunto, quello deflattivo.

Interessante la vera e propria arringa che il Prof. Consolo ha svolto contro la legge Pinto, legge che, se abolita, potrebbe liberare risorse per circa euro 100.000.000,00 (questo è il costo per lo Stato della legge) ed evitare lunghi giudizi che espongono l'Italia alle infrazioni previste dalla Unione Europea.

Allo stato dell'arte si è creato un circolo assai poco virtuoso che non potrà che vedere peggiorati i numeri, con conseguente non risoluzione del problema. Una parte dell'Avvocatura, certamente, non sarebbe favorevole all'abrogazione della legge Pinto perché fonte certa di reddito, ma non appare però logico che un convenuto soccombente possa soccombere di meno sotto il profilo economico laddove il processo si sia svolto con tempi non adeguati. Da un lato, il convenuto che magari strumentalmente ha resistito in giudizio non ha certo premura che il giudizio si concluda ma, contestualmente, può richiedere dei danni per la lunghezza eccessiva del giudizio.

Diversi il taglio e le considerazioni dell'intervento successivo del Dott. Michele De Luca, Presidente della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, il quale ha anch'esso parlato dei problemi della Suprema Corte e ha sostenuto che la soluzione per lo smaltimento degli arretrati non può non passare da un coinvolgimento dell'Avvocatura, dell'Università e di parte della Magistratura.

Il relatore ha difeso la scelta (essendo uno dei materiali estensori dell'introduzione della "sezione filtro" della Cassazione) dei limiti di accesso alla Suprema Corte, pur ammettendo che in alcuni casi lo strumento è stato utilizzato con intenti meramente deflattivi.

La quarta sessione del convegno, tenutasi nella mattinata del secondo giorno, era dedicata alle proposte per risolvere l'attuale situazione.

Onde evitare inutili ripetizioni, vengono riassunte le posizioni relative ai vari argomenti trattati, facendo riferimento, se del caso, agli autori dei singoli interventi.

a) geografia giudiziaria: vi è necessità di intervento, con particolare riferimento ai Giudici di Pace e alla verifica concreta rispetto alle abrogazioni di Tribunali e/o Sezioni distaccate; la geografia giudiziaria dovrà tenere conto anche dell'edilizia giudiziaria (argomento assai caro al Foro bolognese);  
b) risorse della Magistratura e proposte di organizzazione: rispetto a questa problematica, è parso condivisibile e apprezzabile l'intervento del Dott. Tommaso Virga, componente del C.S.M., assai aperto al coinvolgimento dell'Avvocatura.

Occorre investire sull'organizzazione ben sapendo che non sempre un buon Magistrato è anche un buon organizzatore; rispetto a questo profilo non vi sono preclusioni rispetto a un eventuale management esterno. Perché un ufficio giudiziario funzioni occorre una buona suddivisione del lavoro e quindi una buona divisione tabellare, una forte specializzazione e una autonomia dei singoli capi degli uffici. Il relatore ha contestato la norma relativa alla temporaneità decennale delle funzioni, norma contraria al principio della specializzazione, ritenendo comunque che il numero dei magistrati sia sufficiente, ma non organizzato.

Egli ha anche criticato la posizione del C.S.M. rispetto alle sentenze con motivazione "sovrabbondante", resa anche possibile dalla facilità informatica di utilizzare lo strumento del copia/incolla. Interessante è stato anche l'invito a una maggiore e più fattiva partecipazione da parte dell'Avvocatura ai Consigli Giudiziari, luoghi deputati a una eventuale condivisione di un metodo organizzativo; ha infine rivolto richiesta, anche questa condivisibile, di mettere un freno alla esagerata e sovrabbondante legiferazione di questo ultimo periodo.

Altri spunti positivi sono venuti dall'intervento del Prof. Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte Costituzionale, che ha ribadito la necessità di un progetto, confermando il pensiero già esposto della necessità che Avvocatura e Magistratura parlino la stessa lingua, siano su posizioni condivise, non essendo possibile ipotizzare una giurisdizione senza Avvocatura.

Con l'intervento del Dott. Paolo Vittoria, Primo Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, si è ritornati a parlare di Cassazione. Ancora una volta si sono sottolineati l'arretrato della Corte, i tempi del giudizio e la necessità di un intervento. Proposte in tal senso prevederebbero, per le cause civili, la possibilità e non l'obbligatorietà di intervento del P.M., l'introduzione di sezioni stralcio con collegi formati da tre Giudici onorari scelti nell'ambito universitario, dell'Avvocatura e fra ex Magistrati, con il compito di smaltire l'arretrato.

Egli ha inoltre formulato la proposta di modificare il giudizio di appello rendendolo "casatorio", ovvero disegnando l'impugnazione sulla falsariga del ricorso per cassazione, come da pun-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

to 5 dell'art. 360 c.p.c.: così facendo la Corte affronterebbe solo questioni di diritto.

Rispetto alla questione dell'appello cassatorio sia la dottrina, ben rappresentata fra gli altri dal Prof. Federico Carpi, che l'Avvocatura si sono dichiarati perplessi, in considerazione delle modalità attraverso le quali attualmente si sviluppa il giudizio di primo grado.

Per riassumere le proposte e gli orientamenti emersi nel corso dell'ultima giornata, per quanto concerne l'arretrato vi è stata una richiesta di aiuto rivolta al mondo dell'Avvocatura e a quello dell'Università, richiesta che non pare avere alternative quantomeno per l'aspetto dell'arretrato in Cassazione.

E' stato anche fatto riferimento all'esperienza degli Osservatori sulla giustizia civile, ormai diffusi in molte sedi di Tribunale, per la loro capacità di coinvolgere tutti i soggetti protagonisti della giurisdizione e farsi promotori di prassi e intese finalizzate a una migliore organizzazione dei servizi di giustizia, nel comune interesse. Al riguardo, merita di essere segnalato il fatto che il Prof. Carpi, nel suo intervento, ha citato il volume "Gli Osservatori sulla giustizia civile e i Protocolli d'udienza" del Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, recentemente pubblicato.

Per quanto concerne l'aspetto della politica giudiziaria geografica, occorrerà contemperare l'esigenza di ridurre i costi con quella di evitare "salti nel buio", sopprimendo sedi senza soluzioni edilizie operative.

Assai sentita, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza che dal mondo dell'Avvocatura, è stata la necessità di un intervento legislativo organico, con un progetto chiaro, e senza gli interventi di emergenza che hanno connotato gli ultimi anni della storia processuale civilistica italiana.

Rispetto alle questioni organizzative (di Magistratura e di Cancelleria) sarà opportuno seguire gli esempi virtuosi rappresentati dai Tribunali di Torino, Milano e Genova. All'Avvocatura viene richiesto un aiuto sia economico che di forza lavoro, auspicando per il futuro un comportamento processuale più corretto.

In estrema analisi la giustizia è stata disegnata come un malato grave, ma non terminale.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub per la partecipazione e l'ampio e dettagliato riferimento.

*(adunanza del 19 marzo 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Vincenzo Florio sul **VII Congresso Giuridico Forense per l'aggiornamento professionale**, organizzato dal C.N.F. e che si è tenuto a Roma dal 15 al 17 marzo 2012, al quale ha partecipato in forza di delibera autorizzativa del Consiglio unitamente al Consigliere Avv. Antonio Spinzo (il quale ha seguito gli eventi di natura penalistica, mentre il Consigliere Avv. Florio ha seguito quelli civilistici).

Il Consigliere Avv. Florio riferisce che il Congresso è stato, anche quest'anno, partecipato in misura molto rilevante, avendo annoverato una presenza di circa 2.500 Colleghi, distribuiti nella cornice del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia; e di avere cercato di concentrare la propria presenza alle tavole rotonde, nelle quali spiccava la presenza di relatori bolognesi, potendo così riferire che tutti essi sono stati tra le personalità più brillanti, efficaci e apprezzate dal folto pubblico degli intervenuti.

In particolare, il Consigliere Avv. Florio segnala la brillantezza degli interventi del Prof. Avv. Michele Sesta, che ha intrattenuto la platea sull'impugnativa del testamento olografo con fluidità di espressione e con convincenti teorie giuridiche, del Prof. Pietro Zanelli, che si è addentrato nella complessa articolazione degli aspetti problematici della surrogazione del credito e della circolazione delle garanzie, della Prof. Chiara Giovannucci Orlandi, che ha disquisito sul ruolo effettivo dell'Avvocato nella mediazione obbligatoria a un anno dalla introduzione di quella figura, del Prof. Avv. Luigi Balestra, al quale si deve una dotta dissertazione sulla nuova procedura di esdebitazione definita "sovraindebitamento", del Prof. Avv. Michele Miscione, che ha affrontato il tema attuale della precarietà dal pubblico al privato, e del Prof. Avv. Massimo Franzoni, che ha affascinato la platea sul tema della contrattualistica che crea beni, ovverosia i prodotti finanziari. Per tutti, si è trattato di relazioni particolarmente qualificate e di livello tale da avere suscitato l'encomio generale, manifestatosi con calorosi e prolungati applausi e apprezzamenti verbali: la scuola bolognese non solo non ha sfigurato, ma si è assolutamente distinta per autorevolezza delle relazioni, finezza dell'eloquio e convincenti argomentazioni di diritto.

Considerazione a parte merita la seduta, alla quale avrebbe dovuto partecipare il Prof. Avv. Francesco Galgano, per la presentazione dell'opera "Il diritto e le altre arti": l'evento è stato mantenuto in calendario, fortemente voluto dal Presidente Prof. Avv. Guido Alpa quale sentita e costernata commemorazione dell'illustre scomparso.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Merita menzione anche la presentazione del libro del Vice-Presidente del C.S.M. On. Michele Vietti, "La fatica dei giusti", alla presenza dell'autore e con il contributo degli interventi del Presidente Prof. Avv. Alpa, del Dott. Alessandro Criscuolo e del Prof. Avv. Romano Vaccarella: il senso è stato l'affermazione del ruolo fondamentale della giustizia attraverso le figure istituzionali e costituzionali per eccellenza, vale a dire il Giudice e l'Avvocato e la loro indipendenza.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo riferisce a sua volta di avere partecipato, nelle giornate del 15 e 16 marzo 2012, a tutti i lavori riguardanti la materia penale assistendo alle seguenti tavole rotonde: "Il ruolo della prova scientifica nel processo: evoluzione giurisprudenziale e tecniche difensive", "La responsabilità penale del datore di lavoro. Commento alla sentenza Thyssen" e "Giudice, difensore e P.M. in aula: strategie e tecniche del processo".

Tutti gli eventi e la maggior parte delle relazioni sono state di elevato interesse e alcune di eccezionale qualità. Gli eventi hanno visto la partecipazione di tantissimi Colleghi, tant'è che si faceva fatica a trovare posto a sedere.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Avvocati Vincenzo Florio e Antonio Spinzo per la partecipazione e il riferimento.

*(adunanza del 26 marzo 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sul programma preliminare pervenuto del **Congresso Generale della F.B.E.-Federation des Barreaux d'Europe** che si terrà a Bruxelles dal 24 al 26 maggio 2012, con titolo "L'Avvocato virtuale: la comunicazione on-line; come dovrebbero comunicare i Fori e gli Avvocati?".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di delegare a parteciparvi i Consiglieri Avvocati Guido Clausi-Schettini e Federico Canova, mandando agli stessi di riferire per iscritto sui contenuti e sull'esito del Congresso anche ai fini della pubblicazione del resoconto su "Bologna Forense".

*(adunanza del 16 aprile 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'invito, pervenuto a mezzo e-mail in data 7 maggio 2012, dal Presidente della Giunta distrettuale dell'A.N.M. Dott. Pier Luigi di Bari, per partecipare all'iniziativa organizzata dalla Giunta che si svolgerà il 10 maggio 2012, alle ore 12, presso la sala delle colonne del Tribunale.

L'iniziativa riguarda il tema delle modifiche, in discussione in Parlamento, alla **disciplina della responsabilità civile dei Magistrati** e si inserisce nel contesto di una mobilitazione nazionale con la quale l'A.N.M. intende far conoscere e discutere le sue posizioni critiche in argomento, con particolare riguardo alla previsione di forme di azione diretta e all'estensione della casistica a ipotesi di "violazione manifesta" del diritto o "della legge".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di intervenire all'incontro, con invito a tutti i Consiglieri disponibili e interessati a volervi partecipare.

*(adunanza del 7 maggio 2012)*

---

Riferisce il Presidente sulla **cerimonia del 23 maggio 2012, organizzata dall'A.N.M. in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci**, che si è tenuta in piazza dei Tribunali nei pressi dell'albero piantato a ricordo del sacrificio dei Magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e dei componenti della scorta, alla quale hanno partecipato anche diversi Consiglieri.

Si è trattato di una cerimonia toccante e sobria, seppure molto partecipata, nella quale è stata data lettura di una lettera del figlio del Magistrato Paolo Borsellino, in ricordo anche dello stesso. Le numerose autorità presenti hanno testimoniato la loro compartecipazione con la loro presenza, non essendo stati previsti loro interventi. Il Presidente riferisce di avere rivolto al Dott. Pierluigi Di Bari, Presidente della Giunta distrettuale dell'A.N.M., i complimenti per la piena riuscita dell'iniziativa.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento.

*(adunanza del 28 maggio 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 19 giugno 2012 con la quale l'Avv. Mario Martelli, che il Presidente aveva delegato per la partecipazione all'**incontro "Giornata della giustizia tributaria" che si è tenuto il 15 giugno 2012 a Roma**, presso la Corte di Cassazione, organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Il Presidente dà lettura della relazione inviata dall'Avv. Martelli, che si trascrive di seguito.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

*"L'incontro, organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (organo di autogoverno della Magistratura tributaria), si è tenuto il 15 giugno 2012 a Roma, a Palazzo Montecitorio presso la Camera dei Deputati, con finalità di relazionare sullo stato della giustizia tributaria, sul giusto processo, sulle ricadute economiche e sull'integrazione fiscale europea.*

*Per la prima volta l'incontro si è svolto alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Erano inoltre presenti, fra gli altri: il Vice Presidente della Corte Costituzionale Prof. Franco Gallo, il Presidente della Regione Lazio, gli Ambasciatori dell'Unione Europea, del Regno Unito, di Svezia, Repubblica Slovacca e Finlandia, il Vice Ministro del Lavoro, Sottosegretari di Stato, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Presidenti delle Autorità indipendenti, l'Avvocato Generale dello Stato Ignazio Francesco Caramazza, Membri dei Parlamenti nazionale ed europeo, il Presidente della Corte d'Appello di Roma, Capi di gabinetto, il Segretario Generale e componenti del C.S.M., componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Giustizia militare e della Giustizia contabile, il Presidente del T.A.R. Lazio, Direttori Generali del M.E.F., il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il Presidente dell'O.U.A., i Presidenti e i Giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali e delle Commissioni Tributarie Centrali, alte Cariche delle Autorità Militari e della Guardia di Finanza.*

*La giornata si è aperta con il saluto del Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini, e a seguire con gli indirizzi di saluto del Sottosegretario alle Finanze Vieri Ceriani, del Primo Presidente della Corte di Cassazione Dott. Ernesto Lupo, del Presidente della Corte dei Conti Dott. Luigi Gianpaolino e del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato Dott. Carlo Giovannini.*

*La Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Avv. Daniela Gobbi ha poi esposto la relazione sull'attività svolta dall'organo di autogoverno nel triennio 2009/2011, offrendo un quadro generale sugli aspetti più significativi dello stato della giustizia tributaria, della sua evoluzione e della situazione attuale. L'esame dei dati statistici ha fornito un quadro preciso dell'andamento del contenzioso tributario sotto il profilo dei flussi di ingresso dei ricorsi, dell'incidenza economica degli stessi, della percentuale di accoglimento e di soccombenza, dei tributi oggetto di ricorso.*

*Hanno poi tenuto le loro relazioni il Dott. Mario Adamo, Presidente della V sezione (tributaria) della Corte di Cassazione, il Prof. Claudio Consolo, ordinario di diritto processuale civile nell'Università di Padova, il Prof. Vincenzo Russo dell'Università La Sapienza di Roma, il Prof. Adriano Di Pietro dell'Università di Bologna e l'Avv. Nicola Bianchi quale delegato del Consiglio Nazionale Forense. Successivamente si sono svolti gli interventi programmati del Dott. Ennio Attilio Sepe, Presidente dell'Associazione Magistrati Tributaristi, del Dott. Vincenzo Busa, Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate, del Dott. Roberto Lunelli, Vice Presidente dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, e dell'Avv. Patrizio Tumietto, Presidente dell'U.N.C.A.T.*

*L'incontro, che ha visto la partecipazione di tante prestigiose presenze istituzionali, ha costituito l'occasione per riflettere sulla funzione giurisdizionale che il legislatore ha affidato alla giustizia tributaria a tutela di interessi costituzionalmente garantiti: una funzione che opera in un quadro ordinamentale in continuo mutamento, anche in ragione di una sempre più forte integrazione europea, necessitata dalla difesa della moneta unica europea e sollecitata dal mercato interno e che deve trovare, nei principi di autonomia, indipendenza e terzietà, la piena affermazione.*

*Il Convegno ha voluto essere un contributo per una riflessione comune per il miglioramento dell'ordinamento giudiziario tributario."*

*Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di esprimere all'Avv. Martelli il ringraziamento del Consiglio per la partecipazione e il riferimento.*

*(adunanza del 25 giugno 2012)*

## 12) DIFESA D'UFFICIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla avvenuta sottoscrizione, con la Corte d'Appello, **del Protocollo d'intesa sui criteri e modalità di liquidazione dei compensi ai difensori nei procedimenti penali con patrocinio a spese dello Stato e nelle difese d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili, che si celebrano innanzi alla Corte d'Appello di Bologna.**

Il Protocollo, nel testo che era stato approvato nella adunanza del 16 gennaio 2012 dal precedente Consiglio – previa consultazione con tutte le associazioni forensi e altre componenti dell'avvocatura bolognese e da esse condiviso nelle sue linee generali e nelle finalità perseguite – è stato formalmente sottoscritto il 4 aprile 2012 dal Presidente Dott. Giuliano Lucentini e dal Consigliere delegato Dott. Maurizio Passarini, per la Corte d'Appello, e dal Presidente Avv. Sandro Callegaro e dal Consigliere delegato Avv. Antonio Spinzo, per il Consiglio dell'Ordine.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Protocollo è già operativo e potrà avere per gli avvocati, come è auspicato, effetti positivi derivanti quantomeno da una riduzione dei tempi dell'attuale procedura di liquidazione. Infatti il Protocollo (i cui importi sono in più voci di poco superiori ai minimi tariffari, spesso fin qui di fatto liquidati dai giudici) prevede ora – per le richieste di liquidazione elaborate secondo i criteri del Protocollo – che il giudice, *rectius* la Corte d'Appello, emetta immediatamente, e contestualmente alla redazione del dispositivo della sentenza, il relativo decreto di liquidazione, dandone poi lettura in udienza, con l'ulteriore effetto di ridurre i tempi necessari per rendere esecutivo lo stesso decreto.

E' previsto, inoltre, che nella stessa udienza il difensore, anche a nome dell'imputato (che presso il suo studio abbia precedentemente eletto domicilio o che gli abbia conferito procura speciale ad hoc), e il Procuratore Generale d'udienza potranno rinunciare all'impugnazione: tale concordata procedura eviterà alla Cancelleria di dare corso alle notifiche del provvedimento alle parti ai fini di una eventuale loro impugnazione, e comporterà per i difensori un'ulteriore abbreviazione dei tempi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, nell'esprimere il proprio compiacimento per l'importante e utile risultato raggiunto, ringrazia il Consigliere Avv. Antonio Spino per l'impegno che ha reso possibile la sottoscrizione del Protocollo, e delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di inoltrare copia dello stesso agli altri Ordini del Distretto, nel corso della prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R.

*(adunanza del 16 aprile 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 14 maggio 2012 dal Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, avente a oggetto **l'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto con il Consiglio in data 4 aprile 2012 sulla liquidazione degli onorari ai difensori d'ufficio e con patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti innanzi alla Corte d'Appello**, con la quale informa che, a seguito dell'entrata in vigore dello stesso, tutte le richieste di liquidazione presentate in udienza in modo non conforme al protocollo, sia nel contenuto che nella forma, non possono rientrare nelle modalità di liquidazione previste, e ne raccomanda pertanto l'osservanza pregando il Consiglio di farsene promotore nei suoi esatti contenuti presso i propri iscritti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Antonio Spino di inviare circolare e-mail agli iscritti, comunicando quanto segnalato dal Presidente della Corte d'Appello e raccomandando la puntuale applicazione di quanto previsto nel Protocollo.

*(adunanza del 21 maggio 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera in data 22 maggio 2012 pervenuta dalla Provincia di Bologna avente a oggetto la richiesta di **collaborazione nell'ambito della "Emergenza Nord-Africa" in virtù dell'accordo fra Stato, Regioni ed enti locali del 6 aprile 2011** per cui l'amministrazione provinciale si è impegnata nell'accoglienza dei migranti provenienti dal Nord Africa nell'ambito dello stato di emergenza umanitaria nazionale (dichiarato con d.p.c.m. del 6 ottobre 2011), e nell'individuazione sul territorio provinciale di Avvocati competenti e disponibili ad assumere il patrocinio a spese dello Stato avverso eventuali dinieghi della richiesta di protezione internazionale; la Provincia richiede pertanto la disponibilità del Consiglio a fornire riferimenti di Avvocati o sportelli cui i profughi possano rivolgersi per avere accesso a tale misura.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di inviare alla Provincia, in accoglimento della richiesta, copia dell'elenco degli Avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

*(adunanza del 4 giugno 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sul **colloquio avuto con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari sugli effetti applicativi della recente abrogazione delle tariffe forensi**.

Nel corso del colloquio, svolto il 14 febbraio 2012, è stata richiesta al Presidente del Tribunale la condivisione di orientamenti comuni al Consiglio dell'Ordine. Il Dott. Scutellari ha riferito che per la stessa giornata era già programmata una riunione fra tutti i Magistrati, per la disamina delle difficoltà pratiche insorte a seguito della abrogazione delle tariffe. Il Presidente del Tribunale ha comunque anticipato alcuni orientamenti, in forza dei quali i Magistrati continueranno a fare riferimento:

## 13) OPINAMENTO NOTE, TARIFFA FORENSE E PARAMETRI

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

a) nella liquidazione delle spese di soccombenza, agli importi previsti dalla tariffa forense, liquidando un importo che tenga conto anche di quella che era l'incidenza del rimborso forfettario del 12,5%, già previsto dall'art. 14 della tariffa;

b) nella liquidazione delle spese di ingiunzione, alla tabella delle stesse approvata in convenzione con il Consiglio dell'Ordine, anche in questo caso maggiorata di un importo pari al 12,5%.

Segue discussione, con interventi di tutti i Consiglieri, all'esito della quale il Consiglio delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di: a) esprimere l'adesione del Consiglio al criterio che prevede una liquidazione delle spese di soccombenza in un importo onnicomprensivo parametrato agli importi già partitamente previsti dalla tariffa forense, maggiorato del 12,5%, evitando comunque ogni richiamo alla liquidazione in via equitativa; b) segnalare al Presidente del Tribunale la necessità di aggiornare i modelli standard di decreti ingiuntivi, la cui attuale formulazione enuncia espressamente il rimborso ex art. 14 della tariffa forense ora abrogata; c) di segnalare al Presidente del Tribunale che questo Consiglio non ritiene che sia stata abrogata la parte dell'art. 636 c.p.c. che prevede, per l'Avvocato che voglia presentare ricorso per ingiunzione a tutela di un proprio credito professionale, la necessità di allegare la nota professionale opinata dal Consiglio dell'Ordine, cosicchè permane – da una parte – la necessità per il Consiglio dell'Ordine di procedere agli opinamenti che verranno richiesti e – dall'altra parte – per i Magistrati di emettere i decreti ingiuntivi a fronte dei ricorsi che verranno depositati da Avvocati per propri crediti professionali, corredati del parere di congruità emesso con l'opinamento da parte del Consiglio dell'Ordine; d) di proporre al Presidente del Tribunale, per la indicazione negli atti di precetto delle spese successive alla emissione di titoli esecutivi, la stipulazione di una convenzione analoga a quella in uso per la liquidazione delle spese di ingiunzione, con la previsione di importi parametrati a quelli già previsti dalla tariffa forense.

*(adunanza del 15 febbraio 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sul provvedimento in data 16 febbraio 2012 del Presidente del Tribunale, ricevuto via e-mail il 20 successivo, con il quale vengono comunicati alcuni **orientamenti del Tribunale sugli effetti pratici conseguenti alla abolizione delle tariffe forensi**, che recepiscono in parte alcune indicazioni del Consiglio, come erano state comunicate dal Presidente Avv. Sandro Callegaro nel corso di colloqui avuti con il Presidente del Tribunale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Callegaro di prendere rinnovato e urgente contatto con il Presidente del Tribunale per comunicare le ulteriori osservazioni del Consiglio, con particolare riguardo alle spese successive alla formazione dei titoli giudiziali, agli opinamenti del Consiglio dell'Ordine e alla persistente necessità degli stessi ai fini della concessione dei decreti ingiuntivi per il recupero di compensi professionali degli Avvocati, affinché il Presidente del Tribunale possa emettere nei tempi più rapidi un proprio provvedimento di rettifica e integrativo del provvedimento già emesso e comunicato.

*(adunanza del 20 febbraio 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'incontro avuto il 28 febbraio 2012, insieme al Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, al quale stato preannunciato l'invio della lettera con **le osservazioni del Consiglio sui primi orientamenti del Tribunale in materia di tariffe forensi e opinamenti**, come comunicati dal Presidente del Tribunale con suo provvedimento pervenuto il 20 febbraio 2012.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, rimanendo in attesa di conoscere gli sviluppi.

*(adunanza del 5 marzo 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro di avere consegnato al Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari la lettera di cui viene consegnata copia ai Consiglieri presenti, con la quale viene esposto il **punto di vista del Consiglio sugli effetti dell'abrogazione della tariffa forense** e si richiedono correttivi ai primi orientamenti oggetto di precedente comunicazione del Presidente del Tribunale.

Il Presidente riferisce inoltre di avere avuto un colloquio con il Presidente del Collegio degli Agronomi, con il quale si è concordato di prendere contatto con tutti i Presidenti dei Collegi e degli Ordini professionali bolognesi, per un incontro collegiale con il Presidente del Tribunale, in considerazione delle problematiche comuni insorte a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali.

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di inoltrare agli iscritti con circolare e-mail la lettera inviata al Presidente del Tribunale, per aggiornamento, restando in attesa di conoscere gli sviluppi.

*(adunanza del 12 marzo 2012)*

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro riferisce del colloquio telefonico intervenuto con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, il quale ha preannunciato l'invio di una sua lettera con la quale esprime adesione alle richieste e osservazioni formulate dal Consiglio, in merito alla **emissione dei decreti ingiuntivi per crediti professionali fondati sui pareri di congruità resi dal Consiglio**, e sulle altre problematiche emerse a seguito della recente abrogazione delle tariffe forensi.

Il Consiglio prende atto e riserva ogni valutazione e determinazione, in attesa di ricevere la preannunciata lettera del Presidente del Tribunale.

*(adunanza del 19 marzo 2012)*

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro prospetta la necessità di organizzare al meglio **l'attività di opinamento da parte del Consiglio**, pur nell'incertezza dell'assetto normativo recentemente rinnovato, che potrebbe anche – in futuro – eliminare in radice la funzione del Consiglio di rendere i pareri di congruità delle note professionali. In ogni caso, allo stato, si impone la necessità di, quanto meno, smaltire l'arretrato delle istanze di opinamento giacenti, oltre a garantire la rapida evasione di quelle che continueranno a pervenire.

Il Presidente propone quindi di costituire per le attività di opinamento, previa introduzione di idonea norma regolamentare del Consiglio, tre commissioni, ciascuna formata di due Consiglieri e con la partecipazione di due Avvocati esterni al Consiglio per ciascuna commissione, designati fra gli ex Consiglieri dell'Ordine, e cioè fra Colleghi che hanno maturato esperienza nell'attività di opinamento. Ogni commissione designerebbe al proprio interno il rispettivo referente e avrebbe libertà di organizzare autonomamente i propri lavori, come già avviene per le tre commissioni disciplinari, avendo comunque ciascuna commissione, per garantire il migliore rendimento, una specificità per materia: penale, civile, amministrativo e lavoro.

Per la composizione delle tre commissioni, il Presidente propone i Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli (per la commissione penale), Vincenzo Florio e Gino Martinuzzi (per la commissione civile), Federico Canova e Chiara Rigosi (per la commissione lavoro e amministrativo).

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio ritiene che, allo stato attuale della disciplina dell'ordinamento forense, la potestà decisoria sugli opiniti spetti in via esclusiva al Consiglio dell'Ordine, anche perché il singolo Avvocato potrebbe non gradire che allo scrutinio sulla congruità della propria nota partecipino dei Colleghi non Consiglieri dell'Ordine; prospetta inoltre possibili conseguenze per violazione della privacy; in conclusione, ritiene che quanto osservato costituisca ostacolo insormontabile alla costituzione di commissioni per l'opinamento con partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo si dichiara favorevole alla costituzione di commissioni con la partecipazione di membri esterni a condizione che questi ultimi non abbiano rapporti con i Colleghi che richiedono l'opinamento, ma esclusivamente con i Consiglieri dell'Ordine componenti della commissione.

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti esprime perplessità circa la partecipazione alle future eventuali commissioni di membri esterni, ritenendo l'attività di opinamento funzione propria del Consiglio; eventualmente, qualora nonostante ciò l'allargamento avvenga, propone di mantenere la trattazione dei ricorsi in prevenzione esclusivamente da parte di Consiglieri dell'Ordine in carica.

Il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub si dichiara favorevole alla costituzione di commissioni con membri esterni, ma solo per le richieste di opinamento che verrebbero depositate dopo la costituzione di tali commissioni, ritenendo prudente acquisire, per detti opiniti, una autorizzazione scritta degli istanti a far esaminare la propria istanza e la documentazione di corredo da parte dei componenti della commissione che non siano Consiglieri dell'Ordine.

Il Consigliere Avv. Flavio Peccenini esprime contrarietà all'ingresso nelle commissioni di eventuali membri esterni al Consiglio, in considerazione del fatto che i fascicoli delle istanze di opinamento contengono dati sensibili di soggetti terzi, rispetto ai quali a nulla varrebbe l'autorizzazione eventualmente resa dai soggetti istanti.

Il Consigliere Avv. Federico Canova si dichiara favorevole alla costituzione di commis-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

sioni ma composte solamente da Consiglieri dell'Ordine, anche perché il ricorso ai componenti esterni potrebbe rendere più macchinose le operazioni di opinamento e così allungarne i tempi.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli si dichiara favorevole alla costituzione delle commissioni con la partecipazione di membri esterni, a condizione che venga acquisito parere di un Collega amministrativista sulla conformità alla legge di una tale organizzazione dell'attività di opinamento da parte del Consiglio dell'Ordine e, in ogni caso, previa redazione di un apposito regolamento consiliare.

Il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli si dichiara favorevole alla costituzione delle commissioni con la partecipazione di membri esterni, ma propone di stralciare le istanze di opinamento abbinate a ricorsi in prevenzione, che dovrebbero invece essere trattate esclusivamente da Consiglieri dell'Ordine, come avviene per i fascicoli disciplinari.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di richiedere parere a Collega amministrativista sulla conformità ai disposti normativi della eventuale costituzione di commissioni per l'opinamento con partecipazione anche di Avvocati non Consiglieri dell'Ordine in carica, e al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di raccogliere informazioni e documentazione su prassi che in tale senso siano state adottate da altri Consigli dell'Ordine, riservando al seguito ogni ulteriore valutazione e determinazione.

(adunanza del 2 aprile 2012)

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera in data 22 marzo 2012 del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, con la quale – in relazione alla modificata disciplina dell'abrogazione delle tariffe forensi in forza della recente conversione in legge del d.l. n. 1/2012 – comunica che, in attesa dei preannunciati parametri ministeriali, i Magistrati del Tribunale civile *"continueranno a liquidare le spese giudiziali secondo la vigente tariffa professionale degli Avvocati"*, e che, nel frattempo, *"restano sospese le indicazioni provvisorie per la liquidazione delle spese giudiziali proposte con il provvedimento n. 8 del 16 febbraio 2012"*.

Il Presidente Avv. Callegaro prospetta la necessità, prima di riprendere l'attività di opinamento, di conoscere orientamenti certi del Tribunale in merito alla concessione dei decreti ingiuntivi basati su note professionali opinare, possibilità che la prima comunicazione pervenuta dal Presidente del Tribunale aveva espressamente escluso, e ciò anche onde evitare – in particolare nell'attuale periodo di disagio economico per molti Colleghi – che il Consiglio abbia a incassare la tassa del 2% sugli importi opinati a fronte della non certa utilizzabilità nella sede monitoria del parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine; propone quindi di sollecitare al Presidente a dare risposta, chiara e immediata, alla lettera inviata dal Consiglio.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli riferisce che, nel corso della riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile che si è tenuta il 29 marzo 2012, sulla quale si riserva di riferire analiticamente nella prossima adunanza, è stato affrontato anche l'argomento degli **effetti dell'abrogazione delle tariffe forensi**, ed è stata segnalata al Presidente del Tribunale la necessità che egli dia riscontro formale alla lettera con la quale il Consiglio dell'Ordine ha espresso le proprie perplessità e osservazioni al primo provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale aveva escluso la possibilità di ricorrere al giudizio monitorio in forza di note professionali opinare. Il Presidente del Tribunale ha in quella sede dichiarato che, a seguito della modifica in sede di conversione al testo del decreto legge, egli ritiene che i Giudici delle sezioni civili del Tribunale potranno tornare a concedere i decreti ingiuntivi fondati sulle note opinare, e ha anticipato che di ciò darà comunicazione, formale e ufficiale, al Consiglio dell'Ordine, in riscontro alla lettera inviata dal suo Presidente.

Il Consigliere Avv. Antonio Spizzo propone di procedere comunque, anche nell'attesa del riscontro da parte del Presidente del Tribunale, agli opinamenti delle note per attività penali e per quegli opinamenti che i Colleghi richiedono non già per indisponibilità dei clienti al pagamento, ma perchè gli stessi li richiedono quale condizione formale necessaria per procedere al pagamento delle note; propone inoltre di segnalare al Presidente del Tribunale che, spesso, i Giudici decurtano immotivamente e in ampia misura le note spese depositate in giudizio dai difensori.

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti ritiene che si debba continuare, sin da ora, allo svolgimento dell'attività di opinamento delle note, per lo meno per le attività concluse al 24 gennaio 2012; segnala inoltre che alcuni opinamenti vengono richiesti da parte di Colleghi che assistono enti pubblici, non solo in materia penale, in quanto l'opinamento fa parte della procedura di liquidazione dei compensi, e dunque propone che, in tali casi, a richiesta dei Colleghi si proceda

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

comunque all'opinamento, anche per attività eseguite dopo la data sopra indicata.

Il Consigliere Avv. Federico Canova propone di procedere comunque all'opinamento delle note giacenti, poichè non spetta al Consiglio valutare quale sia lo strumento processuale che gli Avvocati liberamente azioneranno, una volta ottenuto l'opinamento richiesto al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di sollecitare al Presidente del Tribunale riscontro alla lettera inviata dal Consiglio, contenente le osservazioni critiche al primo provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale, e, all'esito, di mandare al Presidente di inviare circolare e-mail agli iscritti con comunicazione che il Consiglio, pur nel nuovo assetto normativo, continuerà a esprimere il parere di congruità sulle note già depositate e sulle ulteriori istanze di opinamento che i Colleghi depositeranno.

*(adunanza del 2 aprile 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **opportunità di costituire quattro Commissioni per l'opinamento delle note** giacenti e delle ulteriori che verranno depositate, formate – con esclusione del Presidente e del Segretario – sulla scorta della composizione delle tre Commissioni disciplinari, più una costituita dai quattro Consiglieri penalisti, accantonando – per il momento – la possibilità di includere nelle Commissioni anche componenti esterni al Consiglio; propone inoltre di designare il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi quale incaricato della assegnazione delle istanze di opinamento alle varie Commissioni, secondo criteri di equilibrio e di distribuzione ponderata delle note fra le stesse.

Le quattro Commissioni designerebbero al loro interno un referente, incaricato di illustrare in Consiglio la proposta di opinamento della Commissione, la quale avrebbe massima autonomia nella organizzazione dei propri lavori interni, e sarebbero in ogni caso costituite in via sperimentale, in attesa di potenziare il relativo servizio di segreteria con assunzione di personale qualificato, con il titolo di Avvocato, mediante concorso pubblico.

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, richiamata la delibera assunta all'adunanza del 2 aprile 2012, sui riscontri ricevuti dagli altri Consigli dell'Ordine, come previamente inoltrati per e-mail ai Consiglieri, sul loro eventuale utilizzo di componenti esterni al Consiglio nelle Commissioni incaricate degli opiniti, segnalando che tutti i Consigli che hanno dato riscontro alla richiesta hanno riferito di non avvalersi di componenti esterni.

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro dà lettura della bozza di lettera ai Colleghi predisposta in esecuzione di quanto deliberato all'adunanza del 2 aprile 2012, con la quale dare notizia dei provvedimenti del Presidente del Tribunale emessi in parziale riscontro alle osservazioni critiche al primo provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale, in materia di concessione dei decreti ingiuntivi fondati su note professionali opiniate dal Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di costituire le quattro Commissioni come proposte dal Presidente, con le seguenti composizioni:

Prima Commissione: Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Federico Canova;

Seconda Commissione: Consiglieri Avvocati Vincenzo Florio, Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato e Gino Martinuzzi;

Terza Commissione: Consiglieri Avvocati Flavio Peccenini, Chiara Rigosi e Lorenzo Turazza;

Quarta Commissione: Consiglieri Avvocati Guido Clausi-Schettini, Marco D'Apote, Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli;

di designare il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi quale incaricato dell'assegnazione delle istanze di opinamento alle varie Commissioni; di approvare la lettera del Presidente ai Colleghi sulla ripresa dell'attività di opinamento da parte del Consiglio, mandando allo stesso di inviarla con circolare e-mail agli iscritti.

*(adunanza del 21 maggio 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi sulla richiesta di parere pervenuta in data 27 aprile 2012 dall'Avv. Luca Faggioli, con la quale chiede se, nel **caso di revoca di numerosi mandati giudiziari da parte di un cliente**, l'attività svolta per relazionare il nuovo difensore, nonché per la copia e la trasmissione degli atti allo studio del nuovo difensore, comportando dispendio di tempo e di attività, legittimi la richiesta di un compenso a carico dell'ex cliente, e in base a quali criteri possa essere quantificato tale eventuale compenso; e se nel caso possa trovare applicazione la tariffa oraria.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di esprimere parere, in

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

termini generali e fatta salva la disamina della fattispecie, che possa essere richiesto all'ex cliente un compenso per la relazione sulle cause, da calcolare con riferimento alle "conferenze di trattazione" della tariffa stragiudiziale, dovendosi escludere l'applicazione di una tariffa oraria, che potrebbe essere applicata esclusivamente ove previamente concordata con il cliente, ed essendo certamente dovuto il rimborso delle spese per le copie eseguite per il nuovo difensore.

*(adunanza del 21 maggio 2012)*

## 14) DEONTOLOGIA

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro riferisce sulla necessità di aggiornare il **regolamento disciplinare del Consiglio**, anche in virtù della costituzione delle Commissioni per le indagini preliminari di cui alla delibera assunta alla scorsa adunanza, e distribuisce ai Consiglieri una bozza di nuovo regolamento, con invito a presentare le proprie osservazioni e proposte di modifica o integrazione entro il 16 marzo 2012, mediante e-mail da circolarizzare a tutti i Consiglieri, in vista della approvazione del nuovo regolamento alla prossima adunanza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di rinviare alla prossima adunanza la discussione per la approvazione del nuovo regolamento disciplinare.

*(adunanza del 12 marzo 2012)*

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro, preso atto che risultano pendenti 103 procedimenti disciplinari per i quali è già stato predisposto un calendario di udienze dibattimentali sino al dicembre 2013, e che risultano pendenti 441 fra esposti e segnalazioni sui quali il Consiglio deve ancora deliberare, e tenuto conto della **istituzione di tre Commissioni per le indagini preliminari** di cui alla precedente adunanza, assegna alle costituite Commissioni n. 144, quanto alla prima, n. 142, quanto alla seconda, e n. 145, quanto alla terza, fascicoli disciplinari, trattenendo assegnati a sè 13 fascicoli, come da elenchi allegati al presente verbale, che vengono distribuiti ai Consiglieri.

Il Presidente precisa che la distribuzione dei fascicoli è stata effettuata, per quanto possibile, secondo un equo criterio numerico, tenendo presente la presenza di quattro nuovi Consiglieri, la composizione delle Commissioni e l'assegnazione precedente ai singoli Consiglieri relatori.

In vista della trattazione degli esposti, il Presidente chiede ai Consiglieri che verranno nominati Referenti delle rispettive Commissioni di effettuare una preventiva disamina dei fascicoli assegnati alla Commissione, classificandoli in base ai criteri temporali, di urgenza e di difficoltà, verificando preliminarmente le date di prescrizione che risultino eventualmente ancora da annotare.

Una volta eseguita tale preliminare classificazione, il Referente, unitamente agli altri componenti della Commissione, dovrà predisporre e consegnare al Presidente un piano di trattazione dei fascicoli assegnati, al fine di esaurire o quantomeno limitare l'incidenza dell'arretrato.

Il Presidente Avv. Callegaro riferisce inoltre di avere ottenuto in consegna provvisoria dalla Corte d'Appello una stanza, collocata nel retro della Cancelleria della sezione lavoro, dove le tre Commissioni disciplinari potranno riunirsi per svolgere i propri lavori; la stanza è in via allestimento, in attesa del preventivo già richiesto all'elettricista fornitore del Comune, proprietario dell'immobile, per il necessario adeguamento dell'impianto elettrico, con spesa che dovrà essere sostenuta dall'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto e ringrazia il Presidente per il reperimento della stanza presso la Corte d'Appello, vista la ristrettezza degli spazi nei quali il Consiglio è costretto a operare.

*(adunanza del 12 marzo 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla sua proposta di **modifica del regolamento disciplinare**, la cui bozza era stata anticipata ai Consiglieri, come anche integrata dalle proposte di emendamento pervenute dai Consiglieri Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Federico Canova e Chiara Rigosi.

La proposta di nuovo regolamento viene esaminata e discussa collegialmente, con lettura e separata approvazione di ogni singolo articolo, nel testo emendato a seguito della discussione.

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio dichiara di astenersi dalla votazione, non condividendo la costituzione delle Commissioni per le indagini preliminari.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo dichiara di esprimere riserve su quanto previsto nella seconda parte dell'art. 1 lett. D del nuovo regolamento, e di non condividere la formulazione dell'art. 3 lett. L, anche come modificata a seguito della discussione, in quanto il Consiglio avrebbe dovuto stabilire la obbligatorietà della sospensione del procedimento disciplinare allorchè il medesimo fatto sia oggetto di valutazione da parte della Magistratura penale.

Il Consigliere Avv. Spinzo dichiara inoltre di esprimere parere contrario alla formulazione dell'art. 3 lett. O, osservando che – diversamente dal principio stabilito per il Presidente, che prevede l'assegnazione dei fascicoli disciplinari alle singole Commissioni mediante un criterio cronologico – l'attuale formulazione assegna una eccessiva discrezionalità al Referente della Commissione, che contrasta, pur nel rispetto della lealtà dei componenti delle Commissioni, con il principio di maggiore oggettività delle assegnazioni; ed esprime ugualmente riserve sul fatto che la eccessiva discrezionalità demandata al Referente e ai singoli componenti delle Commissioni circa le modalità di ripartizione dei lavori delle stesse possa effettivamente snellire l'attività delle Commissioni, stante un'apparente parcellizzazione di singoli incumbenti procedurali che potrebbero in astratto interessare più componenti per il medesimo fascicolo disciplinare. A quest'ultima osservazione si associa il Consigliere Avv. Guido Clausi-Schettini.

Il Consigliere Avv. Spinzo, infine, dichiara di condividere integralmente l'emendamento proposto dal Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli alla formulazione dell'art. 6 lett. G, rilevando come la proposta portata nella bozza originaria sia andata al di là e al di fuori di quello che la legge professionale prevede, poiché la stessa mai ha previsto che l'organo disciplinare debba trasmettere all'autorità giudiziaria copia integrale del fascicolo disciplinare.

Il Presidente Avv. Callegaro rileva che l'indicazione di cui all'ultima osservazione del Consigliere Avv. Spinzo è stata ripresa dal previgente regolamento disciplinare del Consiglio, in vigore dal 1991, ed è in realtà in linea con le disposizioni normative e in particolare conforme all'art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di approvare il nuovo regolamento disciplinare, in integrale sostituzione di quello previgente, nel testo allegato al presente verbale.

*(adunanza del 19 marzo 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sul fascicolo disciplinare aperto d'ufficio nei confronti dell'Avv. \* in riferimento agli articoli di stampa apparsi su quotidiani locali e on-line dai quali risulta che l'Avv. \*, a seguito di ordinanza di custodia cautelare, nel mese di novembre 2011 era stata posta agli arresti domiciliari, accusata di avere istruito decine di pratiche per la regolarizzazione di immigrati grazie a finti contratti di lavoro e in cambio di grosse somme di denaro.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente **di richiedere al Procuratore della Repubblica di Bologna che, nel caso di indagini penali che esitino in provvedimenti ristrettivi di Avvocati, copia degli atti del relativo procedimento venga inviata immediatamente al Consiglio dell'Ordine**, affinché questo possa essere messo nelle condizioni di assumere tempestivamente i provvedimenti, anche cautelari, di propria competenza; e, nella fattispecie, di riservare alla acquisizione di copia degli atti penali ogni valutazione e delibera conseguente.

*(adunanza del 23 aprile 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 18 aprile 2012 dal Dott. \*, agente della \*, con la quale ha inviato una bozza della rubrica di servizio del quotidiano, in via di ultimazione, chiedendo parere al Consiglio sulla conformità dell'iniziativa ai dettami deontologici.

La rubrica, a cadenza settimanale, raccoglie le **inserzioni pubblicitarie di Avvocati** ed è stata proposta a tutti gli Avvocati operanti sul territorio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di dare riscontro segnalando che il Consiglio non può esprimere parere su inserzioni che potrebbero essere sottoposte al proprio giudizio disciplinare, e si riserva di valutare la rispondenza alle previsioni deontologiche delle singole inserzioni pubblicate, mandando per la loro acquisizione al Consigliere Avv. Stefano Goldstaub.

*(adunanza del 7 maggio 2012)*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 11 maggio 2012 dall'Avv. \*, con la quale richiede parere in ordine al fatto che la stessa, nella sua qualità di Direttore del Servizio Legale dell'Azienda \* di Bologna, possa o meno – nella sua ulteriore qualità di Avvocato iscritto all'Ordine di Bologna – ai sensi dell'art. 28 c.d.f. **produrre in giudizio corrispondenza intercorsa tra Colleghi, anche non riservata ma contenente proposte transattive**, poiché spesso in forza della funzione di Direttore rivestita, la stessa formalizza proposte transattive per conto dell'Azienda che poi necessitano di essere prodotte in giudizio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Callegaro di dare riscontro esprimendo parere nel senso che la corrispondenza proveniente dalla parte, e quindi sottoscritta nella qualità di Direttore del Servizio Legale dell'Azienda, è sempre producibile, ma invitando in ogni caso la richiedente a precisare sempre nelle proprie corrispondenze in quale veste – se di parte ovvero di difensore costituito dell'Azienda – la dichiarazione viene resa e la comunicazione viene inviata, per il fine di migliore trasparenza nei rapporti con i Colleghi di controparte.

(adunanza del 28 maggio 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 6 aprile 2012 dall'Avv. \*, con il relativo allegato, con la quale informa, chiedendo il nulla osta del Consiglio, che l'Associazione \* gli ha richiesto la disponibilità a prestare attività legale di assistenza e difesa in favore di soggetti vittime dei reati di usura ed estorsione residenti nel circondario del Tribunale di \*, nonché la disponibilità a ospitare nel proprio studio una sede, con utenza telefonica, dell'associazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di comunicare all'Avv. \* che nulla osta al fatto che egli possa prestare attività di consulenza e assistenza in favore degli associati ovvero di coloro che gli possano essere indirizzati dall'Associazione \*, mentre appare astrattamente contrastare con quanto previsto all'art. 19 c.d.f., anche a mente di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con la decisione n. 137 del 27 ottobre 2008, la **circostanza che presso uno studio legale venga ubicata la sede di un'associazione** con attivazione di una linea telefonica dedicata, intestata all'associazione, cui risponda il personale di segreteria dello studio legale, in questo modo obbligando chi telefona all'associazione ad avere un contatto necessitato con lo studio legale; e ciò anche in considerazione dell'*"incanalamento di potenziale clientela determinato dalla necessità di rivolgersi esclusivamente al numero dello studio-associazione per quei terzi che, quand'anche non interessati nell'immediato a prestazioni legali, potrebbero in futuro divenire clienti dello studio proprio in virtù dell'occasionale contatto iniziale"* (parere del C.N.F. n. 17 del 14 gennaio 2011).

(adunanza del 18 giugno 2012)

## 15) FORMAZIONE CONTINUA

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo su alcune problematiche interpretative emerse all'interno della Commissione "Accreditamento eventi formativi" con riferimento ai **criteri di esonero parziale o totale in caso di trasferimento all'estero dell'attività professionale**.

La diversità di orientamenti emersi in Commissione ha indotto la stessa a porre la questione al Consiglio. Il problema è sorto per avere constatato che alcuni Colleghi hanno usufruito del beneficio dell'esonero totale, a causa del loro trasferimento all'estero, praticamente per tutto il primo triennio di obbligo della formazione continua. Non solo: taluno di detti beneficiari ha presentato ulteriore domanda di esonero anche per l'anno 2011 e per il corrente anno 2012, con la conseguenza che, ove il Consiglio dovesse accogliere anche tali istanze di esonero, il beneficiario, ferma restando la prova dell'effettivo e reale trasferimento all'estero della attività professionale, finirebbe – per l'assurdo – a "godere a vita" dell'esonero.

Orbene, la Commissione non ritiene che ciò sia conforme allo spirito del Regolamento del C.N.F. sulla formazione continua e che pertanto appaia necessario un chiarimento da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Avv. Spinzo illustra al Consiglio quanto previsto, sul punto, dal regolamento del C.N.F., evidenziando che la norma di cui all'art. 5 n. 2, che per l'appunto prevede la possibilità di esonero in presenza di trasferimento all'estero della propria attività professionale, debba essere considerata come una vera e propria deroga della regola generale dell'obbligo annuale di assolvimento della formazione continua. Il beneficio dell'esonero, previsto anche per altre ipotesi (maternità, grave malattia, ecc.), altro non è che una deroga dovuta alla presa d'atto da parte del

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Consiglio, e su espressa segnalazione e richiesta dell'interessato, di "una impossibilità sopravvenuta" – nel caso specifico dovuta a impegni professionali e attività trasferita all'estero – che rende momentaneamente impossibile, per un periodo definibile e definito, l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Si tratta, quindi, di una situazione eccezionale che giustifica la deroga alla regola generale e l'esonero. Tale eccezionalità non può tuttavia riconoscersi, a parere della Commissione, nei casi in cui i Colleghi hanno di fatto trasferito stabilmente, e in forma oramai definitiva, la propria attività all'estero, cosicché la loro richiesta annuale di esonero altro non è in sostanza che un "aggiramento" del regolamento, traducendo in tal modo quello che è un principio di eccezionalità, e come tale derogatorio della regola, in consacrazione perenne del beneficio dell'esonero.

Il Consigliere Avv. Spinoza rileva che una diversa interpretazione e applicazione contrasterebbe con il Regolamento del C.N.F. e pertanto propone che il Consiglio integri la propria circolare interpretativa e applicativa in materia di formazione continua prevedendo che il Consiglio possa, su richiesta dell'interessato, esonerare totalmente per la durata di un anno l'Avvocato che dimostri di avere trasferito all'estero la propria attività professionale, con possibilità di reiterare l'esonero per un ulteriore anno e così in totale per complessivi due anni.

Per i periodi successivi, e dunque in caso di trasferimento all'estero dell'attività professionale per un periodo di tempo superiore a due anni, l'Avvocato dovrà comprovare di avere assolto ugualmente – eventualmente anche all'estero – al previsto obbligo annuale di formazione continua.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di approvare la proposta della Commissione e dispone che la propria "circolare attuativa e interpretativa del Regolamento del C.N.F. sulla formazione professionale continua" venga integrata, all'art. 5, con l'aggiunta del seguente comma H: *"Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine non riconoscerà l'esonero all'iscritto, che lo abbia richiesto, per un periodo superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l'iscritto protragga il trasferimento all'estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all'estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dalla presente Circolare."*

(adunanza del 26 marzo 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinoza, quale referente della Commissione "Accreditamento eventi formativi", sull'**istanza di esonero integrale dall'obbligo formativo** pervenuta dall'Avv. \* per il triennio formativo 2008/2010 nonché per gli anni successivi, **per cessazione di fatto l'esercizio della professione forense, con cancellazione della partita i.v.a. e della iscrizione alla Cassa Forense.**

All'esito del riferimento e della discussione,  
il Consiglio

- rilevato che l'art. 1 n. 1 del Regolamento sulla formazione professionale continua del C.N.F. prescrive che è soggetto all'obbligo formativo *"l'Avvocato iscritto all'Albo"*, così intendendosi – come chiarito nella Relazione di accompagnamento del Regolamento e anche ribadito all'art. 1 lett. C della Circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio – che *"l'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo ... e cioè a prescindere dall'esercizio in atto, o meno, dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua"*;

- ritenuto che, per quanto attiene al triennio formativo in corso, l'istante – ove voglia mantenere l'iscrizione all'Albo – ben potrà maturare il numero di crediti richiesti, entro la conclusione del triennio;

P.Q.M.

delibera di rigettare la richiesta di esonero.

(adunanza del 7 maggio 2012)

## 16) RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere organizzato per il 3 maggio 2012 (dalle ore 15 alle 18), nell'ambito della convenzione sottoscritta dal Consiglio con il Teatro Duse, l'**incontro "Un anno di riforme per la professione forense"**, con la partecipazione come relatori del Vice Presidente (attuale Presidente f.f.) del Consiglio Nazionale Forense,

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Prof. Avv. Ubaldo Perfetti, del Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Sandro Callegaro e del *Past President* del Consiglio dell'Ordine Avv. Lucio Strazziari.

Nel corso dell'incontro verranno esaminate tutte le novità normative incidenti sulla professione forense che sono state oggetto della frastagliata produzione legislativa dell'ultimo anno. La partecipazione all'incontro, che attribuisce tre crediti formativi in materia deontologica, è libera e gratuita, con obbligo tuttavia di iscriversi con il badge della formazione continua tramite il sito della Fondazione Forense Bolognese.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli invita tutti i Consiglieri a proporre tematiche e progetti per prossimi e ulteriori incontri da tenere al Teatro Duse, compatibili con la capienza della struttura (900 posti).

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per la organizzazione dell'importante evento, raccomandandone la partecipazione a tutti i Consiglieri.

*(adunanza del 16 aprile 2012)*

## 17) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione dei Delegati al Congresso Nazionale Forense straordinario** che si terrà a Milano il 23 e 24 marzo 2012, tenutasi presso la sede del Consiglio il 15 marzo 2012.

Alla riunione hanno partecipato la maggior parte dei Delegati eletti, fatta eccezione per qualche defezione giustificata. Nel corso della riunione il Presidente, i Delegati distrettuali dell'O.U.A. Avvocati Lorenza Bond ed Ercole Cavarretta e la Delegata distrettuale alla Cassa Forense Avv. Michelina Grillo hanno illustrato i temi del Congresso, nonché le aspettative ma anche le preoccupazioni che lo circondano.

In virtù della importanza delle tematiche e del momento, si è convenuto di ripetere il confronto fra tutti i Delegati nella sede congressuale, anche al fine di concordare orientamenti comuni in vista della approvazione delle mozioni.

Il Consiglio prende atto e ringrazia del riferimento.

*(adunanza del 19 marzo 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sui **lavori del Congresso Nazionale Forense straordinario, che si è tenuto a Milano il 23 e 24 marzo 2012**, al quale ha partecipato insieme agli altri venti delegati eletti dal Foro bolognese.

La vigilia del Congresso è stata funestata dal malore che ha colto il Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa, che gli ha impedito di partecipare al Congresso. I due giorni del Congresso hanno visto susseguirsi una molteplicità di interventi, che hanno prodotto una sessantina circa di mozioni, poi ridotte per accorpamenti a quattordici dalla apposita Commissione congressuale.

Al termine del Congresso sono state votate, e per lo più approvate, le mozioni, su tutti gli aspetti più rilevanti delle riforme, attuate o prospettate, di interesse per la professione forense, quali la riforma dell'ordinamento forense, la mediazione, la revisione della geografia giudiziaria, il preventivo per il cliente, le società tra professionisti, le tariffe professionali, il tirocinio, il Tribunale delle imprese, il processo civile, la giustizia amministrativa, la giustizia tributaria.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento e delibera di mandare allo stesso di inviare al Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa le espressioni di amichevole vicinanza dell'intero Consiglio, con gli auguri di un pronto ristabilimento.

*(adunanza del 26 marzo 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione, che si è tenuta a Roma al C.N.F. il 14 luglio 2012, del comitato organizzatore del XXXI Congresso Nazionale Forense**, che si terrà a Bari dal 22 al 24 novembre 2012.

In tale sede il Presidente ha formalizzato la richiesta del Consiglio dell'Ordine di Bologna, fatta propria anche dall'U.R.C.O.F.E.R., di mettere all'ordine del giorno dei lavori congressuali la proposta di modifica statutaria in forza della quale venga consentita la partecipazione, con propri delegati dotati di potere di voto, al Congresso dei soli Ordini che abbiano regolarmente versato all'O.U.A. la propria quota di associazione, per i due anni precedenti il Congresso.

La proposta ha incontrato l'adesione anche di altri Ordini, e dello stesso Tesoriere dell'O.U.A.

La riunione del comitato organizzatore è stata aggiornata a settembre; in quella occa-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

sione si verificherà se la proposta sarà stata effettivamente inserita all'ordine del giorno del Congresso Nazionale.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento e delibera di riservare all'esito della verifica che la propria proposta venga posta all'ordine del giorno del Congresso Nazionale Forense ogni decisione in merito al versamento della quota di adesione all'O.U.A., attualmente in sospeso, e alla partecipazione dell'Ordine di Bologna al Congresso, previa convocazione delle elezioni per la designazione dei delegati dell'Ordine Forense di Bologna.

*(adunanza del 16 luglio 2012)*

## 18) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla circolare pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense con la quale si invita a partecipare **all'incontro fissato per il 3 marzo 2012 a Roma presso la sede del C.N.F., per discutere le questioni relative ai procedimenti disciplinari, alle funzioni conservate agli Ordini** e alle altre attività che gli Ordini potrebbero prestare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare a parteciparvi il Presidente Avv. Sandro Callegaro, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli.

*(adunanza del 20 febbraio 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione che si è tenuta il 2 marzo 2012 a Roma, presso il Consiglio Nazionale Forense, sulle tematiche connesse ai Consigli Giudiziari**, con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine distrettuali e anche dei Presidenti delle Corti d'Appello ovvero di loro delegati.

Nella riunione sono stati evidenziati il ruolo e gli importanti poteri che i rappresentanti dell'Avvocatura hanno all'interno dei Consigli Giudiziari, in particolare in materia di tabelle, di flussi e in generale sulla amministrazione della giustizia. Quale delegata del Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, è intervenuta la Dott. Antonella Palumbi, che ha dato atto della fattiva collaborazione fra Avvocatura e Magistratura locali, certamente superiore rispetto alla situazione di altre realtà locali, come è emerso nel corso della riunione.

In vista della imminente scadenza degli attuali componenti dei Consigli Giudiziari, è stata segnalata la inopportunità, ancorchè non vi sia formale incompatibilità, che l'incarico venga ricoperto da un Consigliere dell'Ordine, essendo la partecipazione al Consiglio Giudiziario impegno laborioso, difficilmente conciliabile con quello, almeno altrettanto laborioso, di Consigliere dell'Ordine.

Il Presidente Avv. Callegaro riferisce inoltre sulla riunione dell'indomani, sempre tenutasi presso il C.N.F. a Roma, alla quale ha partecipato insieme al Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli e, in parte, al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che nella prima parte della mattinata è stato impegnato, presso la Corte di Cassazione in Roma, nella periodica riunione di coordinamento nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile italiani, in preparazione dell'annuale convegno degli Osservatori, che si terrà a fine maggio a Catania.

La riunione presso il C.N.F. aveva a oggetto la organizzazione dell'imminente Congresso Nazionale Forense straordinario, che si terrà il 23 e 24 marzo 2012 a Milano, e del successivo Congresso Nazionale Forense ordinario, che si terrà nel novembre 2012 a Bari. La riunione, alla quale ha partecipato anche il Presidente dell'O.U.A. Avv. Maurizio De Tilla, più che sugli aspetti organizzativi si è più che altro accentrata su una disamina critica dello stato dell'arte delle numerose riforme che hanno negli ultimi mesi interessato la professione forense. La prospettiva delle ulteriori, preannunciate, riforme ha indotto a non affrontare ancora la discussione sul programma del Congresso di Bari, che è stata rimandata all'esito del Congresso straordinario di Milano.

Riguardo a quest'ultimo, si è percepita la preoccupazione che – come è avvenuto alla manifestazione organizzata dall'O.U.A. che si è tenuta il 23 febbraio 2012 a Roma – possano prendere il sopravvento le frange più spontaneiste degli Avvocati di base, che spingono per una radicalizzazione della protesta, a scapito delle proposte che l'Avvocatura istituzionale e associativa ha formulato al Ministro della Giustizia e alla classe politica in generale.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento.

*(adunanza del 5 marzo 2012)*

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato un **seminario dal titolo "Esperienze a confronto 2012" destinato**

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

**ai Consiglieri degli Ordini Forensi** che ricoprono le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere, che si terrà a Roma e che prevede una serie di incontri comprendenti tre sessioni di lavoro.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro, al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e al Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli di parteciparvi nelle sessioni che si terranno il 7, 8 e 9 giugno 2012.

*(adunanza del 19 marzo 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi sulla **riunione svolta presso il C.N.F. a Roma**, alla quale ha partecipato anche su delega del Presidente Avv. Sandro Callegaro, **sul progetto governativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e sulla proposta di parametri, sostitutivi delle tariffe forensi, elaborata dal C.N.F.** e in particolare dalla Commissione ai cui lavori ha direttamente partecipato lo stesso Avv. Martinuzzi.

Sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha relazionato l'Avv. Enrico Merli dell'Ordine di Tortona, coordinatore della Commissione istituita in materia dal C.N.F., la quale ha condotto un'attenta analisi dei dati su 48 dei 57 Tribunali subprovinciali dei quali è ventilata la soppressione. I dati raccolti dal C.N.F. evidenziano le contraddizioni in cui è incorso il Governo nello stimare il risparmio, pari a circa 80 milioni di euro, atteso dalla riforma prevista con legge delega dalla legge di stabilità n. 148/2011, il cui importo è smentito dall'analisi condotta dalla Commissione del C.N.F.

E' stato poi esposto il progetto dei parametri sostitutivi delle tariffe forensi, anche rispondendo a domande di chiarimento formulate dagli intervenuti. La Commissione Tariffe del C.N.F., coordinata dall'Avv. Aldo Morlino, che prima del d.l. "Cresci-Italia" stava già lavorando a una ipotesi di revisione delle tariffe, ha messo a punto una proposta di parametri per la liquidazione giudiziale delle spese legali, anche per superare l'impasse che si è venuto a creare nei Tribunali dopo l'abolizione di ogni riferimento al tariffario. La proposta mira a creare uno strumento semplice, trasparente, comprensibile, che consenta al Giudice la liquidazione giudiziale di un giusto compenso, e all'Avvocato e al cliente di orientarsi in vista della pattuizione in piena libertà del compenso.

Il nuovo impianto, frutto di una visione completamente nuova, individua tabelle parametriche per ogni tipologia di procedimento nelle varie materie (civile, amministrativo, tributario, penale); raggruppa, per ogni procedimento, le attività professionali in cinque fasi (di cui quattro processuali e una per la fase successiva alla definizione); stabilisce fasce di valore delle controverse rifacendosi a quelle del contributo unificato (riducendole così a 7 dalle 14 previste dalle vecchie tabelle); fissa dei parametri calcolati sulla media di valore da attribuire all'attività professionale nella specifica fase rilevata nella prassi.

Il Consiglio, ringraziato il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi per la partecipazione e il riferimento, delibera di distribuire via e-mail a tutti i Consiglieri i due dossier elaborati dal C.N.F. nelle due materie illustrate.

*(adunanza del 14 maggio 2012)*

---

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro richiama la **proposta di parametri per l'attività forense, come previsti dal d.l. n. 1/2012, elaborata dalla Commissione del C.N.F.** di cui è componente anche il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, come già previamente distribuiti per e-mail ai Consiglieri, complimentandosi con il Consigliere Avv. Martinuzzi per l'importante e approfondito lavoro svolto; richiama inoltre le osservazioni alla proposta di parametri formulate dalla Unione Nazionale delle Camere Civili, anch'esse previamente distribuite per e-mail ai Consiglieri.

Il Consigliere Avv. Martinuzzi segnala che il 31 maggio 2012 parteciperà a un incontro al C.N.F., per la disamina di tutte le osservazioni pervenute alla proposta di parametri elaborata, e invita quindi tutti i Consiglieri che abbiano osservazioni da svolgere a recapitargliele in tempo utile.

Il Consiglio si unisce al Presidente nel ringraziamento al Consigliere Avv. Martinuzzi per l'importante lavoro svolto.

*(adunanza del 28 maggio 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che si sono liberati dei posti per la partecipazione anche di due Consiglieri, oltre al Presidente, al Segretario e al Tesoriere, agli **incontri per Consiglieri degli Ordini dal titolo "Esperienze a confronto 2012"** che, organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, si terranno a Roma dal 7 al 9 giugno 2012, e chiede la disponibilità dei Consi-

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

glieri presenti a partecipare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di delegare a parteciparvi i Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Lorenzo Turazza, confermando per il resto quanto già deliberato all'adunanza del 19 marzo 2012.

(adunanza del 4 giugno 2012)

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sul **corso "Esperienze a confronto. Incontri per Consiglieri degli Ordini Forensi"**, organizzato dal C.N.F., che si è svolto a Roma l'8 e 9 giugno 2012, al quale ha partecipato unitamente ai Consiglieri Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli, Avv. Antonio Spinzo e Avv. Lorenzo Turazza.

Gli incontri si sono articolati in una pluralità di seminari sulle principali questioni di deontologia, procedimento disciplinare, amministrazione e contabilità del Consiglio dell'Ordine, e hanno visto la partecipazione di Consiglieri di ogni parte d'Italia, il che ha favorito il confronto sulle diverse prassi ed esperienze locali.

L'occasione è stata anche utile per verificare che il Consiglio di Bologna, sulla maggior parte delle questioni che sono state illustrate e dibattute, ha mostrato di essere al passo degli Ordini con maggiore esperienza concreta, il che rappresenta dato certamente di soddisfazione.

In considerazione della riuscita del corso, che in altre date aveva già ospitato altri Ordini territoriali, il C.N.F. programma di ripetere annualmente l'esperienza, intervallandola con analoghi corsi organizzati su base interdistrettuale; nel medio termine, il C.N.F. sta pensando di istituire una vera e propria scuola di formazione dei quadri dirigenti dell'Avvocatura istituzionale. A breve saranno disponibili su e-book tutti i materiali predisposti per il corso.

**Il Consiglio** ringrazia il Presidente Avv. Callegaro, il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli, il Tesoriere Avv. Zambelli e i Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Lorenzo Turazza per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 18 giugno 2012)

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario forense che si è tenuta a Roma al C.N.F. il 13 luglio 2012**, alla presenza del Ministro della Giustizia Avv. Paola Severino e delle massime cariche dello Stato.

Nel suo discorso, il Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa ha passato in rassegna tutte le riforme in atto, rispetto alle quali sono molteplici i motivi di perplessità, e, rivolgendosi al Ministro della Giustizia, ha evidenziato che le riforme dovrebbero essere annunciate, discusse e condivise con l'Avvocatura; ha poi rappresentato la grave situazione dei diritti dei cittadini e dell'Avvocatura, compresi da interventi normativi giustificati dalla crisi economica ma che finiscono con il ridurre le garanzie.

Con riguardo alla riforma delle professioni del Governo, il Presidente Avv. Alpa ha sottolineato che *"sulla riforma dell'Avvocatura, per la quale abbiamo chiesto una legge, non vorremmo che le nostre posizioni fossero intese di carattere conservativo. Scindere per alcuni aspetti il trattamento giuridico dell'Avvocato rispetto alle altre professioni si giustifica perché i contenuti e le necessità delle singole professioni sono diverse. Un esempio evidente è quello del rischio di conflitti di interesse che diventa attuale con le società di capitali aperte al socio di puro capitale. Rischio meno pressante nelle professioni tecniche"*.

Con riguardo alla revisione della geografia giudiziaria, il Presidente Avv. Alpa ha detto: *"invitiamo il Governo a una riflessione. Abbiamo ragionato sui criteri alla base del provvedimento e ci siamo accorti che ci sono alcune lacune: nello stimare i risparmi il Governo ha non ha calcolato i costi degli accorpamenti. Speriamo sia possibile riprendere la discussione in modo fattivo"*.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento.

(adunanza del 16 luglio 2012)

---

## 19) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro riferisce sulla **manifestazione nazionale, organizzata dall'O.U.A., "Contro le liberalizzazioni selvagge e la rottamazione della giustizia"**, che si svolgerà a Roma il 23 febbraio 2012, e chiede la disponibilità dei Consiglieri a parteciparvi.

Il Presidente Avv. Callegaro propone di organizzare un'assemblea straordinaria degli iscritti per il 22 febbraio 2012, nel corso della quale illustrare le ragioni della protesta dell'avvocatura, che ha portato alla proclamazione di due giornate di astensione dalle udienze per il 23 e 24

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

febbraio 2012, e chiede la disponibilità dei Consiglieri a svolgere interventi in tale sede, alla quale saranno chiamati a partecipare anche i delegati locali dell'O.U.A. e i rappresentanti della Unione delle Camere Penali, vale a dire dei due enti che hanno proclamato l'astensione, oltre che delle associazioni forensi locali. La partecipazione all'assemblea consentirà anche il riconoscimento di crediti formativi, in relazione alla materia ordinamentale trattata e anche per favorire la più ampia partecipazione da parte del Foro.

Il Consigliere Avv. Spizzo propone di indire, prima della assemblea straordinaria, una conferenza stampa nel corso della quale illustrare l'iniziativa e i motivi della protesta.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di partecipare alla manifestazione nazionale del 23 febbraio 2012 a Roma, in rappresentanza del Consiglio, e di approvare la organizzazione della assemblea straordinaria per il 22 febbraio 2012, preceduta alla vigilia da conferenza stampa.

*(adunanza del 13 febbraio 2012)*

---

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro propone che il Consiglio organizzi, in vista delle due **giornate di astensione dalle udienze proclamate dall'O.U.A. e dall'U.C.P.I. per il 23 e 24 febbraio 2012**, un'assemblea straordinaria degli iscritti, per illustrare i recenti provvedimenti normativi incidenti sulla professione forense e le ragioni della protesta dell'Avvocatura unitaria, e anche per creare l'abitudine alla partecipazione del Foro ai momenti più delicati della vita politica forense, e sperare così in prospettiva anche di recuperare una maggiore e più sentita partecipazione all'assemblea ordinaria annuale, tradizionalmente poco frequentata dai Colleghi.

Il Presidente illustra le modalità con le quali potrebbe svolgersi l'incontro e propone, quali soggetti rappresentativi da coinvolgere nell'iniziativa, i rappresentanti locali dell'O.U.A. e dell'U.C.P.I., e delle associazioni forensi locali; richiede inoltre ai Consiglieri la disponibilità a svolgere brevi interventi di illustrazione delle tematiche oggetto dei recenti interventi legislativi: dichiarano la propria disponibilità i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Marco D'Apote, Alessandro Lovato, Gino Martinuzzi e Chiara Rigosi. Il Presidente propone di richiedere inoltre all'Avv. Angela Carpi, Presidente della sezione di Bologna dell'A.I.G.A., di svolgere un intervento sulle modifiche in materia di tirocinio forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di approvare la proposta del Presidente sulla organizzazione della assemblea straordinaria degli iscritti, da tenersi il 22 febbraio 2012 al Teatro Duse.

*(adunanza del 15 febbraio 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **manifestazione organizzata dall'O.U.A. per protestare contro le recenti norme sulle "liberalizzazioni" delle professioni che si è svolta al cinema Adriano di Roma il 23 febbraio 2012**, alla quale ha partecipato in rappresentanza del Consiglio.

La manifestazione, dopo le prime battute, ha assunto subito toni molti accesi, con l'intervento di alcuni Colleghi rappresentanti di Fori minori, che vedono minacciata dai provvedimenti preannunciati dal legislatore la sopravvivenza dei Tribunali del proprio circondario, i quali si sono impossessati del palco e hanno indotto l'O.U.A., che ha presto perso il governo della manifestazione, a mettere ai voti – nonostante ciò non fosse previsto – l'assunzione di iniziative di prolungamento e inasprimento della protesta dell'Avvocatura.

All'esito della votazione, dal risultato plebiscitario, sono stati deliberati ulteriori otto giorni di astensione dalle udienze, dal 15 al 23 marzo prossimi, in avvicinamento al Congresso Nazionale Forense straordinario che si celebrerà a Milano il 23 e 24 marzo.

Il Consiglio ringrazia il Segretario per la partecipazione e il riferimento.

*(adunanza del 27 febbraio 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro **sull'ulteriore periodo, dal 15 al 23 marzo 2012, di astensione dalle udienze proclamato dall'O.U.A. per protestare "contro le liberalizzazioni e la rottamazione della giustizia"**, comunicando che l'O.U.A. ha altresì indetto una manifestazione che si svolgerà il 15 marzo 2012 a Roma, innanzi alla Corte di Cassazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e verificata la non disponibilità dei Consiglieri a partecipare alla manifestazione, delibera di non parteciparvi, mandando comunque al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di inviarne comunicazione agli iscritti mediante circolare e-mail.

*(adunanza del 12 marzo 2012)*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 19 marzo 2012 dal Tesoriere dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Avv. Domenico Palmas, con la quale trasmette copia dei bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012 e richiede il **versamento della quota contributiva dovuta per l'anno 2012**, determinata, in relazione al numero degli iscritti all'Ordine Forense dei Bologna al 31 dicembre 2011, in euro 27.500,00.

Il Presidente Avv. Callegaro propone che il Consiglio non rinnovi l'adesione all'O.U.A., in considerazione della mancanza di trasparenza del bilancio, che non dichiara quali e quanti Ordini non versano la propria quota annuale contributiva, pur partecipando o avendo partecipato a Congressi Nazionali Forensi con propri delegati; propone quindi, anche in considerazione del gravoso impegno economico che onera il Consiglio, di non procedere al versamento richiesto, in attesa della presentazione di un bilancio trasparente e comunque a condizione che l'O.U.A. proponga formalmente, al prossimo Congresso Nazionale Forense di Bari, di modificare lo statuto riducendo drasticamente il numero dei delegati, al fine di contenere le spese degli Ordini e consentire uno svolgimento più ordinato e costruttivo dei lavori congressuali.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli si dichiara contrario a revocare l'adesione dell'Ordine di Bologna all'O.U.A., che propone invece di confermare tenendo tuttavia in sospeso il versamento della quota annuale sino a quando l'O.U.A. non avrà fatto pervenire chiarimenti su quali e quanti Ordini non versino la quota di adesione all'O.U.A. e su quali e quanti di questi abbiano comunque potuto partecipare a Congressi Nazionali Forensi con propri delegati; in ogni caso propone, prima di prendere alcuna decisione, di coinvolgere nella discussione i delegati dell'Ordine di Bologna all'O.U.A. Avvocati Lorenza Bond ed Ercole Cavarretta, per un utile confronto con gli stessi, anche eventualmente convocandoli in adunanza.

Il Consigliere Avv. Alessandro Lovato ritiene necessario coinvolgere nella decisione i delegati dell'Ordine di Bologna all'O.U.A., anche perché essi sono delegati dell'intero Foro e non del solo Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo si dichiara contrario alla proposta di non rinnovare l'adesione all'O.U.A., ma ritiene comunque necessario esprimere critica alla inadeguatezza dell'attuale statuto e alla gestione dei lavori congressuali, e segnalare la disparità di trattamento fra gli Ordini che versano regolarmente la propria quota di adesione e quelli che non la versano.

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio, ferma la trasparenza dei conti e dei bilanci dell'O.U.A., ritiene che sia preliminare dibattere in merito alla sopravvivenza dell'organismo stesso o, quanto meno, alla volontà dell'Ordine di Bologna di continuare a far parte del sodalizio.

Già dalla sua costituzione, infatti, non tutti gli Ordini hanno dichiarato di aderire e, soprattutto negli ultimi anni, qualcuno di essi che lo partecipava e lo partecipa tuttora non è riuscito a versare il contributo annuale per carenza di risorse, ma qualcun altro non ha inteso onorare sul piano economico il proprio onere per motivi diversi dalla fragilità di cassa.

Occorrono, allora, approfondimenti sulla attualità di tenere in vita il soggetto politico dell'Avvocatura o, più semplicemente, di continuare a farne parte: decisione da assumere dopo avere analizzato le situazioni di bilancio, con particolare riferimento ai flussi di entrata.

Ove, però, il Consiglio abbia a manifestare conferma di adesione all'O.U.A., dovrà necessariamente versare la propria quota nell'impregiudicabilità di controlli e verifiche sulle situazioni di bilancio dell'organismo, anche con riferimento agli Ordini che lo partecipano e che abbiano a risultare morosi, con indagine sui motivi della morosità.

I Consiglieri Avvocati Marco D'Apote e Tiziana Zambelli dichiarano il proprio parere favorevole alla revoca dell'adesione all'O.U.A. da parte dell'Ordine di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di sospendere il versamento della quota contributiva annuale all'O.U.A., e di convocare i delegati dell'Ordine di Bologna all'O.U.A. Avvocati Lorenza Bond ed Ercole Cavarretta alla adunanza del 7 maggio 2012, alle ore 17.

*(adunanza del 2 aprile 2012)*

---

Alle ore 17.30 vengono introdotti i **delegati dell'Ordine di Bologna all'Organismo Unitario dell'Avvocatura, Avvocati Lorenza Bond ed Ercole Cavarretta**, convocati all'adunanza odierna a seguito di quanto deliberato dal Consiglio all'adunanza del 2 aprile 2012, dandosi atto che il Consiglio ha nel frattempo ricevuto dal Presidente dell'U.R.C.O.F.E.R. Avv. Piero Giubelli un prospetto con l'elenco degli Ordini che hanno regolarmente versato le quote di adesione all'O.U.A. negli ultimi anni.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

L'Avv. Cavarretta dichiara che la problematica degli Ordini che non eseguono i versamenti c'è sempre stata, tanto che al momento dell'insediamento dell'attuale Presidenza l'O.U.A. aveva un passivo di circa 200.000 euro, mentre attualmente l'Organismo è in attivo di circa 200.000 euro; dichiara inoltre di ritenere che l'O.U.A. operi bene e che il Distretto dell'Emilia-Romagna, e in particolare l'Ordine di Bologna, debba continuare a sostenerlo. Il problema sollevato dal Consiglio andrà necessariamente risolto con una modifica statutaria, nella sede congressuale.

L'Avv. Bond precisa che per partecipare e votare al Congresso Nazionale è sufficiente che ciascun Ordine versi la quota di partecipazione al Congresso, e quindi può accadere – ed è accaduto – che Ordini che non hanno pagato la quota di adesione all'O.U.A., avendo invece pagato la quota di iscrizione dei propri delegati al Congresso, partecipino e abbiano effettivamente partecipato ai lavori e alle votazioni a Congressi Nazionali, e riferisce che il Presidente dell'O.U.A. Avv. Maurizio De Tilla intende risolvere tutte le pendenze entro il prossimo Congresso Nazionale di Bari. L'ultimo bilancio dell'O.U.A. è stato approvato a febbraio, e il Tesoriere ha assicurato che lo avrebbe inviato al Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna, insieme ai bilanci del periodo dell'attuale Presidenza. In ogni caso, al momento gli Ordini che versano regolarmente la propria quota di adesione all'O.U.A. sono 106.

Il Consiglio ringrazia gli Avvocati Lorenza Bond ed Ercole Cavarretta per avere accolto l'invito del Consiglio alla partecipazione all'adunanza e per il franco e amichevole confronto, e riserva ogni valutazione e determinazione, rimanendo in attesa dei chiarimenti richiesti all'O.U.A.  
(adunanza del 7 maggio 2012)

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sullo **"sciopero bianco" proclamato dall'O.U.A. per il periodo dal 15 maggio al 16 giugno 2012.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di inviare comunicazione agli iscritti dell'iniziativa dell'O.U.A. mediante circolare e-mail e di organizzare un'assemblea degli iscritti, mandando al Presidente di coordinarsi per la sua fissazione con il Segretario del Sindacato Avvocati Avv. Maria Anna Alberti, che ha già preso l'iniziativa per la fissazione di una autonoma assemblea.

(adunanza del 9 maggio 2012)

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla necessità di rispondere alla lettera pervenuta dall'O.U.A. relativa alla convocazione del XXXI Congresso Nazionale Forense che si terrà a Bari nel mese di novembre 2012, con la quale, per il computo del numero dei delegati che ogni Ordine dovrà eleggere nelle apposite Assemblee, si richiede di comunicare il numero esatto degli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna alla data del 31 dicembre 2011.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di dare riscontro all'O.U.A. formalizzando le richieste del Consiglio come da riferimento all'adunanza del 2 aprile 2012, in ordine al **versamento delle quote da parte degli Ordini** e alla loro partecipazione ai lavori dei Congressi Nazionali.

(adunanza del 14 maggio 2012)

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **ulteriore giornata di astensione dalle udienze proclamata dall'O.U.A. per il 5 luglio 2012**, con invito *"a forme di disobbedienza civile come il non pagamento del contributo unificato"*, per protestare contro *"la ventilata soppressione tout court di 37 Procure e 33 Tribunali cosiddetti 'minori', nonché di diverse centinaia di sedi distaccate e Uffici di Giudici di Pace molto spesso modello di efficienza ed efficacia"* nonché contro *"l'ennesimo intervento di demolizione del processo civile"*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di inviare comunicazione agli iscritti mediante circolare e-mail.

(adunanza del 25 giugno 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. che si è tenuta il 27 aprile 2012.**

La maggior parte della riunione ha avuto a oggetto l'iniziativa di proposta dello svolgimento di uno "sciopero bianco" da parte degli Avvocati italiani, formulata dai Consigli dell'Ordine di Forlì-Cesena e di Trani, che sarebbe poi stata fatta propria nei giorni successivi dall'O.U.A., che ha ufficialmente proclamato tale "sciopero bianco" per il periodo dal 15 maggio al 16 giugno 2012.

In seno all'Unione la proposta del Consiglio di Forlì-Cesena, che pure ha incontrato qualche adesione, non è stata condivisa e sposata dalla maggioranza degli Ordini distrettuali.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento.

*(adunanza del 9 maggio 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. del 22 giugno 2012.**

Nel corso della riunione il Presidente ha innanzitutto riferito il contenuto della delibera assunta dal Consiglio all'adunanza del 4 giugno 2012. Il C.N.F. ha preso atto che il Consiglio dell'Ordine di Modena, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense, ha aperto un conto corrente (n. 000669) alla Banca Nazionale del Lavoro nel quale far confluire le donazioni che ogni Ordine, Unione, Associazione e singolo vorrà eseguire a favore dei Colleghi colpiti dal recente sisma. Su tale conto il Consiglio Nazionale Forense ha già versato una prima donazione di euro 100.000,00, nominando Commissario straordinario per la gestione dei fondi il Consigliere Nazionale e delegato dell'Emilia-Romagna Avv. Giuseppe Picchioni, già Presidente del Consiglio dell'Ordine di Modena, anche perchè l'evento sismico ha colpito anche alcuni Comuni posti al di fuori del confine regionale e segnatamente nelle regioni Veneto e Lombardia.

L'U.R.C.O.F.E.R., nel deliberare di convergere su tale conto corrente, ha costituito un comitato, formato dai Presidenti degli Ordini di Bologna, Modena e Ferrara, che affiancherà il Consigliere Nazionale Avv. Picchioni nella gestione dei fondi e che avrà anche il compito di coinvolgere gli Ordini della Lombardia e del Veneto per i Comuni colpiti di tali Regioni, per concordare i criteri di ripartizione e per le urgenze immediate. L'U.R.C.O.F.E.R. ha altresì deliberato di versare sul detto conto corrente l'importo di euro 50.000,00, che è risultato già disponibile nel bilancio dell'Unione e che è stato alimentato, in percentuale rispetto al numero dei rispettivi iscritti, dagli Ordini del Distretto.

Riferisce altresì il Presidente che in tale sede sono pervenute due richieste di rimborso spese, rispettivamente di euro 5.725,72 ed euro 10.125,00, per carburante, autostrade e parcheggio attinenti alle trasferte degli Avvocati Franca Sala e Gianni Frisoni, che nel quadriennio 2008-2011 hanno ricoperto la carica di componenti laici del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna, sulle quali non è stata assunta alcuna delibera in attesa delle opportune valutazioni e decisioni anche in merito se e a chi compete evadere tali richieste.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di dare comunicazione agli iscritti mediante circolare e-mail dell'apertura del suddetto conto corrente e della possibilità di versarvi somme per aiuto ai Colleghi colpiti dal sisma.

*(adunanza del 25 giugno 2012)*

Riferisce il Presidente sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. tenutasi il 16 luglio 2012.** In tale sede si è costituito il comitato che dovrà stabilire i criteri e le assegnazioni dei fondi di solidarietà raccolti con le sottoscrizioni volontarie e sono stati discussi, ma non ancora fissati, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi. Il comitato è composto dal Consigliere Nazionale Avv. Giuseppe Picchioni e dai Presidenti degli Ordini di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia e Rovigo. A tale data il conto corrente acceso per l'emergenza terremoto registrava un saldo attivo di euro 240.000,00 circa.

Le erogazioni riguarderanno unicamente gli Avvocati che hanno subito danni al proprio studio e saranno esclusi i soggetti che hanno già beneficiato di contributi statali e/o di solidarietà. La procedura concordata richiede che l'Avvocato formuli un'istanza motivata e documentata. I contributi saranno assegnati in ragione della gravità delle situazioni denunciate. Verranno altresì assegnati dei punteggi in relazione alla comprovata contrazione del reddito dell'Avvocato.

E' stato stabilito che i Colleghi colpiti dal sisma comunichino entro il 15 settembre 2012 ai rispettivi Ordini di appartenenza l'esistenza di danni subiti dal proprio studio, alle sue attrezzature o alla propria abitazione, precisandone la tipologia e l'entità, indicando se hanno subito

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

dichiarazioni di inagibilità e/o se hanno dovuto richiedere certificazioni ex art. 3 del d.l. n. 74/2012; potrà anche essere indicato il danno da riduzione degli introiti professionali. La documentazione comprovante i danni subiti verrà richiesta dal Comitato in un secondo momento, una volta terminato il censimento e individuati i criteri di assegnazione delle somme. Gli interessati dovranno inoltre comunicare se hanno già richiesto ad altri enti e organi l'erogazione di contributi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di inviare circolare e-mail agli iscritti segnalando quanto sopra, per il deposito delle richieste entro il termine del 15 settembre 2012 indicato dall'U.R.C.O.F.E.R.

(adunanza del 23 luglio 2012)

## 21) CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera in data 13 marzo 2012 del Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, con la rammenta che, a norma dell'art. 9 co. 3 del d.lgs. n. 25/2006 come modificato dalla legge n. 111/2007, nella **composizione del Consiglio Giudiziario del Distretto dell'Emilia-Romagna è prevista la partecipazione "di tre Avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo Distretto"; e che l'art. 1 co. 3 del citato d.lgs. prevede che tali componenti debbano essere nominati dal Consiglio Nazionale Forense, su proposta dei Consigli dell'Ordine del Distretto, entro il 1° aprile 2012.**

Il Presidente Avv. Callegaro segnala che il Consiglio Giudiziario è strumento di importante ed efficace verifica dell'operato dei Magistrati e, più in generale, del buon funzionamento dei servizi di giustizia, ancorchè poco sfruttato dall'Avvocatura. Il C.N.F. ha anche pubblicato un apprezzato e utile libro-vademecum sui poteri dei Consigli Giudiziari, che è utilizzato, per la sua completezza, anche dai componenti di designazione non forense dei Consigli Giudiziari.

In relazione alla necessità di proporre al C.N.F. i nominativi di tre Avvocati, il Presidente Avv. Callegaro segnala che i Colleghi che saranno chiamati a rappresentare gli Ordini del Distretto abbiano approfondita conoscenza delle realtà e dei Fori locali, e sappiano patrocinare le istanze dell'Avvocatura con franchezza e senza timori reverenziali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di prendere contatto con i Presidenti degli altri Ordini del Distretto per una prima consultazione, per poi riferirne l'esito al Consiglio in prossima adunanza.

(adunanza del 19 marzo 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro, richiamata la delibera del 19 marzo 2012, sulla richiesta di **designazione dei componenti del Consiglio Giudiziario del Distretto dell'Emilia-Romagna**, ove è prevista la partecipazione "di tre Avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo Distretto", proponendo che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna indichi e sostenga la candidatura dell'Avv. Lucio Strazziari.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera all'unanimità di indicare al C.N.F., cui compete la nomina, l'Avv. Lucio Strazziari, quale soggetto maggiormente qualificato, nell'intero Distretto, a rappresentare l'Avvocatura Emiliano-Romagnola, in virtù della sua autorevolezza e dello straordinario e appassionato impegno in favore di tutta l'Avvocatura concretamente svolto nei lunghi anni della sua esperienza istituzionale a capo dell'Ordine Forense di Bologna e della Unione dei Consigli distrettuali.

Manda al Presidente di comunicare al Consiglio Nazionale Forense.

(adunanza del 26 marzo 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 5 aprile 2011 dal Consiglio Nazionale Forense con la quale si informa che gli Avvocati Roberto Ricci del Foro di Ravenna, Sisto Salotti del Foro di Piacenza e Lucio Strazziari del Foro di Bologna sono stati designati a far parte del **Consiglio Giudiziario per il quadriennio 2012-2015**, nonchè sulla lettera di ringraziamento pervenuta dallo stesso Avv. Lucio Strazziari, con la quale ringrazia per la fiducia accordatagli per un incarico tanto significativo nei rapporti fra Magistrati e Avvocati del Distretto e auspica di poter corrispondere alle aspettative del Consiglio in quella esigenza di collaborazione che consenta di rendere l'impegno quanto più utile e proficuo per l'Avvocatura e per l'intero mondo giudiziario.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio prende atto, esprimendo il proprio compiacimento per la designazione dell'Avv. Lucio Strazziari.

(adunanza del 23 aprile 2012)

Entra in adunanza l'Avv. Lucio Strazziari, componente del Consiglio Giudiziario, per la illustrazione della **convocazione urgente**, inviata il 12 luglio 2012, **del Consiglio Giudiziario finalizzata alla disamina del progetto modificativo delle recenti norme sulla revisione della geografia giudiziaria**. La convocazione urgente è stata disposta per rispondere alla richiesta, anch'essa urgente, di parere indirizzata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, a firma della Presidente Avv. Giulia Bongiorno, con la quale si comunica che è stato avviato l'esame dello schema di decreto legislativo recante "Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", sul quale la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 agosto 2012.

Al fine di poter acquisire tutti gli elementi necessari per verificare compiutamente i parametri utilizzati dal Governo per l'attuazione dei principi e criteri direttivi di delega, l'ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia ha ravvisato l'esigenza di conoscere l'orientamento dei Consigli Giudiziari in merito alle scelte effettuate dal Governo.

In particolare, ai Consigli Giudiziari viene richiesto di riferire – entro il 19 luglio 2012 – *“sia osservazioni, con particolare riferimento alla razionalità e congruenza della nuova redistribuzione territoriale, alla sufficienza e all'adeguatezza delle strutture logistiche riguardanti le sedi accorpanti, all'eventuale impatto negativo in materia di contrasto alla criminalità organizzata e alle specificità territoriali, sia eventuali proposte alternative con riferimento alla soppressione delle sedi di Tribunali e sezioni distaccate”*.

L'Avv. Strazziari riferisce che il Consiglio Giudiziario ha acquisito i pareri di cinque Presidenti di Tribunale del Distretto, sostanzialmente favorevoli alla recente normativa di soppressione, a eccezione del Presidente del Tribunale di Forlì Dott. Orazio Pescatore, che ha rilevato come la sede distaccata di Cesena sia in realtà più grande della sede centrale di Forlì e che quindi il loro accorpamento renderebbe impraticabile l'assorbimento da parte della sede centrale.

Il Presidente del Tribunale di Bologna Dott. Francesco Scutellari ha dichiarato che *“la soppressione delle sezioni distaccate potrebbe comportare un vantaggio in termini di personale di Magistratura (+3) e amministrativo (+15) per la sede centrale di Bologna, anche se ci saranno notevoli problemi logistici per allocare il personale giudiziario e amministrativo proveniente dalle suddette sezioni”* ma di non essere in grado *“di valutare adeguatamente, in termini di costi-benefici, le ulteriori esigenze espresse dagli abitanti del territorio volte a mantenere in vita le sezioni distaccate”*.

Si apre la discussione sulla valutazione degli effetti, in particolare locali, della recente normativa sulla revisione della geografia giudiziaria, con interventi di tutti i Consiglieri presenti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ringraziato l'Avv. Strazziari per l'apprezzato coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine in vista della discussione in sede di Consiglio Giudiziario sulla richiesta di parere urgente pervenuta dalla Commissione Giustizia della Camera, delibera di mandare all'Avv. Strazziari di esprimere, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Giudiziario, la condivisione – in via generale di principio – del Consiglio dell'Ordine a progetti di razionalizzazione dell'organizzazione della giustizia sul territorio nazionale e quindi anche alla unificazione e riduzione delle sedi giudiziarie, ma – nel concreto e nella specificità del Tribunale di Bologna – la assoluta inadeguatezza della sede accorpante ad assorbire l'arretrato e le sopravvenienze delle due sedi destinate ad essere accorpate e quindi alla soppressione, senza che ciò avvenga – da una parte – con adeguate programmazione e progettazione per il reperimento in tempi brevi di nuovi e ulteriori spazi per gli uffici giudiziari del Tribunale di Bologna, e – d'altra parte – con accelerazione dei tempi di piena attivazione di tutte le funzionalità del processo telematico.

(adunanza del 16 luglio 2012)

## 22) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Consigliere Avv. Marco D'Apote di avere accolto i Colleghi della **delegazione internazionale della Union International des Avocats** che si sono riuniti il 17 marzo 2012 presso la sede del Consiglio, con organizzazione a cura del Collega dell'Ordine di Bologna Avv. Bruno Micolano.

La riunione ha avuto a oggetto tematiche dell'attività associativa dell'U.I.A., fra le quali si segnala la decisione di espellere dall'associazione l'Ordine Forense di Damasco, per collusione con il regime a scapito dell'esercizio del diritto di difesa in favore dei dissidenti.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. D'Apote per la partecipazione e il riferimento e delibera di approvare la spesa per il buffet di ospitalità offerto dal Consiglio, pari a euro 490,00.  
(adunanza del 19 marzo 2012)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **richiesta di versamento del contributo per l'anno 2012 pervenuta in data 24 gennaio 2012 dalla F.B.E.**, di euro 2.012,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare il versamento della quota richiesta.

(adunanza del 19 marzo 2012)

## 23) IUS BOLOGNA SPORT

Riferisce il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli sulla richiesta di contributo pervenuta in data 17 febbraio 2012 dall'Avv. Giovanni Cerri, quale Segretario dello **Sci Club Ius Bologna**, per il 46° Campionato Nazionale di sci per Avvocati e Magistrati che si terrà a S. Martino di Castrozza dal 28 marzo al 1° aprile 2012, del quale trasmette copia del programma.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, con l'astensione del Consigliere Avv. Chiara Rigosi, delibera di concedere un contributo di euro 500,00.

(adunanza del 27 febbraio 2012)

Riferisce il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli sulla richiesta di contributo economico pervenuta in data 25 ottobre 2011 dall'Avv. Augusto Bonazzi, nella sua qualità di Presidente della **Associazione Sportiva Dilettantistica "Toghe nel pallone"**, a sostegno delle attività dell'associazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere un contributo di euro 5.000,00.

(adunanza del 9 maggio 2012)

Riferisce il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli sulla richiesta di un contributo economico pervenuta in data 20 aprile 2012 dall'Avv. Manlio D'Amico, nella sua qualità di Presidente dell'**associazione Ius Bologna Ciclismo**, in relazione all'acquisto di divise per la manifestazione sportiva con evento formativo che si terrà a Cortina d'Ampezzo dal 21 al 24 giugno 2012, per il quale ha allegato il preventivo di spesa che viene illustrato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere un contributo di euro 2.000,00.

(adunanza del 9 maggio 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta dagli Avvocati Arianna Pettazzoni, Annalisa Atti, Nicola Ghezzi e Alessandro Cappello, con la quale propongono la costituzione di un nuovo gruppo sportivo forense, che entri a far parte del novero dei già numerosi team "Ius Bologna", per la pratica sportiva del nuoto. Il nome scelto per l'associazione è "**AcquariJus**" e l'Avv. Arianna Pettazzoni (indicata quale futuro Presidente) sta organizzando lo spazio acqua necessario agli allenamenti, con eventuale futura partecipazione a campionati, master locali e nazionali.

In tale lettera si chiede l'approvazione del Consiglio e un modesto contributo, per realizzare le cuffie con il logo del gruppo (eventualmente con l'utilizzo anche del logo dell'Ordine), accappatoi e borse con la scritta comune agli altri gruppi dello Ius Bologna Sport.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto della avvenuta costituzione del Gruppo Sportivo AquariJus, con gli auspici del Presidente e del Consiglio che la nuova iniziativa possa avere lunga vita e contare numerose adesioni, così come le altre associazioni sportive che hanno dato lustro all'Ordine di Bologna, con numerose partecipazioni e vittorie anche a livello nazionale, riservando ogni determinazione in ordine al contributo richiesto al ricevimento del preventivo di spesa per l'acquisto delle cuffie con il logo dell'Ordine.

(adunanza del 14 maggio 2012)

Riferisce il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli sulla richiesta pervenuta dall'Avv. Augusto Bonazzi, Presidente dell'**Associazione "Toghe nel Pallone A.S.D."**, di un'integrazione di contributo economico per le spese della squadra di calcio dell'Ordine di Bologna, che ha raggiunto il traguardo della fase finale del 41° Campionato Nazionale Forense di calcio, che si svolgerà a Riccione il 22 e 24 giugno 2012.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere un ulteriore contributo di euro 1.000,00.

*(adunanza del 4 giugno 2012)*

Riferisce il Consigliere Avv. Vincenzo Florio sulla 31a edizione del torneo di basket "Playground Giardini Margherita" che si terrà dal 16 giugno al 12 luglio 2012, e che nell'ambito dello stesso vedrà la realizzazione, l'11 luglio, di un quadrangolare amichevole in memoria di Lucio Dalla e Maurizio Cevenini e con fine di solidarietà per coloro che sono stati colpiti dal recente terremoto, con la partecipazione di una squadra di Avvocati, composta da nuove leve e da alcuni componenti della vecchia squadra, già campione di tornei interregionali.

Nel quadrangolare in parola, farà parte della squadra dell'Avvocatura anche il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub.

Vi è poi il progetto di ricostituire la squadra di basket del Foro bolognese per la partecipazione al campionato forense: l'occasione suggerisce di denominare la squadra "**Ius Bologna Basket**".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto compiacendosi dell'iniziativa e delibera di mandare al Consigliere Avv. Florio di presentare preventivo, con le necessità di spesa, riservandosi di valutare eventuali richieste di contributo economico per la costituenda associazione Ius Bologna Basket.

*(adunanza del 18 giugno 2012)*

Riferisce il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli sulla comunicazione pervenuta dai Colleghi cestisti dello **Ius Bologna Basket**, relativa alla partita di beneficenza che verrà giocata l'11 luglio 2012 nell'ambito del tradizionale torneo di basket "Playground" presso il campo dei Giardini Margherita.

Nella serata è prevista una raccolta di fondi a favore della società cestistica di Finale Emilia, le cui strutture sono state fortemente danneggiate dai terremoti che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel mese di maggio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di erogare la somma di euro 525,00 come contributo alla raccolta fondi, che verrà consegnata a margine della partita dell'11 luglio 2012 dal Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, nonché di erogare un contributo per l'acquisto delle divise da gioco di euro 243,00 e per l'utilizzo della palestra Cierrebi nella serata di allenamento del 9 luglio 2012 nella misura di euro 127,50, in tali ultimi due casi a presentazione delle relative ricevute.

*(adunanza del 9 luglio 2012)*

## 24) VARIE

Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, richiamati i riferimenti illustrati alle adunanze del 7 giugno 2010, 22 novembre 2010 e 7 aprile 2011, riferisce sulla propria proposta di **convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e il Teatro Duse**, comunicando di avere avuto una serie di incontri con i direttori del Teatro che si sono succeduti negli ultimi mesi e di avere raggiunto un'intesa, al termine di negoziazione, per l'affitto del Teatro Duse per una decina di incontri da tenersi nell'arco temporale di un anno, al prezzo agevolato di euro 1.500,00 più i.v.a. ciascuno, a fronte di una richiesta iniziale di euro 4.500,00 più i.v.a.

Il Segretario propone quindi che il Consiglio voglia stipulare una convenzione con il Teatro Duse per l'affitto del Teatro alle condizioni illustrate, al fine dello svolgimento in tale sede delle assemblee straordinarie dell'Ordine, di ogni altro evento che il Consiglio ritenga di organizzare, degli incontri dell'Osservatorio sulla giustizia civile e di altri che possa organizzare la Fondazione Forense Bolognese, preferibilmente nella materia deontologica.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, nel ringraziare il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per l'interessamento con il Teatro Duse, delibera – con l'astensione del Consigliere Avv. Antonio Spinzo, che non ha partecipato alla discussione – di approvare la proposta di convenzione con il Teatro Duse nei termini illustrati dal Segretario.

*(adunanza del 15 febbraio 2012)*

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta dal **Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza** Dott. Luigi Fadiga, con la quale informa della sua recente nomina e sui compiti del Garante, fra i quali segnala quelli diretti a promuovere la conoscenza

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

e l'affermazione dei diritti individuali e sociali dell'infanzia e dell'adolescenza, rappresentandoli presso tutte le sedi istituzionali regionali, quelli diretti alla tutela degli interessi diffusi e quelli in materia di tutela e di curatela, chiedendo di poter incontrare i rappresentanti delle associazioni forensi che si occupano della materia minorile e familiare, in vista di una positiva collaborazione sui temi di comune interesse.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di invitare il Dott. Fadiga a illustrare il progetto in Consiglio in prossima adunanza.

*(adunanza del 27 febbraio 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 28 febbraio 2012 dall'Avv. Giorgio Spallone con la quale informa di avere presenziato, su delega del Presidente Avv. Sandro Callegaro e in assenza di Consiglieri disponibili, in data 27 febbraio 2012 alla **riunione del Comitato Bologna Movet "per una pedonalizzazione razionale e condivisa del centro storico"**, tenutasi presso l'Hotel I Portici.

Nella riunione la Presidente del Comitato Alessandra Girotti ha preliminarmente riferito degli esiti di una prima assemblea informativa svoltasi alla presenza dell'Assessore comunale alla Mobilità, presso il Quartiere Santo Stefano; sono seguiti gli interventi di numerosi dei presenti, in larga misura commercianti ma anche residenti e professionisti, con infine la raccolta di firme a sostegno di una petizione della quale l'Avv. Spallone allega la relativa documentazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di esprimere all'Avv. Giorgio Spallone il ringraziamento del Consiglio per la partecipazione e il riferimento.

*(adunanza del 5 marzo 2012)*

---

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro, richiamato il riferimento di cui all'adunanza del 5 marzo 2012, propone che il Consiglio richieda, in autonomia rispetto alle iniziative pubbliche già in corso, al Comune di ricevere una propria **delegazione, per rappresentare il punto di vista dell'Avvocatura bolognese rispetto al nuovo piano del traffico cittadino.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare la proposta del Presidente e di mandare al Consigliere Avv. Flavio Peccenini di richiedere un appuntamento all'Assessore alla mobilità del Comune di Bologna Dott. Andrea Colombo, affinché possa ricevere la delegazione del Consiglio composta dal Presidente Avv. Sandro Callegaro, dai Consiglieri Avvocati Guido Clausi-Schettini e Flavio Peccenini e dall'Avv. Giorgio Spallone, rimanendo in attesa di conoscere gli sviluppi.

*(adunanza del 12 marzo 2012)*

---

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro, richiamato il riferimento a verbale dell'adunanza del 26 settembre 2011, riferisce che è stato fissato al 15 marzo 2012 in Comune, a Palazzo d'Accursio, l'incontro per sottoscrizione, da parte dei numerosi enti partecipanti, del **"Protocollo d'intesa per la costituzione del Patto per la Giustizia della città di Bologna"**, dei cui contenuti principali dà lettura.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente per la sottoscrizione del suddetto Protocollo, rimanendo in attesa di conoscere gli sviluppi.

*(adunanza del 12 marzo 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta, pervenuta con e-mail in data 15 marzo 2012 dall'Avv. Annamaria Tripicchio Rogier, delegata del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tolosa (Francia), di **gemellaggio fra l'Ordine degli Avvocati di Tolosa e l'Ordine degli Avvocati di Bologna.**

Il Segretario riferisce che le città di Bologna e Tolosa sono gemellate sin dal 1981, in virtù di più aspetti di omogeneità consistenti in analoghe dimensioni, popolazione, istituzioni culturali (Tolosa è la seconda Università di Francia, dopo Parigi, e vanta anch'essa una quotata Cineteca), tradizioni gastronomiche e architettoniche (Tolosa è detta la "ville rose" per il colore dei suoi mattoni), il tutto in un contesto di una forte presenza della comunità italiana a Tolosa. Il gemellaggio ha, fra l'altro, portato l'amministrazione comunale di Bologna a esprimere solidarietà e vicinanza ai cittadini di Tolosa, colpiti nei giorni recenti da lutti e turbamento sociale per i gravi fatti criminali che sono stati all'attenzione della stampa internazionale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare la proposta di gemellaggio, mandando al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di esprimere all'Ordine degli Avvocati di

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Tolosa, tramite l'Avv. Annamaria Tripicchio Rogier, il compiacimento e il ringraziamento del Consiglio, e al Consigliere Avv. Vincenzo Florio di prendere contatto con la stessa per predisporre la formalizzazione del gemellaggio con elaborazione di un progetto per iniziative comuni e scambi culturali, su questioni di interesse per la professione forense.

*(adunanza del 26 marzo 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulle lettere pervenute il 16 e 23 marzo 2012 dall'Avv. Achille Melchionda, con le quali ricorda le sue **proposte di apporre in Tribunale targhe commemorative del Prof. Avv. Marco Biagi e dell'Avv. Giorgio Ambrosoli**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ribadito quanto già deliberato in argomento alle adunanze del 17 febbraio 2003, 26 gennaio 2009 e 21 settembre 2009, delibera di mandare al Presidente di prendere contatto con l'Avv. Melchionda per procedere d'intesa per la realizzazione delle proposte condivise, riservando ogni altra determinazione a successiva adunanza.

*(adunanza del 26 marzo 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla opportunità di valutare la **costituzione di un "organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento", come previsto all'art. 15 della legge n. 3/2012**, e propone di costituire una Commissione di studio, presieduta dallo stesso Presidente, con la partecipazione dei Consiglieri Avvocati Federico Canova, Stefano Goldstaub, Flavio Peccenini e Chiara Rigosi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera in conformità alla proposta del Presidente.

*(adunanza del 16 aprile 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Flavio Peccenini sull'**incontro tenutosi il 3 aprile 2012 con gli Assessori Colombo e Gabellini del Comune di Bologna, sul nuovo piano di pedonalizzazione del centro storico**, al quale hanno partecipato anche i Consiglieri Guido Clausi-Schettini e Gino Martinuzzi, e gli Avvocati Giorgio Spallone e Vittorio Paolucci, quest'ultimo in rappresentanza del Sindacato Avvocati di Bologna.

L'Assessore Colombo ha sinteticamente illustrato la filosofia del piano del traffico nel centro storico, confermandone da un lato la gradualità, dall'altro il risultato finale che l'amministrazione vuole perseguire e che, per quanto riguarda le esigenze di mobilità dell'Avvocatura, non consente di escludere dall'area della pedonalizzazione il comparto Farini/D'Azeglio/Piazza dei Tribunali/Garibaldi.

Tutti gli interventi degli Avvocati presenti hanno preso le mosse dalla funzione che l'Avvocatura svolge nella società per la tutela dei diritti, e hanno toccato anche i temi della sostenibilità ambientale rispetto all'inquinamento e le problematiche generali del traffico, in particolare in relazione alla mobilità dei mezzi pubblici (elettrificazione, dimensione dei mezzi, ecc.); sono però tutti, in sostanza, confluiti nella rivendicazione che il piano traffico non impedisca la mobilità su due ruote, che si svolge non solo all'interno del ricordato comparto, ma anche al di fuori dello stesso (verso il carcere, il T.A.R., gli uffici finanziari, gli studi situati nel centro storico di colleghi residenti al di fuori, ecc.).

L'Assessore Gabellini, dopo avere ricordato quale sia la realtà urbanistica di Bologna e la necessità di sacrifici collettivi per tutte le categorie, ha rilanciato il progetto di una possibile cittadella giudiziaria, ma con tempi lunghi (9/10 anni) di realizzazione (se realizzabile), durante i quali i ricordati sacrifici saranno inevitabili.

L'Assessore Colombo ha aperto a un dialogo sulla individuazione delle zone parcheggio per le due ruote in fregio all'area pedonalizzata interessata dalla edilizia giudiziaria e, su richiesta del Consigliere Avv. Peccenini, ha promesso di mantenere aperto il canale di comunicazione con il Consiglio dell'Ordine, il Sindacato Avvocati e le altre associazioni forensi, riconoscendo particolari e significative caratteristiche alla categoria degli Avvocati quale utente della città.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Peccenini per la organizzazione dell'incontro e il riferimento, rimanendo in attesa degli ulteriori sviluppi.

*(adunanza del 23 aprile 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro di avere ricevuto dai Presidenti degli Ordini di Ferrara e Modena ringraziamento per le **lettere di solidarietà inviate dal Consiglio per i recenti eventi sismici**, e dà lettura di alcune segnalazioni pervenute di iniziative di solidarietà e dichiarazioni di disponibilità da parte di Colleghi, mentre precisa che, nonostante la circolare e-mail

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

inviata agli iscritti, non sono pervenute richieste d'aiuto da parte di iscritti o da altri, nemmeno dagli Ordini maggiormente colpiti dal terremoto; riferisce anche che la Fondazione Forense ha telefonato alla Croce Rossa e alla Protezione Civile, che hanno detto di non avere bisogno di nulla.

Il Presidente invita a un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del terremoto, raccogliendo l'invito formulato in tal senso dal Presidente della Corte d'Appello, in occasione del lutto nazionale proclamato per la giornata odierna.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli propone che il Consiglio apra un conto corrente dedicato alla raccolta di fondi da destinare ai Colleghi degli Ordini di Ferrara e Modena che hanno subito danni dal terremoto, nel quale il Consiglio effettui un versamento iniziale invitando anche i propri iscritti a contribuire, per poi versare l'intero saldo attivo agli Ordini di Ferrara e Modena, in parti uguali, affidando agli stessi la distribuzione del ricavato ai propri iscritti che hanno subito danni.

Il Consigliere Avv. Flavio Peccenini propone che il versamento iniziale nel conto corrente venga effettuato non dal Consiglio ma dai singoli Consiglieri. Il Consigliere Avv. Antonio Spinoza propone che il conto corrente venga aperto non dal Consiglio ma dall'U.R.C.O.F.E.R.

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro riferisce del contenuto di una telefonata intercorsa con il Consigliere distrettuale al C.N.F. Avv. Giuseppe Picchioni, il quale ha preannunciato iniziative del C.N.F. e ha prospettato la convocazione di una riunione straordinaria dell'U.R.C.O.F.E.R.

Il Consiglio, svolto un minuto di raccoglimento in commemorazione delle vittime del terremoto, all'esito del riferimento e della discussione, ritenuto che a tutt'oggi non è pervenuta al Consiglio alcuna richiesta d'aiuto, delibera a maggioranza di soprassedere dall'apertura di un conto corrente, confermando la propria disponibilità a contribuire in caso di richieste d'aiuto che perverranno, e di mandare al Presidente di formulare la proposta di apertura di un conto corrente per la raccolta di aiuti economici alla prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R.

*(adunanza del 4 giugno 2012)*



# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera indirizzata in data 31 maggio 2012 dal Consiglio Nazionale Forense al Ministro della Giustizia, con la quale invita a riconsiderare l'interpretazione fornita con la circolare ministeriale dell'11 maggio 2012, in materia di contributo unificato e in particolare sull'**applicazione dell'onere di versare un contributo unificato a carico degli intervenienti nei processi esecutivi civili**, e propone di invitare i Collegi a non versare tale contributo, previo accordo che il Consiglio potrà prendere con il Presidente della IV Sezione che tale iniziativa non rallenti i tempi della singola esecuzione, fermo restando l'obbligo della Cancelleria di trasmissione di copia dell'atto all'Agenzia delle Entrate per l'inevitabile accertamento, al quale gli Avvocati vorranno poi opporsi, con il sostegno e la condivisione del Consiglio.

Il Consigliere Avv. Chiara Rigosi segnala che, in forza della recente circolare interpretativa del Ministero, i procedimenti di diritto del lavoro che rimangono esenti dal contributo unificato sono in numero assai ridotto, a causa della ritenuta cumulabilità dei redditi del nucleo familiare.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli riferisce sulla e-mail pervenuta in data 1° giugno 2012 dall'Avv. Stefano Cervellati, con cui segnala la particolare anomalia derivante dalla recente interpretazione della normativa sul pagamento del contributo unificato, applicata al caso dell'intervento in una procedura esecutiva pendente.

Dal 4 giugno 2012 la Cancelleria delle esecuzioni Immobiliari (ma probabilmente anche quella delle esecuzioni mobiliari) pretende, da parte del creditore interveniente, il pagamento del contributo unificato in misura proporzionale al proprio credito, in analogia con ciò che avviene nel processo civile nel caso di estensione o aumento dell'oggetto della domanda per effetto della proposizione di una domanda riconvenzionale o di una chiamata di terzo.

L'Avv. Cervellati ritiene che l'interpretazione del Ministero, come applicata dalla Cancelleria, non sia corretta e provochi una situazione di palese ingiustizia in quanto, in primo luogo, in tema di espropriazione il valore della procedura esecutiva è sempre riferito al valore dei beni pignorati, che è costante e non aumenta per effetto dell'insinuazione di nuovi crediti: l'intervento nella esecuzione non fa aumentare il valore di ciò che, alla fine, si ricaverà dalla espropriazione, rimanendo solo virtuale l'entità del credito insinuato, quando questo rimanga incapiente. In secondo luogo, si verrebbe a creare un'evidente ingiustizia tra la posizione del creditore procedente, che paga un contributo unificato forfettario (oggi di euro 242,00) anche se procede per un credito milionario, e quella del creditore intervenuto, che pagherebbe un contributo proporzionale al proprio credito. In presenza poi di molti creditori intervenuti, il "piatto" diventerebbe ricchissimo, con elevati contributi pagati da ciascun creditore.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, condivisa l'interpretazione e le preoccupazioni espresse dal C.N.F. e dall'Avv. Cervellati, che fa anche proprie, delibera di mandare al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di inviare circolare e-mail di aggiornamento agli iscritti, allegando copia della lettera del C.N.F. al Ministro della Giustizia, e al Presidente Avv. Sandro Callegaro di inviare altra circolare e-mail agli iscritti, invitando a non versare il contributo unificato in occasione degli interventi nelle esecuzioni civili; e di inviare al Presidente della IV Sezione civile del Tribunale Dott. Pasquale Liccardo copia della presente delibera, per ottenere la rassicurazione invocata dal Presidente Avv. Sandro Callegaro.

*(adunanza del 4 giugno 2012)*

---

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub sul contenuto del **d.l. n. 74/2012, e in particolare sull'art. 6 dedicato ai processi civili, emesso dal Governo per fronteggiare l'emergenza a seguito dei recenti tragici eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna.**

La legiferazione in via d'urgenza certamente creerà non pochi problemi nella gestione del contenzioso civile, come è emerso anche dai primi contatti presi con alcuni Magistrati civili per cercare di avere una interpretazione univoca di quanto disciplinato dal d.l. n. 74/2012.

All'art. 6 del decreto, punto 1, è previsto che dal 20 maggio al 31 luglio 2012 siano sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di ogni altra giurisdizione speciale pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei Comuni colpiti dal sisma.

La norma prevede una serie di eccezioni a tale regola, ma in realtà il solo ufficio giudiziario della Provincia di Bologna colpito è quello del Giudice di Pace di S. Giovanni in Persiceto, ove certamente non potranno essere celebrati i giudizi, che saranno quindi sospesi.

E' possibile che la sospensione sia derogata qualora il Giudice ritenga che il procedimento abbia carattere di urgenza. Tenuto conto dell'ufficio interessato, non appare che questa sia

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

un'ipotesi realizzabile.

Al punto 2 si prevede che siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto rispetto a un giudizio che pende avanti un ufficio che ha sede in un Comune interessato dal sisma.

Occorre comprendere se il giudizio sospeso debba essere riassunto su istanza di parte ex art. 295 ss. c.p.c. ovvero se l'udienza debba essere rifsata d'ufficio.

Ben più ampie sono le problematiche che sorgono in ordine all'interpretazione e alla messa in pratica di quanto previsto ai successivi punti 3 e 4 dell'art. 6.

Al punto 3 viene previsto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze (ergo anche di quei procedimenti per i quali non è prevista la sospensione), qualora la parte o il difensore risiedano nei Comuni interessati (il difensore qualora sia stato nominato in epoca antecedente al 20 maggio 2012). E' ammessa la possibilità di rinunciare al rinvio d'ufficio.

Al punto 4, con previsione quasi speculare, viene disciplinata la possibilità di invocare la sospensione dei termini, sostanziali e processuali, da parte dei *"soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa, produttiva o di funzione nei Comuni interessati dal sisma"*.

Occorre sottolineare come le due norme non presentino la stessa previsione nell'individuazione dei soggetti che possono invocare i benefici del rinvio o della sospensione: nel primo caso si fa una corretta distinzione fra parti e difensori; nel secondo caso viene individuato genericamente il beneficiario con il termine *"i soggetti"*.

E' evidente che non è dato di capire se la sospensione dei termini valga anche nell'ipotesi in cui il difensore risieda in un Comune terremotato. Una comunicazione del Tribunale di Ferrara sul punto ha negato questa possibilità, sebbene la *ratio* della norma dovrebbe essere esattamente contraria all'interpretazione del Tribunale di Ferrara, posto che appare del tutto evidente come la previsione sia rivolta, soprattutto, alle situazioni nelle quali il difensore abbia difficoltà a operare a causa della impossibilità di raggiungere il proprio studio. E' altresì vero che l'interpretazione letterale pare essere quella fornita dal Tribunale di Ferrara.

Nel corso dei riferiti confronti informali con alcuni Magistrati di Bologna, la questione non è stata trattata, avendosi dato per scontato che anche i difensori residenti possano beneficiare della sospensione.

Anche in questo caso è comunque ammessa la possibilità di rinunciare alla sospensione-differimento dei termini, ma è aperta la questione se la rinuncia espressa può essere fatta dal difensore per conto della parte avvalendosi dell'originaria procura o, piuttosto, di idonea procura rilasciata all'uopo). Anche in questo caso sul punto non si è arrivati a una conclusione unitaria. La tesi prevalente è parsa quella di verificare di volta in volta il testo della procura, anche se forse sarebbe più pratico prevedere la necessità di una procura *ad hoc*.

Rispetto alle problematiche relative al procedimento di esecuzione pare condivisibile applicare la sospensione anche ai termini di cui all'atto di precetto.

Al punto 5, è prevista la sospensione fino al 31 luglio 2012 per tutti i titoli di credito o atti aventi forza esecutiva, a favore dei debitori e/o obbligati residenti o con sede nei Comuni interessati dal sisma.

E' anche prevista una norma all'art. 8 che prevede che sino al 30 settembre 2012 siano sospesi i termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili privati e pubblici adibiti a uso abitativo e non. La norma non lo specifica, ma è plausibile che si debba intendere riferita agli immobili ubicati nei Comuni investiti dal sisma.

A integrazione delle considerazioni di cui allo schema del Tribunale Ferrara, si segnala come le norme dovrebbero essere applicabili anche agli Avvocati che hanno ufficio secondario ubicato nei Comuni investiti dal sisma.

Più delicata è la questione della sospensione dei termini in riferimento al deposito di memorie. Appare pacifico che la sospensione si applichi a tutte le parti del giudizio. Se, però, il beneficiario del diritto alla sospensione rinuncia, la parte che non è titolare di tale diritto, se non deposita, decade. Le conseguenze appaiono del tutto evidenti, ben potendo il titolare del diritto presentare istanza di rinuncia unitamente al deposito della memoria. Si potrebbe sensibilizzare i Colleghi, con apposita circolare e-mail, ad avere un atteggiamento corretto e a comunicare tempestivamente l'eventuale volontà di rinunciare al termine.

Dai primi colloqui avuti con rappresentanti della Magistratura locale, in caso di incertezza, è stata ipotizzata la possibilità di istanza di convocazione delle parti al fine di ottenere un rinvio a data successiva alla scadenza del periodo di sospensione, onde evitare possibili anomalie e/o lesioni al principio del contraddittorio.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Oltre alla citata comunicazione del Tribunale di Ferrara, sono noti alcuni provvedimenti del Tribunale di Modena, anche alla luce dei quali appare urgente un intervento del Consiglio, poiché se è vero che il Comune di Bologna è stato meno colpito, paradossalmente il maggior numero di Comuni interessati dal decreto legge è sito nella Provincia di Bologna.

Riferisce inoltre il Consigliere Avv. Marco D'Apote sull'incidenza sui procedimenti penali delle disposizioni del d.l. n. 74/2012, in particolare in materia di rinvio delle udienze e di sospensione di termini.

Il comma 6 dell'art. 6 del decreto prevede che, per il periodo dal 20 maggio 2012 e fino al 31 luglio 2012, «*ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni*» colpiti dal sisma (individuati mediante richiamo all'elenco contenuto nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012), «*sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012*». La norma aggiunge che «*nel procedimento di esecuzione e del procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240 bis*» delle norme di attuazione del codice di procedura penale (di disciplina delle eccezioni alla sospensione dei termini procedurali in materia penale).

Ai sensi della disposizione citata sono pertanto sospesi i processi penali pendenti presso tali uffici; pertanto, fino alla data del 31 luglio 2012 deve ritenersi che siano sospesi, altresì, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari relativi a procedimenti per reati di competenza di uffici giudiziari che hanno sede in comuni colpiti dal sisma ancorché le indagini siano condotte da Procure (Bologna, Modena, Ferrara) site in Comuni non ricompresi nell'elenco contenuto nel d.m. del 1° giugno 2012.

Sono inoltre sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini per la proposizione della querela relativamente ai reati rientranti nella competenza territoriale di Giudici che hanno sede nei Comuni colpiti dal sisma.

Il comma 7 dell'art. 6 del decreto prevede poi, nei processi penali, ovunque pendenti, nei quali «*alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma*», la sospensione dei «*termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni*» (comma 7, lett. a) nonché il rinvio d'ufficio delle udienze penali a data successiva al 31 luglio 2012, se «*risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori*» (comma 7, lett. b).

La norma fa esplicito riferimento alla "residenza" della parte o del difensore, e parrebbe quindi escludere dal beneficio della sospensione o del rinvio (anche alla luce della diversa, e più ampia, formulazione utilizzata dai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto, in relazione alle udienze civili e ai termini processuali civili), oltre alle persone giuridiche aventi sede nei Comuni colpiti dal sisma, i difensori aventi lo studio (ma non la residenza privata) in tali Comuni.

Pare doversi ritenere, tuttavia (in considerazione del fatto che l'attività che risulta ostacolata dagli eventi sismici è anche l'attività professionale svolta dal difensore presso il proprio studio), che il beneficio del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini si estenda a quegli Avvocati che, pur risiedendo in Comuni diversi da quelli colpiti dal sisma, abbiano in questi ultimi il proprio domicilio professionale. Tale interpretazione è stata fatta propria dal Tribunale di Ferrara.

Vi è da ritenere, inoltre, che la medesima estensione debba operare qualora parti del processo penale siano persone giuridiche aventi sede nei Comuni colpiti dal sisma, quali parti civili, responsabili civili, civilmente obbligati per la pena pecuniaria, o enti amministrativamente responsabili del reato a norma della legge n. 231/2001.

I commi 8 e 9 dell'art. 6 del decreto, infine, disciplinano, rispettivamente, alcune ipotesi di deroga alla disciplina dettata dai commi precedenti («*la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare*», quella «*di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni*», quella di cui al comma 7 non opera, inoltre, «*qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa*») e gli effetti, sul decorso del termine di prescrizione del reato, del rinvio delle udienze e delle sospensioni di termini disciplinati ai commi precedenti.

A tale proposito, il comma 9 stabilisce che «*il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b) [recte: comma 7, lett. b):*

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

*n.d.r.】».*

In caso di sospensione di termini, pertanto, la sospensione del corso della prescrizione opera per il periodo della sospensione medesima, e quindi fino alla data del 31 luglio 2012; in caso di rinvio delle udienze, la prescrizione è sospesa per *“tutto il tempo in cui il processo è rinviato”*, e quindi fino alla data della udienza di rinvio, anche se successiva a quella del 31 luglio 2012.

Questo il riassunto, brevemente e sommariamente commentato, delle disposizioni relative alla sospensione dei termini nei procedimenti penali contenute nel decreto. Leggendo le norme sorgono dubbi che andranno necessariamente risolti per via interpretativa (e secondo buon senso).

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ringraziati i Consiglieri Avvocati Marco D'Apote e Stefano Goldstaub per i riferimenti, delibera di mandare al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di richiedere al Presidente del Tribunale una convocazione d'urgenza dell'Osservatorio sulla giustizia civile per la disamina congiunta delle problematiche applicative del d.l. n. 74/2012, al fine di poter comunicare agli iscritti gli indirizzi uniformi del Tribunale di Bologna in materia.

*(adunanza del 18 giugno 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla propria proposta di istituire un **Ufficio Studi del Consiglio dell'Ordine**, cui affidare di volta in volta, a seconda delle necessità, compiti di studio su questioni specifiche di interesse del Consiglio, affinché possa costituire uno strumento, al tempo stesso, di approfondimento e di alleggerimento dell'impegno dei Consiglieri, ferma restando ogni prerogativa decisoria in capo al Consiglio. A titolo d'esempio, una prima questione che potrebbe essere sottoposta all'Ufficio Studi riguarda la predisposizione del regolamento per l'accesso agli atti del Consiglio.

L'Ufficio Studi dovrebbe avere il compito di svolgere ricerca sulle fonti normative, sui contributi dottrinari e sulle produzioni giurisprudenziali nella materia o questione assegnata, e preparare una relazione di sintesi documentata sugli argomenti che il Consiglio segnalerà di volta in volta, formulando appositi quesiti.

Il Presidente propone che componenti dell'Ufficio Studi siano esclusivamente membri esterni al Consiglio, proprio perché tale strumento è concepito come aiuto al Consiglio per sgravarlo da alcuni impegni. Il tempo massimo per la risposta ai quesiti da parte dell'Ufficio Studi dovrebbe essere di venti giorni, salvi casi particolari in cui non ci sia una particolare urgenza. L'Ufficio Studi verrebbe coordinato da un referente, anch'egli membro esterno, per ciascuna area d'argomento, cui andrebbero affiancati almeno altri due membri. I membri esterni svolgerebbero comunque una funzione onorifica, non retribuita salvo il rimborso delle spese.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo propone che i referenti d'area dell'Ufficio Studi vengano invece designati fra i Consiglieri dell'Ordine in carica.

Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli propone che ciascun referente d'area venga nominato dal Consiglio e che gli altri due componenti esterni vengano nominati d'intesa dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e dal referente nominato dal Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza, con astensione del Consigliere Avv. Vincenzo Florio che non ha partecipato alla discussione, di costituire l'Ufficio Studi del Consiglio dell'Ordine, composto esclusivamente di membri esterni al Consiglio, e di mandare al Presidente Avv. Callegaro di presentare un progetto dettagliato in prossima adunanza.

*(adunanza del 18 giugno 2012)*

---

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro, richiamato il precedente riferimento reso all'adunanza del 9 luglio 2012, sull'incontro del 12 luglio 2012, al quale ha partecipato, fra gli enti che hanno promosso e che sono a diverso titolo coinvolti nella costituzione del **“Patto per la Giustizia della città di Bologna”**, promosso dal Comune di Bologna.

All'incontro hanno partecipato rappresentanti del Comune di Bologna, del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni, dell'Ufficio del Giudice di Pace, della Procura Generale, della Procura presso il Tribunale ordinario, della Procura presso il Tribunale per i minorenni e della Corte d'Appello di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna, dell'Università di Bologna, dell'Archivio di Stato e della Camera di Commercio di Bologna, della Banca d'Italia, degli Ordini dei Commercialisti e dei Notai di Bologna, di Unindustria e del Forum Terzo Settore di Bologna; erano invece assenti i rappresentanti del Tribunale di Sorveglianza e delle Fondazioni

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Carisbo, del Monte e della Cassa di Risparmio di Imola.

Il rappresentante della Procura della Repubblica ha dichiarato di essere presente quale osservatore ma di non essere intenzionato a sottoscrivere il Protocollo d'intesa, la cui sottoscrizione non era peraltro all'ordine del giorno della riunione. Tutti i presenti hanno concordato nel ritenere condivisibili i principi generali enunciati nella bozza del Protocollo.

Il Presidente Avv. Callegaro ha dichiarato che la sottoscrizione del Protocollo, nella sua attuale bozza, è impraticabile, ed è stato deciso di mandare al Comitato di coordinamento previsto nella bozza (al quale non possono partecipare i soggetti beneficiari dei contributi ed elargizioni che verranno decise dagli enti componenti del "Patto per la Giustizia") di apportare alcune modifiche al testo, per la sua disamina nelle prossime riunioni.

La riunione si è conclusa con rinvio a una prossima riunione da tenersi nel mese di settembre, anche perché allo stato non sono stati designati i componenti del Comitato di coordinamento.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, rimanendo in attesa di conoscere i successivi sviluppi.

*(adunanza del 16 luglio 2012)*

Riferiscono i Consiglieri Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Flavio Peccenini sull'**adunanza conoscitiva convocata, su richiesta del Consigliere Comunale Raffaella Santi Casali, in via congiunta dalle Commissioni "Attività Produttive Commerciali e Turismo" e "Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici" del Comune di Bologna**, che si è tenuta in Comune il 12 luglio 2012, alla presenza anche degli Assessori alla mobilità e ai trasporti Andrea Colombo e agli Affari istituzionali, servizi demografici, turismo e attività produttive Nadia Monti.

Alla riunione hanno partecipato anche il Presidente Avv. Sandro Callegaro e i Colleghi Avvocati Giovanni Delucca, per il Sindacato Avvocati, Gianluca Malavasi, per la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, e Arianna Pettazzoni, per la Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli".



## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Nel corso della riunione hanno preso la parola, fra gli altri, gli Avvocati Manes Bernardini, Michele Facci, Cathy La Torre, Marco Lisei e Lorenzo Tommasini, nella loro veste di Consiglieri comunali, i quali hanno tutti sostenuto la unitaria posizione dell'Avvocatura bolognese nel ribadire la insufficienza e inadeguatezza degli spazi attualmente assegnati agli uffici giudiziari di Bologna, e la necessità che agli Avvocati venga consentito di esercitare la professione transitando liberamente con il motorino per il centro della città, dove è collocata la maggior parte degli uffici giudiziari.

Il Presidente Avv. Callegaro, dopo avere ringraziato l'amministrazione comunale per il gradito invito, ha segnalato la funzione sociale della professione forense, la necessità che essa possa essere svolta con rispetto della dignità degli Avvocati e in condizioni tali da garantire il servizio migliore ai cittadini che ricorrono a giustizia, la impraticabilità della eventuale scelta di edificare una cittadella giudiziaria nelle zone periferiche della città, anche per l'accresciuto impatto sulla mobilità cittadina che tale scelta comporterebbe, la necessità di reperire i nuovi e necessari spazi facendo ricorso a contenitori collocati in zona limitrofa a quelli già in uso, quali in particolare l'area Staveco e la ex Maternità; ha inoltre dichiarato la disponibilità dell'Ordine Forense di Bologna ad aprire sportelli di consulenza gratuita ai cittadini nei vari quartieri della città.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha invitato l'amministrazione comunale a valorizzare, nelle proprie scelte di programmazione amministrativa, la tradizione culturale che vede l'area della città di Bologna ricompresa fra Piazza dei Tribunali, Piazza S. Domenico, Palazzo Legnani-Pizzardi e la ex Maternità come luogo di nascita e sviluppo dello "Studium" bolognese che ha generato il più antico luogo di pratica e studio del diritto nel mondo, la cui prosecuzione nell'attualità di utilizzo a sede di uffici giudiziari dovrebbe essere rivendicata con orgoglio e convinzione non solo dagli operatori del diritto di Bologna, ma dalla città stessa e dai suoi amministratori, anche in sinergia culturale con l'Università.

L'Avv. Delucca, nel proprio intervento, dopo avere anch'egli rivendicato la funzione sociale svolta dagli Avvocati, ha segnalato in particolare le problematiche che deriverebbero agli Avvocati, ma anche ai cittadini utenti del servizio giustizia, dall'attuazione dell'annunciato nuovo piano del traffico della città, che renderebbe il Tribunale inaccessibile al transito dei motorini, il cui parcheggio nei pressi è comunque già oggi praticamente impossibile, a causa della mancanza di idonei spazi che ha del pari segnalato, invitando l'amministrazione comunale a farvi efficacemente fronte, anche ricorrendo alla riconversione di utilizzo di spazi (per esempio, in zone militari) attualmente non utilizzati.

L'Avv. Malavasi ha segnalato le gravi condizioni della Casa Circondariale di Bologna, nelle quali vi sono problemi di rispetto della dignità delle persone che dovrebbero essere affrontati in via prioritaria, anche con nomina di un Garante del Carcere *ad interim*, in attesa che vengano terminate le operazioni del concorso all'esito del quale verrà designato il nuovo Garante, a copertura della funzione attualmente vacante.

L'adunanza si è conclusa con gli interventi degli Assessori Colombo e Monti, che hanno ringraziato i rappresentanti dell'Avvocatura intervenuti per i preziosi contributi, che si sono riservati di riferire alla Giunta comunale.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Flavio Peccenini per il riferimento.

(adunanza del 16 luglio 2012)



## LA MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI DOPO LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ANNALISA ATTI

**La sentenza.** Il 6 dicembre 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e sul sito della Corte Costituzionale la sentenza della Consulta n. 272 del 24 ottobre 2012, in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali (dichiarazione di illegittimità di alcune previsioni contenute nel d. lgs. N. 28 del 4 marzo 2010).

Il testo integrale della pronuncia è scaricabile dal *blog* dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (<http://organismomediazioneforensebologna.wordpress.com>), dove pure si può trovare il testo, aggiornato ai dettati della pronuncia, del d. lgs. n. 28/2010 e del d.m. n. 140/2010 e successive modificazioni; il dispositivo della sentenza è il seguente:

P.Q.M.

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'**illegittimità costituzionale**: a) dell'art. 4, comma 3, del **decreto legislativo n. 28 del 2010**, limitatamente al **secondo periodo** («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al **sesto periodo**, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5,

comma 1»; b) dell'art. 5, comma 2, **primo periodo**, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell'art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque»; f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»; l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell'art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o) dell'art. 24 del detto decreto legislativo;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dell'art. 16 del decreto ministeriale adottato dal Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, in data 18 ottobre 2010,

n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), «da soli ed anche in combinato disposto», sollevata dal Giudice di pace di Recco, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Appena reso noto l'esito della deliberazione della Corte, inusualmente annunciato il giorno dopo l'udienza con un comunicato stampa sul sito della Consulta, il nostro Consiglio aveva immediatamente informato i colleghi e, dopo avere osservato che la scelta volontaria della procedura di mediazione era da ritenersi ben più consona – come era sempre stato fermamente sostenuto – al migliore successo della stessa, precisava che, prima della pubblicazione di dispositivo e motivazione, restava del tutto incerto l'effetto caducatorio della pronuncia sull'istituto della mediazione “in sé” (eccettuato ovviamente ciò che è relativo e/o conseguente alla previsione di obbligatorietà del previo esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità), soprattutto – ma non solo – per ciò che concerne il regime degli incentivi (e delle “sanzioni”) previste dalla legge.

Il Consiglio dettava quindi alcune indicazioni pratiche, anche alla luce del fatto che, notoriamente, le disposizioni dichiarate illegittime

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

cessano di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e non dal giorno in cui è noto l'esito; dunque, si avvertiva che l'attività dell'Organismo di Mediazione forense sarebbe proseguita regolarmente, con le ormai acclamate professionalità dei mediatori ed efficienza dello staff; che le sedute di mediazione già fissate si sarebbero tenute regolarmente, nelle date e orari stabiliti, e così pure sarebbe proseguita l'attività di gestione delle istanze già depositate ma con data di incontro non fissata.

Infatti, al di là della pronuncia della Corte, l'Organismo di Mediazione forense bolognese continua a operare, ed è pronto ad accogliere tutte le nuove istanze di mediazione che i colleghi presenteranno nell'interesse dei propri clienti, scegliendo così un Organismo di certa professionalità e neutralità, espressione dell'istituzionale attività di servizio agli avvocati e ai cittadini.

**Le iniziative assunte.** Nel periodo immediatamente successivo alla pronuncia della Corte, il Consiglio dell'Ordine cominciava anche a pensare alle possibili iniziative da assumere a seguito della pronuncia.

In primo luogo, si è convenuto sull'opportunità di dare vita a iniziative informative e promozionali, rivolte ai colleghi ma soprattutto ai cittadini, anche sollecitando l'interessamento e il patrocinio di enti istituzionali (Comune, Quartieri), nonché di enti (associazioni, ecc.) privati, rappresentativi o di categoria. Sono quindi allo studio iniziative pubblicitarie e promozionali di varia natura.

È stato anche valutato utile dare una visibilità *on-line* dedicata per l'Organismo, per renderlo conoscibile presso un pubblico più vasto; è stato dunque per ora creato il blog <http://organismomediazioneforensebologna.wordpress.com>, primo passo verso autonome pagine web, riferibili all'Organismo al di fuori del sito dell'Ordine.


Si è anche cominciato un percorso di ripensamento dello sportello informativo sulla mediazione, attualmente dislocato in Tribunale; esso non è frequentato dai cittadini (che oggettivamente non vanno volontariamente in Tribunale per richiedere informazioni su propri interessi, ma solo se sono costretti o tenuti a farlo) e abbastanza poco, a dire il vero, anche dai colleghi; potrebbe invece, ad

esempio, costituire il primo mattone del futuro sportello informativo per i cittadini (cd. sportello del cittadino), previsto come istituendo dalla recentissima riforma forense.

Per incrementare il più possibile l'accesso alle procedure di mediazione, e favorirne la diffusione nel contesto venutosi a creare a seguito della pronuncia della Consulta, si è ritenuto di adeguare l'ammontare delle indennità dovute all'ODM per tutte le procedure di mediazione instaurate, senza distinzione tra delegate, volontarie o su base contrattuale, alle indennità già in precedenza previste per le procedure di mediazione obbligatorie (vedi le nuove tariffe pubblicate in <http://organismomediazioneforensebologna.wordpress.com/materiale>).

Il provvedimento vuole contribuire a incentivare il ricorso a procedure di mediazione da parte dei colleghi, offrendo il servizio di mediazione, generalmente molto apprezzato in questi mesi di operatività dell'ODM, a costi altamente competitivi rispetto ad altri Organismi.

È stata poi stipulata una convenzione con l'ente formatore Associazione Equilibrio & RC per la supervisione



# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

dei mediatori. Si tratta di una attività di aiuto, sostegno e formazione per i mediatori, che possono – attraverso di essa – sottoporre dubbi, esperienze, difficoltà incontrate e quesiti a un terzo esterno ed esperto, confrontandosi anche con gli altri colleghi partecipanti alle sedute di supervisione. Ciò contribuirà alla qualificata formazione continua dei mediatori dell'ODM bolognese, che – primi in Italia – verrà incrementata per questa via. Nessun organismo di mediazione italiano, infatti, risulta a quanto consta prevedere questa attività di supervisione (tranne forse casi di ODM emanazione di enti formatori); si è ritenuto quindi distintivo e qualificante introdurre questo percorso per i mediatori dell'Organismo forense bolognese, poiché si è convenuto che, una volta eliminato il traino forzato delle necessarietà della procedura, gli enti che non si distinguono, non eccelleranno, non forniranno un servizio concretamente valutabile come effettivamente utile e professionale (si pensi per analogia a quanto previsto dalla normativa UNI ISO 1003, che tra gli indici di qualità dei sistemi interni di risoluzione delle controversie valorizza appunto l'esistenza di attività di supervisione a cura di un soggetto terzo), saranno destinati a sparire.

**I commenti.** Come è stato da più parti osservato, la pronuncia della Corte, al di là del riportare minuziosamente le tesi dei giudici remittenti, quelle delle parti nei giudizi *a quibus* e le argomentazioni dei difensori, si riduce a ben poco.

I passi rilevanti infatti occupano solamente i punti 12 e 13 della motivazione, che trattano puramente e semplicemente del rilevato difetto di delega circa la previsione dell'obbligatorietà della procedura; la Corte nulla ha detto circa tutte le altre importanti questioni sollevate in merito alla legittimità costituzionale della mediazione obbligatoria, ritenendo inutile pronunciarsi su di esse (punto 14 della motivazione).

Il collega del nostro Ordine Alessandro Martini scrive in proposito (in [www.martinifanti.it](http://www.martinifanti.it)) alcune interessanti considerazioni: *"Innanzitutto, la Corte ha ritenuto assorbente il rilievo degli artt. 76 e 77 Cost. e non ha ana-*

*lizzato gli altri profili, sommariamente riferibili alla compatibilità dell'art. 5, 1 co., con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Quindi, o la Corte non aveva voglia di entrare nel merito (a volte, spesso, i Giudici lo fanno) e ci guarderà la prossima volta, oppure si può supporre che abbia ritenuto non rilevanti le altre questioni. Infatti, diversamente ragionando, quale sarebbe la ratio di riferirsi al difetto di delega, quando nemmeno una delega parlamentare 'completa' (né una legge tout court) avrebbe potuto, né potrebbe in futuro, introdurre strumenti normativi contrari agli artt. 3, 24 e 111 Cost.?"*

*Peraltro, sono numerosi i passaggi della sentenza (punti 12.1 e 12.2 del Considerato in Diritto), anche in riferimento alla normativa europea, in cui si esprime la possibilità, e quindi la piena legittimità, del ricorso all'obbligatorietà della mediazione. In tale senso, va letto il punto cruciale della motivazione, laddove si legge che 'la disciplina dell'UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie'. Quindi, sono gli Stati membri che decidono se deve essere obbligatoria o meno, perché 'neutrale' significa certamente 'legittimo', in virtù del principio di legalità. In questo, la Corte ravvisa, dunque, la compatibilità di un modello di mediazione di tipo obbligatorio con la normativa Europea. Prima fra tutte, la direttiva 2008/52/CE (art. 5, 2 co.), secondo cui: 'La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.'*

*Anche il richiamo alla legislazione nazionale (punto 13 del Considerato in Diritto), è improntato ad un atteggiamento fondamentalmente neutro (o lassista, o liberale, a seconda dai punti di vista). Da un lato, il riferimento della legge delega al sistema introdotto dal D. Lgs. 5/2003 (cd. conciliazione societaria) non si rivela idoneo a superare il difetto, poiché la norma identificava un procedimento di tipo convenzionale (da contratto o statuto), quindi fondamental-*

*mente volontaristico. Però, vi sono molti altri campi in cui l'obbligatorietà è non solo ammessa, ma anche lodevolmente adottata dal legislatore, dice la Corte. E lo fa, richiamando il proprio precedente (sent. 276/2000), sul tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di lavoro, e affermando che, se l'obiettivo esplicito del legislatore delegante fosse stato quello di sgravare il carico degli uffici giudiziari, non ci sarebbero controindicazioni all'introduzione della mediazione obbligatoria, dal momento che, dice la Corte, ciò non contrasterebbe con l'art. 24 Cost. Solo che, prosegue, non si può dare per implicito questo aspetto, visto che la delega non ne parla e non può dirsi che si tratti del 'coerente sviluppo di un principio già presente nello specifico settore' (come invece nel diritto del lavoro, sub-fornitura, telecomunicazioni e molto altro), trattandosi, invece, di "istituto di carattere generale, destinato ad operare per un numero consistente di controversie" (perché, invece, le controversie di lavoro non sono di 'numero consistente?')."*

L'autore rileva altresì quella che è una manifestamente incoerente conseguenza della pronuncia, in controtendenza, tra l'altro, rispetto a numerose disposizioni via via introdotte in tempi recenti: *"brutto passo falso della Corte, dovuto probabilmente a disattenzione: la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5, 1 co., travolge con sé tutti i richiami contenuti nel D. Lgs., tra cui (insieme ad altri ovvi) '... h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo ...' (sanzioni processuali, in capo alla parte chiamata in mediazione e non aderente). Quindi, secondo la Corte, è illegittimo costituzionalmente che il Giudice colga elementi negativi di condotta processuale, dal fatto che una parte che ha sottoscritto una clausola di mediazione (o ha aderito all'invito del Giudice) non si presenti, senza alcun motivo, in mediazione. È evidentemente un errore, ma anche un assist alla parte che mette in atto tutti i giochetti per sfruttare la lungaggine del processo, in violazione dell'art. 111 Cost."*

Un altro commentatore, il dott. Massimo Moriconi (in [www.adrnetwork.it](http://www.adrnetwork.it), [www.101mediatori.it](http://www.101mediatori.it)), scrive: *"Seppure la priorità logica che ha indotto la Corte ad affrontare pregiudizialmente la questione del difetto di delega, non le ha consentito di scendere ad un esame nel*

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

merito degli altri profili di incostituzionalità sollevati, tuttavia dalla sentenza del giudice delle leggi possono essere tratti ulteriori interessanti spunti di lettura. Afferma la Corte con assoluta chiarezza che laddove il legislatore nazionale volesse oggi intervenire, con legge ordinaria, sulla disciplina della mediazione prevedendo ipotesi di obbligatorietà ciò non sarebbe affatto in contrasto con la normativa europea la quale prende in considerazione la mediazione anche nella sua forma obbligatoria, considerandola del tutto legittima, e come una delle possibilità, quella obbligatoria, in cui si può articolare la mediazione, la cui scelta, insieme a quella volontaria ed a quella invitata dal giudice, rientra nella piena e legittima discrezionalità del legislatore nazionale.

Ne consegue che laddove il legislatore italiano reintroducesse la mediazione obbligatoria ciò sarebbe del tutto in linea con la legislazione europea, né si potrebbe sollevare con qualche fondamento giuridico questione di costituzionalità, salvo a volere contro ogni logica e ragionevolezza ritenere che la nostra Carta Costituzionale sia confliggente ed incompatibile con siffatta normativa europea (sic).

Nella sentenza n. 276 del 2000 la Corte affermava, a proposito del rito del lavoro nelle controversie del pubblico impiego e delle norme che introducevano ivi la mediazione obbligatoria, 'che la messa a punto di strumenti idonei ad agevolare la composizione stragiudiziale delle controversie, per limitare il ricorso al giudice ordinario alle sole ipotesi di inutile sperimentazione del tentativo di conciliazione, appariva un momento essenziale per la riuscita della riforma'.

Né è secondario ricordare il passaggio della sentenza della Corte Costituzionale nella quale viene riportata l'affermazione (punto 65) della sentenza della Corte di Giustizia europea del 18 marzo 2010, sezione quarta, dove si afferma, con piena logica e veridicità, che 'non esiste un'alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura obbligatoria, dato che l'introduzione di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente facoltativa non costituisce uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione di detti obiettivi; dall'altro, non sussiste una sproporzione manifesta tra tali obiettivi e gli eventuali inconvenienti causati dal carattere obbligatorio della procedura di conciliazione extragiudiziale.'"

liazione extragiudiziale.'"

Personalmente ho ben pochi commenti da fare sulla pronuncia, che si era già ipotizzata come del tutto insoddisfacente, trattando esclusivamente di questioni definibili "di rito". Tuttavia, nella sentenza vi è un passaggio, che mi ha molto colpito, in cui viene riportata una argomentazione della difesa dello Stato che, se la ho bene letta, mi pare indicativa di un certo stile di pensiero, del tutto discutibile.

Questo il passaggio: "Per quel che concerne la doglianza mossa con riferimento al carattere oneroso della mediazione, la difesa dello Stato ne deduce la non fondatezza, richiamando il principio, affermato nella decisione di questa Corte n. 114 del 2004, secondo cui non può ragionevolmente ritenersi estraneo alla finalità del miglior andamento della giustizia un costo avente la funzione di fornire al cittadino un servizio finalizzato alla soluzione della lite e che persegue l'interesse pubblico di restituire alla decisione dell'autorità giudiziaria il ruolo di extrema ratio. La mediazione – ad avviso dell'Avvocatura – mira ad evitare che ogni controversia si tra-



## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

*sformi in contenzioso giudiziario e ciò in ossequio al principio di proporzionalità nell'utilizzo delle risorse giudiziarie che ha una ricaduta sia sui costi a carico della collettività, sia sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo".*

E fino a qui nulla di ignoto, anzi, molto di noto: il processo giusto è il processo corto; il processo costa, e dunque occorre "razionarne" l'accesso, limitando il ricorso *lato sensu* abusivo ad esso. Il principio, di per sé sarebbe anche accettabile, non fosse che ne derivano le seguenti considerazioni:

***"La difesa dello Stato, poi, non condivide l'opinione secondo cui, nel caso della mediazione, vi sarebbe un esborso non destinato allo Stato, ma ad un organismo anche di natura privata; al riguardo, l'Avvocatura rileva che il nostro sistema giudiziario si basa sulla pressoché totale obbligatorietà della difesa tecnica in giudizio e non conosce forme di difesa «pubblica» ed, ancora, che i due termini «obbligatoria e onerosa» riferiti alla mediazione possono convivere non solo nel nostro sistema costituzionale,***

*ma anche in quello comunitario".*

Se ho ben letto il passaggio in grassetto, sostanzialmente vi si dice che l'accesso alla giustizia ha *sempre* un costo, il cui introito non è destinato allo Stato, costituito dalla difesa tecnica obbligatoria a mezzo di avvocato, e dunque non vi è nulla di straordinario o di scandaloso nel prevedere un obbligatorio previo tentativo di conciliazione – tramite procedura di mediazione – oneroso.

Anche qui nulla di nuovo: che l'avvocato sia esclusivamente un fattore di costo, ostativo all'accesso alla giustizia da parte del cittadino, e non una garanzia del diritto di difesa, svolta come funzione e non solo come mestiere, nell'opinione pubblica e nel pensiero del legislatore (più o meno recente) è ormai *topos* ricorrente. Al quale tuttavia non mi sono ancora né abituata, né rassegnata.

**Il futuro.** Da più parti si ritiene che – nel prossimo futuro – la mediazione obbligatoria, anche quale condizione di procedibilità, verrà riproposta, anche se probabilmente ripensando al novero delle materie coinvolte e

ai meccanismi di operatività, ma non verrà abbandonata.

Allo stato restano praticabili sia la mediazione volontaria e su base contrattuale, scelta dai litiganti e dai contraenti come ulteriore possibilità, meno contrappositiva e più informale, di composizione di una lite, sia la mediazione delegata dal giudice, prevista dal secondo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, secondo cui *"Il giudice, anche in sede d'appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".*

Ed è su quest'ultima possibilità che si



incentra un recentissimo (la sperimentazione ha avuto inizio il 1° gennaio 2013) progetto milanese, elaborato all'interno del locale Osservatorio sulla giustizia civile.

*"Il progetto nasce dalla riflessione (finora teorica) sulla utilità del ricorso alla mediazione delegata per la definizione di quei procedimenti nei quali la mediazione non sia (o non sia più, come oggi dopo la pronuncia della Corte costituzionale) "obbligatoria" ma appaia opportuna per la natura della controversia e/o per i rapporti di "vicinanza" tra i litiganti, i quali potrebbero essere interessati a raggiungere un accordo che consenta loro di proseguire nella relazione piuttosto che a moltiplicare le liti che la riguardano.*

Il progetto è articolato come segue:

- 1) la sperimentazione avrà ad oggetto le cause caratterizzate da rapporti di vicinanza tra le parti **per motivi di parentela, di amicizia, di vicinato, condominio o comunque per motivi legati all'esistenza di una relazione di una certa durata, anche di tipo commerciale, negoziale o societario**, ovvero **altre cause la cui natura consigli di ricorrere all'istituto** (ad esempio: cause nella quali la possibilità di un accordo tra le parti richieda complesse negoziazioni in tema di dare/avere ovvero quantificazione forfettarie);
- 2) ove lo ritengano opportuno, in tal genere di cause **i giudici del Tribunale di Milano** inviteranno le parti a procedere alla mediazione seguendo le seguenti **linee guida**:
  - a) dopo la formulazione, a verbale, dell'invito, il termine per la presentazione della domanda di mediazione sarà assegnato solo se tutte le parti manifestano la loro adesione nella stessa udienza o in udienza successiva fissata ad hoc: l'adesione potrà essere espressa anche dai difensori in udienza;
  - b) la scelta dell'Organismo di mediazione sarà rimessa all'accordo delle parti ovvero alla iniziativa "della parte più diligente" (ex art. 4 d.lgs. n. 28/2010 sarà quindi competente l'Organismo scelto per primo); il giudice non darà alcuna indicazione relativa alla scelta dell'Organismo;
  - c) la scelta di aderire o meno all'invito del giudice non avrà alcuna influenza sul regolamento delle spese di

causa;

- d) l'invito alla mediazione sarà formulato preferibilmente alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., previa valutazione sulla opportunità alternativa di disporre la comparizione personale delle parti per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.: l'udienza successiva, nel caso di invito alla mediazione accolto da entrambe le parti, sarà fissata in modo da tener conto della durata massima di quattro mesi del procedimento di mediazione prevista dall'art. 6 d.lgs. n. 28/2010 e con espressa previsione di riserva di ogni altro provvedimento, in particolare i termini ex art. 183 c.p.c. sesto comma, dovendo essere assegnati, in caso di insuccesso del tentativo di mediazione, solo con decorrenza dalla udienza successiva;
- e) le parti si impegnano a rispettare il principio di riservatezza del procedimento di mediazione, secondo le norme vigenti;
- f) nell'ambito del tentativo di conciliazione giudiziale ex art. 185 c.p.c., il giudice potrà invitare le parti a ricorrere alla mediazione ove valuti l'opportunità che il tentativo prosegua dinanzi al mediatore, in relazione alla natura della controversia, alla necessità di sessioni plurime o per altri motivi: in tal caso il giudice rinverrà la causa ad altra successiva udienza per consentire lo svolgimento della procedura di mediazione, nei modi e con le conseguenze di cui al punto d);
- g) qualora lo ritenga compatibile con il proprio ruolo, il Giudice potrà rinviare le cause nelle quali è stato accolto l'invito alla mediazione in apposita udienza o fasce orarie dedicate a verificare l'esito della mediazione, anche al fine di facilitare il monitoraggio dell'esperienza;
- h) in tutti i casi in cui venga raggiunto un accordo in sede stragiudiziale successivamente alla pendenza della lite, le parti potranno decidere di abbandonare la lite oppure richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell'accordo raggiunto: in entrambi i casi, il verbale di conciliazione redatto in sede stragiudiziale avrà valore di titolo esecutivo, a seguito di apposita omologazione, se documentato nel verbale del pro-

cedimento di mediazione (art. 12, secondo comma d.lgs. n. 28/2010), oppure qualora l'accordo venga riprodotto nelle forme previste dall'art. 474, 2° comma, n. 2 e 3 c.p.c. nei limiti indicati da tale norma".

L'iniziativa potrebbe essere replicata anche presso il Tribunale di Bologna, dato che le linee guida per la scelta delle controversie da inviare in mediazione in corso di causa paiono condivisibili; come, una volta sfrondata dagli inaccettabili corollari e pretesi sillogismi, pare anche del tutto apprezzabile "fornire al cittadino un servizio finalizzato alla soluzione della lite, e che persegue l'interesse pubblico di restituire alla decisione dell'autorità giudiziaria il ruolo di extrema ratio. La mediazione mira ad evitare che ogni controversia si trasformi in contenzioso giudiziario, e ciò in ossequio al principio di proporzionalità nell'utilizzo delle risorse giudiziarie, che ha una ricaduta sia sui costi a carico della collettività, sia sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo".

Come scrive Domenico Monterisi sull'ultimo numero di "La prevenzione forense" (n. 3-2012, p. 236 ss., "Mediaconciliazione: dopo la Corte... che succede?"), "il ceto forense dovrà approcciarsi agli strumenti di ADR in modo più maturo (...) Sarà opportuno che la politica forense si attivi in futuro non soltanto in battaglie giudiziarie – che hanno avuto l'indubbio merito di mettere al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica la mediazione e che, comunque, si sono concluse con esiti ampiamente positivi – ma anche e soprattutto nel condurre ed accompagnare il legislatore a porre in essere interventi legislativi, maggiormente ponderati e semmai esenti dagli errori evidenziati dal Giudice delle Leggi, in grado di fornire ai cittadini ed alle imprese strumenti efficaci e meno costosi, che consentano un'effettiva riduzione del contenzioso civile e soluzioni più rapide ed efficaci delle controversie".

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

*Pubblichiamo il nuovo Regolamento del corso per le difese d'ufficio che il Consiglio dell'Ordine ha approvato nell'adunanza del 22 ottobre 2012.*

*Il testo, elaborato dalla Commissione Penale del Consiglio in accordo con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, prevede alcune significative novità.*

*Fra esse, all'art. 8, va sottolineata la previsione di una prova d'esame orale, denominata "verifica intermedia", che gli iscritti dovranno sostenere all'incirca a metà corso sui temi trattati nelle prime 20 (su un totale di 37) lezioni. La partecipazione alla verifica intermedia costituisce condizione necessaria per l'ammissione al colloquio finale, da affrontare al termine del corso, il cui superamento costituisce titolo, riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio.*

*Il risultato che ci si propone di ottenere è quello di un incremento del livello di preparazione dei colleghi partecipanti al corso, e in quest'ottica sono state apportate altre lievi modifiche, suggerite dall'esperienza dei corsi pregressi, a uno schema che ha già dimostrato negli anni di costituire un valido strumento di formazione, e che si prefigge l'obiettivo di essere sempre più funzionale a realizzare il risultato formativo che la delicata funzione del difensore d'ufficio richiede.*

*Il disposto dell'art. 29 disp. att. c.p.p., del resto, nell'attribuire al Consiglio dell'Ordine il compito, a tutti gli effetti rientrante fra quelli propri e istituzionali dell'ente, di valutare l'idoneità del difensore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p., impone una particolare attenzione ai compiti e funzioni che attengono direttamente all'effettività del diritto di difesa.*

*Il corso, come già sin dalle prime edizioni, è congiuntamente indetto, organizzato e condotto dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, come previsto dallo stesso art. 29 disp. att. c.p.p.*

*Le modifiche apportate al Regolamento sono anch'esse frutto di un dialogo avviato da molto tempo fra il Consiglio e la Camera Penale, che testimonia della capacità di cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni e di comune interesse fra l'istituzione e la realtà associativa forense.*

*L'occasione consente, infine, un doveroso ringraziamento a tutti i colleghi che quest'anno, come negli scorsi anni, offrono il loro impegno e la loro professionalità, quali docenti del corso, per la sua buona riuscita, e ai giovani colleghi iscritti, il cui impegno costituisce un'altrettanto fondamentale condizione affinché il corso consegua il risultato e gli obiettivi che gli sono propri.*

## NUOVO REGOLAMENTO DEL CORSO PER LE DIFESE D'UFFICIO

### APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

**Art. 1 - Scopo del corso.** Il corso, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in uno con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 29, comma 1 *bis*, disp. att. c.p.p., si propone di migliorare e garantire l'aggiornamento e la professionalità dell'Avvocato al fine dell'attuazione, efficace e compiuta, del diritto di difesa dei cittadini. Richiamata l'importanza di una difesa effettiva da parte del difensore d'ufficio, il Consiglio dell'Ordine intende tutelare il prestigio dell'istituzione forense anche attraverso il controllo dell'effettiva e adeguata preparazione professionale da parte degli Avvocati che intendono essere inseriti

nell'elenco abilitante dei difensori d'ufficio in materia penale.

**Art. 2 – Docenti.** I docenti e i relatori sono scelti tra Avvocati, docenti universitari e altri professionisti esperti. Con riferimento alle materie extrapenalistiche di supporto alla preparazione del penalista, possono fare parte del corpo docente anche esperti di volta in volta individuati.

**Art. 3 – Articolazione e durata del corso.** Il corso si articola in circa 37 incontri di circa due ore, come da calendario da concordare con la segreteria della Fondazione Forense Bolognese, presso la quale si svolgono le lezioni, oltre che nelle esercitazioni

di cui all'art. 4. Gli incontri hanno a oggetto la trattazione degli istituti fondamentali del diritto penale sostanziale e processuale, inclusi i temi del diritto penitenziario e della deontologia forense, con l'intendimento di valorizzare gli aspetti pratici delle questioni giuridiche che verranno esaminate.

**Art. 4 – Tutors ed esercitazioni.** I partecipanti al corso vengono assegnati a gruppi di esercitazioni ai quali sovrintende un *tutor*, Avvocato scelto preferibilmente tra i docenti del corso stesso. Le esercitazioni che verranno effettuate sotto il coordinamento dei *tutors* designati avranno a oggetto lo studio e l'approfon-

dimento di fascicoli processuali su specifici casi pratici, con simulazioni di attività processuali, elaborazione, redazione di atti difensivi e partecipazione a udienze.

**Art. 5 – Programma e orario delle lezioni.** Il programma, il calendario e l'orario delle lezioni sono indicati nei siti dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, della Fondazione Forense Bolognese e della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna. Essi verranno di volta in volta aggiornati in caso di modifiche e variazioni, le quali verranno comunque comunicate agli iscritti a mezzo *e-mail*.

**Art. 6 – Iscrizione al corso.** Il corso è riservato agli Avvocati e ai praticanti Avvocati abilitati al patrocinio (patrocinatori) che abbiano ultimato la prescritta pratica, iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna, secondo l'ordine di presentazione della domanda e fino a esaurimento del numero dei posti disponibili stabilito annualmente dagli organizzatori del corso. Esaminate le domande presentate nei termini dagli iscritti all'Ordine di Bologna, saranno ammessi – secondo l'ordine di presentazione della domanda e fino a esaurimento del numero previsto – anche iscritti ad altri Ordini territoriali, con preferenza per quelli dell'Emilia-Romagna, e – tra questi – per gli Avvocati. Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione, da depositare presso la segreteria della Fondazione Forense Bolognese, dovrà essere contestualmente versata la quota d'iscrizione, quale contributo alle spese di organizzazione, che verrà determinata dal Consiglio dell'Ordine di Bologna unitamente alla deliberazione dell'organizzazione annuale del corso.

**Art. 7 – Attività di organizzazione, gestione e controllo.** Le attività di organizzazione, programmazione, gestione e controllo del

corso sono condotte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in unione e condivisione di intenti con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna. La frequenza e la effettiva partecipazione al corso degli iscritti verrà verificata mediante l'apposizione della firma del partecipante, alla presenza e sotto il controllo della Fondazione Forense Bolognese, su apposito modulo cartaceo all'inizio e alla fine di ogni incontro.


**Art. 8 – Verifica intermedia.** Durante il corso e dopo l'espletamento di venti incontri verrà effettuata una verifica intermedia, mediante un colloquio avente a oggetto temi e istituti di diritto sostanziale e processuale nei loro aspetti essenziali, trattati negli incontri precedenti. L'esito della stessa costituirà elemento di valutazione (unitamente al percorso seminariale effettuato con i *tutors*) di cui si terrà conto nel colloquio finale di cui all'articolo seguente. Al fine di effettuare la verifica intermedia verranno istituite due commissioni composte da tre componenti ciascuna, presiedute, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, o da un loro delegato, che provvederanno a designare i due ulteriori componenti, scelti tra i docenti del corso. Le attività di verifica saranno condotte in un'unica sessione, salva la necessità di proseguirle in una ulteriore che verrà fissata d'intesa dai responsabili del corso. La partecipazione degli iscritti alla verifica intermedia costituisce condizione necessaria per l'ammissione al colloquio finale.

**Art. 9 – Requisiti per il rilascio dell'attestazione di idoneità.** L'attestazione di idoneità alla difesa d'ufficio viene rilasciata agli iscritti che abbiano partecipato a

una percentuale di incontri non inferiore all'80% di quelli tenuti, e alle esercitazioni, e che superino positivamente il colloquio finale. Le assenze dovranno essere giustificate e dovrà essere comunque assicurata, da parte degli iscritti, la frequenza minima necessaria.

**Art. 10 – Modalità e contenuto del colloquio finale.** Il colloquio finale ha lo scopo di verificare l'effettiva conoscenza delle nozioni generali del diritto penale sostanziale e processuale oggetto del corso, a partire dall'approfondimento seminariale condotto dal candidato nel proprio gruppo di esercitazioni.

**Art. 11 – Composizione e poteri della commissione esaminatrice.** La commissione avanti la quale il partecipante al corso dovrà sostenere il colloquio finale di cui all'art. 9 sarà composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e dal Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, o da un loro delegato (uno dei quali assumerà le funzioni di Presidente della Commissione), e dal *tutor* del gruppo al quale il candidato ha preso parte. All'esito del colloquio finale la Commissione esprimerà un parere sulla idoneità del candidato che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine per le sue conseguenti valutazioni e determinazioni sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestazione di idoneità abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio.



## LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI: UN BILANCIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA, CEDENDO IL PASSO AL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

ANNALISA ATTI

Dopo alcuni anni di attività di una commissione consiliare, finalmente il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine di Bologna è una realtà.

Il riequilibrio di genere è un obiettivo che ha via via assunto sempre maggiore importanza e attenzione; recentissimamente, è protagonista della riforma forense; come tutti sanno, a seguito dell'entrata in vigore della riforma, tutti gli Ordini territoriali dovranno istituire un CPO elettivo (art. 25); inoltre, quanto all'elezione dei Consiglieri dell'Ordine, è previsto che almeno un terzo degli eletti debba appartenere al genere meno rappresentato (art. 28, comma 2).

A Bologna, l'istituzione del Comitato risale al dicembre 2011; le prime elezioni si sono tenute a ottobre 2012. Ne fanno parte sette membri elettivi, più due designati dal Consiglio dell'Ordine tra i Consiglieri. Il Comitato ha, per atto costitutivo, numerosi compiti e anche una propria, sia pure limitata, dotazione patrimoniale da parte del Consiglio dell'Ordine; sappiamo che ci si attende da noi molto, in un momento in cui le differenze di genere e di generazioni incidono in maniera drammatica sulla quotidiana attività forense (e in particolare sull'organizzazione della professione e sui redditi).

Presso l'Ordine operava già, da alcuni anni, una Commissione Pari Opportunità, la quale non è stata inerte. La tematica della concreta conciliabilità dei tempi di cura e di lavoro è stata ben presente, allorché si è trattato di disciplinare la continuità della pratica forense da parte dell'iscritta in stato di gravidanza (delibera del 14 febbraio 2005<sup>1</sup>), o la formazione continua della avvocato (e dell'avvocato) genitore, o occupato nella cura di un familiare, o affetto da patologie<sup>2</sup>.

1 *"La Commissione Pari Opportunità ritiene pertanto di invitare l'Ordine, in casi specifici, a valutare alla luce di quanto sopra esposto la posizione del praticante che, per ragioni gravi e documentate (a titolo esemplificativo: stato di gravidanza e puerperio, malattia), si trovi nell'impossibilità di svolgere proficuamente tutte le attività previste dalla normativa vigente per la convalida del periodo di pratica svolto, e in particolare nell'impossibilità di assistere ad un numero di udienze non inferiore alle venti per semestre, o si trovi nella necessità di dover interrompere la pratica per un periodo superiore ai sei mesi; invita pertanto il Consiglio a voler ritenere sussistente, in capo al praticante che ne abbia fatto preventivamente o quanto meno tempestivamente motivata e documentata istanza al Consiglio, una idonea causa di giustificazione, con conseguente - se del caso - convalida del periodo di pratica, anche senza la assistenza al numero totale di udienze prescritto dalla legge, o della giustificata interruzione ultrasestrale della stessa. Il Consiglio, nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, prende atto di tale proposta che assume e fa propria nelle forme della raccomandazione".*

2 Il Regolamento CNF sulla formazione continua (Articolo 5 – Esoneri) prevede che "Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di: – gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; – grave malattia o infortunio od altre condizioni personali".

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna, nella propria Circolare interpretativa e attuativa del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, approvata dal Consiglio dell'Ordine nella adunanza del 22 ottobre 2007 (e integrata con delibere del 12 novembre 2007, 21 luglio 2008, 21 dicembre 2009 e 26 marzo 2012), *sub art. 5, recita:*

B) Nel caso di parto, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessata ed in ragione dell'adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo, a scelta dell'interessata (e dunque una riduzione di 8 crediti in ciascun anno del triennio 2008-2010, e di 15 crediti in ciascun anno successivo).

C) Nel caso di "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a motivata richiesta degli interessati ed in aggiunta alla riduzione concessa alla madre ai sensi del punto che precede, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo, a scelta degli interessati (e dunque una riduzione di 8 crediti in ciascun anno del triennio 2008-2010, e di 15 crediti in ciascun anno successivo).

D) Nel caso di particolari condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) ed altre situazioni analoghe concernenti la prole, il Consiglio dell'Ordine valuterà caso per caso ogni singola richiesta di esonero.

E) Nel caso di "grave malattia o infortunio od altre condizioni personali", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo - integrale ovvero parziale - per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

F) Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.


# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Ma la stessa esigenza di conciliazione dei tempi e dei modi di cura e di lavoro è stata presente anche allorché si è trattato di disciplinare il quotidiano svolgersi dell'attività professionale; il Protocollo generale per lo svolgimento delle udienze civili, approvato nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, prevede:

## **18) DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ E**

### **IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ**

- A)** Il giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatessse e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.
- B)** Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocatessse e delle praticanti in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio, concederanno alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze.
- C)** Le Cancellerie e gli avvocati, per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di Cancelleria daranno la precedenza all'avvocatessa o alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita.
- D)** Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore degli avvocati che, per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano necessità di uguale attenzione.



# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Le differenze di genere e di generazione sono state inoltre tenute nel giusto conto in un ulteriore protocollo, sottoscritto nel 2012, sempre all'interno dei lavori dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna; ed è opportuno segnalare che si tratta di uno dei primi protocolli di questo genere in Italia, oggetto di attenzione e di proposte di replica in molte altre sedi. Esso prevede:

## **TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA**

### **PROTOCOLLO DI INTESA SULL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E PARI OPPORTUNITÀ**

Le sottoscritte autorità

#### **considerata**

- l'attenzione da tempo riservata alla tematica della parità di genere, e al perseguimento di una concreta valorizzazione delle pari opportunità nell'ambito delle professioni legali (magistratura e avvocatura), che ha portato nel 2007 alla creazione della Rete dei Comitanti Pari Opportunità delle professioni legali, della quale fanno parte componenti designate dalle magistrature, ordinaria, contabile, amministrativa, militare e tributaria, e dalle avvocature, del libero Foro e dello Stato;

- il documento programmatico di lavoro della suddetta Rete dei CPO delle professioni legali per gli anni 2008-2009, il quale prevedeva, come concreto obiettivo da perseguire, anche con soluzioni adottabili nell'immediato, la necessità di "assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di selezionare criteri di trasparenza nell'assegnazione degli incarichi";

- la mozione, approvata nel corso del XXX Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Genova il 25-27 novembre 2010, con la quale, tra altre proposte, si "invita il C.N.F. a promuovere protocolli di intesa con il C.S.M., diretti a regolamentare secondo principi di chiarezza, trasparenza ed effettiva rotazione, l'affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei Tribunali (fallimenti, ausiliari dei giudici, ecc.), cosicché siano officiati parimenti giovani e donne con idonee competenze";

- il condiviso orientamento in ambito locale a favore dell'attuazione e della garanzia della parità di genere nella professione forense, espresso anche nel lavoro condotto dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, come emerge nell'art. 18 del Protocollo generale per le udienze civili, sottoscritto in Bologna il 23 dicembre 2009, intitolato "Disposizioni per la tutela della gravidanza e della maternità e in materia di pari opportunità";

- l'opportunità di anticipare, a livello locale, i futuri protocolli di intesa nazionali in materia, per continuare a dare concretezza all'attenzione dedicata alla suddetta problematica, e alle dichiarazioni di principio a ogni livello espresse;

- la necessità di ricomprendere nella nozione di "affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei Tribunali" sia gli incarichi giudiziali di difesa, sia l'indicazione di professionisti avvocati a ricoprire uffici o incarichi di ausilio in ambito giudiziale, sia gli incarichi stragiudiziali e arbitrali;

#### **si impegnano**

a garantire una corretta ed effettiva rotazione degli incarichi, che rispetti il principio delle pari opportunità di genere, valutate le idonee competenze necessarie; l'impegno viene preso da entrambe le Autorità firmatarie, ciascuna nel proprio ambito di attività, riconfermando i principi di trasparenza e chiarezza che debbono governare ogni procedimento di conferimento di incarichi.

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Uno dei compiti fondamentali di un organo che si occupi di pari opportunità è quello di promuovere la conoscenza delle problematiche che si presentano nella concreta attuazione del principio di parità, delle previsioni, non solo normative, già esistenti o solo progettate, nonché di creare una cultura e una sensibilità diffuse, attente a queste tematiche.

Negli anni, sono stati proposti ai colleghi numerosi eventi formativi, tutti in materia ordinamentale e deontologica, proprio su questi temi; ricordiamo:

- 11 febbraio 2010: *Cineforum "Baby boom" (maternità e professione)* (in Fondazione Forense);
- 2 marzo 2011: *"Professione al femminile: modi e tempi di esercizio, redditi e rappresentanza"* (in San Domenico);
- 26 giugno 2012: *"Che genere di professione sarà? Giovani e donne avvocato e cambiamento della professione"* (al Teatro Duse);
- 4 dicembre 2012: *"Gli avvocati e la loro storia. Dal caso Poet alla parità di diritti: la lunga storia delle donne nell'avvocatura"* (in San Domenico).

Sono stati tutti incontri formativi molto partecipati e vivaci, di cui certamente verrà riproposta la struttura informativa a largo raggio.

Un altro filone di intervento è stato quello di realizzare punti di cura dei neonati in prossimità delle aule di giustizia, sulla scia dei "Punti mamma" di cui Bologna si fa vanto. Si tratta di due spazi attrezzati, realizzati di concerto con il Comune di Bologna; il primo si trova nella stanza 4.3 in Tribunale, al piano ammezzato, scala 6; il secondo nell'antitoilette dei locali in uso all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il primo non sarebbe stato possibile senza la convinta adesione della Presidenza e della Dirigenza del Tribunale di Bologna, e la loro regia e collaborazione, e senza le generose dotazioni da parte di Coop Adriatica s.c. a r.l. e di Bologna Farmacie s.p.a.; il secondo invece è stato interamente realizzato a cura e spese dell'Ordine.

Questo il logo di entrambi gli spazi:



Il desiderio sarebbe però quello di creare spazi attrezzati, per ospitare i bambini e le loro mamme (e papà) all'interno, o almeno nelle vicinanze, del Tribunale; intervento utile non solo per le donne avvocato, ma anche per chi si trovi a frequentare, come professionista o come pubblico, le aule di giustizia. La Rete di Comitati Pari Opportunità nelle professioni legali (della quale fanno parte Comitati Pari Opportunità di magistratura, anche amministrativa, contabile, militare e tributaria, avvocatura, anche dello Stato, e notariato) da tempo propugna la creazione di asili nido aziendali nei palazzi di giustizia, con il coinvolgimento delle rappresentanze del personale amministrativo, di cui possano usufruire magistrati, avvocati e personale degli uffici giudiziari. Per l'avvocatura, più spesso sono state stipulate convenzioni con asili nido, spazi bimbo, *baby parking*; ed è una strada che anche a Bologna verrà senz'altro percorsa.

Ma, al di là di queste meritorie iniziative, crediamo che la presenza di uno spazio a misura di bambino (e genitori) all'interno dei locali giudiziari sia una scelta di civiltà, un gesto concreto di riconoscimento del diritto dei bambini a essere considerati soggetto primario di attenzione e tutela.

Per ora, siamo riusciti a realizzare quello che, secondo noi, è il prototipo di uno spazio per bambini, solo all'interno dell'Organismo di mediazione. Una stanza dei locali in uso in via Sant'Isaia è infatti dedicata proprio ai bambini (delle parti coinvolte in mediazione, dei mediatori, degli avvocati che assistono le parti; le procedure si svolgono prevalentemente al pomeriggio, dunque in orari difficilmente coperti dal sistema scolastico; nel medesimo edificio è anche presente la Biblioteca di bambini, luogo ricco di iniziative rivolte ai più piccoli).

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

I bimbi possono così trovare un luogo accogliente e gradevole, pensato per loro, e attrezzato con giochi, materiali ludici, libri e arredi "su misura". Ecco le immagini di questo angolo davvero piacevole:



**Riusciremo a creare qualcosa del genere anche in Tribunale?  
Noi non demordiamo.**

# “APRI” OPPORTUNITÀ... RECTIUS, PARI OPPORTUNITÀ

ROSA LUCENTE

Il 9 ottobre 2012 si sono tenute le elezioni per designare i componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO) dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Ho partecipato – sia come elettrici, sia come candidata – inviando a molti colleghi una e-mail informativa sul giorno delle elezioni. La e-mail inviata conteneva l'errore che ho riportato nel titolo: invitavo tutti a partecipare alle elezioni del comitato *Apri* Opportunità.

A pensarci bene, il mio errore non era altro che un *lapsus* freudiano. Il CPO, infatti, intende occuparsi delle discriminazioni di genere, mirando a eliminare ostacoli per lo svolgimento della professione tra uomini e donne, *aprendo*, quindi la strada alla parificazione.

L'esito delle elezioni ha portato alla nomina a componenti del CPO degli avvocati Katia Lanosa, Rosa Lucente, Fausto Sergio Pacifico, Sergio Palombarini, Orietta Pasceri, Angiola Vancini, che si sono uniti alle colleghe Consigliere Annalisa Atti e Chiara Rigosi, che da anni si occupano di pari opportunità e che sono state designate a far parte del CPO da parte del Consiglio dell'Ordine, come previsto statutariamente.

Nella prima riunione del comitato, avvenuta il 29 ottobre 2012, sono stati eletti, quale Presidente, la sottoscritta e, quale segretario, la collega Angiola Vancini.

Personalmente, ho quindi l'oneroso, quanto onorabile, compito di succe-

dere alla Presidente Annalisa Atti, attivissima e competente collega.

Il Comitato si propone per statuto: la rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ostacolo che limiti di diritto o di fatto la parità nell'accesso e nello svolgimento della professione forense, ivi compresa la formazione e la qualificazione professionale.

Per poter realizzare quanto sopra il CPO intende:

- a) analizzare e monitorare la situazione degli avvocati e dei praticanti di sesso femminile, o comunque le situazioni di disparità, anche informando e sensibilizzando l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità nella vita lavorativa;
- b) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti, nell'accesso e nel percorso dell'attività professionale;
- c) promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- d) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese.

Il CPO si riunisce a cadenza mensile, presso lo studio di uno dei componenti – generalmente con grissini e frutta... – al fine di raccogliere le idee e le segnalazioni e di programmare l'attività.

Numerosi sono gli eventi a cui il CPO è stato invitato e ha partecipato, quali, per esempio, un incontro presso il C.N.F. in gennaio (sulla condizione femminile nell'avvocatura), un altro presso la Regione in febbraio (su don-

ne e professioni) e, sempre in febbraio, presso l'Università (sulla violenza alle donne).

Le attività del CPO bolognese sono tante e i progetti pure, ma tutto ancora in cantiere; appena terminato questo primo momento di conoscenza delle cose, il Comitato farà sentire forte la sua presenza.

Nel frattempo, invito tutti a segnalare all'indirizzo e-mail, creato appositamente, [pariopportunita@ordineavvocatibologna.net](mailto:pariopportunita@ordineavvocatibologna.net) comportamenti, situazioni, problematiche, che necessitano di azioni o interventi di competenza del CPO, nonché suggerimenti, proposte, idee e spunti, progetti, iniziative anche realizzate altrove.

Sul sito dell'Ordine Forense di Bologna troverete un'area dedicata al CPO, nel quale verranno pubblicati tutti i documenti e le iniziative del Comitato.

Insieme ai colleghi componenti del CPO, riteniamo che, in questo periodo particolarmente segnato da differenti condizioni – economiche, organizzative, di tipologia e metodo di lavoro – tra soggetti che svolgono la medesima professione, l'attività del Comitato possa essere preziosa, e particolarmente appropriata e votata allo scopo di colmare le discriminanti differenze negative presenti nella nostra realtà quotidiana, salvaguardando la ricchezza offerta dalla coesistenza di diverse esperienze, capacità e risorse.

# IL PROTOCOLLO D'INTESA PER I PROCEDIMENTI DI SFRATTO

*Il difficile momento e il disagio di molti hanno indotto istituzioni, enti pubblici e associazioni a dare un loro contributo per alleggerire la forte tensione che si percepisce soprattutto per la parte sociale più debole.*

*Già nel 2011 (si veda il n. 1-2/2011 di "Bologna Forense") la Prefettura aveva promosso un Protocollo d'intesa con il Tribunale, la Regione, la Provincia, i Comuni della Provincia, i Sindacati delle Associazioni di Proprietari e di Inquilini, Istituti di Credito e Fondazioni bancarie per la riduzione del "disagio abitativo".*

*Anche per l'anno 2012 è stata riproposta l'iniziativa, modificata in alcuni punti, alla quale ha aderito anche il nostro Consiglio dell'Ordine. Il 30 ottobre 2012, in Prefettura, si è così proceduto alla sottoscrizione del Protocollo aggiornato, che pubblichiamo di seguito.*

*Il nostro Consiglio si è impegnato, tra l'altro, a promuovere la conoscenza di detto Protocollo, sensibilizzando i propri iscritti in merito alle conseguenze positive derivanti dal medesimo*





6212 30 OTT. 2012  
31 OTT. 2012

## Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

### PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA, TRA TRIBUNALE DI BOLOGNA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCIA DI BOLOGNA, COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, ISTITUTI DI CREDITO E FONDAZIONI BANCARIE, RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO

**Premesso che** anche per l'anno 2012 nella provincia di Bologna permane alto il numero dei procedimenti di sfratto avviati e di quelli già definiti con convalida, con conseguenti disagi abitativi e tensioni sociali che rischiano di ulteriormente accrescersi;

**Che** un numero rilevante di procedure esecutive è riconducibile a casi di morosità del conduttore, determinata in misura notevole dalla perdita o diminuzione della capacità reddituale subita dalle famiglie in conseguenza diretta ed indiretta della perdurante crisi economica e dei relativi effetti sui redditi delle famiglie;

**Preso atto che** il protocollo sottoscritto il 13 luglio 2011 prevedeva che le misure avessero carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2011, stabilendo altresì la necessità di una valutazione dell'esperienza maturata a tale data al fine di estendere le misure previste anche negli anni 2012 e 2013 secondo termini e modalità da definirsi in base alla suddetta valutazione;

**Dato atto** della proposta formulata dal Tribunale Ordinario di Bologna di continuare a favorire, nell'ambito delle procedure di convalida del provvedimento di rilascio forzato dell'immobile, la ricerca di soluzioni concordate tra inquilino e proprietario con la finalità di salvaguardare, ove possibile, il mantenimento dell'alloggio in presenza di condizioni che consentano ad entrambe le parti di addivenire ad una intesa per il normale ripristino o per il rinnovo del rapporto di locazione od in alternativa del rilascio a data certa dell'immobile da parte del conduttore a fronte dell'azzeramento del debito contratto nei confronti del locatore;

**Valutato** che nel periodo di dodici mesi di effettiva attività operativa del protocollo è stata rilevata la necessità di snellire, per quanto possibile, le procedure, al fine di accelerare l'erogazione delle misure attivate, nonché di estendere le situazioni soggettive connesse direttamente od indirettamente agli effetti della crisi economica per le quali le suddette misure possano essere attivate, ed infine di aumentare la percentuale di intervento della contribuzione a valere sul fondo di salvaguardia, prevedendo pari e proporzionale riduzione dell'intervento delle linee di credito bancarie sostenute dal fondo di garanzia delle fondazioni aderenti;

**Ritenuta** l'opportunità di estendere le misure previste secondo termini e modalità di seguito indicati anche per l'anno 2012 e 2013, aggiornando il predetto protocollo;

**Considerato che** la Regione Emilia Romagna, nel confermare la messa a disposizione del fondo di € 400.000, previsto in relazione al Protocollo del 13 luglio 2011, incrementerà detto fondo di un importo pari ad Euro 100.000 per l'anno 2012, riservandosi di incrementarlo ulteriormente, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale, nel corso dell'anno 2013, ed ha assentito all'utilizzo dello stesso per l'erogazione di contributi a fondo perduto;

*[Handwritten notes on the left margin]*

*[Handwritten notes on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna*

**Considerato che** le Fondazioni Del Monte di Bologna e Cassa di Risparmio di Imola hanno parimenti confermato, con la necessaria riduzione secondo i termini di cui al presente protocollo, della disponibilità, per tale nuovo periodo, delle somme stanziare quale Fondo di garanzia in favore degli Istituti di Credito aderenti al citato atto;

**Tenuto conto che** su tali possibilità le associazioni dei proprietari e le associazioni sindacali degli inquilini firmatarie della presente intesa hanno espresso il loro favorevole parere;

**Attesa** la condivisione dell'iniziativa manifestata da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comuni di Bologna e Imola, ANCI, Fondazioni bancarie e istituti di credito, già firmatari del precedente protocollo del 13 luglio 2011, nonché dall'Ordine degli Avvocati di Bologna;

*col*

### **Con il presente accordo si conviene**

di avviare una nuova fase, aggiornando e modificando il Protocollo del 13 luglio 2011 e confermando che i fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e dalle sopra citate Fondazioni confluiscono rispettivamente in un Fondo di salvaguardia e in un Fondo di garanzia finalizzati a realizzare misure di sostegno abitativo alle famiglie che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito di un evento intervenuto a partire dal 1° gennaio 2009.

Le misure previste hanno validità fino al 31/12/2013.

Alla predetta data, i soggetti firmatari dell'accordo valuteranno l'opportunità di prevedere la loro estensione a tutto il 2014, eventualmente nei termini e con le modalità che l'esperienza nel frattempo maturata consiglierà.

*Accordi - Dall'Accordo*

### **ART. 1 - FINALITA' DEL FONDO DI SALVAGUARDIA**

Il Fondo di cui al presente articolo, costituito con la quota contributiva della Regione Emilia Romagna pari a € 400.000, incrementato per l'anno 2012 di ulteriori 100.000 Euro stanziati dal medesimo Ente Territoriale, e gestito dalla Provincia, è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini che, a causa di un evento intervenuto a far data dal 1° gennaio 2009, hanno subito una riduzione della capacità economica da cui è scaturita una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione.

*[Handwritten signature]*

### **ART. 2 - BENEFICIARI**

Possono richiedere l'accesso al fondo gli inquilini quando ricorrono i seguenti presupposti:

- possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;

*[Multiple handwritten signatures]*



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna*

- pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per la quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero quelli per cui è intervenuta la convalida ma per i quali non c'è stata ancora l'esecuzione;
- periodo massimo di morosità non superiore a 12 mesi;
- importo massimo di morosità non superiore ad € 8.000 per immobili situati nel comune di Bologna, € 6.500 per immobili situati negli altri comuni ad alta tensione abitativa; € 5.500 per tutti gli altri immobili;
- residenza nell'immobile oggetto della procedura di rilascio;
- possesso documentato di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente nell'immobile, a seguito di un evento intervenuto a partire dal 1° gennaio 2009, ha subito una diminuzione della capacità reddituale, che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
- possesso di un reddito attuale I.S.E. non superiore a € 35.000, valore I.S.E.E. non superiore ad € 17.500;
- l'inquilino non deve risultare titolare di diritti di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote pari o superiori al 50% relative ad immobili ad uso abitativo situati nella provincia di residenza.

### **ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

La morosità complessiva, aumentata nella misura del 10% in considerazione delle spese legali sostenute e forfettariamente considerate, viene decurtata nella misura del 20%, cifra a cui il proprietario rinuncia.

Il rimanente 80% è coperto per il 65% da un contributo a fondo perduto che, in ogni caso, non può essere superiore ad € 3.000 per gli immobili ubicati a Bologna, € 2.300 per quelli ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, ed € 2.000 per gli altri immobili.

L'erogazione del suddetto contributo è subordinata alla condizione che a quella data non sia ancora superata la metà della durata del contratto e, qualora tale periodo sia stato superato, alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

### **ART. 4 - PAGAMENTO DEL DEBITO RESIDUO**

La quota rimanente - così come determinata all'art. 3 del presente protocollo - deve intendersi esclusivamente a carico dell'inquilino, che dovrà restituire l'importo dovuto in un'unica soluzione.

A tal fine, l'inquilino potrà chiedere agli istituti bancari che sottoscrivono il presente protocollo l'apertura di una linea di credito che copra fino ad un massimo del 50% della somma residua.

Tale finanziamento, erogato al tasso di provvista ed integralmente garantito dal Fondo di garanzia di cui al successivo art. 5 (restando con ciò superata l'esigenza da parte degli istituti di credito della verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti c.d. di bancabilità), dovrà essere restituito con rate da 18 e fino a 48 mensilità, a scelta dell'inquilino, secondo modalità da definirsi direttamente con la Banca interessata.

*See*

*Deen. Pap...*

*za*  
*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna*

Analogamente, al fine di consentire un più incisivo accompagnamento dell'inquilino verso una situazione di piena autonomia nell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il canone di locazione, l'interessato potrà chiedere, per un anno, un finanziamento mensile, alle stesse condizioni sopra specificate, pari al 30% del canone di locazione. L'eventuale mancato pagamento delle rate del prestito concesso per tre mensilità comporterà la revoca del finanziamento e la richiesta, da parte dell'Istituto di credito, di recupero sul Fondo di garanzia.

### **ART. 5 - FONDO DI GARANZIA**

Viene ridotto del 30% l'importo delle somme messe a disposizione per il Fondo di Garanzia dalle Fondazioni bancarie firmatarie del Protocollo stipulato in data 13 luglio 2011. Il Fondo di cui al presente articolo, gestito dalla Provincia di Bologna, garantisce i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini nella loro totalità; a tal fine, le Fondazioni versano alla Provincia il 5% delle somme rispettivamente messe a disposizione per il protocollo, per la costituzione di un fondo di cassa, che, in caso di mancata restituzione del finanziamento ricevuto da parte dell'inquilino, verrà utilizzato per il rimborso delle somme spettanti all'istituto di credito erogatore.

All'esaurimento a seguito di utilizzo, le Fondazioni si impegnano a ricostituire il fondo di cassa con le medesime modalità sopracitate.

### **ART. 6 - CONDIZIONI PER L'ACCESSO**

I beneficiari delle misure previste dal presente protocollo, in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, dovranno sottoscrivere un accordo contenente a pena di inammissibilità: l'accettazione del proprietario dell'immobile alla rideterminazione delle somme dovute secondo i criteri di calcolo di cui agli artt. 3 e 4; l'assunzione dell'obbligo da parte dell'inquilino di corrispondere al proprietario la somma residua, quale risultante dagli artt. 3 e 4 citati, in una unica soluzione con la precisazione se intenda avvalersi del finanziamento di cui all'art. 4. Il proprietario da parte sua si impegna a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino.

### **ART. 7 - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ALTERNATIVA**

Qualora avesse reperito un nuovo alloggio, e possedeva i requisiti di cui all'art. 2, potrà richiedere un finanziamento a fondo perduto nella misura pari a due terzi della caparra prevista nel nuovo contratto di locazione, e purchè sia ivi definito un canone sostenibile rispetto alla capacità economica del conduttore:

- a. l'inquilino che prima della convalida addivenga ad un accordo col locatore, da presentare in sede giudiziale, in base al quale, a fronte del rilascio dell'immobile a data certa - pena l'esecuzione immediata e forzata per il rilascio dell'immobile - il proprietario rinunci all'intero credito maturato nei confronti dell'inquilino;

*208*  
*[Signature]*

*Cal.*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signatures]*



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna*

- b. l'inquilino nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito.

Detto contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile.

### **ART. 8 - PROCEDURA**

Nel rispetto del protocollo operativo allegato al presente atto, di cui fa parte integrante, l'accordo sottoscritto dalle parti - che a tal fine potranno avvalersi della consulenza delle rispettive associazioni ed organizzazioni di categoria - dovrà essere depositato dinanzi al Giudice competente alla trattazione della controversia per la convalida dello sfratto o per il rilascio dell'immobile.

Il Giudice, preso atto dell'accordo di cui all'art. 6 intervenuto tra le parti, concede un termine di grazia, al termine del quale, verificato che sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell'accordo, dichiarerà cessata la materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio.

La fruizione delle misure di sostegno di cui al presente Protocollo costituirà elemento di valutazione da parte del Giudice competente qualora il beneficiario delle stesse dovesse risultare nuovamente inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione ai fini di una più rigorosa valutazione nella concessione del termine di grazia della nuova procedura.

### **ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI**

La concessione dei contributi di cui al presente accordo lascia salve le eventuali ulteriori forme di sostegno economico di cui dovessero usufruire gli interessati.

*[Handwritten signatures and initials]*



## Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

### PROTOCOLLO OPERATIVO

Ai fini dell'attuazione delle misure straordinarie definite con il presente protocollo, i soggetti firmatari si impegnano a realizzare le seguenti azioni:

#### **PREFETTURA DI BOLOGNA:**

- svolge una azione di monitoraggio sull'applicazione del protocollo anche attraverso l'istituzione di un specifico osservatorio;
- promuove la conoscenza del Protocollo attraverso il sito web istituzionale;
- al termine del periodo di applicazione del protocollo, renderà disponibili i dati relativi alla sua applicazione;
- promuoverà, ove se ne ravvisi l'opportunità, le azioni necessarie volte alla prosecuzione degli interventi per l'anno 2014.

#### **REGIONE EMILIA ROMAGNA:**

- conferma la messa a disposizione della somma di Euro 400.000 e stanziamenti ulteriori Euro 100.000 per l'anno 2012, quale contributo a fondo perduto per le finalità previste dal presente protocollo;
- promuove la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterrà opportuna;
- definisce con la Provincia di Bologna le modalità di amministrazione del Fondo.

#### **PROVINCIA di BOLOGNA:**

- gestisce il Fondo di salvaguardia secondo le modalità definite con la Regione;
- gestisce il Fondo di garanzia, ed il relativo fondo cassa versato dalle Fondazioni bancarie, secondo le modalità stabilite nel presente atto;
- verifica i requisiti di ammissibilità alle misure straordinarie definite con il protocollo, d'intesa con i competenti Servizi del comune di residenza dell'inquilino.
- comunica mensilmente alla Prefettura i dati relativi alle domande di accesso pervenute al Fondo;
- individua un referente per la raccolta delle domande di accesso al Fondo e per la relativa istruttoria;
- promuove la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterrà opportuna;
- promuove la conoscenza del protocollo tra tutti i Comuni della provincia.

#### **COMUNI della provincia di BOLOGNA:**

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- promuovono la conoscenza del protocollo presso i servizi sociali dei quartieri;
- raccolgono le domande di accesso alle misure e verificano d'intesa con la Provincia la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna*

- assicurano la presenza di un referente del Comune il giorno dell'udienza al fine di collaborare all'avvio dell'istruttoria di cui al presente accordo, con particolare riguardo agli aspetti finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.

### **TRIBUNALE di BOLOGNA:**

- gestisce in un'unica aula e in un'unica giornata settimanale (lunedì) le udienze di tutte le convalide di sfratto da abitazioni in locazione per morosità richieste dai proprietari;
- alla prima udienza di convalida dello sfratto il Giudice concede un rinvio, a scampo del complessivo termine di grazia previsto dalla normativa vigente, per consentire alle parti di ricercare un accordo nell'ambito delle linee definite dal presente Protocollo, informandole sulle possibilità dallo stesso offerte;
- alla nuova udienza il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo che deve essere depositato dalle parti unitamente all'attestazione della Provincia circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 verificati d'intesa con i competenti Servizi del Comune di residenza dell'inquilino, fissa un termine di grazia al termine del quale, verificato l'adempimento delle parti agli obblighi assunti, dichiara cessata la materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio;
- qualora il beneficiario del contributo dovesse risultare nuovamente inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione, il Giudice valuterà tale circostanza ai fini della concessione del termine di grazia nella nuova procedura esecutiva.

### **ISTITUTI di CREDITO:**

- erogano il finanziamento eventualmente richiesto ai sensi del presente accordo con la massima urgenza;
- individuano due referenti per ogni istituto competenti a ricevere le istanze di finanziamento.

### **FONDAZIONI BANCARIE:**

- con il presente atto, viene ridotto del 30% l'importo delle somme messe a disposizione con il Protocollo stipulato il 13 luglio 2011 dalle Fondazioni Bancarie per il Fondo di Garanzia. A seguito di tale riduzione, mettono a disposizione del citato Fondo, per le finalità previste dal presente Protocollo, rispettivamente Euro 140.000 la Fondazione del Monte di Bologna ed Euro 35.000 la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola;
- versano alla Provincia di Bologna il 5% delle somme messe a disposizione del protocollo (rispettivamente, Fondazione del Monte di Bologna € 7.000, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola € 1.750), per la costituzione di un fondo di cassa, che verrà utilizzato per il rimborso agli istituti di credito in caso di mancata restituzione da parte dell'inquilino dei finanziamenti erogati;
- si impegnano a ricostituire il fondo di cassa presso la Provincia al suo esaurirsi a seguito di utilizzo.
- si dà atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna si è riservata di sottoporre l'adesione al presente Protocollo a valutazione positiva del prossimo Consiglio di Amministrazione, trattandosi di impegno pluriennale.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



## *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna*

### **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA:**

- promuove la conoscenza del protocollo e sensibilizza i propri iscritti in merito ai benefici derivanti dal medesimo;
- a tal fine, invita anche i propri iscritti ad allegare all'intimazione di sfratto, inviata al conduttore moroso, un depliant descrittivo delle principali misure previste dal protocollo.

### **SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI:**

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- assicurano l'assistenza ai proprietari che vogliono avvalersi del protocollo.

### **SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI INQUILINI:**

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- raccolgono le domande di accesso al Fondo e le inoltrano alla Provincia;
- assistono l'inquilino fin dalla prima udienza per l'accesso alle misure ed, altresì, nella eventuale fase di richiesta del finanziamento, svolgendo anche una eventuale azione di accompagnamento agli sportelli bancari.

Bologna, 30 ottobre 2012

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO



## Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

Prefettura di Bologna

Prefetto Angelo Tranfaglia

Tribunale Ordinario di Bologna

Presidente Francesco Scutellari

Regione Emilia-Romagna

Direttore Generale Prog. Territoriale Enrico Cocchi

Provincia di Bologna

Vice Presidente Giacomo Venturi

Comune di Bologna

Assessore alle Politiche Abitative Riccardo Malagoli

Comune di Imola

Assessore alla Casa Ivan Vigna

ANCI

Direttore Gianni Melloni

Ordine degli Avvocati di Bologna

Presidente Sandro Callegaro

Fondazione del Monte di Bologna

Giuseppe Chili

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Vice Presidente Giorgio Valvassori

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna*

UniCredit Banca

Marco Vinicio Zanella

Cassa di Risparmio di Bologna

Claudio Ciavarella

CGIL

Mauro Colombarini

CISL

Giovanni Delucca

UIL

Gianfranco Martelli

APPC - ASCOM

Debora Lolli

API

Loretta Grazia

ASPPI

David Pierinelli

CONFABITARE

Alberto Zanni

CONIA

Tiziano Maramotti

# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO



## Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

UNIONCASA

Gaetana Tola

*Gaetana Tola*

UPPI

Andrea Casarini

*Andrea Casarini*

UNLAT

Alberto Braghetta

*Alberto Braghetta*

SICET

Amarilli Ubaldini

*Amarilli Ubaldini*

SUNIA

Mauro Colombarini

*Mauro Colombarini*

Bologna, 30 ottobre 2012

*[Handwritten signatures and initials]*

## DATI DEGLI AVVOCATI E PRATICANTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BOLOGNA AL 31 DICEMBRE 2012

	Albo Ordinario	Elenco Speciale Uffici Legali di Enti Pubblici	Elenco Speciale Professori a tempo pieno	Elenco Speciale Avvocati Stabiliti	Totali
<b>Cassazionisti</b>	894	1	27	0	<b>922</b>
<b>Avvocati</b>	3.460	65	60	9	<b>3.594</b>
<b>Totale</b>	<b>4.354</b>	<b>66</b>	<b>87</b>	<b>9</b>	<b>4.516</b>

<b>Praticanti</b>	699
<b>Praticanti abilitati al patrocinio</b>	441
<b>Totali</b>	<b>1.140</b>

<b>Avvocati</b>	<b>4.516</b> <i>(di cui il 51% femmine e il 49% maschi)</i>
<b>Praticanti</b>	<b>1.140</b> <i>(di cui il 62% femmine e il 38% maschi)</i>
<b>Totale</b>	<b>5.656</b> <i>(di cui il 53% femmine e il 47% maschi)</i>

## GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DELL'ORDINE DI BOLOGNA NEGLI ANNI DAL 2002 AL 2012 (INCREMENTO DEL 35%)

anno	iscritti al 31 dicembre	incremento rispetto all'anno precedente
2012	4516	+ 132
2011	4384	+ 93
2010	4291	+ 90
2009	4201	+ 131
2008	4070	+ 152
2007	3918	+ 303
2006	3615	+ 137
2005	3478	+ 217
2004	3261	+ 167
2003	3094	+ 128
2002	2949	+ 145

(incremento medio annuo: 142 iscritti)

20%

I legali che nel 2012 non hanno pagato la quota d'iscrizione

21%

Il calo dei praticanti nello stesso anno: da 423 a 335



53

In migliaia di euro, il reddito medio annuo dei legali bolognesi nel 2010, superiore alla media nazionale (47.500)



**CRISI**  
Giovanni Berti Arnoaldi Veli, segretario dell'Ordine provinciale. A sinistra, giovani avvocati in fila nella nuova sede del tribunale di via Farini

## Gli avvocati costretti in difesa «Facciamo sempre più fatica» Aumentano gli iscritti morosi, calano i praticanti

di GILBERTO DONDI

ANCHE gli avvocati piangono. Principi del foro a parte, sembra proprio che la crisi economica si stia abbattendo con furia su una professione che, tradizionalmente, è sempre stata fra le più forti. Lo testimoniano i dati forniti dall'Ordine degli avvocati. Due su tutti: un legale su cinque è moroso nei confronti della categoria, visto che nel 2012 non ha pagato la quota di iscrizione all'Ordine; il numero dei praticanti, sempre nel 2012, è crollato del 21%. Numeri che mostrano, secondo il segretario dell'Ordine, l'avvocato Giovanni Berti Arnoaldi Veli, «un'evidente sofferenza economica» delle toghe bolognesi.

NEL DETTAGLIO, i praticanti so-

no scesi da 423 a 335, dopo diversi anni in cui il dato era rimasto sostanzialmente stabile. Quando ai legali morosi, sono stati ben 941 su 4.516, quando nel 2011 erano stati solo 266. La quota di iscrizione è di 280 euro per i cassazionisti (cioè quelli con almeno 12 anni di anzianità), 250 per gli altri. L'Ordine sta inviando a tutti i solleciti, anche perché il mancato versamento prevede la sospensione dall'iscrizione all'albo e quindi l'impossibilità di esercitare la professione.

E NON è finita. Perché il morente Parlamento, con il suo ultimo atto, ha approvato la riforma dell'ordinamento forense, entrata in vigore quattro giorni fa, che prevede un'altra 'mazzata' per gli avvocati. D'ora in poi, infatti, chi si iscriverà all'Ordine dovrà iscriversi anche alla Cassa di

previdenza forense, sborsando ben 2.800 euro all'anno (la metà per chi ha meno di 35 anni). Prima l'obbligo di iscriversi c'era solo per chi raggiungeva un tetto minimo di reddito. «È prevedibile che tale nuova norma provocherà un ulteriore calo di iscrizioni all'Ordine e molte cancellazioni degli attuali iscritti», osserva Berti Arnoaldi Veli. Quando al reddito medio, il dato è piuttosto datato visto che l'ultimo disponibile è quello del 2010: 53mila euro di media per ogni legale bolognese (la media nazionale è 47.500).

QUALCUNO dirà che si tratta di cali fisiologici (forse addirittura positivi) per una categoria il cui numero è cresciuto a dismisura, il 35% negli ultimi 11 anni, ben oltre le reali possibilità che offre il mercato. Come dimen-

ticare, a tal proposito, le accuse di diversi alti magistrati secondo cui molti avvocati intentano cause temerarie pur di lavorare, intasando gli uffici giudiziari e allungando all'infinito i tempi dei processi. Tutte accuse che l'Ordine ha sempre respinto.

INFINE, le note positive. Le toghe bolognesi sono sempre più 'rosa', le donne stanno cioè sopravanzando gli uomini. Negli ultimi due anni c'è stato il sorpasso. Attualmente siamo al 51% contro 49. La differenza aumenta più si abbassa l'età: fra i praticanti, la proporzione è 62% donne contro 38% maschi, mentre fra i cassazionisti il rapporto è invertito. Come dire, fra gli anziani continua a regnare il sesso 'forte', ma le nuove generazioni cambieranno radicalmente l'avvocatura 'made in Bo'.



«È diventato obbligatorio iscriversi pure alla Cassa di previdenza: altre fughe...»

Giovanni Berti Arnoaldi Veli segretario Ordine

## PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO

(periodo dal 9 gennaio al 22 dicembre 2012)

Consigliere		presenze	turni assegnati	percentuale rispetto ai turni assegnati
avv. Stefano Goldstaub	(lunedì)	36	19	189%
avv. Marco D'Apote	(venerdì)	28	19	147%
avv. Gino Martinuzzi	(lunedì)	27	18	150%
avv. Alessandro Lovato	(martedì)	27	19	142%
avv. Annalisa Atti	(venerdì)	24	19	126%
avv. Flavio Peccenini	(mercoledì)	23	19	121%
avv. Antonio Spino	(giovedì)	23	19	121%
avv. Lorenzo Turazza	(giovedì)	22	18	122%
avv. Chiara Rigosi	(martedì)	20	18	111%
avv. Federico Canova	(mercoledì)	18	18	100%
avv. Guido Clausi-Schettini	(sabato)	18	18	100%
avv. Vincenzo Florio	(sabato)	3	18	17%

I due Consiglieri insieme assegnatari del turno di ricevimento nello stesso giorno della settimana possono assicurare la propria presenza a turni alternati: in una settimana un Consigliere, nella settimana seguente l'altro Consigliere, salvi gli accordi interni che possano di volta in volta intervenire fra i due Consiglieri (delibera del 13 febbraio 2012)

Il Presidente avv. Sandro Callegaro, il Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Tesoriere avv. Tiziana Zambelli sono esonerati dai turni di ricevimento

# Statistiche

## PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE E ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

(periodo dal 13 febbraio al 31 dicembre 2012)

ADUNANZE	13 feb.	20 feb.	27 feb.	5 mar.	12 mar.	19 mar.	26 mar.	2 apr.	11 apr.	11 * apr.	16 apr.	18 * apr.	23 apr.	23 * apr.
Annalisa Atti	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪
Sandro Callegaro	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Federico Canova	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪
Marco D'Apote	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪
Vincenzo Florio	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	NO	NO	▪	▪
Stefano Goldstaub	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪
Alessandro Lovato	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪
Gino Martinuzzi	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪
Flavio Peccenini	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Antonio Spinzio	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Lorenzo Turazza	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪

ADUNANZE	2 * mag.	7 mag.	9 mag.	9 * mag.	10 mag.	14 mag.	16 * mag.	21 mag.	23 * mag.	28 mag.	28 * mag.	4 giu.	11 giu.	18 giu.
Annalisa Atti	▪	NO	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Sandro Callegaro	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Federico Canova	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Guido Clausi-Schettini	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪
Marco D'Apote	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Vincenzo Florio	NO	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Stefano Goldstaub	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Alessandro Lovato	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Gino Martinuzzi	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Flavio Peccenini	▪	▪	NO	NO	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Antonio Spinzio	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Lorenzo Turazza	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪

ADUNANZE	20 * giu.	25 giu.	27 * giu.	2 lug.	4 * lug.	9 lug.	11 * lug.	16 lug.	18 * lug.	23 lug.	25 * lug.	10 set.	17 set.	19 * set.
Annalisa Atti	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	▪	NO	▪	NO	▪	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	NO
Sandro Callegaro	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO
Federico Canova	NO	▪	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	NO
Marco D'Apote	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO
Vincenzo Florio	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	NO	▪	▪	NO
Stefano Goldstaub	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪
Alessandro Lovato	NO	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Gino Martinuzzi	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪
Flavio Peccenini	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Chiara Rigosi	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪
Antonio Spinzio	NO	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪
Lorenzo Turazza	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪

# Statistiche

ADUNANZE	24 set.	26 * set.	1 ott.	8 ott.	10 * ott.	15 ott.	17 * ott.	22 ott.	24 * ott.	29 ott.	31 * ott.	5 nov.	7 * nov.	12 nov.
Annalisa Atti	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	NO	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Sandro Callegaro	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Federico Canova	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	NO	▪	NO	NO	▪	▪
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	NO	NO	NO	▪	▪	▪
Marco D'Apote	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO
Vincenzo Florio	NO	NO	NO	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO
Stefano Goldstaub	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Alessandro Lovato	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪
Gino Martinuzzi	▪	▪	NO	NO	NO	NO	NO	NO	▪	▪	▪	▪	NO	NO
Flavio Peccenini	▪	NO	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪
Chiara Rigosi	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	NO	NO
Antonio Spinzò	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪
Lorenzo Turazza	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪
Tiziana Zambelli	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	NO	NO	NO	▪

ADUNANZE	14 * nov.	19 nov.	21 * nov.	26 nov.	3 dic.	5 * dic.	10 dic.	17 dic.	19 * dic.	31 dic.	totale presenze
Annalisa Atti	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	47 su 66 (71%)
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	52 su 66 (79%)
Sandro Callegaro	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	57 su 66 (86%)
Federico Canova	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	47 su 66 (71%)
Guido Clausi-Schettini	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	50 su 66 (76%)
Marco D'Apote	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	54 su 66 (81%)
Vincenzo Florio	NO	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO	NO	NO	40 su 66 (60%)
Stefano Goldstaub	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	57 su 66 (86%)
Alessandro Lovato	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	48 su 66 (72%)
Gino Martinuzzi	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	48 su 66 (72%)
Flavio Peccenini	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	54 su 66 (81%)
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	NO	▪	51 su 66 (77%)
Antonio Spinzò	NO	▪	NO	▪	▪	NO	▪	NO	NO	NO	50 su 66 (76%)
Lorenzo Turazza	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	60 su 66 (90%)
Tiziana Zambelli	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪	NO	NO	▪	46 su 66 (70%)

\* = udienza disciplinare

**La tabella, elaborata a puri fini statistici, rileva la presenza alle adunanze e alle udienze disciplinari dei Consiglieri che abbiano presenziato ai lavori per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta (delibera del 17 febbraio 2003)**



## IL DEFINITIVO AVVIO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO AL TRIBUNALE DI BOLOGNA. IL PUNTO INFORMATIVO SUL PCT DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN TRIBUNALE

ALESSANDRO LOVATO

Con decreto del Ministero della Giustizia, dal 16 giugno 2012, è stato dato **valore legale alla trasmissione dei documenti informatici presso il Tribunale civile di Bologna** e, dunque, al deposito telematico:

1. di atti e provvedimenti del giudice: decreti, ordinanze, sentenze e verbali di udienza;
2. di atti e documenti di parte: comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati del c.t.u., memorie autorizzate dal giudice, scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., iscrizione a ruolo delle cause civili;
3. di atti relativi al procedimento contenzioso in generale.

Il decreto ha inaugurato una nuova fase, dando un forte impulso al processo civile telematico presso il nostro Foro che, storicamente, era stato uno dei primissimi a sostenere, in tempi che oggi potremmo definire preistorici, l'idea del processo telematico quale strumento per meglio affrontare, e in alcuni casi risolvere, molti dei problemi che affliggono il sistema giustizia.

Sinceramente bisogna dare atto che il decreto autorizzativo, fortemente auspicato da tutte le componenti del tavolo tecnico per l'informatizza-

zione del processo civile telematico, costituito da avvocatura, magistratura e cancelleria, che nei primi giorni di giugno si erano determinate a chiederlo, ha colto un po' tutti alla sprovvista.

Ciò che si riteneva, anche a fronte di riferite passate esperienze, era che l'autorizzazione potesse essere concessa nel volgere di qualche mese, non certo, comunque, in pochi giorni dalla richiesta.

Superato dunque un primo momento di entusiasmo per l'ottima notizia del decreto ci si è dovuti immediatamente attivare per poter fare fonte alle evidenti implicazioni che il decreto in questione inevitabilmente implicava. Prima conseguenza tra tutte infatti era che dal 16 giugno 2012 chiunque, da tutta Italia, avrebbe potuto depositare telematicamente con "valore legale" gli atti sopra richiamati, con ogni conseguente implicazione in termini di "accettazione" degli stessi e gestione dei relativi depositi da parte del Tribunale.

Le nuove operatività consentite dal decreto dovevano pertanto essere affrontate immediatamente, così da garantire ai colleghi che legittimamente confidavano nella funzionalità del sistema e delle nuove opportunità che lo stesso offriva, di poterlo utilizzare con la massima sicurezza e certezza, sia attivamente per i propri

depositi, che passivamente per i depositi avversari.

Ciò che da parte nostra abbiamo ritenuto per prima cosa di proporre è stata **l'istituzione di uno Sportello Informativo sul PCT** offrendoci da subito di assumerne la gestione quale Consiglio dell'Ordine, nella convinzione dell'estrema importanza che in una fase così delicata i colleghi potessero trovare un pronto riferimento in termini di aiuto e appoggio e che la delicatezza di tante funzioni che gli operatori del PCT sono chiamati a svolgere potesse essere così ottimamente assicurata, sempre comunque di concerto e in stretto rapporto di collaborazione con la Cancelleria.

È così che nella stanza 3.92 situata al piano terra (seconda stanza a destra dopo lo Sportello Polifunzionale) è stato aperto dal Consiglio dell'Ordine il Punto Informativo sul PCT a supporto dei colleghi, per le loro esigenze di assistenza e ottenimento copie (per gli ormai pochi colleghi "non telematici") che si rendessero necessarie.

Lo sportello opera, come si è detto, in stretta collaborazione con la Cancelleria nella gestione del flusso degli invii e depositi telematici che hanno ormai profondamente mutato, per tanti colleghi, le modalità di lavoro, con un positivo riscontro che si può già percepire, in termini di ri-

# PROCESSO CIVILE TELEMATICO

duzione degli accessi allo Sportello Polifunzionale per i depositi di atti e per la ricerca e richiesta delle copie e dei documenti, di chi ha già iniziato a depositare telematicamente.

Sin da subito devo dire, con grande piacere, che abbiamo potuto riscontrare una grande disponibilità e entusiasmo, da parte di tanti colleghi, molto spesso i più giovani, a partecipare a una prima fase di sperimentazione, per poi renderci da subito conto che le nuove funzionalità offerte dallo sviluppo del processo telematico non presentavano particolari problematiche o criticità operative.

Ben presto si è così registrato un generalizzato incremento dei depositi di atti e memorie tramite lo strumento telematico e anche grazie all'estrema semplicità dell'operazione tramite la Consolle dell'Avvocato.

Molti colleghi dotati di smart card (e ancor più agevolmente, i colleghi dotati della PEC fornita dal Consiglio in convenzione con la società Namirial) hanno già potuto apprezzare la **possibilità di procedere in pochi minuti e in modo semplice al deposito telematico di un atto, comodamente seduti alla propria scrivania**, con evidenti vantaggi non soltanto per i tanti colleghi che lavorano in provincia (ad esempio a Imola, Porretta Terme, Budrio, S. Giovanni in Persiceto, ecc.), con studi presso le sedi delle sezioni distaccate recentemente soppresses, ma per tutti i colleghi del Foro che possono così depositare atti e documenti senza doversi recare in Tribunale, evitando le note problematiche delle code allo Sportello Polifunzionale e, dal lato passivo, una volta che il sistema sarà diffuso tra i colleghi, ottenere e stampare le memorie e i documenti depositati dalle altre parti.

Siamo all'inizio, ma ben avviati, verso l'informatizzazione del processo civile, anticipando nel nostro Foro il percorso di una strada che il legislatore non manca di ribadire e confermare a ogni occasione, così come da ultimo nella legge di stabilità (n. 228/2012), dove all'art. 1, comma 19, è stato introdotto il nuovo art. 16 bis alla legge n. 221/2012, prevedendo la **generalizzata obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei Tribunali, con decorrenza dal 30 giugno 2014**.

Ma per questo, nel Foro di Bologna, siamo già pronti.

Vi invitiamo dunque a provare a utilizzare le nuove funzionalità di deposito e consultazione, invitandovi per ogni perplessità o necessità di chiarimenti a rivolgervi al nostro Sportello Informativo sul PCT in Tribunale.



## L'AVVOCATO E L'INFORMATICA: UN RAPPORTO DIFFICILE MA NECESSARIO

STEFANO GOLDSTAUB

Spesso racconto ad amici e colleghi il D-Day, il giorno in cui tutto ebbe inizio. Nel corso di una delle prime riunioni consiliari, mentre ancora ripensavo alla inaspettata elezione, venivo richiesto, unitamente ad Alessandro Lovato, per la parte civile, e a Marco D'Apote e Antonio Spino, per la parte penale, di occuparmi dell'informatizzazione del processo. Conoscevo la storia bolognese, ovvero che il processo telematico era "nato" a Bologna grazie all'idea di magistrati e avvocati quali il dott. Pasquale Liccardo e l'avv. Mario Jacchia che avevano capito prima di altri le possibilità che l'informatica forniva al sistema Giustizia. Sapevo, peraltro, come lo sviluppo del processo civile telematico si fosse arenato per diversi motivi, da cui la necessità di "riaccendere" i motori e riportare il Foro bolognese ai livelli che la sua recente storia avrebbe meritato.

Sia io che Alessandro eravamo perfettamente consci dell'importanza dell'incarico, ma certamente non potevamo immaginare quanto sarebbe accaduto nei successivi dieci mesi, così come è illustrato nell'articolo a firma di Alessandro che compare su questo stesso numero di Bologna Forense: si è passati a dover gestire un ristrettissimo numero di avvocati tecnologici, guardati con un certo sospetto dagli altri iscritti, a un obbligo che imporrà nel non lontano giugno 2014 (e forse anche prima) all'intera categoria di

ragionare e lavorare esclusivamente in prospettiva telematica.

Ciò che abbiamo compreso, in questo primo periodo di lavoro, è che l'informatizzazione del processo civile è una macchina che corre spesso a una velocità superiore rispetto alle possibilità dei piloti. Quotidianamente ci siamo trovati ad affrontare problemi di natura culturale e tecnica, e di uomini che ci hanno fatto dubitare sulla possibilità di portare a termine il nostro compito.

Per una volta è stato il tanto bistrattato legislatore a venirci in soccorso, fissando un termine. Ora abbiamo un obiettivo temporale; possiamo affrontare con maggiore serenità le interruzioni più o meno annunciate dei servizi, l'ostracismo culturale di avvocati, magistrati e cancellieri sempre pronti alla critica, i vuoti normativi. Ora tutti dovranno adeguarsi senza se e senza ma alla scelta di passare al telematico e l'obbligo certamente aiuterà chi è stato chiamato a organizzare questo passaggio epocale.

Attualmente (i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2012) il 95% degli iscritti al nostro Ordine ha comunicato il proprio indirizzo di PEC, il 30-35% deposita ricorsi per ingiunzione in via telematica e abbiamo avuto picchi di 70/80 depositi giornalieri di atti in via telematica. La macchina si è rimessa in moto; ora bisogna

condurla al meglio onde evitare incidenti di percorso.

Il compito che attende Alessandro e il sottoscritto è certamente importante. Ci consola il pensiero del valore dei nostri compagni di lavoro. Ci riferiamo ovviamente agli insostituibili Mila ed Elvis (nessuno ormai li conosce come dott. Agassi e d.ssa Bonini). Ma dobbiamo anche riconoscere la disponibilità della dirigente amministrativa del Tribunale d.ssa Elena Barca, nonché quella della d.ssa Daria Sbariscia, impegnata come noi a convincere i suoi colleghi della necessità di passare al telematico. Anche per la referente della magistratura civile per il processo telematico il termine fissato faciliterà – siamo certi – il compito.

Per il 2013 ci proponiamo di risolvere i problemi (quelli... risolvibili) che in questa prima fase abbiamo incontrato, nonché di portare a una soglia superiore al 50% il numero dei depositi telematici. Per quest'ultimo obiettivo, però, abbiamo bisogno di voi, che sino a qui avete mostrato pazienza e interesse, anche voi comprendendo che il telematico sarà il futuro.

Sin d'ora vi ringrazio per l'attenzione mostrata e mi scuso per i disagi che certamente dovremo affrontare.

## MINI GUIDA SUL PCT PER GLI AVVOCATI

ELVIS AGASSI

**Introduzione e cenni storici.** L'avventura informatica presso il distretto bolognese è iniziata tanti anni fa, nel lontano 1990, con la prima informatizzazione di tutti i fascicoli all'epoca pendenti. Da quel momento è iniziata una stretta collaborazione tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine che ha portato al raggiungimento dei successivi obiettivi:

- a) giugno 2000. Polisweb. Prima rivoluzione epocale che permise a tutti gli avvocati di consultare tramite computer lo stato di tutti i propri procedimenti da postazioni interne al Tribunale oppure (acquistando il software lanusgate) direttamente dal proprio studio;
- b) ottobre 2005. A seguito del passaggio, voluto dal Ministero per ragioni di sicurezza, dall'autenticazione "debole" (nome utente e password) all'autenticazione "forte" (smart card), si è proceduto alla stipula di una convenzione con Poste Italiane per una massiccia distribuzione della smart card agli avvocati, per consentire loro di proseguire nella consultazione del sistema Polisweb dal proprio studio;
- c) dicembre 2005. Primo invio sperimentale di un ricorso per decreto ingiuntivo telematico;
- d) febbraio 2010. Realizzazione di un Punto d'Accesso in grado sia di continuare a garantire la consultazione dei procedimenti, sia di avviare fattivamente il Processo Civile Telematico;
- e) aprile 2010. Avvio a valore legale del Processo Civile Telematico;
- f) giugno 2011. Estensione del PCT agli atti di parte.

**Servizi disponibili.** L'implementazione nel tempo dei vari servizi telematici consente ora a un avvocato iscritto all'Ordine di Bologna di:

- a) consultare comodamente dal proprio studio, tramite il programma Consolle dell'Avvocato, scaricabile gratuitamente dal Punto d'Accesso del Consiglio dell'Ordine, tutti i propri procedimenti. L'unico registro che era mancante (volontaria giurisdizione) è stato infatti da poco inserito, andandosi così ad aggiungere ai preesistenti registri di contenzioso, lavoro, esecuzioni mobiliari e immobiliari, procedure concorsuali. La consultazione è in tempo reale. Gli uffici giudiziari raggiungibili on-line tramite Consolle sono sempre più numerosi. Ai circa 400 uffici giudiziari già presenti (tra Tribunali, relative sedi distaccate e Corti d'Appello) si sono recentemente aggiunti anche molti Uffici del Giudice di Pace (Bologna compresa);
- b) inviare telematicamente dal proprio studio:
  - ricorsi introduttivi di qualsiasi genere (decreto ingiuntivo, separazione e divorzio, lavoro, ecc.), qualsiasi atto in corso di causa (memorie ex art. 183 c.p.c., conclusionali, repliche, ecc.), sia per il contenzioso ordinario sia per la sezione lavoro;
  - esecuzioni immobiliari (atto di intervento, istanza di vendita, nota di precisazione del credito, deposito della relazione notarile, ecc.);
  - procedure concorsuali (istanza di fallimento, di ammissione al passivo, ecc.).
- c) acquistare in convenzione un indi-

rizzo di posta elettronica certificata (obbligatoria dal 30 novembre 2009 in base alla legge n. 2 del 28 gennaio 2009).

- d) ricevere tramite PEC tutti i biglietti di Cancelleria provenienti dagli uffici giudiziari che hanno già ottenuto il conferimento del valore legale. Con la PEC convenzionata con il Consiglio dell'Ordine i biglietti di Cancelleria, oltre che tramite PEC, arriveranno anche sulla Consolle dell'Avvocato, previa "attivazione dei nuovi servizi Gold";
- e) ricorrere al Punto Informatico sul PCT del Consiglio dell'Ordine, sito in via del Cane 10/a, per qualsiasi tipo di informazione o di assistenza tecnica.

L'obiettivo primario di questa guida è quello di fornire un aiuto pratico all'avvocato. In quest'ottica pubblichiamo di seguito un elenco di domande e risposte più frequenti:

### ***Che cos'è un Punto d'Accesso (PdA)? E a che cosa mi serve?***

Il Punto d'Accesso è un'infrastruttura informatica "intermedia" che consente a chi vi è iscritto di utilizzare tutta una serie di servizi telematici (consultazione in tempo reale dei propri fascicoli, invio telematico di atti, ecc.). Un avvocato si può iscrivere al PdA del proprio Ordine di appartenenza (se l'ha istituito) e/o a un PdA privato. Non è possibile iscriversi al PdA di un altro Ordine.

### ***Come faccio a iscrivermi al PdA del Consiglio dell'Ordine di Bologna?***

Occorre, come prima cosa essenziale, essere in possesso di un certificato di autenticazione (smart card "tradizionale" in formato tessera oppure in

chiavetta USB), da acquistare presso un qualsiasi ente certificatore. Con tale dispositivo è poi possibile collegarsi al sito dell'Ordine ([www.ordineavvocati-bologna.net](http://www.ordineavvocati-bologna.net)), dove è disponibile il collegamento (in alto a destra) con il Processo Civile Telematico. Occorre poi cliccare sulla voce "Punto d'Accesso" e, infine, "Modulo Richiesta Registrazione". Una volta compilati tutti i campi, occorre consegnare la stampa firmata, unitamente a copia del proprio codice fiscale, al Punto Informatico di via del Cane 10/a.

**Dal PdA non vedo tutti gli uffici giudiziari che mi interessano. Ad esempio, come posso consultare l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna?**

Occorre scaricare dal PdA (alla voce "download") la Consolle dell'Avvocato, che a differenza del Polisweb dal sito offre la possibilità di consultare più di quattrocento uffici giudiziari, tra i quali la Corte d'Appello di Bologna, le sedi distaccate di Imola e Porretta Terme, l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, ecc. Oltre a tale superiore possibilità di scelta degli uffici giudiziari, la Consolle offre anche la consultazione del registro della volontaria giurisdizione, non presente sul PdA.

**La smart card con la quale accedo alla Consolle scade?**

Sì! I certificati inseriti in una smart card hanno una validità di tre anni e sono rinnovabili una sola volta. La scadenza si può controllare facilmente dalla Consolle, alla voce Configurazione/Sicurezza e smart card/Verifica PIN.

**Consolle, Punto d'Accesso, e di conseguenza una smart card, sono obbligatori?**

No! Tutti i servizi telematici vi semplificano la vita, ma non sono obbligatori per legge.

**La PEC invece è obbligatoria?**

Sì! In base alla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 occorre dotarsi di una PEC e comunicarla all'Ordine di appartenenza. È questo indirizzo PEC che viene comunicato dall'Ordine di appartenenza al Ministero, e tramite il quale viaggiano ora (dal 19 novembre 2011) tutte le comunicazioni di Cancelleria a valore legale.

**Desidero cambiare indirizzo PEC di riferimento. Cosa devo fare per ricevere le comunicazioni di Cancelleria sulla nuova PEC?**

È fondamentale comunicare il nuovo indirizzo PEC all'Ordine. Da quel momento le comunicazioni di Cancelleria a valore legale arriveranno sul nuovo indirizzo PEC.

**Ho comunicato all'Ordine il mio indirizzo PEC di riferimento, ma relativamente a un certo procedimento non ho ricevuto alcun biglietto di Cancelleria, né riesco a visualizzare il fascicolo con la Consolle. Perché?**

Il fascicolo non è stato correttamente associato all'avvocato costituito. Occorre chiederne la correzione presso l'ufficio giudiziario presso cui è stato iscritto.


**Il Consiglio dell'Ordine ha stipulato una convenzione con la società Namirial per l'attivazione di un indirizzo PEC. Sono obbligato ad aderire a tale convenzione?**

No! È obbligatorio comunicare all'Ordine una PEC, non importa da chi la si acquisti. La PEC convenzionata con il Consiglio dell'Ordine permette di utilizzare la Consolle esattamente come prima, continuando così sia a ricevere i biglietti di Cancelleria sia a inviare atti.

**Ho acquistato la PEC convenzionata con il Consiglio dell'Ordine ma non riesco lo stesso a ricevere i biglietti di Cancelleria in Consolle. Come mai?**

Occorre attivare i nuovi servizi Gold, utilizzando il bottone che appare a centro pagina sulla Consolle dell'Avvocato.

**Non ho acquistato la PEC conven-**



**zionata con il Consiglio dell'Ordine. Quindi non posso più utilizzare la Consolle dell'Avvocato per consultare i miei fascicoli?**

Certo che sì! La Consolle si "apre" con la smart card, non con la PEC, e quindi può essere utilizzata per consultare i fascicoli indipendentemente dalla PEC che è stata comunicata all'Ordine.

**Quindi posso utilizzare la mia PEC, anche se non convenzionata con il Consiglio dell'Ordine, per ricevere i biglietti di Cancelleria, e continuare a usare la Consolle, con la mia smart card, per tenere d'occhio i miei fascicoli?**

Proprio così!

**Ho comunicato all'Ordine una PEC diversa da quella convenzionata. Posso lo stesso inviare depositi telematici con la Consolle dell'Avvocato?**

No! L'invio di un atto telematico, esattamente come la ricezione dei biglietti di Cancelleria, direttamente da Consolle, può avvenire solo se in possesso di una PEC convenzionata. È però possibile creare la busta telematica sempre con la Consolle, poi però esportarla seguendo le istruzioni delle specifiche tecniche pubblicate sul sito [www.processotelematico.giustizia.it](http://www.processotelematico.giustizia.it) e infine inviarla – come allegato – utilizzando la propria PEC.

**Ho bisogno della PEC di un collega, ma non la trovo pubblicata sul sito dell'Ordine. Come posso fare?**

La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 parla esplicitamente di un elenco **riservato**, da mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. Le specifiche tecniche del provvedimento della D.G.S.I.A. del Ministero del 18 luglio 2011 obbligano invece a pubblicare gli indirizzi PEC sul proprio PdA. È quindi possibile, per conoscere la PEC di un collega, entrare nel Punto d'Accesso, cliccare sulla voce "Registro indirizzi elettronici", inserire il codice fiscale del collega (o il cognome) ed effettuare la ricerca. È possibile ora anche accedere al Portale dei Servizi Telematici istituito dal Ministero della Giustizia (<http://pst.giustizia.it/PST>) e, con l'accesso tramite certificato digitale, consultare il Registro degli Indirizzi Elettronici.

**La mia PEC si sta riempiendo rapidamente. Come posso fare?**

La capienza della PEC dipende dal singolo contratto stipulato con l'ente certificatore. La PEC convenzionata con l'Ordine è di 1 GB. È onere dell'avvocato tenerla "libera". È quindi consigliabile "pulire" con attenzione la casella. Se si preferisce salvare tutti i messaggi è consigliabile configurare un client di posta elettronica (ad es. Outlook).

**Quando scade la PEC convenzionata con il Consiglio dell'Ordine?**

Esattamente tre anni dopo l'attivazione della casella.

**Ho un problema particolare non compreso in queste FAQ. Come posso fare?**

Chiamare Mila ed Elvis dalle ore 8.45 alle 12.45 al n. 051-33.99.239, oppure 334-79.81.748, oppure ancora inviare una e-mail a [infopct@ordineavvocati-bologna.net](mailto:infopct@ordineavvocati-bologna.net)!

**Invio telematico degli atti di parte.**

La novità più rilevante è senza alcun dubbio la possibilità di inviare telematicamente qualsiasi atto dalla propria postazione di lavoro. In base alle regole tecniche del processo telematico l'atto che si invia telematicamente deve essere privo di immagini e di elementi attivi (quali appunto i collegamenti ipertestuali). Per eliminare alla radice il problema, sul sito dell'Ordine è stata pubblicata una apposita guida, anche su come procedere rapidamente all'invio telematico di un atto di parte.

**Sviluppi futuri:**

**Uffici giudiziari.** A breve molti altri uffici giudiziari saranno inseriti nel circuito del PCT. Si estende quindi ogni giorno la possibilità di depositare telematicamente atti anche presso altri Fori. L'elenco completo degli uffici telematici e di cosa è possibile depositare è pubblicato nel sito [www.processotelematico.giustizia.it](http://www.processotelematico.giustizia.it). La prima volta che si desidera inviare telematicamente un atto presso un "nuovo" ufficio è comunque prudente informarsi presso l'ufficio stesso circa l'effettiva partenza del valore legale.

**Nuove funzionalità tramite Consolle.** È quasi ultimata la fase di test rela-

tiva a nuove importanti funzionalità che saranno fruibili dall'avvocato comodamente dal proprio studio, utilizzando la propria Consolle:

**Pagamenti on-line.** Non sarà più necessario recarsi in tabaccheria o in banca per versare il contributo unificato. La Consolle permetterà direttamente tale pagamento.

**Richiesta/ricezione copie.** Sempre tramite la propria Consolle, l'avvocato potrà richiedere copie autentiche o esecutive di alcuni provvedimenti e anche riceverli con lo stesso strumento.

**Anagrafe del Comune di Bologna.** È in fase di perfezionamento la convenzione tra l'Ordine degli Avvocati di Bologna e il Comune di Bologna che permetterà agli avvocati iscritti al nostro PdA di poter accedere via web ai servizi dell'Anagrafe del Comune, con tutti i vantaggi in termini di tempo che questo comporterà per l'estrazione dei certificati di interesse.

**Obbligo di deposito telematico degli atti.** La recente produzione normativa prevede l'obbligatorietà, a decorrere dal 30 giugno 2014, del deposito telematico di tutti gli atti di parte, nonché del ricorso introduttivo per tutti i procedimenti di cui al libro IV, titolo I del codice di procedura civile.

**Penale.** Il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT) è in fase sperimentale.

**Riferimenti normativi:**

- Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (obbligo di PEC e di comunicazione all'Ordine di appartenenza);

- d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011 (Regolamento Processo Telematico – passaggio alla PEC per le comunicazioni e i depositi telematici);

- provvedimento del D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2011 (Specifiche tecniche del Processo Telematico – pubblicazione sul PdA del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici);

- legge n. 228 del 24 dicembre 2012, "Legge di stabilità 2013" (deposito telematico obbligatorio).



Siamo lieti di segnalare che la Fondazione Forense Bolognese ha stipulato una convenzione con il **museo d'arte moderna MAMbo** di Bologna, che prevede le seguenti condizioni di favore per i **soci ordinari e sostenitori** della Fondazione, in possesso della tessera associativa:

- tariffa ridotta sul biglietto d'ingresso alle esposizioni permanenti e temporanee presso il **MAMbo** e il **Museo Morandi**;
- ingresso gratuito alla **Casa Morandi** (via Fondazza, 36) e al **Museo della memoria di Ustica** (via Saliceto,5);
- visite guidate con gruppi organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese con sconto del 20%;
- visite guidate con gruppi organizzati direttamente dal MAMbo alla tariffa scontata di 3,00 euro (oltre al prezzo del biglietto);
- per i genitori che accompagneranno in orario di apertura del museo i figli ai laboratori didattici verrà offerto un biglietto gratuito al secondo genitore per visitare la collezione permanente e le esposizioni temporanee.



## Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

### SEGRETERIA:

Via Marsili, 8 – 40124 Bologna  
Tel. 051-3399239 – Fax. 051-3391800  
E-mail: [fondazioneforensebo@libero.it](mailto:fondazioneforensebo@libero.it)  
Sito: [www.fondazioneforensebolognese.it](http://www.fondazioneforensebolognese.it)

### ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO AL PUBBLICO:

**DAL LUNEDI' AL VENERDI'  
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30**

## LE INTESE RAGGIUNTE NELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Nel corso del 2012 sono proseguiti gli incontri dell'Osservatorio sulla giustizia civile, cui partecipano i rappresentanti della magistratura, avvocatura e dirigenza amministrativa locali, e che hanno a oggetto il confronto intercategoriale e la condivisione di soluzioni ai tanti problemi pratici che affliggono la fruizione del servizio giustizia presso il Tribunale, e di cui diamo sempre conto nelle pagine di questa rivista (i verbali delle riunioni sono pubblicati nella parte degli estratti dai verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine).

Nella riunione dell'11 ottobre 2012, accogliendo la richiesta dell'avvocatura, il Presidente del Tribunale e i Presidenti delle sezioni civili hanno concordato nel ritenere non tacitamente abrogate *in parte qua* le norme (art. 2233 c.c., artt. 633 e 636 c.p.c.) che prevedono la necessità dell'opinamento delle note degli avvocati da parte del Consiglio dell'Ordine, quale condizione formale necessaria per la emissione dei decreti ingiuntivi per il recupero di crediti professionali.

E' stato poi approvato un Protocollo applicativo della normativa sui rinvii e sulle sospensioni dei procedimenti a causa del sisma che ha colpito l'Emilia, che ha affrontato numerose problematiche, interpretative e applicative, derivanti dalla normativa che era stata dettata dal d.l.n. 74/2012 e dalla successiva legge di conversione. Con riguardo alla riforma del cd. filtro in appello, in Tribunale non sono emerse particolari problematiche, tenuto conto anche della monocraticità del rito e dell'esiguità del numero di sentenze del Giudice di Pace che vengono impugnate. E' dunque stato stabilito che i giudici del Tribunale decideranno sempre in prima udienza sull'ammissibilità dell'appello, con la conseguente necessità – che segnaliamo – che i difensori (anche solo domiciliatari) compaiano in prima udienza preparati per la discussione immediata. Inoltre, con riguardo alla prassi adottata dalla II sezione civile del Tribunale di richiedere agli avvocati che difendono società di produrre, all'udienza di precisazione delle conclusioni, una visura camerale aggiornata della propria assistita, la Presidente f.f. della II sezione dott. Elisabetta Candidi Tommasi ha comunicato il nuovo orientamento della sezione che, in virtù dei rilievi formulati dall'avvocatura, ritiene ora sufficiente la semplice dichiarazione a verbale del difensore con la quale questi riferisca, sotto la propria responsabilità, che la persona giuridica assistita non è stata nel frattempo cancellata dal Registro delle imprese.

Nella riunione del 20 novembre 2012 è stata approvata la nuova tabella dei compensi liquidabili per i decreti ingiuntivi, in conformità ai parametri del d.m. n. 140/2012, che pubblichiamo qui ma che è anche reperibile – come per tutte le intese e i documenti dell'Osservatorio – nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile" del sito internet del Consiglio dell'Ordine.

L'Osservatorio ha infine disposto, in accoglimento di una richiesta proveniente dall'avvocatura, che d'ora innanzi i giudici delle sezioni civili del Tribunale, all'atto del conferimento dell'incarico ai c.t.u., inviteranno gli stessi a far pervenire ai difensori costituiti la perizia per e-mail, in questo modo evitando agli avvocati di dover accedere, per ritirare la copia delle perizie, alla stanza delle copie-scambio (dove il più delle volte non viene reperita). In esecuzione di quanto così stabilito dall'Osservatorio, il Presidente del Tribunale ha diramato a tutti i magistrati delle sezioni civili la circolare che pubblichiamo di seguito.



## Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna,

16 OTT. 2012

n. 344 prot.

*Ai Presidenti ed ai giudici delle Sezioni Civili  
della sede centrale e delle Sezioni Distaccate*

*e p.c. Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Bologna*

*Al Dirigente Amministrativo*

*Al Direttore delle Cancellerie Civili*

*Oggetto : C.T.U. – Comunicazione di copia della relazione tecnica d'ufficio alle parti per  
posta elettronica.*

*Recependo quanto stabilito in sede di Osservatorio sulla giustizia civile nella riu-  
nione dell'11.10 u.s. invito i magistrati in indirizzo a disporre, in occasione del conferi-  
mento di incarichi peritali al C.T.U., che quest'ultimo, oltre a depositare la relazione finale  
in cancelleria, ne trasmetta una copia per posta elettronica al giudice  
(nome.cognome@giustizia.it), ai C.T.P. e ai difensori delle parti.*

*Raccomando la puntuale osservanza di questa direttiva per rendere più snelle e più  
celeri, in un clima di fattiva collaborazione fra magistratura e avvocatura, le comunica-  
zioni del C.T.U. alle parti.*

**IL PRESIDENTE**

(dott. Francesco Scutellari)

## OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

### TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI NEI DECRETI INGIUNTIVI DEL TRIBUNALE ORDINARIO

<u>CAPITALE</u>	<u>ANTICIPAZIONI</u>	<u>COMPENSI</u>	<u>TOTALE</u>
Fino a 5.000	50,5	400	<b>450,5</b>
Fino a 7.500	111	457	<b>568</b>
Fino a 10.000	111	514	<b>625</b>
Fino a 13.000	111	571	<b>682</b>
Fino a 16.500	111	628	<b>739</b>
Fino a 20.000	111	685	<b>796</b>
Fino a 26.000	111	800	<b>911</b>
Fino a 27.000	233	850	<b>1083</b>
Fino a 31.000	233	900	<b>1133</b>
Fino a 38.000	233	950	<b>1183</b>
Fino a 45.000	233	1000	<b>1233</b>
Fino a 52.000	233	1100	<b>1333</b>
Fino a 60.000	338	1143	<b>1481</b>
Fino a 68.000	338	1186	<b>1524</b>
Fino a 76.000	338	1229	<b>1567</b>
Fino a 84.000	338	1272	<b>1610</b>
Fino a 92.000	338	1315	<b>1653</b>
Fino a 103.300	338	1358	<b>1696</b>
Fino a 115.000	338	1400	<b>1738</b>
Fino a 130.000	338	1450	<b>1788</b>
Fino a 150.000	338	1500	<b>1838</b>
Fino a 180.000	338	1550	<b>1888</b>
Fino a 230.000	338	1600	<b>1938</b>
Fino a 260.000	338	1700	<b>2038</b>
Fino a 300.000	536	1775	<b>2311</b>
Fino a 365.000	536	1850	<b>2386</b>
Fino a 430.000	536	1925	<b>2461</b>
Fino a 500.000	536	2000	<b>2536</b>
Fino a 520.000	536	2100	<b>2636</b>
Fino a 800.000	741	2200	<b>2941</b>
Fino a 1.050.000	741	2300	<b>3041</b>
Fino a 1.300.000	741	2400	<b>3141</b>
Fino a 1.500.000	741	2500	<b>3241</b>

## MEDIAZIONE, DIFENSORE E PARTE ASSISTITA. FASE PRE-CONTENZIOSA O PRE-MEDIATORIA?

LUIGI DATI

La procedura della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è, come noto, stata introdotta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Tale strumento di risoluzione alternativa delle dispute (ADR) non è tuttavia da ritenersi una novità assoluta per il nostro sistema giuridico poiché già l'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003 aveva previsto in materia di diritto societario la procedura della conciliazione societaria. Malgrado fosse già presente nell'ordinamento da oltre sette anni, l'istituto della mediazione, tuttavia, non aveva mai goduto di particolare attenzione da parte dell'avvocatura italiana proprio perché era considerata una procedura del tutto estranea alla nostra tradizione giuridica.

L'introduzione dell'obbligo di esperire la procedura mediatrice prima di svolgere l'azione giudiziaria, intesa come condizione di procedibilità per la tutela giudiziale di determinati diritti, ha fatto assurgere la mediazione a una improvvisa e inaspettata notorietà e ha obbligato chi esercita la professione forense a rapportarsi necessariamente con tale modalità di risolvere i conflitti.

L'avvocato è pertanto chiamato a confrontarsi anche con tale istituto e ad adeguare il proprio modo di rapportarsi con i soggetti che partecipano alla mediazione (mediatore, cliente, controparte e collega avversario) secondo le particolari caratteristiche di tale procedura, che si pone – di fatto – come ulteriore strumento a disposizione del professionista per tentare di risolvere la controversia con modalità alternative a quelle di un contenzioso giudiziario.

Dal momento che nell'ordinamento esistono, tuttavia, altre possibili modalità per concludere i conflitti e poiché, a una veloce lettura della procedura mediatrice, è possibile incorrere in possibili fraintendimenti in relazione al contenuto e agli scopi di tale istituto, occorre preliminarmente chiarire quali siano gli aspetti che differenziano la mediazione dagli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

In primo luogo occorre distinguere la mediazione dalla negoziazione, perché mentre nella negoziazione diretta le parti interagiscono senza alcun elemento che si frapponga al loro operato nella mediazione è invece presente una persona terza rispetto ai contendenti (il mediatore), che presta la propria opera per aiutare le parti a ripristinare il dialogo fra loro interrotto.

La mediazione si differenzia inoltre dalla trattativa stragiudiziale e/o dalla conciliazione giudiziale, svolta dalle parti alla presenza dei rispettivi difensori (come quella prevista dal rito giuslavoristico), poiché mentre la mediazione è finalizzata al raggiungimento di una soluzione che possa essere di stabile durata e di reciproca soddisfazione per i soggetti che vi partecipano (in un'ottica "vinci-vinci"), la trattativa stragiudiziale e la conciliazione giudiziale tendono a raggiungere una transazione, un accordo, cioè, nel quale tutte le parti – mediante reciproche concessioni – rinunciano a qualche cosa (secondo un'impostazione "perdi-perdi").

Per ben comprendere la natura della mediazione è anche necessario rammentare che tale istituto ha un'origine anglosassone (poiché è sorto nei paesi di *common law* ove i rapporti obbligatori fra le parti sono regolati per lo più dal ricorso a formule contrattuali) ed è una procedura finalizzata a superare la conflittualità mediante il recupero del dialogo e il ripristino dell'originale accordo delle parti che aveva consentito la conclusione del contratto.

Pertanto, proprio per la natura che la caratterizza e per lo scopo che si prefigge, la mediazione può essere considerata una procedura antitetica rispetto al procedimento giudiziale. Se la procedura giudiziale, infatti, rappresenta la massima espressione del metodo di gestire una lite e incarna il punto più alto di una dinamica conflittuale *inter partes*, la mediazione si caratterizza per essere l'esempio più rilevante delle tecniche di gestione del dialogo, poiché sviluppa una procedura tesa a recuperare un rapporto dialettico diretto fra i soggetti in conflitto, attraverso l'opera imparziale e ausiliaria del mediatore.

E' bene evidenziare, infatti, che mentre in una causa civile le parti e i rispettivi difensori sono impegnati a rappresentare per lo più gli aspetti oggettivi del conflitto (le questioni giuridiche rilevanti) e a presentare elementi in grado di comprovare la "verità processuale" (quella rappresentazione dei fatti che dimostra l'avvenuta lesione dei loro diritti), lasciando al giudice il ruolo e il potere di decidere la controversia secondo diritto o, in alcuni rari casi, secondo equità (ma mai, comunque, nell'interesse comune di entrambe le parti), nella mediazione civile, invece, la decisione in merito alla soluzione del conflitto è sottratta alla sfera del mediatore (nella procedura facilitativa) per essere lasciata ai soli soggetti in mediazione – che risultano essere i veri protagonisti della soluzione del conflitto (dal momento che è solo grazie alla loro volontà che può essere raggiunto un accordo conciliativo) – mentre il mediatore assume solo il compito di gestire la procedura e di stimolare le parti a ripristinare o ad instaurare un dialogo.

Attraverso l'ascolto attivo e un'efficace maieutica (intesa come la capacità di stimolare l'interlocutore, attraverso domande efficaci, a ritrovare in se stesso le risposte a questioni personali irrisolte che lo riguardano) il mediatore dovrebbe, cioè, essere in grado di comprendere e segmentare le ragioni intime del conflitto esistente fra i due soggetti, riuscendo a separare gli elementi oggettivi del conflitto (rappresentati dagli elementi di diritto e dalle motivazioni giuridiche sottese alla casistica sottoposta alla sua attenzione) dagli elementi soggettivi della lite. Domande mirate (di tipo aperto, chiuso e circolare) poste ai due soggetti in mediazione dovrebbero così permettere al mediatore di carpire i bisogni e le necessità di ogni parte in lite, al fine di individuare in modo chiaro le rispettive migliori e peggiori alternative possibili alla prosecuzione del conflitto o alla definizione della mediazione (MAAN/PAAN) e quindi di comprendere il grado di determinazione dei singoli partecipanti alla ricerca concreta di una soluzione.

Appare logico, pertanto, che di fronte alla natura e struttura del procedimento di mediazione – così particolari e diverse rispetto a quelle della procedura giudiziale – l'atteggiamento degli avvocati chiamati ad assistere le parti in mediazione sia stato del tutto ambivalente.

Per alcuni – più avvezzi allo svolgimento della professione in ambito stragiudiziale – l'introduzione della mediazione è stata, infatti, vissuta come un nuovo ausilio per lo svolgimento della professione, come un ulteriore strumento da porre accanto alle altre tecniche di risoluzione delle controversie. Per altri – più orientati verso la cd "litigation" cioè allo svolgimento della professione in ambito giudiziale – l'introduzione della mediazione ha, invece, rappresentato un ulteriore ostacolo che il "sistema" ha frapposto alla possibilità per il cittadino di ricorrere alla giurisdizione (come previsto dall'art. 24 della Costituzione) e al diritto di ottenere in tale sede un processo giusto e di ragionevole durata (come previsto dall'art. 111 della Carta).



Tuttavia, è bene evidenziare che le maggiori polemiche nelle quali è stata coinvolta l'intera avvocatura italiana in relazione all'introduzione della mediazione nell'ordinamento hanno riguardato e riguardano la cd. obbligatorietà della procedura per le controversie che abbiano a oggetto alcune tipologie di diritti. Il legislatore, infatti, con l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 aveva reso improcedibile lo svolgimento delle cause relative ad alcuni gruppi di diritti se non si era in precedenza esperita la procedura di mediazione.

Una siffatta differenziazione procedurale fra diverse tipologie di diritti (quelli che possono essere portati volontariamente in mediazione e quelli, invece, soggetti obbligatoriamente allo svolgimento della procedura mediatoria) è stata criticata da molti avvocati in quanto capace di introdurre una illegittima disparità di trattamento dei cittadini. È infatti bene sottolineare che la procedura di mediazione non è gratuita. Essa comprende spese fisse di avvio della procedura<sup>1</sup>, spese di svolgimento della mediazione (comprenditive dell'onorario del mediatore)<sup>2</sup> e costi per la difesa tecnica (dell'avvocato difensore). Spese di ammontare tale da finire per incidere – nella sfera economica del cittadino – in misura più rilevante rispetto a quanto inciderebbe il ricorso diretto alla giustizia. Cosicché, il raddoppio dei costi – presente nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità – produce un'intollerabile disparità di trattamento nelle situazioni soggettive dei cittadini poiché rende ingiustificatamente più gravoso il ricorso alla giurisdizione per alcuni diritti rispetto ad altri.

Per tale e per ulteriori gravi motivi, il d.lgs. n. 28/2010 è stato contestato dall'avvocatura e sottoposto al vaglio di legittimità avanti la Corte delle Leggi anche al fine di verificare se il Governo abbia abusato della delega ricevuta dal Parlamento nell'emanazione della legge istitutiva della mediazione. Quale sia stato l'esito del ricorso alla Corte Costituzionale è noto, con la pronuncia di incostituzionalità della obbligatorietà della mediazione.

Occorre però, con onestà, evidenziare che l'attacco portato dall'avvocatura alla legge che ha introdotto la procedura mediatoria non era rivolto all'istituto della mediazione in quanto tale, ma alle scelte di politica normativa adottate dal Governo.

Il legislatore italiano ha, infatti, utilizzato l'istituto anglosassone della mediazione per raggiungere obiettivi diversi rispetto a quelli che tale procedura dovrebbe avere per la sua natura. Obiettivi che si pongono in modo contraddittorio proprio con la stessa funzione dell'istituto mediatorio. Il legislatore, infatti, ha introdotto la mediazione civile nel nostro ordinamento non tanto per cercare di dirimere le controversie transfrontaliere fra imprese di diversi Stati europei (principale obiettivo perseguito dalla normativa europea di riferimento), ma per risolvere gli annosi problemi della giurisdizione italiana, che attualmente versa in gravissimo stato di difficoltà.

Il Governo italiano si è così adoperato per raggiungere due diversi obiettivi: in primo luogo ha introdotto nell'ordinamento la mediazione come modalità per la ricerca e soluzione delle controversie alternativa al giudizio civile, e in seconda battuta ha anche approfittato della situazione per cercare di utilizzare tale istituto con finalità deflative del contenzioso giudiziario e allo scopo di far diminuire il carico pendente presso le Corti e i Tribunali italiani.

Questa duplice finalità ha permeato tutta la legislazione attinente la mediazione civile e commerciale (il d.lgs. n. 28/2010, il d.m. n. 180/2010 e i provvedimenti successivi), determinando evidenti contraddizioni all'interno dello stesso impianto normativo. E infatti occorre evidenziare che, proprio per assecondare la duplice finalità sopra descritta, la stessa legge sulla mediazione ha introdotto due diverse procedure: quella della mediazione volontaria e quella della mediazione obbligatoria (di cui la prima è tesa a spingere i cittadini a ricercare volontariamente una soluzione alternativa al ricorso giurisdizionale mentre la seconda opera un vero e proprio filtro al ricorso alla magistratura). Così come la normativa, per contemperare le esigenze di entrambi gli scopi del legislatore, prevede che il mediatore possa usare due diverse metodi che per dirigere la procedura: il metodo facilitativo e il metodo valutativo.

La rilevante confusione generata dall'aver attribuito alla medesima normativa finalità differenti e l'assenza di una netta distinzione concettuale in merito agli scopi, ai ruoli e ai metodi che mediatore e procedura devono assumere in relazione alle predette diverse finalità, hanno comportato e comportano interpretazioni differenti della legge che si pongono come ulteriore ostacolo al pieno utilizzo di tale istituto da parte del cittadino.

Si deve, infatti, osservare che, a poca distanza dall'entrata in vigore della procedura di mediazione, dottrina e giurisprudenza

1 Art. 16, co. 2, del d.m. n. 180/2010 - Criteri di determinazione dell'indennità: *"Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento"*.

2 Per le spese di mediazione (che comprendono al loro interno anche l'onorario per il mediatore) vedasi la tabella A richiamata dall'art. 16, co. 4, del d.m. n. 180/2010. Esse sono dovute da ogni parte che partecipi al procedimento e sono quantificate, a norma delle regole del codice di procedura civile, secondo il valore della controversia così come indicato nella domanda di mediazione. Per il pagamento e la riscossione di tali spese vige il principio della solidarietà delle parti che hanno aderito alla mediazione, ai sensi dell'art. 16, co. 11, del d.m. n. 180/2010.

denza si sono occupate degli aspetti problematici connessi con l'applicazione pratica di tale normativa, tentando di fornire soluzioni interpretative alle carenze e alle contraddizioni emerse dall'analisi della normativa. Numerosi sono infatti gli articoli di commento e i provvedimenti dei giudici di merito già pubblicati su detti argomenti.

Tale circostanza è, a mio parere, estremamente preoccupante poiché una ricerca di soluzioni adeguate alle problematiche procedurali (insorte a causa della contraddittorietà delle finalità perseguite dal legislatore), che venga attuata mediante il ricorso a provvedimenti giurisdizionali, rischia di fornire solo risposte "processualmente orientate" (cioè tese ad assicurare soluzioni utili al successivo processo giurisdizionale) dimenticando totalmente la vera natura di tale procedura che richiede volontarietà, flessibilità, capacità di adattamento, snellezza procedurale.

Il rischio è, quindi, che, attraverso le sentenze della magistratura, prevalga – fra le due finalità originariamente previste dal legislatore – il solo scopo di utilizzare la mediazione come strumento deflattivo del contenzioso giudiziale e si tenti di dare di tale procedura una lettura interpretativa in chiave rigidamente pre-processuale (funzionale cioè alla successiva fase processuale). Un'interpretazione che finirebbe per confliggere con la natura stessa dell'istituto (caratterizzato dal principio di volontarietà e dalla libera capacità delle parti di individuare in modo autonomo e non eterodiretto la soluzione del conflitto) e con il modello procedurale elaborato dalla tradizione anglosassone (che, avendo chiari scopo e natura dell'istituto, ha dato al procedimento uno schema snello e informale).

Se così fosse, se cioè prevalessse la funzione pre-processuale della mediazione, si concretizzerebbe il rischio per il legislatore di incorrere nell'ennesimo fallimento per avere ancora una volta cercato di risolvere i problemi della giustizia attraverso la via legislativa e non attraverso il potenziamento della struttura amministrativa (mediante un aumento del personale degli uffici e l'erogazione di maggiori risorse finanziarie al settore). L'introduzione della mediazione rischierebbe, cioè, di essere equiparata agli infruttuosi tentativi effettuati nello scorso decennio per deflazionare il contenzioso esistente mediante la creazione delle figure della magistratura onoraria (Giudice di Pace, Giudici Onorari di Tribunale, Giudici Onorari Aggregati) e la riorganizzazione degli Uffici della magistratura togata (abolizione del Pretore e creazione del Giudice Unico di Tribunale). Oppure di avere lo stesso insoddisfacente risultato prodotto dalle numerose riforme processuali introdotte nell'ordinamento, che hanno avuto il solo effetto negativo di generare un maggior costo per il cittadino e rendere il lavoro della difesa più oneroso.

L'avvocatura, conscia del rischio connesso a tale scelta legislativa, sa che solo una riforma che attui un potenziamento amministrativo del settore giustizia potrà permettere il pieno rispetto del principio dell'equo e giusto processo per il cittadino.

Riportando l'attenzione sulla normativa, è il caso di evidenziare come, all'interno della mediazione, sussistano diverse modalità di gestire la procedura da parte del mediatore a seconda che si tratti di operare nella fase facilitativa o nella fase valutativa del procedimento (allorquando le parti, preso atto della loro incapacità di individuare autonomamente una soluzione, chiedono di comune accordo al mediatore di effettuare loro una proposta conciliativa). In tal senso viene operata dal legislatore una modifica dello stesso ruolo del mediatore, che da soggetto che facilita le parti a individuare una soluzione deve trasformarsi in colui che suggerisce una soluzione per la controversia sulla base di quanto ha ascoltato e appreso dai soggetti che a lui si sono rivolti.

Inutile nascondere la circostanza che il legislatore ha ritenuto di dare molta importanza a tale ultima fase della mediazione (quella della proposta del mediatore ai soggetti in lite), che nelle sue intenzioni doveva diventare strategica sia per ottenere la riduzione del ricorso alla giurisdizione sia allo scopo di deflazionare il contenzioso giudiziale pendente (l'utilizzo della mediazione è previsto infatti anche per le cause d'appello). E infatti, dall'analisi della normativa emerge con chiarezza l'intento punitivo del legislatore nei confronti non solo della parte che rifiuta di partecipare alla mediazione (senza giustificato motivo), ma anche di chi osa disattendere la soluzione proposta dal mediatore per rivolgersi alla magistratura ordinaria. In tal senso si leggano le conseguenze adottabili – sulla scorta del dettato sia dal d.lgs. n. 28/2010 e sia dei decreti ministeriali successivi – nei confronti di colui che non abbia aderito alla procedura mediatrice o che abbia rifiutato la proposta fornita dal mediatore *ante causam*.

Risulta, pertanto, comprensibile il ruolo e la funzione strategica dell'avvocato all'interno della procedura della mediazione obbligatoria, quale difensore della parte in lite, in relazione agli aspetti endo-processuali o pre-processuali che la metodica valutativa mediatrice può rappresentare rispetto alla futura azione processuale civile in sede giurisdizionale. Né bisogna dimenticare il ruolo strategico ricoperto dall'avvocato o dal consulente della parte in mediazione in ipotesi di attivazione volontaria di tale procedura.

Tutti questi aspetti necessitano di una adeguata competenza del professionista e comportano una specifica e preventiva preparazione del cliente che si dovrà successivamente assistere in mediazione. Competenza del professionista e preparazione del cliente che trovano il loro specifico fondamento nelle norme dell'ordinamento e nelle regole deontologiche che governano la professione. Norme e regole che devono essere prese in considerazione dal professionista indipendentemente dalla volontà del cliente o dell'avvocato di affrontare la mediazione in un'ottica pre-contenziosa o pre-mediatrice. A tal fine, è necessario ricordare che le recenti riforme apportate dai decreti sulle liberalizzazioni del Governo Monti (il

cd. "decreto salva Italia" e i provvedimenti successivi) hanno introdotto delle rilevanti modifiche al rapporto fra cliente e libero professionista in relazione alla quantificazione e regolazione dei compensi per l'attività professionale prestata. Circostanze, queste, che hanno finito per assumere rilevanza anche in relazione alla stessa forma del rapporto contrattuale *inter partes*.

Come è noto, il mandato, oltre che in forma scritta, può essere stipulato verbalmente. Tuttavia, in conseguenza dell'abolizione delle tariffe professionali (per gli avvocati, delle tariffe in vigore dal 2 giugno 2004 introdotte con il d.m. n. 127 dell'8 aprile 2004) risulta necessario per il professionista non solo pattuire con il cliente la quantificazione del compenso previsto per lo svolgimento della propria opera professionale, ma anche dotarsi di un contratto in forma scritta che possa dimostrare, a un tempo, l'esistenza di tale accordo e il conferimento dell'incarico.

L'attività di assistenza legale alla parte in mediazione rientra, infatti, all'interno del compendio di regole previste per le professioni intellettuali dal libro V, titolo III, capo II, del codice civile. A tal riguardo è bene ricordare che l'art. 2233, co. 3, c.c. già dal 2006 (a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. "riforma Bersani"<sup>3</sup>) prevede espressamente che la pattuizione del compenso fra cliente e avvocato – diversa da quella delle tabelle tariffarie ministeriali – debba essere redatta in forma scritta a pena di nullità. Cosicché le recenti riforme in tema di liberalizzazione (che hanno abolito le precedenti tabelle ministeriali in relazione al compenso degli avvocati e che hanno introdotto la libera contrattazione del prezzo fra professionisti liberali e clienti) e la riforma della professione comportano la necessità per l'avvocato non solo di predisporre un accordo scritto che comprovi la quantificazione del proprio compenso, ma anche di esplicitare al proprio cliente il costo della propria attività professionale e ogni possibile circostanza inerente il caso da trattare (dal tipo di difficoltà, ai possibili esiti, alle attività di massima da svolgere per l'esecuzione del mandato).

Ma il professionista, essendo sottoposto all'obbligo di tenere con regolarità un corposo elenco di registri, informative e dichiarazioni, dovrà far sottoscrivere al cliente anche una nutrita serie di documenti all'atto del conferimento del mandato. Si pensi agli adempimenti previsti in tema di antiriciclaggio, privacy, sicurezza. Per non tralasciare l'ulteriore obbligo per l'avvocato – introdotto dalla stessa normativa sulla media-conciliazione – di redigere in forma scritta e far sottoscrivere al proprio cliente espressa informativa, separata dalla procura alle liti, nella quale siano esplicitati e chiariti al cliente: l'esistenza della procedura di mediazione, la possibilità di ricorrervi, i casi nei quali tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le agevolazioni fiscali previste per chi vi aderisce. Risulta, pertanto, difficilmente eludibile la necessità per il professionista di dotarsi, di fronte a tanti adempimenti formali scritti, di un disciplinare di incarico da far sottoscrivere al cliente per l'esecuzione del mandato.

---

3 D.l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.



L'avvocato, nel relazionarsi con un cliente che deve partecipare a una mediazione e che deve essere preparato ad affrontare tale procedura, dovrà tener presente la necessità non solo di rispettare le regole civilistiche e le norme esistenti in tema di mediazione, ma anche di conformare il proprio comportamento ai principi generali del proprio codice deontologico. Il principale di questi principi è contenuto nell'art. 35 del codice deontologico forense, che ricorda che il rapporto fra cliente e professionista è di natura fiduciaria e deve essere improntato a correttezza e buona fede. Inoltre, non devono essere dimenticati gli altri principi deontologici quali il dovere di lealtà e correttezza (art. 6), il dovere di fedeltà (art. 7), il dovere di diligenza (art. 8), il dovere di segretezza e riservatezza (art. 9), il dovere di competenza (art. 10), il dovere di verità (art. 14).

Nella gestione di una pratica che comporti la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria il difensore dovrà, pertanto, affrontare con il cliente le fasi di preparazione a tale procedimento. A tal riguardo, dovranno essere affrontati sia gli adempimenti formali della procedura – quali lo studio e l'individuazione degli elementi oggettivi della controversia (analisi delle questioni di diritto) e la predisposizione degli atti e documenti necessari per l'attivazione della mediazione (istanza, informativa, mandato, individuazione dei documenti) – sia aspetti di natura sostanziale in merito all'analisi delle motivazioni del cliente e alla valutazione complessiva della vicenda.

L'Avvocato dovrà spiegare al proprio assistito lo svolgimento e le finalità della procedura mediatrice, decidendo assieme al cliente la strategia da tenere in mediazione in relazione alle informazioni riservate, le possibili opzioni da porre in campo (per raggiungere la soluzione del conflitto oppure il radicamento dello scontro). Dovrà esporre i possibili rischi derivabili dalla prosecuzione del conflitto in sede giudiziale. In ciò rileviamo che il rapporto fra cliente e professionista deve essere impostato nel pieno rispetto dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 40 del codice deontologico a carico dell'avvocato. Nel rispetto di tale principio, pertanto, riteniamo che il professionista sia tenuto a fornire al proprio assistito tutti gli elementi necessari per fare chiarezza su natura, contenuto e scopi della procedura di mediazione. Ciò al fine di predisporre il proprio cliente ad affrontare l'incontro di mediazione in modo preparato e con la consapevolezza che tale procedura possa rappresentare, comunque, un'ulteriore opportunità – diversa rispetto al ricorso alla giurisdizione – che lo Stato offre al cittadino per risolvere le controversie.

Da ultimo, occorre ricordare che l'avvocato deve osservare le regole del proprio codice deontologico anche per quanto attiene al rapporto con il mediatore nello svolgimento della procedura. A tal proposito, è bene rammentare che, con recente riforma, il Consiglio Nazionale Forense ha modificato il contenuto dell'art. 54 del codice deontologico forense, inserendo nel corpo di tale norma uno specifico richiamo alla procedura di mediazione. Secondo il nuovo testo di tale articolo, infatti, l'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con il mediatore a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. In virtù di tale norma deontologica, pertanto, il difensore di un soggetto in lite – che partecipi alla mediazione in funzione ausiliaria rispetto al proprio cliente – dovrà tenere, nello svolgimento della procedura, un comportamento rispettoso delle funzioni e del ruolo del mediatore. Egli dovrà, cioè, evitare di porre in essere attività che possano ostacolare il regolare ed efficace svolgimento della procedura o che possano impedire al mediatore di dirigere e porre in essere le proprie tecniche mediatriche. In tal senso, è auspicabile che l'avvocato fornisca il suo apporto professionale chiarendo al mediatore gli aspetti oggettivi della vicenda e lasciando al medesimo l'indagine circa gli aspetti soggettivi della controversia.

L'avvocato, inoltre, nel caso in cui le parti, grazie all'opera del mediatore, abbiano individuato una soluzione alla contesa, avrà un ruolo importante nella procedura, poiché dovrà fornire al proprio cliente la propria assistenza tecnica, la propria professionalità, utili a individuare clausole che rendano l'accordo *inter partes* regolare e omologabile. Il ruolo del legale sarà così di ausilio allo stesso mediatore che in tale fase dovrà limitarsi a confermare la non contrarietà del contenuto di tale accordo all'ordine pubblico e alle norme imperative, prima che lo stesso accordo venga sottoposto al controllo del Presidente del Tribunale per la sua omologazione.

Ciò detto, occorrerà tuttavia anche evidenziare che il legislatore e la magistratura non potranno pretendere di condizionare l'atteggiamento professionale dell'avvocato nell'ambito della mediazione, poiché – è bene rammentarlo – pur adempiendo ai propri doveri professionali per i fini della giustizia, egli svolge sempre la propria opera nell'interesse del proprio assistito, così come prevede il preambolo<sup>4</sup> al codice deontologico forense.

---

4 "L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia. Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'invulnerabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori."

## IL CREDITORE CON IL BAZOOKA

MASSIMO CARRATTIERI

*Sottoposti al diluvio normativo e giurisprudenziale, che ormai è diventato una delle caratteristiche della professione, risulta sempre più difficile trovare il tempo di leggere integralmente i testi normativi e individuare tutte le novità. A volte ci si sofferma solo sulle disposizioni e sulle sentenze che ci sembrano più rilevanti per il nostro lavoro quotidiano o che sono maggiormente commentate e divulgate. Possono così sfuggire norme e sentenze importanti, curiose o innovative. Ecco perché il giurista deve andare a scovarle nei testi normativi e nelle rassegne giurisprudenziali, come chi "spigola o raspol-la", due verbi totalmente desueti, che però restano nel nostro codice penale, come fattispecie di furto punibile a querela, e che descrivono l'atto di raccogliere le spighe di grano rimaste dopo la mietitura e di chi raccoglie i grappoli rimasti sulle viti dopo la vendemmia.*

Alzi la mano il creditore che non vorrebbe avere come alleato, nel costoso percorso a ostacoli finalizzato al recupero del proprio credito, niente-popodimenoche... lo Stato italiano.

Ebbene, nel nostro ordinamento c'è da poco una categoria di creditori che quest'arma micidiale l'ha avuta in dotazione, con buona pace del principio d'uguaglianza applicato alla categoria dei creditori.

Il d.l. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, il cd. "decreto liberalizzazioni" che la nostra categoria ben conosce, si è occupato con l'art. 62 delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, nell'evidente intento di tutelare i produttori dalle possibili pratiche commerciali scorrette o vessatorie praticate dai distributori.

Il comma 1 sancisce la nullità dei contratti che hanno a oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, con esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale, qualora non indichino la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento. È inoltre prevista la forma scritta *ad substantiam*.

Il comma 2 descrive una lunga serie di comportamenti, contrattuali e non, vietati non solo nell'ambito dei contratti di cessione di prodotti agricoli o alimentari, ma addirittura in generale "nelle relazioni commerciali tra operatori economici".

Dopo queste dirompenti novità giuridiche, ecco il primo assist alla categoria dei creditori per la vendita di prodotti agricoli e alimentari: il comma 3 prevede che il pagamento delle merci deteriorabili dev'essere effettuato entro trenta giorni e per le altre merci entro sessanta giorni. Il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, con un saggio inderogabile maggiorato di due punti percentuali.

Ed ecco il *bazooka* fornito al creditore: il comma 5 ha introdotto delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi descritti nei primi tre commi; orbene, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore è punito con una sanzione da 500 a 500.000 euro, determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi introdotti dalla norma in questione è demandata all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, che può avvalersi della Guardia di Finanza, e che provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Un decreto attuativo emesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ha successivamente specificato l'ambito di applicazione e le defini-

zioni della normativa in questione.

Cosa dovrà fare quindi il buon avvocato che tutela il produttore agricolo-alimentare nel recupero del credito? Basterà inserire nella classica diffida una frasetta del seguente tenore: "si rammenta che il ritardo del pagamento di quanto dovuto è punito con sanzioni pecuniarie da 500 a 500.000 euro". Ovviamente andranno evitate formule che minaccino la "delazione" all'A.G.C.O.M. in caso di mancato pagamento, perché rischiano d'integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre che a suonare vagamente estorsive...

Che dire? Per quanto gli introiti siano sulla carta destinati a rimpinguare il fondo dedicato al finanziamento d'iniziativa a favore dei consumatori, per un giurista non può che suonare stonata una previsione normativa che associ una sanzione pecuniaria amministrativa non alla violazione di un precetto che tuteli l'interesse generale, ma a una norma che tutela l'adempimento contrattuale tra privati, per giunta offrendo uno strumento di pressione eccezionale a una sola categoria di creditori, favore che lo Stato di solito riserva a se stesso.

Si attendono eccezioni d'incostituzionalità, vista l'irragionevolezza e la disparità di trattamento, che non sembrano giustificare la riconosciuta discrezionalità del legislatore nello stabilire quali siano i comportamenti punibili e la misura delle sanzioni.

## A PROPOSITO DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI E LIBERALIZZAZIONI: QUANDO L'ASSICURAZIONE NON ASSICURA

GIORGIO RINALDI

Con una delle tante riforme in materia di disciplina delle libere professioni e, in particolare, della professione forense, è stata introdotta l'obbligatorietà per l'Avvocato di avere una polizza a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità professionale.

La decorrenza dell'obbligo è stata posticipata rispetto all'entrata in vigore della legge che la prevede e, di conseguenza, anche l'obbligo di renderne noti al cliente gli estremi.

Sul rischio che un avvocato corre fornendo dati che potrebbero essere malamente usati da clienti delusi nonché maliziosamente utilizzati da avido compagnie è inutile soffermarsi, tanto chiara ed evidente è la cosa. Di certo, però, è sconosciuta alle legioni di avvocati e magistrati che occupano gli scranni del legislatore o gli uffici di consulenza del Ministero della Giustizia: basterebbe prevedere la sola custodia dei dati agli Ordini professionali, per una ragionevole esibizione agli aventi realmente diritto, per evitare dolorose e prevedibili speculazioni.

Vale la pena, invece, di evidenziare come i tanto sbandierati propositi di rendere sicuri i cittadini con adeguati risarcimenti dovuti a errori professionali, e per gli avvocati di mettere al riparo il loro piccolo o grande patrimonio, sono rimasti solo delle mere velleità, visto che le polizze (quelle che ho viste: tutte!) assicurano i rischi solo per modo di dire.

Vediamo il perché. Le polizze proposte contengono la clausola cd. "claims made", che comporta il rischio per l'assicurato-professionista di non ave-

re alcuna copertura nel caso in cui la richiesta di risarcimento, ancorché si riferisca a fatti avvenuti in costanza di assicurazione, sia pervenuta a rapporto assicurativo cessato.

Un esempio può essere illuminante: il 30 dicembre il professionista commette un grave errore professionale; il 31 dicembre scade la polizza e il professionista ne contrae un'altra con diversa compagnia oppure cessa l'attività e quindi non ha più necessità di copertura assicurativa; il 2 gennaio (o un qualsiasi giorno nei limiti decennali della prescrizione del diritto) il cliente si accorge dell'errore e chiede il risarcimento del danno. La compagnia, nonostante abbia percepito il regolare pagamento del premio sino al 31 dicembre, rifiuta il risarcimento perché la denuncia non è stata fatta entro il periodo di validità della polizza, cioè entro il 31 dicembre!

Se il professionista avesse investito il cliente, questi avrebbe avuto diritto al risarcimento perché la RCA obbliga (come è ovvio) la compagnia per il tempo in cui è stato pagato il premio, indipendentemente da quando viene richiesto il risarcimento, chiaramente entro i termini prescrizionali; invece nel caso di responsabilità professionale tale principio non vale.

Per evitare ciò si dovrà restare assicurati con lo stesso assicuratore per tutta la vita professionale e, al momento della cessazione del rapporto assicurativo, o pagare un costosissimo premio per una estremamente breve copertura per denunce postume (clausole cd. "sunset clause" o "tailco-

verage"), comunque di gran lunga inferiore alla prescrizione del diritto del danneggiato, o affidarsi alla buona sorte, insieme ai clienti.

È di tutta evidenza che gli unici a essere tutelati da questo tipo di polizze sono solo gli assicuratori.

La Cassa Forense ha stipulato una convenzione per i legali con una primaria compagnia, ma –incredibilmente– il contratto è uguale a quello appena descritto (art. 12).

Nel silenzio generale (si sa che i calzai girano con le scarpe rotte), ho scritto diverse lettere: dal Ministro della Giustizia non ho avuto risposta; il Segretariato del Presidente della Repubblica, invece, ha trasmesso una nota all'ISVAP (dal 1° gennaio 2013 ISVASS), mentre il Garante della Concorrenza della Pubblicità e del Mercato ha dato corso a un'istruttoria.

Staremo a vedere, anche se dopo l'introduzione della solidarietà dei legali nel pagamento del contributo unificato (la gravità del provvedimento è di lapalissiana evidenza), senza che nessuno degli avvocati si sia stracciato, non dico le vesti, ma neanche un calzino, c'è da aspettarsi di tutto.

# senza schermi

## LA BASILICA DI SAN PETRONIO HA BISOGNO DELL'AIUTO (anche) DEGLI AVVOCATI

MONSIGNOR ORESTE LEONARDI

La Basilica di San Petronio ha bisogno del tuo aiuto! Fra i monumenti che la città di Bologna ha edificato nella sua storia millenaria, la Basilica di San Petronio è sicuramente il più importante, per dimensioni e arte. Questo tempio civico, voluto nel XIV secolo dal popolo e dal Senato bolognese, è l'espressione più evidente della cultura e della tradizione religiosa e civile della città che, dal nome dell'antico Vescovo e Patrono è detta, appunto, Petroniana.

È stato denominato *Felsinae Thesaurus* (il tesoro di Bologna, come è scritto sulla parete esterna della Cappella di San Petronio per indicare il luogo dove sono riposte le reliquie del Santo Patrono) il progetto di restauro di alcune parti gravemente deteriorate della Basilica, per le quali è necessario procedere con ragionevole urgenza, anche a seguito dell'ultimo terremoto: la facciata, le fiancate, alcune cappelle, il coperto della navata centrale e dell'abside.

Una delegazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (nella foto) ha effettuato recentemente una visita riservata ai lavori di San Petronio, che l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (l'ente del Ministero che si occupa degli interventi di pulitura e consolidamento delle statue e dei portali della facciata) ha definito come "il più importante cantiere di restauro oggi in Italia".

Molti interventi sono già stati eseguiti e molti altri lo saranno nel corso di



Da sinistra: l'avv. Bruno Sazzini con la moglie Patrizia, monsignor Oreste Leonardi, il Consigliere avv. Guido Clausi-Schettini con Eva Angotti, Maurizio Monti (fratello di Barbara Monti) con il figlio Filippo, l'avv. Gianluigi Pagani; seduti: la dipendente della Fondazione Forense Bolognese Barbara Monti con il marito Sergio e la figlia Anna.

quest'anno, in occasione del 350° anniversario dal completamento dell'edificazione della Basilica (1663/2013). Il grande ponteggio costruito per il restauro della facciata di San Petronio ha consentito di raggiungere in ogni sua parte l'immensa superficie, consentendo per la prima volta di verificare lo stato della muratura in laterizio e operare con interventi estesi di pulitura, disinfestazione, stuccatura e consolidamenti mirati a riparare lesioni o criticità strutturali. Anche grazie a ciò, il recente infausto evento del sisma, che ha procurato diversi danni alle strutture interne della grande basilica, ha lasciato invece indenni le murature restaurate della facciata.

Contemporaneamente ai lavori nella parte superiore, si sono preparati gli interventi di quella inferiore, rivestita dal paramento lapideo decorato e con i tre famosi portali, capolavoro della scultura italiana del Rinascimento. Qui è stata valutata, a distanza di quarant'anni e mediante gli strumenti di indagine più aggiornati, l'efficacia del precedente restauro e sono stati individuati gli interventi oggi necessari e urgenti per la conservazione dei marmi e delle sculture. Le tecniche utilizzate, approvate dalla Soprintendenza, oggi tra le più innovative, sono compatibili con le caratteristiche dei materiali e dell'ambiente.

Ai lavori di restauro della facciata di San Petronio partecipa un team di specialisti sotto l'attenta guida dei progettisti e direttori dei lavori, architetti Guido Cavina e Roberto Terra. Accanto a qualificati restauratori bolognesi operano eccellenze internazionali nel settore della conservazione, come l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e il laboratorio Factum Arte di Madrid, leader nel settore delle tecnologie digitali.

Il restauro è anche un'occasione unica e irripetibile per la conoscenza dell'edificio e la documentazione della storia cittadina. Intorno al cantiere si stanno svolgendo infatti un'intensa attività di ricerca, documentazione e didattica di alto valore scientifico e culturale, e iniziative di divulgazione con grande seguito di interesse da parte della comunità,



a testimonianza di come la conservazione del patrimonio artistico si ponga a servizio della contemporaneità e sia fattore irrinunciabile per il riconoscimento dell'identità collettiva.

Come avvenne al tempo dell'edificazione della Basilica, quando i bolognesi di ogni condizione sociale si mobilitarono con entusiasmo per erigere un monumento unico al mondo, da consegnare alla storia, anche per i restauri di oggi è necessaria la partecipazione di tutta la città, istituzioni, imprese, privati. Alcuni si sono già impegnati con generosità, ma è davvero necessario l'impe-

gno di tutti per realizzare il restauro del monumento più celebre e più visitato di Bologna.

Sono tutte donazioni con le quali contribuire a consegnare alle generazioni future il patrimonio di arte, di storia e di cultura che la Basilica rappresenta.

È nata pertanto l'iniziativa "Insieme per San Petronio: il finanziamento dei lavori di restauro" che prevede molteplici possibilità di aiutare la Basilica, dall'usuale donazione all'iscrizione agli "Amici di San Petronio", associazione impegnata in questi anni nel sostegno economico dei restauri.

Privati e aziende possono sostenere i lavori anche mediante l'iniziativa "Adotta un mattone", cioè contribuire al suo consolidamento e alla sua pulizia: sarà consegnata una pergamena con l'immagine della facciata della Basilica e l'indicazione precisa del mattone pulito, a fronte di una donazione di almeno 50,00 euro. Sarà anche possibile adottare una formella, scelta fra quelle scolpite da Jacopo della Quercia nel portale maggiore (per una donazione di 10.000,00 euro) o fra tutte le altre dei portali minori o dei finestroni (per una donazione di 5.000,00 euro). Una targa esposta nella Basilica

e una pagina dedicata nel nostro sito web ricorderanno i nomi di coloro che contribuiranno in questo modo al restauro. Infine sarà possibile adottare una cappella, associando il proprio nome, il nome della propria famiglia o della propria azienda a quello di una delle Cappelle della Basilica. Il nome rimarrà inciso su una targa all'ingresso della Cappella, per ricordare i protagonisti di questo importante investimento che sarà citato anche nelle guide e nei siti web ufficiali. Sono inoltre previste iniziative specifiche per aziende e l'acquisto di riproduzioni di alcuni elementi scultorei della facciata, opera di Jacopo della Quercia:

attualmente sono disponibili quelle del capo di San Petronio e di alcune delle bellissime formelle dei pilastri e dell'architrave. Infine con la dichiarazione dei redditi (730, Unico, CUD) si può destinare il 5 x 1000 dell'IRPEF e sostenere il restauro della Basilica: è semplice e non costa nulla. Le possibilità di contribuire al finanziamento dei lavori sono molteplici e possono essere consultate sul sito [www.felsinaethesaurus.it](http://www.felsinaethesaurus.it) ovvero telefonando all'infoline 346-57.68.400 oppure ancora scrivendo all'indirizzo e-mail [info.basilicasanpetronio@alice.it](mailto:info.basilicasanpetronio@alice.it).



## DONAZIONI PER I COLLEGHI COLPITI DAL TERREMOTO

SANDRO CALLEGARO

In esito all'incontro del 22 giugno 2012 dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna (U.R.C.O.F.E.R.), che ha avuto all'ordine del giorno l'emergenza terremoto, e in esito all'adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 25 giugno seguente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense, ha aperto un conto corrente alla Banca Nazionale del Lavoro sul quale fare confluire le donazioni che ogni Ordine, Unione Regionale, Associazione e singola persona vorrà fare a disporre a favore dei colleghi colpiti dal sisma.

Su tale conto il Consiglio Nazionale Forense ha già fatto confluire una prima donazione di euro 100.000,00, nominando Commissario straordinario per la gestione dei fondi il Consigliere del C.N.F. per il Distretto dell'Emilia-Romagna avv. Giuseppe Picchioni, già Presidente del Consiglio dell'Ordine di Modena, anche perchè l'evento sismico ha colpito alcuni Comuni posti al di fuori del confine regionale, nelle regioni Veneto e Lombardia.

L'U.R.C.O.F.E.R., nel deliberare di convergere su tale conto corrente, ha costituito un comitato, formato dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine di Bologna, Modena e Ferrara, che affiancherà il Consigliere Nazionale avv. Giuseppe Picchioni nella gestione dei fondi e che avrà anche il compito di coinvolgere gli Ordini della Lombardia e del Veneto per concordare i criteri di ripartizione e per le urgenze immediate.

L'U.R.C.O.F.E.R. ha altresì deliberato di versare sul detto conto corrente euro 50.000,00, somma che è risultata già disponibile nel bilancio dell'Unione e che è stata alimentata, in percentuale rispetto al numero dei rispettivi iscritti, da tutti gli Ordini del Distretto.

Pur nelle difficoltà in cui attualmente si muove la nostra professione, siamo fiduciosi che la sensibilità e generosità dei colleghi bolognesi non verrà meno.

Ecco dunque i riferimenti per le donazioni:

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
DIPENDENZA DI MODENA**

**CONTO CORRENTE N. 000669 INTESTATO A  
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

**CODICE IBAN: IT94 P010 0512 90000000 0000 669**

## FRANCESCO GALGANO MAESTRO NEL FORO

MASSIMO FRANZONI

**L'intellettuale: un tecnico e una persona di cultura.** Galgano appartiene a quella categoria di intellettuali che sono anche persone di cultura. La sua capacità di muoversi con naturalezza nella tecnicità del diritto si accompagna alla competenza con la quale affronta temi di più ampio respiro e di carattere sistematico, spesso estranei al diritto, secondo le tradizionali partizioni. Lo scritto contenuto nel libro «*L'Italia come società e come stato*» appartiene a questa seconda categoria, lo chiarisce inequivocabilmente il sottotitolo: «*Un'identità culturale*»<sup>1</sup>. Il tema che gli autori affrontano ha lo scopo di legare la tecnicità di alcune riflessioni svolte nei diversi settori del sapere – dalla linguistica al costituzionalismo, passando attraverso il diritto comune della società civile – con la sapiente tessitura dello storico e dell'uomo di lettere.

Galgano è stato anche un grande tecnico del diritto. Questo vorrei ricordare sottolineando che, a differenza di altri autorevoli giuristi, lui non ha mai scelto di abbandonare il diritto positivo in favore di altre discipline, più vicine alla teoria, alla filosofia o all'economia del diritto. Resta un tecnico non solo quando ha scritto le difese giudiziali o i pareri *pro veritate*, quando ha scritto i manuali, sul cui valore la comunità scientifica ha sempre dato ampio risalto, non soltanto quando ha preparato i palinsesti dei fascicoli della rivista *Contratto e impresa*, ma soprattutto quando si è occupato di certe figure la cui natura richiede la maestria di un tecnico con la capacità progettuale dell'ingegnere. Mi viene in mente l'ultima edizione *Dei titoli di credito*, per i tipi del *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, che ha diretto fino al 2012.

Come lui diceva a noi allievi, il tema dei titoli di credito richiede la professionalità dell'orologiaio che è in grado con la lente d'ingrandimento di regolare e di posizionare tutti gli ingranaggi della macchina, accanto al bilanciere. Lo *ius in chartula* richiede l'impiego di concetti "ad alto valore aggiunto", sapientemente collegati e variamente combinati, ma con la maestria di chi sa che qui non si può "invertire l'ordine dei fattori", altrimenti il risultato potrebbe cambiare. In altri termini, si tratta di un diritto molto tecnico rispetto al quale ogni affermazione va soppesata specie in ragione della possibilità del legame che questa presenta con la successiva: ogni affermazione è come l'ingranaggio di un orologio, se non è ben sistemato rischia di girare a vuoto, e di non far muovere le lancette.

In questo scritto, la chiarezza e la lucidità dei passaggi logici è affascinante, così come la semplicità e la coerenza nel muovere da una certa premessa per giungere alla conclusione che poggia sul collegamento dell'art. 1993 c.c. all'art. 1994 c.c. L'idea centrale è che l'incorporazione non crea un vero e proprio bene, ma che di questo si ottengono soltanto gli effetti, in conseguenza di una certa norma scelta per disciplinare la circolazione del titolo. Proprio per questo la regola dell'autonomia posta dalla prima norma va letta in modo coordinato con la successiva che pone le condizioni affinché l'acquirente non sia «soggetto a rivendicazione».

In tutto questo resta da stabilire se il trasferimento della proprietà del titolo si determini in conseguenza del consenso, secondo la regola di diritto comune (art. 1376 c.c.), oppure se questa dipenda dalla consegna della cosa, come parrebbe di capire leggendo l'art. 1994 c.c.; di riflesso da questa scelta dipende il modo di risoluzione del conflitto fra più acquirenti di un titolo di credito. La questione si pone poiché il suo maestro era espressamente intervenuto nel dibattito sostenendo la tesi conforme al diritto comune<sup>2</sup>, in contrasto con quella che fa dipendere l'acquisto dal possesso<sup>3</sup>, e naturalmente da quella che qualifica qui la vendita come un contratto reale<sup>4</sup>.

In questa cruciale questione, l'opinione di Bigiavi, il suo maestro, è di fondamentale importanza, sicché deviare dal suo insegnamento non era affatto indolore. Ci sono ricordi che si affollano nella mente, spezzoni di conversazioni sul diritto e su altro, forse la memoria di occasioni conviviali trascorse insieme. Poi la soluzione della questione che

1 CALBOLI, GALGANO, DE VERGOTTINI, *L'Italia come società e come stato – Un'identità culturale*, Bologna, 2012, p. 39 ss.

2 Cfr. BIGIAVI, *Il trasferimento dei titoli di credito*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1950, p. 2.

3 Cfr. ASCARELLI, *Titolarietà e costituzione del diritto cartolare*, in *Riv. dir. comm.*, 1932, I, p. 509; è questa la tesi maggioritaria: ASQUINI, *Corso di diritto commerciale. Titoli di credito*, Padova, 1966, p. 58 ss.

4 Cfr. MENGONI, *La regola «possesso vale titolo» nella circolazione dei titoli di credito*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1949, I, p. 42.

lascia aperto un varco e gli consente di non entrare in contraddizione (*rectius*: in contrasto) con il suo maestro. Lo studio di Bigiavi aveva affrontato la cessione della proprietà del titolo, aveva visto l'operatività della regola in caso di conflitto tra più acquirenti (art. 1994 c.c.), ma non aveva affrontato «l'ulteriore problema "relativo al fenomeno dell'autonomia (*rectius*: della inopponibilità delle eccezioni)"» (art. 1993 c.c.)<sup>5</sup>. Si completa in questo modo una rilettura della vicenda incominciata da Galgano verso la fine degli anni ottanta, in occasione di un passaggio di azioni di un noto gruppo editoriale; proseguita negli anni novanta, in occasione del fallimento di un gruppo finanziario specializzato nella concessione del credito al consumo, effettuato con l'uso di cambiali; e terminata nel 2010 con lo scritto sul Commentario da lui curato.

A ogni cadenza, la riflessione sullo scritto di Bigiavi ritornava e ogni volta la lettura appariva non completamente esaustiva. Ora il cerchio è chiuso: un conto è il passaggio di proprietà, per il quale opera il principio consensualistico (art. 1376 c.c.)<sup>6</sup>, un altro è la possibilità di opporre eccezioni, per il quale occorre avere conseguito il possesso titolato che rende legittimato il portatore a esercitare i diritti. Quest'ultimo profilo è diverso dal precedente; su questo Bigiavi non si era volutamente soffermato, quindi a questo effetto è legittimo richiedere l'immissione nel possesso secondo le regole tipiche dei titoli di credito, senza che Galgano debba contrastare il maestro sul punto. Il desiderio sarebbe stato quello di condividere appieno la tesi di Bigiavi, il risultato è stato quello di completarne l'analisi e, così facendo, di distaccarsene laddove il rigore della logica dell'"orologiaio" non avrebbe consentito diversamente.

Questa riflessione sofisticatissima è frutto dell'impiego di quella competenza da "orologiaio del diritto" come Galgano soleva dire, capace di soddisfare i più esigenti osservatori della materia.

**Quando un'idea fa la differenza; poi c'è il racconto e la sua tessitura.** Ogni scritto di Galgano si connota per l'alto contenuto di informazioni che è in grado di offrire, accompagnato da un solido impianto sistematico, in un testo chiaro, quindi di facile comprensione, e ben argomentato. Per questa ragione gli studenti hanno sempre amato la sua manualistica, sia nella preparazione degli esami universitari, sia nella preparazione dei concorsi abilitanti alle professioni. Il carattere dello scritto, tuttavia, è comune anche alle opere non propriamente giuridiche. In queste pagine in più c'è una certa equilibrata dose di ironia, che necessariamente manca nelle pagine più propriamente dedicate al diritto tecnico. Il dato costante è l'informazione mirata che spesso sconfinava nella intuizione foriera di importanti conseguenze sul piano concettuale.

Parliamo di pittura. In un ragionamento nel quale Galgano valorizza l'importanza della fabbricazione dei colori, da parte dei pittori, fino alla seconda metà avanzata dell'ottocento, non manca un'acuta riflessione sul fatto che la loro fabbricazione industriale non ha prodotto una totale uniformazione. L'a. ricorda che, durante il ventennio fascista, Giorgio Morandi dipingeva le sue nature morte e il calore delle sue tele, quasi contrastava la povertà e talvolta la freddezza degli oggetti rappresentati. Erano gli anni della metafisica, Sironi e De Chirico adoperavano "colori gessosi"; De Pisis "colori sbiaditi"; molti interpreti sono stati indotti a pensare che si trattasse di una libera scelta dei pittori e che proprio quello fosse il modo corretto per dipingere alla maniera metafisica, in Italia. Vero è che i metafisici italiani dipingevano con colori prodotti dalle autarchiche industrie patrie del colore, il cui carattere, calore e lucentezza erano quelli riportati nelle tele; viceversa Morandi, che non gradiva quei toni, dipingeva con impasti prodotti in altri Paesi con il diverso risultato, di cui Galgano dà conto<sup>7</sup>. Nulla di arcano o di esoterico, quindi, semplice... "economia di mercati diversi". Il risultato è che, senza soluzione di continuità, si passa dall'informazione al concetto.

Un'altra idea geniale la troviamo in un successivo scritto, questa volta di storia del principio di maggioranza. La regola secondo cui la volontà dei più vincola anche i dissenzienti (e gli assenti), si sa, è una tecnica di decisione impiegata negli organi collegiali sia delle istituzioni private, sia delle istituzioni pubbliche. In epoca contempora-

5 GALGANO, *Dei titoli di credito*, in *Comm. cod. civ. Scalaja e Branca*, Bologna-Roma, 2010, sub artt. 1992-2027, p. 59, testo e note, dove si trovano i riferimenti allo scritto di Bigiavi.

6 Cfr. Cass., 4 giugno 2008, n. 14794, in *Giur. it.*, 2008, p. 2217: «nel trasferimento di azioni nominative di società, l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente (c.d. *transfert*) sono formalità necessarie soltanto per il passaggio della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, riguardando la fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria, in funzione dell'opponibilità del negozio alla società stessa; mentre, per l'effetto reale traslativo, è sufficiente il semplice accordo delle parti, validamente raggiunto, secondo il principio generale consensualistico».

7 GALGANO, *Ritratti con il segno e con la parola*, Padova, 2011, p. 5 ss.

nea, questa tecnica si è innestata sul principio di rappresentatività politica, pertanto nell'immaginario comune è diventata sinonimo di regola democratica. Riflettendo sul principio di maggioranza di uso politico, ormai nessuno dubita che questo riposi sulla regola di uguaglianza fra i partecipanti alla votazione: si può formare una comune volontà, se coloro da cui proviene sono uniti da un minimo comune denominatore che è in grado di palesarsi con un voto. In altri termini una comune volontà può essere tale se proviene da uguali, ossia dai cittadini; la regola dell'uguaglianza, introdotta formalmente con la rivoluzione francese e attuata in via definitiva con il suffragio universale, è parte del nostro comune sentire: l'abbiamo ormai metabolizzata e fa parte del nostro DNA.

Così non era a ridosso del secolo dei lumi, quando i filosofi dovevano giustificare le ragioni dell'uguaglianza, giacché, fino a quel tempo, l'universo mondo si riteneva popolato da diseguali, per ragioni di nascita (nobili e plebei) o per motivi di religione (clero e laici); e il tema della parità fra uomo e donna era ancora impensabile. Si doveva trovare una giustificazione ideologica al principio di uguaglianza, per favorire la quale non era da sottovalutare il fatto che più intelligenze pensassero allo stesso modo. Studiando in John Locke le applicazioni del principio di maggioranza nei due Trattati sul governo, Galgano scopre che il filosofo era persona facoltosa e che, oltre a essere un importante studioso, era avvezzo a investire i propri capitali, anche in attività nuove per quel tempo. Scopre, cioè, che Locke, dai nobili natali, era socio della Compagnia inglese delle Indie, che a quel tempo costituiva l'antenata della più recente *company*, società anonima o società per azioni, secondo i diversi ordinamenti. In altri termini, Galgano fa constatare a Locke che, in via di fatto, *Lords e commoners* si trovavano a discutere fianco a fianco e a votare nell'assemblea della Compagnia delle Indie: nelle assemblee politiche del tempo, tutto ciò sarebbe stato inconcepibile<sup>8</sup>. Conclude Galgano che, in Inghilterra, il principio di maggioranza e l'idea di uguaglianza nascono in un ambiente molto operativo e per rispondere a esigenze molto funzionali, ben lontani dal dibattito europeo su quel tema, ideologicamente condizionato dalla storia continentale della cultura e della religione.

Normalmente qualche soluzione tecnica frutto di una geniale semplificazione si trova anche nelle riflessioni sugli istituti del diritto positivo, anche di quelli raramente all'attenzione dei grandi dibattiti fra giuristi. Mi viene in mente il modo in cui Galgano risolve la questione della convertibilità di un contratto in un atto unilaterale. La conversione dell'art. 1424 c.c. è una norma molto ricca di suggestioni, tradisce una certa propensione del legislatore italiano verso i dottori del B.G.B., è scarsamente applicata dai pratici, non ha particolari collegamenti con principi o valori di rango costituzionale. Insomma non è mai stata fra i temi dell'opinione pubblica del popolo dei giuristi, sia dei teorici, sia degli operatori.

Tuttavia quando ci si chiede se una donazione nulla, ad esempio per difetto di forma, possa essere convertita in una promessa di pagamento, c'è un coro di voci che lo nega; più sono le motivazioni, ma spesso adottano percorsi tortuosi e inconcludenti. Il criterio della continenza desunto dalla *ratio* della norma è quello che va per la maggiore e afferma che «il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma» (art. 1424 c.c.). L'atto unilaterale non potrà mai rispondere allo schema (quantomeno) strutturale del contratto nullo, quindi la disciplina diventa inapplicabile alla promessa in quanto atto unilaterale. Ma questo ragionamento, che apparentemente dice di più del richiesto, finisce per non convincere, dal momento che l'art. 1324 c.c. applica agli atti unilaterali, tra vivi, aventi contenuto patrimoniale, la disciplina del contratto in generale, previo giudizio di compatibilità. Se la legge ammette il giudizio di compatibilità, significa che non si può *a priori* escludere la conversione di un contratto in un atto unilaterale. Così proseguendo si rischia di cadere in corto circuito concettuale, senza approdare ad alcun risultato.

Diverso è il taglio dato da Galgano al problema: «la non convertibilità della donazione in promessa di pagamento deriva non solo e non tanto dalla natura unilaterale della seconda, quanto piuttosto dalla frustraneità dell'operazione: la pretesa del promissario troverebbe titolo in una promessa che reca già l'ammissione della mancanza del rapporto fondamentale, giacché la sentenza attuativa della conversione recherebbe menzione della *causa donandi* quanto del difetto della forma richiesta»<sup>9</sup>. La semplicità, la essenzialità e la linearità del ragionamento stupisce ogni volta e rende omaggio della grande capacità analitica del suo artefice.

**La scienza del diritto e il dogma giuridico.** Chi ha grande capacità analitica e si muove con agilità nei micro-sistemi giuridici, così come negli spazi più ampi del sistema, è in grado di collocare il particolare all'interno del

<sup>8</sup> GALGANO, *La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza*, Bologna, 2007, p. 103.

<sup>9</sup> GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, ed. 2<sup>a</sup>, Padova, 2010, p. 380.

generale, tracciandone il percorso. Certo può subire il fascino dei concetti e dietro a questi dell'aspirazione a costruire un proprio sistema che si avvalga di un lessico autonomo e di stilemi preconfezionati. Questo procedere non è tipico soltanto di certi filosofi. Molti giuristi affascinati dall'idea della *Scuola del diritto* che ha visto nascere un *Diritto di fonte sapienziale* tra medioevo ed epoca moderna, anche nella seconda metà del novecento, hanno proseguito sulla falsariga di una mai sopita dogmatica il cui intento è sempre rimasto ancorato all'idea di dare ordine alle cose attraverso i concetti (la scienza) e non tanto attraverso la contingenza della norma (la legge).

Seppure al rischio di compiere qualche eccessiva semplificazione, buona parte del dibattito che si è svolto in Italia sull'onda lunga delle due guerre e che ha visto come protagonisti il concetto di *negozio giuridico* e il concetto di *persona giuridica* è figlio (magari adottivo) di questa concezione.

Galgano ha sempre rifiutato il dogmatismo e con esso la superiorità dei concetti rispetto alla norma, non solo quando difendeva nei processi. Anche nel momento in cui ha scoperto la nuova *lex mercatoria* e con essa la frammentazione delle fonti del diritto, ossia la rottura del monopolio della legge nella creazione del diritto<sup>10</sup>, ha sempre inteso il giurista come l'interprete che deve costruire il sistema, quindi come chi è sottoposto alla norma e non chi la interpreta da una posizione sovraordinata. È proprio questa ragione che lo ha portato a validare il concetto di negozio giuridico, soltanto sul piano analogico, ossia come criterio che l'interprete è legittimato a seguire nel motivare una certa scelta interpretativa; e a ridurre l'importanza del concetto di persona giuridica, limitandola al solo contenuto normativo.

In concreto, a proposito del negozio giuridico, si possono impiegare le norme sull'errore del contratto anche al matrimonio non perché entrambi appartengono alla medesima categoria, il negozio giuridico, ma soltanto perché quelle regole legittimano l'interpretazione analogica motivata dall'idea di negozio giuridico che vale ad escluderne la natura eccezionale (art. 14 disp. prel.). Se si accogliesse l'idea del negozio giuridico come categoria logica vorrebbe dire che il diritto positivo (la norma) è sottoposto al sistema del dogma (in questo caso il negozio giuridico), vorrebbe dire che il vero sistema è fuori del diritto positivo (è nel negozio giuridico), che è nella mente dei dottori, come accadeva al tempo del *Diritto di fonte sapienziale*. Questo determinerebbe quella supremazia della dottrina che, di tanto in tanto, qualche giurista ancora va cercando<sup>11</sup>.

Il medesimo approccio è seguito anche nell'esame della persona giuridica, anche se il percorso è diverso. Galgano muove dal concetto normativo di persona giuridica, ma scopre immediatamente che questo non ha un contenuto costante e che il criterio davvero distintivo è dato soltanto dalla limitazione della responsabilità che connota alcuni soltanto fra gli enti. Infatti, ci sono enti che sono persone giuridiche, l'accomandita per azioni, che tuttavia non limitano la responsabilità degli amministratori (gli accomandatari), al contrario ci sono enti che non sono persone giuridiche, l'accomandita semplice, che invece limitano la responsabilità dei soci (gli accomandanti).

A questo punto il ragionamento avrebbe potuto proseguire con la costruzione del dogma della persona giuridica per poi orientare l'interpretazione delle singole norme, così dando unitarietà al sistema. Oppure avrebbe potuto procedere constatando che alla struttura logica della persona giuridica non corrisponde un preciso significato normativo<sup>12</sup>, quindi definendo il sintagma secondo i diversi contesti normativi di appartenenza. In questo modo, la persona giuridica da concetto degrada a espediente linguistico: non diventa dogma; quindi, l'interprete non diventa Dottore, resta operatore del diritto, seppure molto qualificato<sup>13</sup>. In conclusione, affermare il concetto di persona giuridica può sicuramente essere sufficiente per descrivere la contrapposizione con quello di persona fisica, ma è affatto inadeguato per descrivere un preciso e autonomo istituto giuridico, se non lo si unisce a quello di fondazione, di società cooperativa e così via.

10 Cfr. GALGANO, *Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 189; poi ripreso più ampiamente *Id.*, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.

11 Cfr. GALGANO, voce *Negozio giuridico (dottrine generali)*, in *Enc. del dir.*, XXVII, Milano, 1977, in cui riassume il suo pensiero in questi termini, evidenziando anche il rischio di una interpretazione ideologica del concetto; segnalo che il volume XXVIII della medesima enciclopedia incomincia con MIRABELLI, voce *Negozio giuridico (teoria)*, in *Enc. del dir.*, XXVIII, Milano, 1978. Non servono tante parole al lettore per comprendere il valore dello scontro culturale che si è giocato all'interno della redazione dell'Enciclopedia del diritto e che ha trovato soluzione nella redazione di ben due voci sulla medesima figura giuridica.

12 Cfr. GALGANO, *Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, p. 553 ss.

13 Il profilo linguistico è recuperato in GALGANO, *Le insidie del linguaggio giuridico – Saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna, 2010, p. 25.

Quando Galgano svolgeva queste considerazioni, la maggior parte degli interpreti era ferma nell'equivoco che incorporava la regola della responsabilità limitata nel concetto di persona giuridica.

**L'avvocato.** Così come il suo maestro, Walter Bigiavi, Galgano sosteneva che un buon professore deve per almeno dieci anni praticare la professione legale, entrare nella logica della carta bollata, conoscere l'ubicazione degli uffici, capire il dialogo con il giudice. Superato questo "noviziato", lo studioso potrà fare anche il professore a tempo pieno, poiché i suoi scritti scientifici acquisteranno il valore aggiunto dato dal rigore della disciplina appresa proprio durante il "noviziato".

Ai suoi allievi ripeteva che il dialogo con il giudice deve svolgersi con una tecnica e secondo un metodo all'insegna della semplicità, senza imporre sforzi particolari: quel dialogo deve risultare accattivante per il lettore. Lo stesso atteggiamento occorre che sia seguito anche quando il lettore non sia il giudice, ma uno studioso oppure uno studente: rigore scientifico e semplicità nelle forme devono mescolarsi. Il fatto è che i concetti espressi devono condurre a un risultato e questo deve poter essere ripetuto con un nuovo procedimento, secondo il modo di essere tipico della scienza moderna. Chi si muove soltanto con i concetti e fra i concetti difficilmente è apprezzato da un giudice e a stento è compreso da chi non viva lo stesso mondo dell'autore del monologo.

L'avvocato è una figura importante poiché è il primo anello di una catena che consente al diritto di garantire la libera convivenza fra i soggetti. Deve essere un professionista capace di vedere il quadro d'insieme, deve essere in grado di giungere alla norma di dettaglio, deve potersi spiegare con il proprio cliente e partecipare una certa tesi a un giudice. In alcuna di queste funzioni è più marcata l'attitudine all'uso del diritto, in altre è più forte la vocazione all'impiego della corretta deontologia e della sapiente retorica.

Galgano è stato anche un grande avvocato. Qui la statura dell'uomo si misura sul piano della retorica, ossia di quella tecnica che, avendo l'obiettivo di convincere qualcuno, deve comunque esprimere concetti e trasmettere informazioni.

Negli anni passati nel suo studio, in via Zamboni, ho imparato che la posizione avversaria non deve essere demonizzata, che non devono essere ignorate l'argomento o la sentenza in contrasto con la tesi sostenuta nell'interesse del proprio cliente. L'avvocato deve trovare il modo di contrastare le tesi contraria, se possibile smontandola, con la professionalità di un professore; sminuendola, con la competenza del retore; in ogni caso non deve ignorare l'orientamento contrario di una certa giurisprudenza o del suo contraddittore.

Nell'idea di Galgano, questa regola di condotta non era soltanto un omaggio a un ammirevole principio di correttezza nel rapporto con l'avversario e con il giudice e neppure il rispetto di un ideale cavalleresco che vuole lo scontro fra pari nel processo. La vera ragione di questa regola di condotta, come diceva il maestro, era molto più utilitaristica: chi è reticente o non dice completamente la verità, una volta scoperto, finisce per non essere più creduto nel processo. L'avvocato reticente non rispetta i ruoli delle altre parti in causa, rischia di apparire il "furbo di turno", quindi si rende poco credibile, in definitiva, pregiudica la posizione del suo cliente. Questa condotta non è soltanto un omaggio al diritto o alla deontologia: è l'esempio di come la retorica deve essere correttamente impiegata dall'avvocato. Dunque il rigore dell'argomentazione per coerenza scientifica e per l'esatto adempimento dell'incarico defensionale.

Con il senno di poi, forse si può cogliere l'influsso nobile di questo insegnamento nell'art. 360 *bis*, comma 1°, c.p.c., secondo il quale il ricorso è inammissibile, «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi da confermare o mutare l'orientamento della stessa»; al quale può essere accostato anche l'art. 348 *bis* c.p.c. sull'inammissibilità all'appello.

Da ultimo, Galgano diceva che per capire bene il ruolo dell'avvocato occorre che egli svolga le funzioni di arbitro, specie se arbitro unico o se presidente del collegio. In quella funzione, cambiando la prospettiva di osservazione della lite, cambia anche il modo di apprezzare le tesi difensive e il modo di valutarne la costruzione. È frequentissimo ascoltare nei discorsi fra arbitri critiche alle tesi difensive svolte dai loro colleghi patrocinatori nella lite; non è da escludere che se quegli arbitri avessero svolto il ruolo di difensori di una parte in quella lite, essi avrebbero compiuto le stesse scelte che, nella prospettiva di chi deve decidere, appaiono sbagliate. La funzione di arbitro, logicamente identica a quella del giudice, consente di capire la complessità dei ruoli fra gli operatori della giustizia e la impossibilità di una scambiabilità.

Un'affermazione abbastanza ricorrente che Galgano faceva in conclusione di certi discorsi è che «per essere un buon avvocato occorre aver ricoperto tutti i ruoli all'interno del processo». La verità spesso occupa lo spazio che c'è tra la realtà e il paradosso.

## FRAMMENTI DI RICORDO DI MARCO BIAGI

ENRICO TRAVERSA

Mi è stato chiesto di ricordare Marco Biagi nel decimo anniversario della sua tragica morte, un anniversario importante, simbolico e quindi denso di emozioni. Non parlerò tuttavia del professor Marco Biagi, o quantomeno non solo del professore, della sua intensa attività accademica e della sua grande produzione scientifica. Altri l'hanno fatto prima di me durante questi dieci anni, con ben altri titoli accademici che i miei e con ben altre competenze. Io oggi ricorderò l'amico Marco Biagi, mettendo insieme i miei frammenti di ricordo di Marco nell'arco dei trent'anni durante i quali egli mi ha onorato della sua amicizia.

L'amicizia, come scrisse Francesco Alberoni qualche anno fa nel suo noto saggio per l'appunto sull'amicizia, è un sentimento che due persone costruiscono fra loro gradualmente, è un sentimento sedimentato per così dire "a strati", "strati" che si sovrappongono l'uno all'altro, "strati" costituiti da tutti i momenti passati insieme, momenti intimamente collegati fra loro da questo mirabile fenomeno – sono sempre le parole di Alberoni – per il quale due amici riprendono il loro dialogo esattamente da dove lo avevano interrotto alla fine dell'incontro precedente. Nell'amicizia pertanto nessun momento è perduto anche se, come è stato il caso per Marco e per me, le vicende della vita hanno fatto sì che le nostre strade si siano divise in un primo momento e poi si siano stabilmente ritrovate, sia pure a momenti intermittenti dovuti alla distanza fra le nostre città di residenza.

Ho conosciuto Marco Biagi al congresso regionale della Federazione giovanile socialista del 1971. I delegati delle federazioni provinciali dell'Emilia-Romagna – io ero delegato di Reggio Emilia – avevano spalle larghe e facce dure, segni esteriori di un carattere temprato dall'asprezza del dibattito politico negli anni settanta. In quella assemblea di giovani dalle spalle larghe e dai volti induriti dalla lotta politica, l'unica eccezione era rappresentata dai delegati della federazione giovanile socialista di Bologna, due ragazzi dalla corporatura esile e dal tratto garbato, con due facce da adolescenti: Marco Biagi ed Enrico Boselli. Quella faccia da ragazzo, Marco l'ha conservata durante tutti i trent'anni della nostra lunga amicizia, anche quando l'età ha cominciato a ingrigire molti dei suoi capelli.

Con Marco ci siamo ritrovati insieme qualche anno dopo, nel 1976, nella Commissione giustizia della federazione di Bologna del partito socialista. Ho un vivo ricordo di Marco che, in un teatro del centro di Bologna, presiedeva una grande assemblea di agenti di polizia che reclamavano la smilitarizzazione dell'allora corpo della guardia di pubblica sicurezza. Era impressionante vedere come quel giovane assistente universitario di ventisei anni, sempre con la sua faccia da "teenager", rispondeva alle tante accorate richieste di centinaia di agenti di polizia, che all'epoca rischiavano le sanzioni del codice penale militare, e Marco con loro. Sin da allora, Marco dimostrava di non avere alcun timore di esporsi

in pubblico, di non avere alcun timore di esporsi in prima persona, e di non avere alcun timore di esporsi per cause oggetto di aspra contesa politica.

Uscendo da quell'affollata assemblea nell'autunno del 1976, Marco mi presentò personalmente colui che io avevo conosciuto come mio e nostro professore di diritto del lavoro, Federico Mancini. Incontro provvidenziale, perché nel 1982 Federico Mancini veniva nominato avvocato generale, e successivamente dal 1988 giudice, della Corte di giustizia della Comunità europea. Nel 1983 io mi ritrovai invece a Bruxelles, avvocato dell'équipe "diritto del lavoro" del Servizio legale della Commissione europea, mentre Marco era già da qualche anno professore di diritto comparato del lavoro nell'Università di Modena.

Inizì quindi da quei primi anni ottanta una collaborazione professionale intensa, imperniata su un comune e grande obiettivo: promuovere in Italia la conoscenza del diritto europeo del lavoro, affinché la legislazione e le giurisprudenze italiane si adeguassero rapidamente e compiutamente alle superiori regole dettate dal legislatore europeo e dalla Corte di giustizia della (allora) Comunità europea.

Nel 1988, Marco lancia a Bologna il corso per esperti latino-americani di diritto del lavoro, al quale si aggiunge nel 1991 la "Summer School" di diritto del lavoro italiano, comparato ed europeo. Marco mi invita, sin dal primo anno dei due corsi, a tenere le conferenze riguardanti il

diritto europeo del lavoro. A me, unico non universitario dei docenti della "Summer school", Marco apre le porte della sua vastissima rete di contatti nell'ambiente dei professori di diritto del lavoro di mezzo mondo.

Ho avuto l'occasione, nel corso della mia vita professionale, di collaborare con numerosi professori universitari di almeno tre diverse branche del diritto. Posso affermare senza il minimo dubbio che nessuno di questi professori universitari mi ha fatto lavorare tanto, quanto Marco Biagi. Dalle quattro ore di lezione della prima edizione della Summer School, Marco passò rapidamente a richiedermi tre giorni interi di conferenze e dibattiti, il pomeriggio in spagnolo, per i giuristi latino-americani, e la mattina in inglese, per i partecipanti alla Summer School provenienti dal resto del mondo. I temi sui quali Marco mi chiedeva di tenere le conferenze cambiavano completamente da un anno all'altro, perché la sua mente vulcanica affrontava ogni anno problematiche sempre nuove, alla ricerca di soluzioni anch'esse fortemente innovative.

Marco non si rendeva conto – o più probabilmente faceva finta di non rendersi conto – delle settimane di preparazione che richiedevano le decine di ore di lezione che mi invitava a svolgere ogni mese di luglio. Ma non ci fu mai una volta, in oltre dieci anni di Summer Schools, in cui lo sforzo di preparazione di quelle conferenze-dibattito non fosse stato completamente ricompensato dall'entusiasmo che Marco metteva nella sua opera di diffusione e di analisi comparata del diritto del lavoro. E questo sforzo di preparazione era ricompensato anche dalla straordinaria apertura culturale che la partecipazione alla Summer School offriva ai docenti stessi, oltre che ai partecipanti.

Non posso dimenticare una caratteristica costante degli inviti che

Marco mi rivolgeva personalmente ogni anno. Marco mi chiedeva sempre di tenere le mie conferenze negli ultimi due o tre giorni del programma complessivo di ogni Summer School. Il che comportava, come inevitabile conseguenza, che io ero regolarmente invitato a partecipare anche alla cena finale di ogni corso con i partecipanti, i docenti e l'ospite illustre al quale Marco aveva affidato la conferenza di chiusura del corso stesso.

La ragione di questo sistematico invito a partecipare anche alla cena di fine corso, l'ho capita in termini chiarissimi nella serata straordinaria, magica e indimenticabile, con la quale si concluse la Summer School del luglio 1996. Marco porse dapprima il microfono, per un saluto ai partecipanti, ai due ospiti illustri, anzi illustrissimi, di quella cena: l'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi e l'allora Ministro del lavoro Tiziano Treu. Dopo l'allocuzione di saluto dei due eminenti uomini politici, Marco disse testualmente: *"Adesso passo il microfono a una terza persona, ma non per un terzo discorso. Darò infatti il microfono all'amico Enrico non nelle sue funzioni di giurista europeo, ma nelle sua veste di folksinger con la sua chitarra"*. Secondo il programma, dovevo cantare un paio di canzoni. Ne cantai invece più di venti, dalle dieci e mezzo di sera fino a mezzanotte, trasportato da un coro entusiasta e cosmopolita, al quale Romano Prodi e Tiziano Treu non fecero mancare le loro voci, peraltro inesorabilmente stonate.

Il nostro rapporto non era quindi limitato alla sfera professionale, ma si estendeva – e largamente – ai nostri rapporti personali. E così in effetti è stato per quasi trent'anni. Il nostro luogo privilegiato d'incontro era Bruxelles, in quanto capitale federale dell'Unione europea.

Per capire come questo è potuto accadere, è necessario fare un passo indietro. Alla fine degli

anni ottanta, Marco, incuriosito dagli argomenti trattati nelle mie conferenze estive, mi chiese di procurargli da Bruxelles delle pubblicazioni sul diritto comunitario. Arrivai a Bologna con una borsa pesante numerosi chili dalla quale tirai fuori, per consegnarglieli, due grossi manuali in inglese, uno di diritto istituzionale della Comunità europea e uno di diritto processuale europeo. Dopo qualche mese, dagli articoli di Marco e dal programma della Summer School di quell'anno, mi resi conto che egli si era diligentemente studiato le oltre duemila pagine dei due giganteschi manuali che gli avevo portato qualche tempo prima. Marco diventò in questo modo uno dei primi e migliori esperti in Italia di diritto del lavoro europeo.

Fu quindi per me molto facile, oltre che un piacere, presentare questo giovane professore universitario ai colleghi della Direzione generale degli affari sociali della Commissione europea, istituzione con la quale Marco avviò un'intensa e proficua collaborazione. La particolare competenza che egli maturò in quella prima metà degli anni novanta fu quasi certamente una delle ragioni per le quali nel 1996, Tiziano Treu, ministro del lavoro nel governo di Romano Prodi, scelse proprio Marco come proprio consigliere per gli affari europei. Scelta peraltro particolarmente felice, perché dal 1996 Marco si dedicò con travolgente entusiasmo a queste sue nuove funzioni di consigliere speciale del Ministro del lavoro, viaggiando spesso fra l'Italia e Bruxelles.

Voglio ricordare due risultati particolarmente significativi di quegli anni di intensa attività a fianco del Ministro Tiziano Treu. Sono le due direttive comunitarie che disciplinano, l'una, i diritti dei lavoratori distaccati da uno Stato membro all'altro della Comunità, e l'altra, l'inversione dell'onere della prova nei casi di discriminazioni a danno delle donne lavoratrici. Marco ne-

goziò queste due importanti leggi europee con immensa pazienza, oltre che con grande competenza, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nel 1996. Dovendo spesso, nell'esercizio delle mie funzioni, applicare e far applicare queste due direttive dell'Unione europea, posso testimoniare con piena cognizione di causa quale grande e decisivo contributo personale Marco abbia dato alla difesa dei diritti dei lavoratori europei, in particolare alla difesa dei diritti dei lavoratori in generale e delle donne lavoratrici e dei lavoratori distaccati da uno Stato membro a un altro.

Mi sia consentito aprire una breve parentesi sulla direttiva europea (vale a dire: legge europea) n. 71 del 1996, disciplinante il distacco di lavoratori da uno Stato membro all'altro dell'Unione europea. Si tratta di un atto legislativo di fondamentale importanza per la tutela dei lavoratori che sono inviati dalle imprese di appartenenza a prestare la loro attività in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di residenza. I lavoratori distaccati sono circa due milioni all'anno, soprattutto lavoratori dei cantieri, lavoratori dei trasporti internazionali e lavoratori addetti ai montaggi, alle riparazioni e alla manutenzione di impianti industriali. Questa direttiva europea dispone essenzialmente che ai lavoratori distaccati debbano essere assicurate le condizioni di lavoro previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale la prestazione di lavoro è effettuata. E questo, al fine evidente di evitare deprecabili fenomeni di cosiddetto "dumping sociale" a danno dei lavoratori dello Stato membro ospitante, vale a dire lo Stato in cui i lavoratori distaccati da un altro Stato dell'Unione europea prestano la loro attività.

Le condizioni di lavoro che devono essere garantite ai lavoratori distaccati sono in primo luogo quelle previste dalla legislazione sul lavoro dello Stato membro ospitante.

Vi è poi una seconda norma della direttiva europea, pure molto importante, la quale prescrive che ai lavoratori distaccati del settore delle costruzioni debbano essere garantite anche le condizioni di lavoro previste dalle clausole dei contratti collettivi di lavoro dello Stato membro ospitante. Questa estensione della tutela dei lavoratori distaccati, alle clausole dei contratti collettivi di lavoro dello Stato di esecuzione della prestazione lavorativa, è il risultato della straordinaria, paziente e competente opera di mediazione di Marco Biagi, con ciascuno dei consiglieri giuridici dei ministri del lavoro di tutti gli altri Stati dell'Unione europea. I lavoratori dei cantieri di tutt'Europa possono quindi essere ben grati al professor Biagi, per avere assicurato loro tutte le tutele previste, non solo dalle leggi, ma anche dai contratti collettivi di lavoro dello Stato membro nel quel prestano la loro attività, a parità di trattamento con i lavoratori dello Stato ospitante.

Ho voluto aprire una parentesi su questa direttiva europea del 1996, negoziata da Marco Biagi, perché proprio in questi giorni la Commissione europea ha adottato due proposte di riforma di questa stessa direttiva disciplinante la tutela dei lavoratori distaccati. Ebbene, Marco Biagi ha negoziato con tale competenza quelle norme essenziali della direttiva relative alle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati, che la proposta di riforma appena adottata dalla Commissione europea non riguarda minimamente le norme di tutela negoziate da Marco e – chissà – forse in parte scritte personalmente da lui. La proposta di riforma della Commissione europea si limita, infatti, a completare l'impianto normativo, frutto dell'intensa opera di mediazione di Marco Biagi "dietro le quinte" del Consiglio dei Ministri del lavoro dell'Unione europea. La proposta di riforma adottata qualche giorno fa mira infatti a istituire delle procedure di cooperazione fra gli ispettori del lavoro dei 27 Stati membri

dell'Unione europea, per migliorare l'applicazione delle norme di garanzia e di tutela dei lavoratori distaccati, così pazientemente e magistralmente negoziate da Marco Biagi e dal Ministro Tiziano Treu nel 1996.

Nella sua frenetica vita di quegli anni, vi furono alcune serate a Bruxelles che per Marco erano di sosta, per così dire, obbligata, in attesa del Consiglio dei Ministri europei del lavoro dell'indomani. Era in quelle occasioni che Marco mi telefonava qualche giorno prima del suo arrivo e che io avevo lo straordinario privilegio di poter avere per un'intera serata il consigliere del ministro tutto per me. Nel corso di quelle "chiacchierate bruxellesi", Marco e io, come dice una famosa canzone di Francesco Guccini, rifacevamo il mondo. Quelle "chiacchierate bruxellesi" mi consentirono soprattutto di conoscere gli aspetti più veri e più profondi del carattere di Marco.

Un altro aspetto saliente della sensibilità di Marco era l'immensa fiducia, oltre che l'affetto, che egli aveva riposto nella compagna della sua vita. "Sono stato proprio fortunato", mi disse una sera a Bruxelles, "ad avere incontrato Marina". E per lei e per i loro due amati figli, Francesco e Lorenzo, Marco Biagi non aveva esitato a rinunciare – sono ancora parole sue – a un trasferimento a Milano, affinché tutta la famiglia potesse rimanere stabilmente nella sua Bologna. Di risposta alla mia domanda, come egli potesse conciliare una vita di famiglia con la folle girandola fra Bologna, Roma, Modena, Bruxelles e Ginevra, la risposta di Marco era sempre la stessa: "Per fortuna che c'è Marina con i ragazzi a Bologna, per fortuna che c'è Marina".

L'ultima nostra "chiacchierata bruxellesese" si svolse in una mite serata d'autunno del 2001 nella bellissima Place du Sablon della capitale europea. Fu in quella sera che appresi che Marco aveva ceduto al pressante invito dell'on. Maurizio Sacconi, un nostro vecchio compagno della federazione giovanile socialista, da

poco nominato sottosegretario al lavoro nel nuovo governo uscito dalle urne delle elezioni di maggio 2001. Marco aveva quindi ricominciato a svolgere le funzioni di consigliere per gli affari europei, del Ministero del lavoro.

Questo suo annuncio mi sorprese molto. Marco mi rispose che egli avrebbe svolto un ruolo esclusivamente di tecnico, nella speranza di vedere attuate dalla nuova maggioranza alcune delle riforme della legislazione sul lavoro che i governi della precedente legislatura non erano stati in grado di realizzare. Lasciai Marco quella sera con un sentimento di grande perplessità e col presentimento di vederlo esposto nuovamente a dei gravi rischi personali. Questo presentimento di pericolo crebbe nel corso delle settimane successive, man mano che leggevo gli articoli di Marco sul Sole 24 Ore, nei quali egli, esponendosi ancora una volta in prima persona, reclamava l'adeguamento della legislazione italiana del lavoro sia alle regole imposte dalla legislazione europea, che alle esigenze di un'economia post-industriale in rapida e radicale trasformazione.

La sera del 19 marzo 2002, io tornavo in treno da Parma, dove avevo tenuto le mie lezioni al Collegio europeo

dell'università. Forse, se non mi fossi fermato a cena dai compagni di liceo di Reggio Emilia, sarei arrivato con lo stesso treno che aveva preso Marco alla stazione di Bologna, dove anch'io avevo lasciato la bicicletta. Ho pedalato quella sera sino a casa passando da via Marsala e via Valdonica, ma senza la forza di fermarmi dinanzi alla casa di Marco, perché la commozione mi aveva privato di ogni capacità di reazione. Ma se la commozione era fortissima, essa non era accompagnata da alcun sentimento di sorpresa. Mi sembrava di vivere, risalendo al ricordo di quell'ultima cena insieme a Bruxelles, una versione tutta bolognese, della "Cronaca di una morte annunciata" di Gabriel García Marquez.

Un mese dopo la sua morte, il 19 aprile 2002, organizzai a Bruxelles una messa in memoria di Marco, per ricordarlo insieme ai suoi amici delle istituzioni europee. Mi aspettavo trenta persone e invece ne vennero centoventi, tra cui decine di giovani *stagiaires* della Commissione europea e il suo Presidente, Romano Prodi. Quella messa fu segnata da due momenti particolarmente intensi. Il primo furono le note di "Amazing grace", il famoso inno anglo-americano di ringraziamento a Dio, cantato da centoventi voci forti e commosse. L'altro momento di commozione fu-

rono le parole di ricordo degli amici di Bruxelles. "Marco Biagi – disse uno di essi – è stato il primo martire dell'ideale dell'integrazione europea, dell'ideale di un'Europa unita e solidale".

Da quel 19 marzo 2002, con il prof. Mario Mattei e con altri amici di Marco Biagi, organizziamo una staffetta simbolica in bicicletta – la cosiddetta "biciclettata" – dalla stazione di Bologna a via Valdonica. Alla "biciclettata" segue una cerimonia di commemorazione sotto le finestre di casa Biagi, cerimonia molto semplice e del tutto informale, alle ore 20 di ogni 19 marzo, alla stessa ora e a pochi metri dal luogo in cui la vita terrena di Marco fu spezzata, per continuare nel cielo dei giusti nel quale certamente ora Marco si trova.

Lasciatemi concludere con una frase che ripetiamo quasi ogni anno nella piazzetta Marco Biagi, al termine della cerimonia del 19 marzo sera, dopo alcune poesie di ricordo di Marco e dopo avere riascoltato le canzoni degli anni '60 che tanto piacevano a Marco: Se qualcuno è disposto ad armare la propria mano per uccidere un altro uomo nell'illusione di fermare un'idea, questo è il tragico ma significativo segno che quell'idea era giusta e che quell'idea è tuttora portatrice di una speranza solida e duratura.



## L'INSEGNAMENTO DEL PROF. AVV. ENRICO REDENTI A CINQUANT'ANNI DALLA MORTE

FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI

Ho un ricordo ormai lontano delle lezioni di Enrico Redenti, che seguii negli anni del dopoguerra. Verso la fine dei suoi corsi, il professore attestava firmando il libretto dello studente che questi era stato presente alle lezioni. Quasi una formalità: non mi risulta – almeno nell'ambito della mia esperienza universitaria – che la firma di presenza sia stata negata, né so quali potessero essere gli eventuali effetti di una negata firma.

Quando andai a chiedere la firma del professore, al suo tavolo, c'era una piccola fila di studenti. Arrivato il turno di quello che mi precedeva, assistetti a un singolare scambio di battute. Lo studente non era mai stato visto a frequentare le lezioni del professore. Forse credeva che si trattasse davvero di una formalità. Ma Redenti era rigoroso in quella che per lui non era una formalità. Egli apponeva la firma autografa al libretto degli studenti di cui conosceva la frequenza alle lezioni; per coloro che invece erano rimasti assenti, concedeva la firma riprodotta da un timbretto d'acciaio. Così fece nell'occasione cui assistetti, nonostante le insistenze un po' fastidiose dello studente. E poiché questi continuava a insistere, molesto, lo congedò dicendogli *"non mi secchi"*, senza alterare la sua voce flautata. L'episodio era chiuso.

Avevo assistito, senza afferrare subito il senso vero, a una "lezione" del Maestro. Sono passati molti anni, assai più di sessanta, e dalla memoria non s'è cancellato il ricordo di quell'esempio, che allora ricevetti, di continenza, di serietà

e di civiltà pedagogica cui ebbi la ventura di assistere.

La materia che Redenti insegnava, la procedura civile, poteva essere ritenuta o un avvicinamento superficiale, o un insieme di norme, un *clockwork* di teoremi, un'esercitazione di mnemotecnica per uscire dalle incertezze della realtà vivente.

Ma l'impressione che avevo ricevuto dallo studio della procedura civile mi condusse a chiedere, e ottenere proprio dal prof. Redenti, di laurearmi con lui su un tema ingannevolmente "tecnico": prova semplice e prova legale. Discussi la tesi il 5 marzo 1949, e la discussione durò un'ora. I miei amici che attendevano, fuori dall'uscio, mi chiesero poi che cosa fosse successo.

Era successo che il tema fintamente "tecnico" aveva subito dato materia all'accendersi tra i professori che componevano il collegio. Di una dotta discussione non sulle tariffe meccaniche delle prove, ma sui fondamenti profondi di queste entro quello che proprio in quegli anni Salvatore Satta aveva chiamato "il mistero del processo".

Le "lezioni di diritto processuale" di Enrico Redenti dovevano restare – e sono tuttora presenti – nell'avvocato che sono diventato, una guida che accompagna il mio lavoro (al pari di tanti altri avvocati) non come un prontuario in cui si cerca la soluzione di un punto controverso, ma come manuale che richiama continuamente la necessità di non dimenticare i fondamenti primi del processo, e quindi della giustizia.

Paradossalmente, è forse nella procedura che vive il germe primo della filosofia della giustizia, come inesausta contesa tra ragione e testo, e ancora più in profondo nell'impulso misterioso (o divino, come pure si è riconosciuto) verso l'appagamento spirituale di entrare nell'alto regno delle *"raisons, que la raison ne connaît pas"* e che tuttavia sono ben vive nel cuore dell'uomo.

Di qui nasce quella divisa lucreziana che Redenti si era scelto, e che abbiamo letto e riletto ogni volta che entravamo nel suo studio: *"aequitas, humanitas, pacata mens"*.

Redenti ha con questo viatico continuato a essere maestro anche a me, non che a tutti gli artigiani della vita giudiziaria, fin che ha vissuto, e di là dai limiti mortali. Per questo il suo insegnamento, le sue opere, le sue parole emanavano l'affetto unico e salvifico di un'avventura intellettuale senza fine, giacché non c'è fine alla ricerca di giustizia.

Questa maturazione di una coscienza giuridica non "scolastica" veniva progressivamente integrandosi con le sue memorabili esercitazioni. Ci trovavamo riuniti attorno al tavolo della sala dei professori: Lui, e i suoi assistenti e collaboratori, che costituivano un piccolo, unitissimo cerchio che poteva far pensare a una "scuola d'Atene". Le esercitazioni si iniziavano attorno a un tema che di volta in volta Redenti esponeva, e sul quale si apriva lo scambio di idee, di domande, di ipotesi che conducevano alla chiarezza di una conclusione finale. Le osservazioni agli interrogativi

dei discenti si accompagnavamo agli interventi degli assistenti: Raffaele Poggeschi, Angiola Sbaiz, e i più profondi degli studenti, tra i quali primeggiavi Federico Minelli. Ma ricordo con amicizia Nevio Zarnardi, Franca Cavara, Franca Serniani Bignardi.


Dovevamo ben presto scoprire che come tema delle esercitazioni Redenti portava di volta in volta i casi che aveva trattato, o che trattava, nella professione: immergendosi così nella "giustizia vivente", nella realtà vissuta con cui avremmo dovuto misurarci a nostra volta. Ed è qui che il segno del suo insegnamento ci preparava a essere "ricercatori di

giustizia" nel corso di tutta la vita professionale. Nella quotidiana "pratica" del lavoro di avvocato, i tre volumi del "Diritto processuale civile" di Redenti non solo non sono mai stati archiviati, ma hanno sempre ricordato le fondamenta etiche della ricerca di giustizia che è ragione vera ed eterna del processo.

Redenti era un grande avvocato. Grandissimo. Proprio perché affrontava la selva delle norme, le difficoltà dei conflitti della realtà, la profondità dei problemi di vita, era pronto a fare la sua parte con la serenità e l'umanità dei grandi. Aveva avuto la fortuna di avere, nei suoi anni di formazione, l'insegnamen-

to di Giuseppe Chiovenda, che con chiarezza cartesiana gli aveva dipanato le ragioni imperiture della giustizia e gli aveva trasmesso quelle qualità spirituali di *humanitas* che ho già ricordate.

Queste doti di umanità, equità e pacata mente avevano infine dato al suo pensiero e alla sua personalità morale e civile lo stigma inconfondibile della "religione della libertà": che nei tempi più brevi della nostra storia contemporanea – quando l'Italia ripudiò l'ideologia fascista – gli valse il riconoscimento della dignità di rettore magnifico dell'Università degli studi di Bologna.



# Non solo diritto Non solo diritto

## PAOLO DONATI, *VERSO LA FELICITÀ VOLEVANO TORNARE,* MOBYDICK, 2011

CHIARA RIGOSI

Paolo Donati è nato a Forlì nel 1953. Vive e lavora a Bologna, dove svolge la professione di avvocato. Ha pubblicato il romanzo *Testimoni di passaggio* (Gallo & Calzati) mentre alcuni dei suoi racconti sono comparsi su webmagazine e in raccolte antologiche edita da Re Enzo e Giulio Perrone. Ha collaborato con "Bonews", rivista mensile per la quale ha curato una rubrica di musica jazz. È uscito per Mobydick il romanzo *Verso la felicità volevano tornare*.

Conosco Paolo, poco più che di vista, da sempre. Apparteniamo entrambi a quell'epoca in cui avvocati e giovani procuratori si conoscevano tutti, non erano così tanti come adesso. A dire il vero, io l'ho conosciuto meglio quando ho letto il suo primo libro – me lo regalò Giuliano Berti – un po' di anni fa. Era *Testimoni di passaggio*.

E così, una mattina in cui io, non so perché, mi trovavo a un'udienza al T.A.R., vidi Paolo e gli dissi che avevo letto il suo libro, che mi era piaciuto moltissimo. Il modo di scrivere, l'argomento, la pacatezza discreta di sentimenti fortissimi.

Lui si mostrò così stupito che mi colpì la sua assoluta e reale modestia. Siamo abituati ai mille libri di scrittori improvvisati e incapaci che parlano di sé quasi al plurale, tanto sono tronfi, senza nessuna vergogna, mentre non sanno scrivere o, forse, non lo sa fare il *ghost writer* che hanno scelto, incapaci anche in questo.

Invece Paolo mi sorrise timidamente, incredulo, contento di quel mio

complimento assolutamente sincero; pensai anche che avrei potuto dirglielo prima, senza aspettare di incontrarlo per caso, ma –vabbè – glielo avevo detto e mi ero stupita anch'io che gli interessasse la mia opinione.

Così, quando Paolo ha scritto questo secondo bellissimo e toccante libro, si è ricordato della collega che gli aveva detto che lui scrive bene, e mi ha fatto avere il libro, con due righe schive e garbate come lui.

L'ho letto subito. Non ti impaurisce questo libro, e non solo perché è sottile (mio figlio apprezzerrebbe già questo, e forse non solo lui), ma perché ti riesce subito familiare: quella copertina chiara e un po' ruvida, come certi pomeriggi di sole incerto, nella Romagna che è anche dentro il libro.

Inizia con quella scena familiare ma drammatica, dei due ragazzi in fuga da qualcosa, in bicicletta in campagna. Ed è una scena che è nella mente, da qualche parte, di tutti quelli della nostra generazione, che hanno sentito dai genitori e dai nonni i racconti della guerra, delle fughe, dei bombardamenti e dei rastrellamenti. Ti aspetti che succeda una tragedia, in quel momento, invece la tragedia pare rimandata.

Libero, protagonista del libro, che ha suscitato in me tenerezze e preoccupazioni materne per la sua sorte, in realtà avrebbe più o meno l'età che aveva mio padre: tredici anni nel 1944.

Quindi, Paolo, è stato così bravo da parlare con le parole di un ragazzino di tredici anni che potrebbe essere anche suo padre, e sentire in prima persona le sensazioni che sente lui.

Io, all'inizio, non capivo se il padre di Libero fosse morto o soltanto scappato, comunque scomparso e non lo voglio dire qui, adesso, a chi ancora deve leggere il libro. E non so nemmeno se questa sensazione di incertezza sia voluta dall'autore o se invece l'abbia percepita io, dai pensieri che Libero, tramite Paolo, ci trasmetteva.

Non è un libro triste. O, meglio, è un libro che ha, in fondo, quella malinconia di noi romagnoli o emiliani, che poi, ogni tanto, ci scappa anche da ridere.

E non fa proprio ridere, ma sorridere sì, l'incontro con Ciro, il cugino del padrone della casa dove Libero e sua sorella sono ospitati, che fa il suo ingresso con quel pigiama a righe, ballando su una musica struggente sudamericana che esce da un fonografo.

Mi è venuto in mente lo zio di Titta, in Amarcord, con la retina che teneva fermi i capelli e il padre di Titta che non lo poteva vedere, perché non faceva mai niente tutto il giorno e stava a casa sua, sulle sue spalle: in schiena, come si dice oggi.

E c'è ancora Federico Fellini nella "merenda" luculliana, in realtà un pranzo, organizzato dalla signora Elisa sulla spiaggia, ancora nostalgica-

# Non solo diritto

mente con le dune e i pini marittimi (poi lì ci saranno gli alberghi), con la grande tovaglia stesa a terra; prima il tappeto, però, le innumerevoli pietanze e le persone attorno, che mangiano con la soddisfazione di chi è appena uscito da un lungo periodo di pochi pasti e molte privazioni.

I nomi dei protagonisti sono pieni di belle intenzioni, e di speranza: Libero, Aurora, Speranza, e il libro è fatto di tanti paragrafi dove i protagonisti, alternandosi, parlano in prima persona.

Ma è tutto omogeneo, non sono le versioni diverse di uno stesso fatto, come accade in alcuni libri, pur belli. Ce ne sono parecchi – mi ricordo un libro di Fruttero, *Donne informate sui fatti* – che era un giallo: adesso si trova negli Oscar Mondadori, a me era piaciuto. Oppure, più recente, mi viene in mente *La Mennulara* di Simonetta Aniello Hornby. Là si parla della Sicilia, qui della Romagna.

Ma questo è diverso. È un libro sentimentale, fatto a più voci, meglio a più sentimenti, tutti teneri, tutti commoventi. C'è un rapporto tra i personaggi che scrivono, che sono i tre autori apparenti di questo libro: i tre fratelli, Libero, Aurora e Speranza. Hanno perso la mamma, la "sarta" che cuciva gli affetti della famiglia, e devono ricominciare a volersi bene da soli.

Con la capacità di chi l'ha vissuto, o almeno così sembra, Paolo descrive benissimo il rapporto fra fratelli. Aurora, la sorella più grande, della quale Paolo ci racconta anche la storia d'amore, ha un sentimento materno nei confronti di Libero, il fratello più piccolo. Io che l'ho vissuto, e lo vivo, comprendo come sia descritto bene nella sua impossibilità di essere descritto. Lo senti, lo vivi, nei rari abbracci, nelle domande e nelle poche risposte, nel nome – Libero – sussurrato all'orecchio il giorno del matri-

monio del padre. Così, solo il nome. E la sorella sente l'odore di quando era piccolo, solo che adesso è alto come lei, ma è uguale. Un legame fortissimo, di bisogno e aiuto reciproco. E sarà il fratello a dare conforto alla sorella, una volta cresciuto.

E per tutti, a guerra finita, un gran bisogno di normalità. Tutti impazziscono per Bartali e alla guerra, e agli scioperi, e alla malinconia, nessuno vuole pensare più.

Alla fine, la vocina di Vittorio, un bambino che scoprirete di chi è figlio leggendo questo bel libro, in un ristorante della nostra infanzia, pieno di cose buone e costose da mangiare, a tavola con tutta la famiglia, si incanta vedendo la Callas in televisione che canta la Traviata.

Forse, si ricomincia il cammino alla ricerca della felicità.



## LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO FAMILIARISTA

FRANCESCA CUTRUPI

Sono particolarmente lieta di partecipare ai lavori di questo seminario<sup>1</sup>, che per la peculiarità delle questioni trattate vede il coinvolgimento delle diverse professionalità che operano nel campo del diritto di famiglia e delle persone, proprio nell'ottica del confronto aperto e dell'interazione tra i diversi saperi che – come vedremo – dovrebbe, auspicabilmente, essere alla base dell'agire di tutti gli operatori del settore.

Un particolare ringraziamento va al C.I.F.R.E.E. (Centro per l'intervento, la formazione e la ricerca in età evolutiva) nelle persone del dott. Severo Rosa e della d.ssa Magda Tura, che hanno ispirato l'idea di un seminario interdisciplinare sul tema odierno; alla Fondazione Forense che ha da subito offerto la propria disponibilità alla realizzazione di una tale meritoria iniziativa; nonché al presidente e a tutti i relatori di oggi, il cui contributo deve quindi ritenersi strumentale alla formazione di un linguaggio e di una cultura comune e condivisa tra i diversi protagonisti del processo di famiglia.

Questo seminario rappresenta pertanto una straordinaria occasione di confronto, da ritenersi di particolare interesse per il nostro ordine professionale, tenuto conto che, come ben

sanno i colleghi, l'esperienza dell'avvocato familiarista è un'esperienza sicuramente complessa sia sotto il profilo emotivo che professionale: *emotivo*: perché ci porta a confrontarci e intervenire in situazioni molto delicate e complesse, spesso connotate da grande sofferenza; *professionale*: perché ci impegna a strutturare e valorizzare l'autonomia e la peculiarità del nostro ruolo, pur riconoscendo come imprescindibile la capacità e l'esigenza di comunicare con il nostro assistito (specialmente se minore), ma anche con tutti gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo.

Ulteriore tratto peculiare del contenzioso familiare, affermatosi sulla spinta della normativa internazionale, poi seguita dalla legislazione nazionale, è che in esso prioritaria rilevanza deve essere attribuita al superiore interesse prole, così come sancito dall'art. 155, 1 co., c.c., novellato dalla legge n. n. 54/2006 (affido condiviso).

Come è noto, infatti, negli ultimi anni si è progressivamente assistito all'affermazione della centralità della posizione del minore, sia in seno alla coppia in crisi (coniugata o di fatto), che nei procedimenti giudiziari di separazione e divorzio o per

la richiesta di un provvedimento di affido; sia nelle situazioni di disagio, che di abbandono e di difficoltà del minore (anche straniero). Il che ha comportato come corollario, al fine di una effettiva promozione dei diritti e interessi della prole, il superamento del tradizionale concetto di "tutela" per abbracciare quello di "responsabilità": *responsabilità genitoriale* nell'ambito familiare (in sostituzione del concetto di potestà, in conformità con quanto previsto dal Regolamento CE n. 2201/2003) e *responsabilità sociale* per le diverse professionalità che a vario titolo intervengono nel contenzioso familiare.

Il processo di famiglia, tecnicamente inteso, non si costituisce oggi, come tradizionalmente avveniva, secondo una relazione trilatera, composta dal giudice e dalle parti; accanto a questi soggetti si pone certamente la figura del minore, come valorizzata e rafforzata a seguito dell'entrata in vigore della sopracitata legge n. 54/2006 (affido condiviso) che, come ben sapete, ha introdotto il diritto alla bigenitorialità, all'ascolto e all'autodeterminazione personale del minore, capace di discernimento, nonché dall'entrata in vigore (il 1° luglio 2007) della legge n. 149/2001, che ha introdotto la figura dell'av-

Relazione tenuta all'incontro "Le separazioni coniugali. Analisi delle modalità operative e degli strumenti in uso per l'analisi e l'intervento dei casi di separazione altamente conflittuale e per la gestione del contesto peritale", organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese in collaborazione con il Centro per l'intervento, la formazione e la ricerca in età evolutiva – C.I.F.R.E.E., svolto a Bologna il 20 giugno 2012.

vocato del minore nei procedimenti adottivi e *de potestate*.

Il minore, insomma, in quanto destinatario degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali, può essere qualificato a pieno titolo come parte in senso sostanziale (così come sottolineato anche dalla Corte Cost. con la sentenza n. 1 del 30 gennaio 2002).

Di qui la necessità di un rafforzamento della professionalità e delle competenze dei singoli operatori in ambito familiare nonché, nello svolgimento delle attività, di una maggiore aderenza delle loro condotte ai codici deontologici ed etici.

In tale ottica, occorre allora interrogarsi su quali siano le norme deontologiche fondamentali di riferimento a cui il legale che opera nell'ambito del diritto di famiglia deve attenersi, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

In proposito, un primo dato testuale da prendere in considerazione, con riferimento alla materia familiare, è che il dettato normativo-regolamentare disciplina espressamente la sola ipotesi relativa all'assistenza congiunta dei coniugi.

Secondo l'art. 51 co. 1 del codice deontologico forense, «*l'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve attenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi*».

La norma è, in buona sostanza, estrinsecazione della disciplina dettata dall'art. 37 co. 3 in tema di conflitto di interessi, ora inserita nella disciplina che regola incarichi contro ex clienti.

Tale norma è stata già da tempo ridefinita dalla giurisprudenza del C.N.F. (decisioni n. 163 del 30 dicembre 1997, in *Rass. Forense* 1998, 373; n. 187 del 23 dicembre 1996, in *Rass. Forense* 1997, 559; n. 97 del 4 dicembre 2002, in *Rass. Forense* 2002, 895), la quale ha precisato che costituisce comportamento disciplinarmente rilevante (in violazione del dovere di

fedeltà) sia quello dell'avvocato che, dopo avere ricevuto mandato da una coppia di coniugi e avere instaurato con essi il rapporto professionale, segua la separazione giudiziale di uno di essi nei confronti dell'altro; sia quello del professionista che, dopo avere assistito entrambi i coniugi in una procedura di separazione, assuma la difesa di un coniuge contro l'altro nella fase del divorzio (salvo che l'attività precedente sia stata di mera assistenza e non vi sia stato un concreto utilizzo di circostanze sconosciute nella fase precedente).

E ancora: la Corte di Cassazione si è espressa sul punto, affermando che anche nel caso in cui la difesa di due parti, in conflitto anche solo potenziale di interessi, sia stata affidata allo stesso avvocato, la parte che ha conferito per ultima la procura si deve ritenere non costituita, in quanto il difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possano trovarsi in contrasto tra loro (Cass. n. 1860 del 19 marzo 1984).

Si tratta pertanto di un obbligo assoluto di astensione che trova il proprio fondamento proprio nell'esigenza di garantire massima tutela agli alti interessi in gioco nel diritto di famiglia.

Non vi è quindi discrezionalità al fine di stabilire se ricorra o meno nella specie un conflitto di interessi, ovvero se questo sia reale o potenziale: basta l'accertamento del presupposto.

Al di là dell'ipotesi appena esaminata, l'avvocato familiarista dovrà orientare il proprio comportamento secondo le norme previste dal codice deontologico forense, che riguardano ogni avvocato, senza alcun distinguo particolare per la sua competenza specifica.

Al riguardo, fondamentali norme di riferimento sono: l'art. 5 (dovere di probità, dignità e decoro); l'art. 6 (dovere di lealtà e correttezza); l'art. 7 (dovere di fedeltà); l'art. 8 (dovere di diligenza); l'art. 9 (dovere di segretezza e riservatezza); l'art. 12 (dovere di competenza); l'art. 13 (dovere di

aggiornamento professionale); l'art. 14 (dovere di verità).

Egli dovrà inoltre esercitare la propria attività in piena libertà, autonomia e indipendenza al fine di garantire i diritti e gli interessi del suo assistito, sia esso uno dei genitori o il minore stesso.

Va da sé, tuttavia, che in un settore sensibile come quello del diritto di famiglia e delle persone i doveri cui attenersi, così come codificati, necessitano di una maggiore specificazione, proprio per il significato più pregnante che essi assumono.

A tale scopo, utilissimi si rivelano i protocolli d'intesa (come i protocolli sull'ascolto del minore, sui procedimenti in materia di famiglia e persone, ecc.) approvati nell'ambito dei diversi Osservatori sulla giustizia civile (quali quelli del Triveneto, Milano, Bologna, Bergamo), la cui partecipazione è estesa anche alle varie associazioni e organismi che operano nel settore della famiglia, nonché le carte condivise (come la Carta di Treviso e la Carta di Noto, ecc.) che, nel rispetto dell'autonomia e della specificità dei singoli ruoli, rappresentano il frutto di una riflessione e di un approfondimento collettivo, volto all'individuazione di prassi comuni.

In tali documenti (che beninteso rappresentano delle semplici linee guida) principale è il richiamo ai principi di responsabilità etica e sociale, nella piena coscienza e consapevolezza delle ripercussioni che il contenzioso nel diritto di famiglia ha sui legami familiari e parentali, nonché sul benessere fisico e psicologico dei minori coinvolti nel procedimento.

L'avvocato impegnato in una causa di diritto di famiglia dovrà, pertanto, assumere un paradigma professionale interattivo al posto di quello tradizionalmente contrappositivo: l'avvocato dovrebbe infatti interagire con la controparte, con altri saperi professionali, con i servizi del territorio e, se del caso, con i genitori, con il minore se è avvocato del minore.

A tal fine prioritaria importanza assume il dovere di competenza, cui fa ampio riferimento il codice deontologico all'art. 12, che nel campo del diritto di famiglia dovrà avere un carattere più specifico e multidisciplinare, implicando una preparazione altamente qualificata, con competenze anche extra-giuridiche estese al campo della psicologia dell'età evolutiva, delle relazioni familiari, delle tecniche di mediazione.

La competenza in questo settore – dove i coinvolgimenti possono essere alti per le eventuali situazioni di grave sofferenza, coinvolgimento di figli minori, ecc. – consente inoltre di meglio raggiungere un punto di equilibrio tra il dovere di fedeltà (art. 7) e quelli di indipendenza (art. 10) e di autonomia (art. 36).

È proprio nell'equilibrio tra questi doveri che può individuarsi il comportamento più adeguato alle esigenze famigliari.

L'avvocato non si deve identificare con la parte, né vedere l'altro come il cattivo da sconfiggere: da qui il ruolo non contrappositivo ma interattivo cui si accennava prima.

Le controversie familiari, così intrise di sentimenti spesso antitetici, non devono essere trattate alla stregua di una qualsiasi altra controversia, con l'adozione di strategie, tatticismi e rigide procedure volte a ottenere la «sconfitta» della controparte.

I legami familiari devono avere massima considerazione, poichè da essi dipende l'equilibrio dei soggetti coinvolti. L'obiettivo è il superamento dei legami e non la loro distruzione.

Si possono, infatti, distruggere legami familiari con false denunce di abusi sessuali (denunce strumentali), con l'annientamento economico dell'altro, con comportamenti di alienazione genitoriale. Tutto ciò deve ritenersi contrario agli interessi del proprio assistito ed a quello dei figli.

Quindi l'avvocato deve saper ascoltare il proprio assistito, ma anche

avere capacità di ridefinire le sue richieste. In altri termini, la ridefinizione delle domande del cliente è la capacità valutarne la plausibilità e congruità nel contesto giuridico e giudiziario in cui esse andranno proposte.

In tale ottica, molto importante sarà il corretto adempimento del dovere di informazione (art. 40), poichè l'avvocato dovrà spiegare subito al cliente quali sono i suoi diritti, ma anche i suoi doveri.

A seconda dei casi, non dovranno pertanto assecondarsi infondate domande o speranze, ad esempio di assegnazione della casa coniugale, nelle ipotesi di separazione dalla moglie casalinga con figli minori, oppure di esimersi dal versamento dell'assegno di mantenimento.

E ciò nell'ottica di agevolare una soluzione consensuale della crisi della famiglia (separazione consensuale) o di superamento della stessa attraverso il percorso della mediazione. Bisogna perciò saper prima spiegare poi ridefinire le domande del cliente.

In molti casi, se si presentano entrambi i coniugi, occorre spiegare che la crisi è superabile con esperti; o che la separazione può non essere solo un trauma, ma avvenire in un clima collaborativo e di dialogo, nell'interesse del benessere psicofisico dei figli.

In tal senso, assume un significato più pregnante anche l'art. 6 (lealtà e correttezza) per quanto prima detto, con riferimento alla massima considerazione per i legami familiari e per il benessere fisico e psicologico del cliente e dei minori, secondo il principio che l'interesse del minore va considerato parte dell'interesse del proprio assistito.

L'avvocato, pertanto, nelle procedure di affidamento di minori, è tenuto a rispettare sia il diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori dopo la separazione, sia il diritto dei genitori a condividere le rispettive responsabilità genitoriali.

In tutti i procedimenti civili concer-

nenti la famiglia e i minori, per quanto è possibile, l'avvocato deve tentare una soluzione concordata della vertenza, fermi restando i vincoli deontologici relativi alla non utilizzabilità in giudizio della documentazione concernente le trattative.

Se il proprio assistito e la controparte acconsentono, l'avvocato favorisce, anche nel corso del giudizio, l'accesso del proprio assistito o dei propri assistiti a procedure di conciliazione o di mediazione familiare delle situazioni conflittuali. Il che si pone in linea anche con il dettato dell'art. 155 *sexies*, co. 2, c.c.

Anche il diritto alla riservatezza è qui più pregnante, poichè nell'ambito del diritto di famiglia, ove le situazioni e gli interessi coinvolti sono particolarmente delicati e personali, l'avvocato deve essere garante delle posizioni soggettive coinvolte, della famiglia anche se in crisi (ad esempio, nella produzione in giudizio di documenti attinenti la sfera privata dell'altro genitore o addirittura del minore).

Gli interessi dei membri della famiglia, anche e a maggior ragione se in crisi, vanno protetti. Ciò è possibile solo per mezzo del rispetto non solo del diritto ma in particolare dell'individuo e della sua sfera personale.

In sostanza, è chiaro come il ruolo dell'avvocato che si occupa di cause di diritto di famiglia è «diverso» per la peculiarità della materia e si ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutti i professionisti impegnati in tali cause sulla necessità di ispirare il proprio comportamento a principi rigorosi a salvaguardia dei diritti delle persone e della famiglia.

Si auspica perciò che un impegno in questa direzione possa essere l'obiettivo congiunto di tutte le associazioni di avvocati familiaristi.

# Giurisprudenza disciplinare

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

## A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE

(periodo dal 13 febbraio al 23 luglio 2012)

. . .

Riferisce il Consigliere referente Avv. Chiara Rigosi sull'esposto presentato dall'Avv. \* nei confronti dell'Avv. \*. All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- visto l'esposto presentato dall'Avv. \* in data 9 dicembre 2009, relativo alla pretesa violazione dell'art. 28 del codice deontologico, per avere l'Avv. \* utilizzato, ai fini dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo, un fax dell'Avv. \* nel quale la stessa, in nome e per conto della cliente Sig.ra \*, già cliente dell'Avv. \*, riconosceva come dovuta la richiesta economica del Collega, per l'attività professionale svolta;
- visto il contro-esposto formulato dall'Avv. \* nei confronti dell'Avv. \* in quanto quest'ultima avrebbe dapprima riconosciuto il debito della propria cliente e assicurato il pagamento della nota dell'Avv. \* e poi, in giudizio, negato, per conto della cliente, la debenza del pagamento e svolto domanda riconvenzionale nei confronti dell'Avv. \* per asserita responsabilità professionale;
- rilevato che l'esposto dell'Avv. \* appare infondato in quanto il fax in oggetto non era stato qualificato come riservato né conteneva proposte transattive e, quindi, non era soggetto al divieto di produzione sancito dall'art. 28 c.d.f., che, anzi al canone II espressamente prevede come producibile la corrispondenza dell'Avvocato che assicuri l'adempimento della prestazione richiesta;
- ritenuto che il contro-esposto dell'Avv. \* riguardi questioni di contenuto essenzialmente patrimoniale che, come tali, saranno decise nel giudizio civile in corso;

P.Q.M.

delibera l'archiviazione dell'esposto per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 16 aprile 2012)

Riferisce il Consigliere delegato Avv. Flavio Peccenini sull'esposto presentato dal Rag. \* nei confronti dell'Avv. \*. All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio osserva quanto segue.

Con esposto in data 30 ottobre 2008 il Rag. \* lamenta che l'Avv. \* abbia scientemente elaborato una proposta transattiva all'insaputa del proprio cliente, come dimostrerebbe la partecipazione dell'Avv. \* alla stipulazione notarile del 9 luglio 2008, senza avere preventivamente informato di tale partecipazione il difensore dell'esponente.

L'Avv. \* si è difeso ricordando che l'atto notarile era stato redatto per intero dal notaio Dott. \*, il giorno precedente la sottoscrizione, e che la mattina di tale giorno la propria presenza, del tutto passiva (l'Avv. \*, segnalato nell'esposto come "correo" dell'Avv. \*, non era neppure presente), era giustificata dal fine di scongiurare imprevedibili comportamenti del Rag. \* in sede di sottoscrizione, atteso quanto era già accaduto in precedenza, quando il Rag. \*, dopo avere chiesto la presenza della cliente dell'Avv. \* avanti un notaio, non si era poi presentato all'appuntamento.

Il Consiglio pur rilevando come sia particolarmente opportuno, in occasioni come quella descritta, che il difensore di una parte dia preventiva notizia al Collega difensore di controparte della propria presenza in sede di sottoscrizione di un atto, ancorché rogato da un notaio, non rileva nelle circostanze oggetto dell'esposto elementi di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione dell'esposto per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.  
(adunanza del 16 aprile 2012)

Riferisce il Consigliere delegato Avv. Marco D'Apote sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di \* nei confronti dell'Avv. \*. All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- rilevato che il Tribunale di \* trasmetteva al Consiglio copia del verbale dell'udienza dibattimentale del 17 giugno 2010 nel procedimento penale n. 410/09 r.g. Trib. nei confronti del Sig. \*, pervenuta il 29 giugno 2010, segnalando che l'Avv. \*, difensore d'ufficio dell'imputato, non si era presentato all'udienza fissata per la celebrazione del processo;
- osservato che, con lettera del 15 ottobre 2010, il Consiglio invitava l'Avv. \* a formulare deduzioni difensive scritte, o a formulare richiesta di essere sentito, e che, in risposta all'invito formulatogli, l'Avv. \*, in data 5 novembre 2010, faceva pervenire una propria memoria a chiarimenti nella quale evidenziava di avere reso edotto l'imputato, mediante raccomandata a.r. in data 29 gennaio 2010, della sua intervenuta nomina a difensore d'ufficio, informandolo altresì della possibilità di comporre bonariamente la vertenza, secondo quanto comunicatogli dal difensore della persona offesa; di non avere ricevuto risposta alcuna a tale raccomandata e quindi, constatato il disinteresse del proprio assistito, di avere depositato presso il Tribunale di \*, un atto denominato "rinuncia al mandato", con il quale chiedeva al Giudice procedente la revoca della nomina a difensore; evidenziava, altresì, che il giorno seguente al deposito di tale istanza la Cancelleria del Tribunale gli aveva comunicato il provvedimento adottato dal Giudice, dal seguente tenore: «*Trattasi di difesa irrinunciabile. Si nominerà sostituto ex art. 97, 4 comma, c.p.p. in udienza*» e che, sulla base di tale risposta, egli aveva deciso di non presenziare all'udienza del 17 giugno 2010;
- ritenuto che il difensore d'ufficio ha l'obbligo irrinunciabile di prestare il patrocinio nei confronti del proprio assistito;
- considerato, tuttavia, anche alla luce delle spiegazioni offerte dall'iscritto, che appare probabile ritenere che quest'ultimo abbia frainteso il contenuto del provvedimento adottato dal Giudice, ravvisando erroneamente nel disposto di quest'ultimo («*si nominerà sostituto ex art. 97, 4 comma, c.p.p. in udienza*») un sostanziale accoglimento dell'istanza di revoca della nomina a difensore, e cioè ritenendo che la stessa, pur non accolta fuori udienza, sarebbe stata tuttavia accolta nel corso dell'udienza;
- valutato che, per tale ragione, il comportamento dell'Avv. \* appaia scusabile;

P.Q.M.

delibera di archiviare la segnalazione, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 23 aprile 2012)

Riferisce il Consigliere delegato Avv. Lorenzo Turazza sull'esposto presentato dall'Istituto \* nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente lamenta la presenza di un opuscolo, prodotto in allegato all'esposto e riguardante una causa di lavoro in cui era parte l'Istituto \*, nel quale veniva pubblicizzato in maniera evidente e ripetuta il nome del difensore della parte ricorrente, l'Avv. \*. L'esponente riferisce anche in merito all'esposizione di alcune copie di detto fascicolo in una bacheca all'interno dell'Istituto, lasciate nella disponibilità degli utenti.

Con memoria scritta depositata il 10 maggio 2012 l'Avv. \* ha dichiarato la propria estraneità alla redazione, pubblicazione e divulgazione dell'opuscolo in questione, precisando come il volume rappresentasse materiale sindacale elaborato e curato dalla Federazione \* e da quest'ultima distribuito unicamente ai propri associati; ha inoltre riferito come il dirigente sindacale Sig. \*, dal medesimo interpellato, aveva escluso la presenza del volume nella bacheca sindacale della Federazione \*.

Dall'accertamento delle circostanze oggetto d'indagine, non emerge dunque alcuna condotta suscettibile di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio delibera di archiviare l'esposto in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza dell'11 giugno 2012)

Riferisce il Consigliere referente Avv. Annalisa Atti, in assenza del Consigliere delegato Avv. Marco D'Apote, sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di Bologna nei confronti dell'Avv. \*. All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- rilevato che il Tribunale di Bologna ha trasmesso al Consiglio il verbale dell'udienza dibattimentale del 26 gennaio 2012 nel procedimento penale n. \*/11 R.G. Dib. nei confronti del Sig. \*, pervenuto il 7 febbraio 2012, segnalando che l'Avv. \*, difensore di fiducia dell'imputato, non si era presentata all'udienza fissata per la celebrazione del processo;
- rilevato che con lettera del 16 aprile 2012 il Consiglio ha invitato l'Avv. \* a formulare deduzioni difensive

scritte, prospettandole altresì la facoltà di essere sentita;

- rilevato che l'Avv. \* ha presentato, in data 18 maggio 2012, una propria memoria, riconoscendo di non essersi presentata all'udienza dibattimentale per una propria dimenticanza (per avere riportato in modo errato, in agenda, la data del processo, indicandovi quella del 26 febbraio 2012 anziché quella del 26 gennaio dello stesso anno) e collocando la propria condotta in un contesto temporale connotato da delicate vicissitudini personali e familiari;

- ritenuto che le spiegazioni offerte appaiono credibili e che non si pone la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori delle allegazioni difensive fornite, tanto più che nei confronti dell'Avv. \*, da tempo iscritta nelle liste dei difensori d'ufficio, non risultano precedenti segnalazioni inerenti al mancato rispetto dei doveri inerenti alla funzione officiosa, e sussistono quindi i presupposti per ritenere che l'episodio, di cui nella presente sede si tratta, abbia costituito un fatto isolato e dunque scusabile;

- considerato che l'imputato non ha subito pregiudizi derivanti dalla mancata presenza dell'Avv. \* al dibattimento, poiché l'udienza è stata rinviata ad altra data, con nomina di un nuovo difensore e con la concessione a quest'ultimo dell'intero *spatium deliberandi* previsto dall'art. 555 c.p.p. per l'adeguato apprestamento della difesa;

- valutato infine che nella segnalazione proveniente dal Tribunale nemmeno si ipotizzano, nei confronti dell'iscritto, addebiti in termini di abbandono della difesa (situazione, quest'ultima, riconducibile alle gravi fattispecie previste dall'art. 105 c.p.p.), essendosi il Giudice limitato a constatare, trasmettendo il verbale di udienza al Consiglio dell'Ordine, la mancata presenza del difensore;

- richiamato l'art. 4 n. 1 del regolamento approvato da questo Consiglio in data 11 luglio 2011, inerente alle difese di ufficio ma estensibile nei criteri applicativi alla difesa di fiducia, per analogia di *ratio* ispiratrice, secondo il quale nel caso di prima segnalazione, tenuto conto del comportamento complessivo del difensore, dell'assenza di pregiudizio per l'assistito e di significative diseconomie nella prosecuzione dell'attività giurisdizionale, va deliberata l'archiviazione della segnalazione disciplinare;

P.Q.M.

delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 25 giugno 2012)

Riferisce il Consigliere delegato Avv. Federico Canova sull'esposto presentato dai Sig.ri \* e \* nei confronti dell'Avv. \*.

In data 5 luglio 2011 perveniva esposto presentato dai Sig.ri \* e \*, genitori della defunta Sig.ra \*, nei confronti dell'Avv. \*, affinché il Consiglio valutasse se il suo comportamento fosse o meno conforme ai principi di deontologia professionale forense. A tal fine essi esponevano quanto segue.

Nel mese di aprile del 2008 la figlia \*, assistita dall'Avv. \*, aveva iniziato un procedimento per separazione personale dal marito Sig. \*, assistito dall'Avv. \*. La separazione fu giudiziale per l'impossibilità di trovare un accordo. I tentativi dell'Avv. \* di trovare un accordo non ebbero concrete risposte: quando rispondeva, l'Avv. \* rispondeva in modo lacunoso e impreciso, e alle volte non rispondeva per nulla. Lo stile usato dall'Avv. \*, a detta degli esponenti, era quello di rispondere "le vostre richieste non sono accettabili" e basta, senza mai formulare una controproposta o chiarire in che cosa le richieste della figlia fossero eccessive.

Iniziata la causa, il Giudice provvide ad assegnare la casa coniugale alla figlia e ai bambini, con provvedimento del 26 novembre 2008. All'Avv. \* tale provvedimento venne comunicato il 10 dicembre 2008; il Sig. \* rimase tuttavia dentro casa affermando di non avere ricevuto informazioni da suo difensore sul provvedimento emesso. In data 8 gennaio 2009 l'Avv. \* scrisse all'Avv. \* chiedendogli spiegazioni e inviandogli, a ogni buon conto, copia del provvedimento presidenziale di assegnazione della casa alla moglie.

A detta degli esponenti, anziché collaborare affinché la situazione non degenerasse, l'Avv. \* avrebbe innescato una polemica con l'Avv. \* pretendendo la notifica formale del provvedimento del Presidente prima di dare istruzioni al proprio cliente di rilasciare l'abitazione coniugale e, da ultimo, inviando un fax all'Avv. \* con il quale affermava "le sarei grato, per il futuro, se cessasse di considerarmi destinatario di ulteriore sua corrispondenza". Con tale comunicazione, di fatto, l'Avv. \* avrebbe impedito alla figlia degli esponenti e al suo difensore di avere qualsivoglia tipo di contatto.

Alfine il Sig. \* lasciò la casa coniugale, quando ritenne di farlo e – secondo quanto lamentano gli esponenti – non grazie all'intervento del suo Avvocato.

Nel febbraio 2009, su richiesta della figlia, l'Avv. \* provò a trovare una soluzione al problema dei beni immobili cointestati ai coniugi (fra i quali il negozio in cui il Sig. \* esercitava la sua professione) e ancora una volta le risposte dell'Avv. \* impedirono – a detta degli esponenti – ogni tentativo di accordo (cfr. fax da Avv. \* ad Avv. \* del 27 febbraio 2009).

Nell'aprile 2009 ci fu una nuova udienza davanti al Giudice Istruttore, Dott. \*, che invitò le parti a trovare un accordo; in udienza vennero indicate le problematiche esistenti e abbozzate delle soluzioni. In data 14 maggio 2009 l'Avv. \* inviava fax all'Avv. \* con il quale, facendo riferimento a quanto detto in udienza, formulava puntuale e dettagliata proposta. L'Avv. \* rispondeva il 26 maggio 2009, accusava la figlia degli

esponenti e l'Avv. \* di avere modificato in peggio le proposte formulate in udienza, e dichiarava che il suo assistito, a fronte di ciò, aveva avuto una "forte reazione emotiva" che impediva il prosieguo delle trattative.

Nei giorni successivi alla tragica morte della figlia degli esponenti, l'Avv. \* avrebbe chiamato le redazioni locali dei quotidiani il Resto del Carlino e Repubblica offrendo un'intervista, che in effetti venne pubblicata con tanto di sua foto.

Gli esponenti stigmatizzano il comportamento generale dell'Avv. \* nella dolorosa vicenda, giungendo persino a ipotizzare che se l'Avv. \* si fosse comportato diversamente, consigliando il proprio cliente ad assumere una condotta differente, forse la loro figlia e i nipoti sarebbero ancora vivi.

In data 2 settembre 2011 il Consigliere relatore designato inviava al Legale destinatario dell'esposto copia dello stesso, rivolgendo il rituale invito a depositare, nei termini, una memoria con eventuale documentazione, fermo restando il diritto di essere personalmente sentito. In data 11 novembre 2011 l'Avv. \* faceva pervenire memoria difensiva e relativi allegati documenti.

Il Legale, nel contestare ogni addebito mosso, anche in quanto inveritiero, procedeva, in modo puntuale e analitico, a prendere posizione in merito ai vari e diversi profili contestati.

In particolare, l'Avv. \* si difendeva affermando:

- la infondatezza della contestazione di avere risposto in maniera lacunosa e imprecisa alle richieste della controparte e, talvolta, di non avere risposto per niente, depositando copia dei suoi fax dell'8 e 22 maggio 2008, che smentiscono tale affermazione: il primo fax formalizza chiaramente la disponibilità iniziale del Sig. \* ad addivenire a una separazione consensuale; il secondo fax riscontra tempestivamente la lettera dell'Avv. \* illustrando la situazione economica del cliente con l'articolazione di precise controproposte;
- la infondatezza della contestazione di avere "preteso" la notifica del provvedimento giudiziale prima di dare indicazioni al proprio assistito di abbandonare il domicilio coniugale, poichè dopo l'udienza presidenziale, in cui il Giudice si era riservato sui provvedimenti urgenti, disse al cliente che, una volta ricevuta la notifica delle statuizioni giudiziali, si sarebbe dovuto conformare ad esse; il problema nacque quando l'Avv. \*, al quale il provvedimento era stato notificato qualche giorno prima dell'Avv. \*, pretendeva che quest'ultimo dicesse al cliente di abbandonare il domicilio coniugale prima ancora che il provvedimento venisse notificato al suo difensore; tale pretesa dell'Avv. \* era stata accompagnata dalla "minaccia" della notifica di un atto di precetto e da polemiche; fu dunque in risposta a tale atteggiamento aggressivo e polemico che si deve intendere collocata la frase "Le sarei grato per il futuro se cessasse di considerarmi destinatario di Sua ulteriore corrispondenza"; il Sig. \* lasciò la casa coniugale e i figli il giorno dopo che venne notificato al suo difensore il provvedimento del Giudice;
- la infondatezza della contestazione di avere impedito ogni tentativo di accordo in merito ai beni immobili cointestati, avendo nel mio fax del 27 febbraio 2009 scritto che il cliente trovava inaccoglibili le richieste della moglie;
- di essersi limitato, in relazione alla contestazione di avere dato una risposta "allucinante" con il suo fax del 26 maggio 2009, a evidenziare lo stravolgimento delle condizioni di separazione proposte dall'Avv. \* rispetto a quelle indicate dal Giudice in udienza;
- in relazione alla gestione della vicenda con la stampa, che, dopo la morte della Sig.ra \* e l'uccisione, da parte sua, dei suoi due figli, il Resto del Carlino pubblicò un articolo in cui l'Avv. \* rilasciava un'intervista nella quale si lasciava intendere che il Sig. \* fosse il responsabile morale della morte della moglie e dei suoi due bambini; nel contempo, i giornalisti avevano contattato anche il Sig. \* il quale, frastornato e distrutto dal dolore, disse loro che non voleva parlare della vicenda e di rivolgersi al suo Avvocato, del quale forniva nome e il numero di telefono; e che il Sig. \* subito dopo gli telefonò pregandolo di fargli da scudo in quel terribile momento e di cercare di difenderlo dalle accuse che gli erano state rivolte dai genitori della ex moglie e dal loro Avvocato tramite il Resto del Carlino; fu così che, quando telefonò un giornalista del Resto del Carlino, l'Avv. \* diede la versione dei fatti del Sig. \* e cercò di riabilitare la sua immagine.

Risultano così definite le contrapposte posizioni, in regolare contraddittorio.

Questo Consiglio ritiene di poter condividere la linea difensiva approntata dal Legale, posto che è sostenuta da idonea e adeguata documentazione, che ne sorregge anche la veridicità, quantomeno con riferimento agli aspetti maggiormente in evidenza.

Invero, si ritiene che la condotta dell'Avv. \* debba essere considerata, così come provata, quella tipica di difesa e tutela del proprio assistito, nell'ambito di così forti contrapposti interessi. Il Legale ha assunto la difesa piena del proprio cliente, in esecuzione e in adempimento del mandato di difensore che, diversamente, avrebbe potuto determinare carenze, anche tecniche, di difesa.

Attraverso l'esame della documentazione acquisita emerge un evidente quadro conflittuale delle parti, che si sostanzia precisamente anche mediante la rigida corrispondenza scambiata dai Legali. Ciò, tuttavia, accade di frequente in casi analoghi e, comunque, nell'ambito di controversie che, a ogni livello, coinvolgono e interessano gli affetti famigliari e i rapporti sentimentali.

Il comportamento dell'Avv. \* non può dunque essere ritenuto deontologicamente rilevante

nonostante il tanto imprevedibile e tragico epilogo. Egli ha, effettivamente, patrocinato gli interessi e diritti del proprio cliente, con ciò quindi, non potendo contravvenire a regole deontologiche, in quanto la sua condotta è risultata rispondente, a ogni effetto, alle esigenze difensive che il delicato caso richiedeva.

Il rigore, anche a volte reciproco, delle posizioni, deve indurre i Legali, in tali ambiti, a garantire ogni tutela a favore del proprio cliente. E ciò appartiene, fisiologicamente, alla contrapposizione tecnica e dialettica delle avverse posizioni. In altri termini, i livelli di difesa tecnica, nel rispetto della tutela dei rispettivi diritti, a volte e come certamente nel caso di specie, giungono a spingersi verso confini che, sotto il profilo umano, possono apparire alla controparte sostanziale come contrari alla sensibilità umana.

Ciò, tuttavia, oltre che a essere, in linea di principio, oggetto di valutazione caso per caso, non è di per sé sufficiente a ritenere realizzati quei criteri di rilevanza deontologica, posto che nel comportamento dell'Avv. \* non sono ravvisabili elementi di emergenza disciplinare. La sua difesa, confortata dai documenti allegati, esclude che al Legale possano essere ricondotte e contestate effettive responsabilità: ciò è quanto appare sul piano disciplinare, che è l'unico che, in questa sede, rileva.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera l'archiviazione dell'esposto per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 25 giugno 2012)

Riferisce il Consigliere delegato Avv. Federico Canova sull'esposto presentato dal Sig. \* nei confronti dell'Avv. \*.

In data 4 agosto 2011 perveniva esposto presentato dal Sig. \* nei confronti dell'Avv. \*. In particolare, l'esponente chiedeva accertarsi se nella condotta dell'Avv. \*, legale di sua moglie Sig.ra \*, fossero ravvisabili violazioni del codice deontologico, in relazione all'art. 32.

L'esponente riassumeva l'accaduto come segue: con ricorso notificato il 17 febbraio 2007, la moglie lo conveniva avanti al Tribunale di Bologna, instaurando procedimento di separazione giudiziale; l'11 maggio 2007 si celebrava l'udienza ex art. 708 c.p.c. avanti al Presidente del Tribunale, all'esito della quale veniva emesso il provvedimento, notificato il 21 maggio 2007, che dettava i provvedimenti presidenziali; avverso tale provvedimento egli proponeva reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c. e la Corte d'Appello di Bologna fissava per la discussione l'udienza del 13 luglio 2007; in tale procedimento egli eccepeva tra l'altro di avere corrisposto, senza essere rimborsato, la quota di spettanza della moglie sul prezzo di acquisto di un immobile di cui la quota del 30% era intestata alla stessa. Sempre nel corso del procedimento di separazione, la moglie chiedeva, con ricorso depositato il 28 maggio 2007, il sequestro conservativo della quota, pari al 70%, del marito sull'immobile; egli veniva, in seguito, avvicinato dalla moglie che proponeva un accordo, una prima versione del quale veniva redatta direttamente dai coniugi il 17 giugno 2007; nella bozza la moglie si impegnava a trasferire gratuitamente al marito la sua quota di proprietà dell'immobile, dando atto di non avere mai pagato il prezzo corrispondente alla propria quota (confermando in tal modo la tesi difensiva del marito sostenuta nel procedimento pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bologna in impugnazione del provvedimento provvisorio del Presidente del Tribunale).

L'Avv. \*, alla quale era stata inviata l'ipotesi di accordo, contribuiva attivamente alla redazione della versione definitiva. Il 9 luglio 2007 l'accordo veniva sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi legali, Avvocati \* e \* per il marito, \* per la moglie.

All'udienza del 19 luglio 2007, già fissata nell'ambito del procedimento cautelare, tramite i rispettivi Legali, i coniugi chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni anche nella causa di separazione, essendo intervenuto l'accordo transattivo. Il Giudice, in accoglimento dell'istanza congiunta, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni per entrambi i giudizi (quello di separazione e quello cautelare) al 26 settembre 2007.

L'esponente afferma di avere adempiuto a tutti gli impegni assunti con la scrittura privata. All'udienza del 26 settembre 2007, tuttavia, l'Avv. \* comunicava che la Sig.ra \* non era più disponibile ad addivenire a conclusioni congiunte, ritenendo che l'accordo raggiunto fosse gravemente lesivo per il suo diritto al mantenimento. In particolare, nel verbale d'udienza si legge: *"il consenso prestato antecedentemente si fondava su un presupposto, non esplicitato nell'accordo stesso ma tenuto presente da entrambi i coniugi, consistente nel rientro della Sig.ra \* nella casa coniugale, con diritto ad abitare nella cd. mansarda. Non essendo detto impegno stato rispettato dal Sig. \*, non essendo la Sig.ra \* in grado di pagare un affitto, l'Avv. \* chiede la remissione della causa in istruttoria, precisando le conclusioni come da memoria integrativa dell'11 giugno 2007"*.

Successivamente, il 19 settembre 2008, l'Avv. \* agiva in sede esecutiva per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento in base a quanto stabilito dal Presidente del Tribunale l'11 maggio 2007, importi che, in virtù dell'accordo del 9 luglio 2007, non avrebbero dovuto essere più corrisposti nella misura originariamente prevista dal provvedimento presidenziale.

Di quanto esposto il Sig. \* produceva relativi documenti. In sostanza, l'esponente ritiene debba ravvisarsi la violazione dell'art. 32 c.d.f. a carico dell'Avv. \*, in quanto essa avrebbe patrocinato la Sig.ra \* in iniziative legali in totale spregio dell'accordo transattivo del 9 luglio 2007, i cui obblighi erano stati

esattamente adempiuti dall'esponente.

L'esponente addebita al Legale, nonostante avesse contribuito alla redazione dell'accordo transattivo e lo avesse sottoscritto personalmente, la responsabilità di avere di fatto patrocinato le ulteriori istanze della cliente finalizzate a rimettere in istruttoria il giudizio cautelare e a proseguire nella causa di separazione. L'esponente contesta la falsità della motivazione fatta valere in udienza da parte del Legale della moglie, vale a dire che egli avrebbe violato l'accordo in quanto esso sarebbe stato sottoscritto in base al presupposto, "seppur non esplicito", che la Sig.ra \* sarebbe tornata ad abitare a \*, in via \*, occupando la mansarda. Nel negare tale possibilità, l'esponente riferiva che tale eventualità non era mai stata presa in considerazione, né dalle parti, né tantomeno dai rispettivi Legali.

Il Consigliere relatore, con comunicazione in data 14 luglio 2011, rivolgeva al Legale destinatario dell'esposto, che accludeva, l'invito rituale a presentare memoria nei termini indicati con eventuale documentazione, avvisandola della facoltà di essere personalmente sentita.

In data 14 luglio 2011 l'Avv. \* depositava memoria difensiva con allegata documentazione. Il Legale precisava di ritenere di avere agito nella sussistenza dei presupposti dettati dall'art. 32 c.d.f., in quanto la condizione inerente il diritto di abitare della moglie nella mansarda della villa coniugale non venne inserita per iscritto nell'accordo, ma condivisa e accertata dalle parti che la consideravano parte integrante dell'accordo. Tuttavia, all'esito dell'ottenimento del trasferimento della proprietà della quota intestata alla moglie, il marito aveva allontanato la moglie di casa facendo venire meno la parola data.

Sulla base di tale circostanza, sopravvenuta, il Legale, considerando e ritenendo inoperante l'art. 32 c.d.f. e avendo ricevuto mandato in tal senso dalla cliente, così provvedeva: otteneva dal Tribunale di Bologna provvedimento confermativo dell'ordinanza presidenziale dell'11 maggio 2007, in ordine alle statuizioni sul mantenimento della Sig.ra \*; contestualmente, azionava l'accordo transattivo del 9 giugno 2009, in virtù del quale l'assegno di mantenimento veniva determinato in euro 700,00: stante, infatti, l'ineseguitabilità, per carenza della forma scritta, del diritto della Sig.ra \* di abitare la porzione della villa coniugale adibita a mansarda, l'Avv. \* riteneva di ripristinare il vincolo di corresponsività dell'atto impugnato attraverso la previsione di un assegno di mantenimento (euro 200,00 mensili), aumentato del presumibile canone di locazione di altra abitazione per la Sig.ra \* (euro 500,00), tenendo nel resto ferme le altre condizioni dell'accordo transattivo.

Così operando, il Legale affermava di ritenere di avere agito nel rispetto delle norme deontologiche e nell'osservanza della volontà effettiva delle parti, ritenendo che l'ingiustificato esposto del Sig. \*, a distanza di quattro anni, dovesse trovare diversa causa nella querela sporta contro di lui dalla moglie, per violazione degli obblighi assistenziali, e nella notifica di un atto di precetto per l'adempimento degli stessi.

Il Consiglio osserva che gli argomenti difensivi presentati dall'Avv. \*, di per sé, sarebbero già idonei e sufficienti a rilevare, nella specie, l'inoperatività e inapplicabilità dell'art. 32 c.d.f., in quanto la loro logica depone favorevolmente per ritenere sussistente la sopravvenienza di fatti tali da giustificare la condotta del difensore. Ma, ancora prima, va evidenziato come, anche sotto il profilo squisitamente tecnico, l'art. 32 c.d.f. non potrebbe ritenersi violato, posto che, formalmente, alcuna impugnazione giudiziale, presupposto del precetto regolamentare, è stata effettivamente svolta. Va infine affermato, per concludere in ordine alla inconsistenza di elementi di rilevanza disciplinare, che gli aspetti denunciati sul piano deontologico devono, invece, ritenersi da definire in altro ambito, come quello civile, tipicamente a ciò deputato per risolvere, in via definitiva e nella sede appropriata, ogni relativa questione controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 25 giugno 2012)

Riferisce il Consigliere referente Avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dal Dott. nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Il Dott. \* ha lamentato, nel proprio esposto, due distinti e indipendenti profili di responsabilità disciplinare.

In primo luogo, viene addebitato all'Avv. \* di non avere difeso in modo adeguato e diligente le ragioni del Dott. \* in un procedimento giudiziale da quest'ultimo promosso, con il ministero dell'Avv. \* e dell'Avv. \*, nei confronti del Ministero \*, dell'Ufficio \*, dell'Ufficio \*, del Centro \* e dell'Istituto \*.

In particolare, l'esponente addebita all'Avv. \* di non avere citato, nel corso della causa, alcune massime giurisprudenziali che, secondo lo stesso esponente, sarebbero specificatamente pertinenti al suo caso e che, se opportunamente citate dal difensore, avrebbero potuto portare, secondo l'esponente, a una pronuncia a lui favorevole, diversamente da quanto accaduto.

Più in particolare, il Dott. \* addebita all'Avv. \* di non avere utilizzato per intero il termine del 15 gennaio 2011, concesso dal Giudice Dott. \* per il deposito di note conclusive, e di avere trascurato di menzionare, in occasione della discussione finale, la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della Corte Costituzionale, già pubblicata e ben nota all'Avv. \*. Da ciò, fra l'altro, l'esponente arguisce che tali

omissioni travalicherebbero la natura di mere negligenze e si configurerebbero come manifestazioni di infedele patrocinio.

In secondo luogo, l'esponente lamenta che l'Avv. \* abbia avanzato, all'esito del primo grado della causa, una richiesta di compensi maggiore di quanto egli stesso aveva in precedenza preventivato verbalmente.

In relazione al primo addebito, va ricordato che a norma dell'art. 38 c.d.f. *"costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita"*.

Nel caso di specie, le ampie deduzioni svolte dall'esponente non evidenziano la sussistenza, a carico dell'Avv. \*, né di un *"mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato"* né del necessario presupposto di una *"non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita"*. Ciò anche sotto il profilo della citazione della giurisprudenza e dell'utilizzo dei termini assegnati dalla legge o dal Giudice per il compimento delle attività difensive. A tale proposito, va osservato anzitutto che la scelta dei precedenti utili e confacenti è e deve essere ritenuta prerogativa insindacabile del difensore, sempre che non si possa riconoscere immediatamente – il che non è nel caso di specie – il compimento di inescusabili errori di diritto, espressioni della mancata conoscenza delle norme di legge e/o della giurisprudenza consolidata.

In secondo luogo, dalla lettura degli atti offerti in comunicazione emerge che nella controversia, ove il Dott. \* era difeso dall'Avv. \*, era decisivo accertare la idoneità degli atti recettizi a raggiungere il loro scopo mediante la mera spedizione per raccomandata postale, cioè l'attitudine dell'atto recettizio stragiudiziale a essere ritenuto perfezionato in dipendenza della sua spedizione a mezzo di plico postale raccomandato, piuttosto che in dipendenza della sua effettiva ricezione. Invece la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della Corte Costituzionale risulta riferirsi esclusivamente al procedimento di perfezionamento della notificazione degli atti giudiziari, come previsto e disciplinato dagli artt. 137 ss. c.p.c.

Appare, pertanto, condivisibile la difesa svolta in questa sede dall'Avv. \*, secondo il quale la giurisprudenza, di cui l'esponente lamenta la mancata menzione, non era specificamente pertinente al caso, riferendosi a un tema e a materia diversi da quelli che erano controversi nella causa ove egli aveva assunto la difesa delle ragioni del Dott. \*.

Peraltro, va anche osservato che in questa sede, deputata allo scrutinio delle sole implicazioni deontologiche del comportamento tenuto dagli Avvocati, il merito delle questioni che sono state oggetto della causa patrocinata dall'Avvocato investito dell'esposto disciplinare non può essere sottoposto a una sorta di giudizio di seconda istanza, ma solo ad un esame deliberativo, ove, come già accennato, possono assumere rilievo soltanto gli eventuali errori in diritto così gravi da costituire dirette manifestazioni di evidente negligenza.

Ciò, a maggior ragione, se le rispettive ragioni della parte e dell'Avvocato sono – come in questo caso – già oggetto di autonoma controversia pendente nella sede giudiziale, che è specificamente deputata all'accertamento delle eventuali e già dedotte responsabilità del professionista ai fini della maturazione dei compensi e di possibili obbligazioni risarcitorie.

Neppure può essere sindacabile sul piano disciplinare il comportamento dell'Avvocato che, nell'organizzazione della propria attività libero-professionale, dia corso con qualche anticipo agli adempimenti difensivi, senza utilizzare per intero, fino all'ultimo giorno utile, i termini processuali concessigli.

Ciò, anzi, deve essere visto come espressione di particolare solerzia da parte dell'Avvocato, anche perché da ciò non può derivare alcun vantaggio alla controparte, sotto il profilo di una eventuale conoscibilità anticipata degli atti difensivi, tenuto conto che in occasione del deposito e dello scambio di comparse e memorie è compito del personale delle Cancellerie assicurare che le copie siano rese ostensibili alla controparte solamente quando questa, a sua volta, provveda al deposito dei propri atti, così da evitare alcun tipo di vantaggi a beneficio della parte che deposita per ultima.

In relazione al secondo addebito, mette conto rilevare che, a norma dell'art. 2233, III comma, c.c., *"sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli Avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"*. Tale inequivoca disciplina appare di per sé idonea a escludere la possibilità di ravvisare, anche in astratto, nel caso in esame, una violazione disciplinare *sub specie* dell'art. 43, III comma, c.d.f., mentre l'eventuale indicazione verbale di un preventivo dei costi dell'assistenza legale sarebbe comunque in linea con quanto sovente e lecitamente è dato riscontrare nella prassi corrente, secondo la quale una tale indicazione serve solo a fornire al cliente un ordine di grandezza dei costi da sostenere: indicazione che lascia salva la possibilità del consuntivo secondo tariffa.

Anche tale secondo aspetto, peraltro, è già oggetto di controversia in sede giudiziale, ove i diritti delle parti hanno l'opportunità di conseguire la più approfondita tutela civilistica.

Le espressioni obiettivamente offensive usate dall'esponente nei confronti dell'Avv. \* e del Giudice Dott. \* non giustificano la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, stante la perseguibilità solo a querela degli illeciti astrattamente configurabili. Né appare giustificato operare la suddetta trasmissione degli atti in relazione all'ipotesi di infedele patrocinio sostenuta dall'esponente a carico dell'Avv. \*, perché

questo Consiglio non ha ravvisato la sussistenza di elementi e circostanze costituenti "notizia di reato".  
P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.  
(adunanza del 25 giugno 2012)

Riferisce il Consigliere delegato Avv. Alessandro Lovato sull'esposto presentato dal Sig. \* nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

La vicenda tra origine nella conflittualità tra l'esponente Sig. \*, coordinatore del Comitato \* e l'attività del Bar \*, di proprietà della \* s.a.s., posto nella medesima via e patrocinato dall'Avv. \*.

Da una visura camerale in atti risulterebbe che l'Avv. \* sia socio accomandante della predetta società. Agli atti vi sono quattro esposti del Sig. \* nei confronti dell'Avv. \* e una memoria esplicativa del Legale.

Venendo a esaminare gli esposti presentati dal Sig. \*, in particolare si osserva quanto segue.

Con il primo esposto, pervenuto in data 14 luglio 2007, il Sig. \* chiedeva a questo Consiglio di valutare una lettera con richiesta di risarcimento danni, formulata dall'Avv. \* in nome e per conto di un suo assistito, "al fine di trovare eventuali elementi e/o profili di illecito di qualunque tipo".

Dall'esame del testo, nel quale il Legale chiede il risarcimento dei danni subiti dal suo assistito e derivatigli da una denuncia definita "palesamente calunniosa" presentata dall'esponente nei confronti del suo cliente, non si ravvisa alcun profilo di rilevanza deontologica, posto che nel caso di specie il Legale formula una non incongrua richiesta risarcitoria con riserva, in difetto, di azione giudiziale. La qualificazione giuridica attribuita alla denuncia dell'esponente rientra nella valutazione giuridica compiuta dal Legale e nell'adempimento dei doveri di difesa dallo stesso assunti nell'interesse del proprio cliente.

Con il secondo e terzo esposto, dell'11 settembre 2008, il Sig. \* chiede al questo consiglio di valutare se vi siano elementi di illiceità nel comportamento dell'Avv. \* per il fatto che il medesimo sia in possesso di atti della Polizia Municipale, di uno degli esposti presentati dal Comitato \* e di informazioni relative alla sua vita privata (conduzione di un bed & breakfast sopra il bar).

Nella memoria esplicativa l'Avv. \* ha spiegato che le notizie relative alle indagini della Polizia Municipale e quelle relative agli esposti del comitato sono informazioni che ha potuto acquisire, nello svolgimento della propria attività di difensore dell'azienda, attraverso un accesso agli atti.

Dall'esame della questione non si ravvisa alcun profilo di rilevanza deontologica nell'attività posta in essere dal Legale.

Nel quarto esposto, del 25 luglio 2008, il Sig. \* lamenta il fatto di sentirsi oggetto di comportamenti vessatori da parte dell'Avv. \*, ogniqualvolta egli si rivolge alla pubblica autorità per denunciare le situazioni di disturbo che provengono dal bar di via \*, alla cui gestione l'Avv. \* sarebbe interessato in quanto socio accomandante, e deposita uno scambio di e-mail intervenuto con l'Avv. \*, una visura camerale e una lettera di richiesta danni, indirizzata anche alla Polizia Municipale, inviatagli il 20 luglio 2007 dal predetto Legale.

In realtà, anche in questa vicenda, l'attività del Legale pare indirizzata, alla tutela dell'azienda nel travagliato rapporto con il comitato e con l'esponente che, per quanto forse influenzata dall'appartenenza dello stesso alla società come socio accomandante, non pare travalicare i limiti e i criteri imposti dalle regole deontologiche.

Occorre inoltre osservare che neppure la qualifica di socio accomandante può assumere una rilevanza deontologica, posto che pacificamente non si verifica incompatibilità con l'esercizio della professione forense con l'assunzione, da parte di un Avvocato iscritto all'Albo professionale, della qualità di "socio di capitale" in una società, quale deve ritenersi il socio accomandante di una società in accomandita semplice, che, per legge, è estromesso dalla gestione della società e risponde delle obbligazioni sociali solo ed esclusivamente nei limiti della sua quota conferita (artt. 2313 e 2318 c.c.). La qualità di socio accomandante, infatti, non comporta, di per sé, in alcun modo l'esercizio di un'impresa e/o di un'attività commerciale e, dunque, non rientra tra le cause di incompatibilità previste dall'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per mancanza di elementi disciplinarmente rilevanti.  
(adunanza del 9 luglio 2012)

Riferisce il Consigliere delegato Avv. Alessandro Lovato sull'esposto presentato dalla Sig.ra \* nei confronti dell'Avv. \*. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, con l'astensione del Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, osserva quanto segue.

Con il predetto esposto la Sig.ra \* lamenta il fatto che l'Avv. \* le avrebbe inviato due lettere contenenti espressioni "di fatto offensive nei suoi confronti in quanto classifica le mie obiezioni come pretestuose, infondate e contrastanti senza però entrare nel merito e giustificare la sua posizione".

L'esponente dà poi conto di un'iniziativa assunta dall'Avv. \* nei suoi confronti con una denuncia per diffamazione per due lettere che ella aveva scritto al cliente dell'Avv. \*. L'esponente ritiene che l'Avv. \* abbia violato le previsioni di cui agli articoli 14, 20 e 48 del codice deontologico.

L'Avv. \* ha depositato memoria, in data 19 giugno 2009, esponendo e documentando di avere svolto la sua attività nell'esecuzione di un mandato difensivo da parte di una sua cliente appaltatrice che si era vista opporre una serie di contestazioni da parte dell'esponente, che si era rifiutata di provvedere al pagamento di una serie di lavorazioni.

A nulla erano valse una serie di lettere tra le parti, sino a quando, avuta indicazione da parte della propria cliente della inconsistenza delle contestazioni avanzate dalla Sig.ra \*, l'Avv. \* le intimava il pagamento definendo appunto "infondate e pretestuose" dette contestazioni.

L'utilizzo di espressioni quali quelle in esame, da parte di un Legale nello svolgimento della propria attività defensionale, appare certamente lecito: tali espressioni non assumono alcuno dei requisiti di sconvenienza od offensività censurati dall'art. 20 del codice deontologico forense, rimanendo le stesse inquadrabili nel normale ambito di espressione di un diritto di critica e di valutazione, che il Legale può liberamente esprimere nell'interesse delle ragioni del proprio assistito.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera l'archiviazione per mancanza di elementi deontologicamente rilevanti.

(adunanza del 9 luglio 2012)

Riferisce il Consigliere delegato Avv. Alessandro Lovato sull'esposto con ricorso in prevenzione presentato dalla Sig.ra \* nei confronti degli Avvocati \* e \*.

L'esponente riferisce di essersi rivolta allo studio legale degli Avvocati \* e \* chiedendo assistenza legale ma volendosi avvalere dell'assistenza di un Legale iscritto nell'elenco del patrocinio a spese dello Stato. L'attività richiesta, riferisce sempre l'esponente, era quella di recuperare un credito vantato nei confronti del padre di suo figlio relativo a spese anticipate e di tenere i contatti con i servizi sociali.

L'esponente lamenta che nulla di ciò sarebbe stato fatto.

Quanto alla richiesta relativa al patrocinio a spese dello Stato, l'esponente afferma che il 13 maggio 2010 ella avrebbe telefonato all'ufficio addetto, ove le avevano risposto che nulla risultava essere stato presentato a suo nome. In precedenza, ella aveva revocato il mandato ai Legali, ricevendo poi una nota di euro 1.856,07 per l'attività svolta. L'esponente ha depositato documentazione relativa al rapporto.

Informati i Legali dell'esposto, l'Avv. \* chiedeva di essere sentita. Si procedeva quindi alla convocazione del Legale, che in data 18 giugno 2012 si presentava e rendeva una dichiarazione a verbale, agli atti del procedimento, e depositava documentazione.

In sostanza, l'Avv. \* ha confermato la circostanza della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precisando e documentando che l'incarico era relativo alla difesa da una serie di denunce penali subite dall'ex convivente e che per tale incarico la domanda era stata regolarmente presentata, e l'esponente ammessa, in data 3 novembre 2009. Il mandato era stato assunto dall'Avv. \*, iscritto nell'apposito elenco.

L'Avv. \* si era invece occupata della questione relativa al figlio minore e, in particolare, al rapporto piuttosto travagliato con gli assistenti sociali, cosa che l'Avv. \* puntualmente fece, come risulta da documentazione pure fornita dal predetto Legale. Per tale attività, per la quale presentò poi la nota (mai pagata), il Legale spiegò alla Sig.ra \* che non avrebbe potuto avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

Venne poi richiesta un'ulteriore assistenza da parte della esponente per una serie di questioni in contenzioso relative al rapporto con l'ex convivente, seguite in precedenza da altro Legale, che vennero esaminate dello studio e per le quali si intendeva presentare un'altra domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre avvalendosi dell'Avv. \*.

Si era sotto le festività e venne chiesto all'esponente di portare la documentazione fiscale aggiornata. A gennaio l'esponente comunicò tuttavia che non voleva farsi più seguire dallo studio.

Il Consiglio osserva che, alla luce di quanto dichiarato e documentato dall'Avv. \*, risultano indimostrati gli addebiti rivolti dall'esponente nei confronti degli Avvocati \* e \*, che presentarono la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la vicenda penale, mentre non poterono presentarla, per difetto di ogni presupposto, per l'attività di assistenza nei rapporti con i servizi sociali, né poterono farlo, per mancato invio della relativa documentazione, per l'assistenza civile stragiudiziale.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera l'archiviazione per mancanza di elementi deontologicamente rilevanti, mantenendo agli atti il ricorso in prevenzione.

(adunanza del 9 luglio 2012)

## B) DECISIONI EMESSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente f.f. avv. Flavio Peccenini, relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

**Non viola i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) e il divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.) l'avvocato che, in un contesto privato e nell'ambito di un rapporto professionale caratterizzato da informalità con il cliente, in un momento di tensione reciproca proferisca all'indirizzo dello stesso, che lo incalzava sul contenuto di scelte tecniche attinenti alla strategia difensiva, un'espressione rude ancorché isolata.**

### DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Per avere violato i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) e il divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.), avendo proferito testualmente, in data 8 febbraio 2007, all'indirizzo del sig. \* e a lui rivolgendosi, alla presenza e nello studio del commercialista dell'esponente sig. \*, la seguente frase: 'Tu non capisci un cazzo', abbandonando contestualmente la riunione. In Bologna, in data 8 febbraio 2007."*

#### Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto presentato il 30 marzo 2007, il sig. \* riferiva:

- di essere stato difeso dall'avv. \* in una causa di lavoro;
- che la causa era stata transatta in udienza, mediante il riconoscimento all'esponente dell'importo di euro 95.000,00, di cui euro 5.000,00 avrebbero costituito il compenso dell'avv. \*;
- che l'importo di euro 90.000,00 era stato imputato indistintamente a "indennità di cessazione del rapporto" e a risarcimento danni;
- che il 5 dicembre 2006, in occasione di un incontro avvenuto nello studio dell'avv. \* per il pagamento del suo compenso (che tuttavia non avveniva), il sig. \* avanzava dubbi sulla non assoggettabilità a tassazione dell'importo che gli era stato riconosciuto;
- che, in seguito, in un incontro tenutosi l'8 febbraio 2007 presso lo studio del sig. \*, titolare del centro contabile che seguiva l'esponente, con la partecipazione anche del sig. \* e dell'avv. \*, protraendosi la discussione fra il primo e la seconda sulla assoggettabilità – o meno – a tassazione dell'importo che era stato riconosciuto in via transattiva al sig. \*, l'avv. \* poneva fine alla discussione rivolgendosi al proprio cliente e dicendo, testualmente: *"Tu non capisci un cazzo!"*, e abbandonando la riunione;
- che, a seguito di tale episodio, l'avv. \* rinunciava al mandato, sia nella controversia di lavoro nella quale si discuteva residualmente solo dell'imputazione della somma riconosciuta in via transattiva al sig. \*, sia in altre cause nelle quali questi era patrocinato dall'avv. \*.

Con memoria depositata il 14 giugno 2007, l'avv. \* contestava gli addebiti riferendo che il cliente sig. \* si caratterizzava per essere persona estremamente puntigliosa, assai partecipativo della strategia difensiva *"fino al tentativo di appalesarsi più avvocato del difensore"*, con caratteristiche – in particolare – di *"ignoranza baldanzosa"*, *"pressapochismo presuntuoso"* ed *"eccessiva insolenza"*; riferiva inoltre che, dopo la rinuncia al mandato, il sig. \* non aveva pagato né la sua nota di euro 5.000,00 (importo riconosciuto in transazione) né quella, successivamente inviata, portante il maggior importo di euro 9.846,01, che l'avv. \* aveva redatto in sostituzione della prima.

Con integrazione di esposto in data 12 dicembre 2009, il sig. \* riferiva:

- che l'avv. \*, successivamente alla rinuncia ai mandati, aveva promosso nei suoi confronti due diversi procedimenti (n. \*/07 R.G.V. e n. \*/08 R.G.) innanzi al Tribunale di Bologna, per la liquidazione giudiziale delle somme dovute a titolo di compenso professionale per le varie cause patrocinate nell'interesse dell'esponente;
- che, all'esito, l'avv. \* aveva promosso esecuzione mobiliare presso terzi, mentre l'esponente aveva proposto – separatamente – opposizione sia al precetto che all'esecuzione, con il proprio nuovo legale avv. \*, e che a nulla erano valsi i tentativi di definizione stragiudiziale e transattiva delle sue pendenze economiche con l'avv. \*.

Il Consiglio dell'Ordine, nell'adunanza del 12 gennaio 2011, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. \*, con il capo d'incolpazione sopra riportato; in seguito, fissava l'udienza dibattimentale del 20 giugno 2012, nel corso della quale venivano escussi i testi sig.ri \* e \*; all'esito, il Collegio pronunciava decisione come in dispositivo.

#### Motivi della decisione

All'esito di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il Collegio ritiene che, nonostante l'avv. \* abbia negato la circostanza, si sia formata la prova del fatto che la stessa ha

effettivamente pronunciato la frase riportata nel capo d'incolpazione, rivolgendola all'esponente sig. \*. A tale conclusione fanno convergere le coincidenti testimonianze rese da entrambi i testi escussi; la stessa incolpata, peraltro, ha rappresentato una situazione di tensione che caratterizzava il rapporto con il proprio assistito, in special modo proprio nel corso dell'incontro che si è svolto nello studio del consulente sig. \*.

La rudezza, e intrinseca offensività, dell'espressione va tuttavia contenuta, a giudizio del Collegio, con il contesto in cui essa si è generata e con riferimento alla natura del rapporto che intercorreva fra difensore e cliente, cosicché la sua lettura non va esaurita nella sua mera e oggettiva letteralità.

L'avv. \* ha riferito che il sig. \* era cliente assai puntiglioso, del che è in effetti evidenza anche nella formulazione dell'esposto e della sua successiva integrazione. L'istruttoria ha consentito di appurare che nell'incontro avvenuto nello studio del consulente sig. \* sono deflagrate le tensioni che animavano, reciprocamente, il cliente sig. \* e il suo difensore avv. \*: il primo nei confronti della seconda, rea a suo dire di non avere ben considerato gli effetti di incidenza fiscale della transazione sottoscritta; la seconda nei confronti del primo, il quale – nonostante la sottoscrizione della transazione e l'avvenuto incasso dell'importo di euro 95.000,00 – non aveva ancora versato al legale il corrispettivo di euro 5.000,00 che era stato concordato nella transazione, e che la controparte aveva già corrisposto al sig. \*, il quale dunque stava trattenendo tale somma senza titolo, in danno dell'avv. \*.

In tale contesto di latente tensione, l'avv. \* ha pronunciato la frase incriminata. Ma – come ha chiarito il teste sig. \*, pienamente attendibile in quanto consulente dello stesso esponente – essa non è stata pronunciata come offesa generica, bensì con riferimento al fatto che il sig. \* incalzava l'avv. \* chiedendole conto della strategia difensiva che essa avrebbe adottato con la controparte per cercare di risolvere la questione che era sorta dopo la sottoscrizione della transazione (cioè, della assoggettabilità o meno dell'importo alla tassazione).

La reazione verbale dell'incolpata, pur in ogni caso stigmatizzabile in quanto la frase pronunciata non dovrebbe mai appartenere al frasario di un avvocato nell'esercizio delle sue funzioni, va dunque interpretata come risposta alla "baldanza" (sic) intrusiva del cliente, privo delle necessarie conoscenze giuridiche, rispetto alla scelta tecnica della strategia difensiva da parte del proprio difensore, la quale deve invece essere sempre prerogativa esclusiva di quest'ultimo.

A quanto sopra osservato, va aggiunto che il particolare connotato di informalità che caratterizzava il rapporto fra cliente e difensore, reso palese dall'uso della forma diretta del "tu", può avere indotto l'avv. \* a un atteggiamento di confidenza tracimato nella espressione richiamata, che va infine rilevato essere rimasta comunque isolata, non preceduta né seguita da altre di eguale o anche solo analogo tenore, avendo nell'immediato l'avv. \* abbandonato la riunione così evitando che lo spiacevole episodio potesse trovare reiterazione.

Per tutti questi motivi, il Collegio conclude per l'affermazione che la condotta dell'incolpata, come sopra considerata e contestualizzata, appaia priva di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, assolve l'avv. \* dal capo d'incolpazione.

Così deciso in Bologna, in data 20 giugno 2012 - 10 gennaio 2013.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.**

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Sandro Callegaro, relatore avv. Flavio Peccenini

***Non viola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) l'avvocato che, avendo comunicato nel corso dell'udienza ai componenti del Collegio costituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna la indisponibilità dei propri clienti alla conciliazione, protesti, seppure con toni alterati, con il Presidente del Collegio per la durata dell'attesa cui il difensore veniva costretto da una lunga camera di consiglio nella quale il Collegio si era ritirato per esaminare ipotesi conciliative escluse in radice dal difensore.***

...

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti

addebiti:

*"Avere violato i doveri di probità, dignità e decoro (art 5 c.d.f.), avendo, nel corso di tentativo di conciliazione avanti la Commissione Provinciale del Lavoro di Bologna, offeso l'onore e il prestigio del Collegio costituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna, sollecitando in modo sprezzante il Collegio a desistere dalla riunione che qualificava come una perdita di tempo che gli impediva di rispettare un appuntamento che aveva con una signora con la quale doveva pranzare; sollecitazione ripetuta svariate volte, minacciando di*

*denunciare al Ministero del Lavoro l'accaduto, ribadendo che il suo tempo era quello di un professionista che valeva incomparabilmente più di quello di un funzionario dello Stato, e che anche il livello di un siffatto professionista era incomparabilmente più elevato di quello di un funzionario dirigente pubblico, accostandosi minaccioso a pochi centimetri dal volto del Presidente dott. \*, rimanendo immobile per diversi secondi con gli occhi sbarrati, e sogghignando.*

*In Bologna, il 4 marzo 2004."*

#### Fatto e svolgimento del procedimento

In data 10 maggio 2004 veniva presentato esposto nei confronti dell'avv. \* a firma del dott. \*, Direttore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna; all'esposto veniva allegato il verbale di mancata conciliazione di un contenzioso di lavoro.

Veniva data regolare comunicazione all'avv. \*, il quale depositava ampia e documentata memoria difensiva.

In data 3 maggio 2004 perveniva segnalazione dalla Procura della Repubblica che informava dell'apertura di un procedimento penale nei confronti dell'avv. \* per gli stessi fatti.

In data 2 marzo 2009 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. \* e in data 3 marzo 2009 veniva notificato all'avv. \* il capo d'inculpazione sopra riportato; successivamente, l'avv. \* veniva citato a comparire all'udienza dibattimentale dell'11 luglio 2012.

L'inculpato ha indicato quale teste il dott. \*, di cui è stata autorizzata l'escussione.

#### Motivi della decisione

Il procedimento penale che vedeva imputato l'avv. \* è stato archiviato, perché il reato si è estinto per prescrizione, con decreto in data 3-26 febbraio 2010 del G.I.P. di Bologna dott. \*, su richiesta della Procura della Repubblica in data 26 ottobre 2009.

Non vertendosi, dunque, in ipotesi di assoluzione ex art. 653 c.p.p., il Consiglio è chiamato a valutare autonomamente, senza alcuna pregiudizialità della decisione penale, la eventuale rilevanza disciplinare della condotta di cui al capo di inculpazione.

In via preliminare occorre verificare quali siano (o forse meglio possano essere stati) gli atteggiamenti assunti dall'inculpato innanzi alla Commissione di Conciliazione nello svolgimento dei fatti di quel 4 marzo 2004.

Dalle dichiarazioni rese dal teste \* nell'istruttoria dibattimentale e dall'esame del materiale proveniente dal procedimento penale che ha visto coinvolto come imputato l'avv. \* (in particolare: il verbale delle operazioni del Collegio del 4 marzo 2004; l'esposto del dott. \* alla Procura della Repubblica; le dichiarazioni rese dalla sig.ra \*, segretaria della Commissione, dall'avv. \* e dal sig. \*) risulta che alle ore 13 del 4 marzo 2004 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna, a seguito di richiesta di costituzione del Collegio di Conciliazione (ex art. 66 del d.lgs. n. 165/2001), si riunì il Collegio composto dal dott. \*, Presidente, dall'avv. \*, designato dal lavoratore sig. \*, e dal dott. \*, designato dai Comuni di \* e \*. Erano pure presenti il lavoratore sig. \* e, quale rappresentante (non difensore) dei Comuni, l'avv. \*.

Il verbale menzionato dà atto che il Collegio decise di riunirsi separatamente per esperire il compito di formulare una possibile ipotesi conciliativa; che l'ipotesi non fu formulata; che l'avv. \*, informatone, rilevò che tale conclusione era del tutto attesa a fronte della propria preventiva dichiarazione che non sussistevano ragioni per conciliare.

Nel verbale si dà, infine, atto che, su richiesta dell'avv. \*, venne certificato l'orario di conclusione della procedura: ore 14,09.

Dal verbale nulla risulta di quanto poi sarà oggetto dell'esposto alla Procura della Repubblica da parte del dott. \* del 5 marzo 2004: né frasi ingiuriose, né atteggiamenti aggressivi o intimidatori.

La sig.ra \*, chiamata ad assistere il Collegio per la verbalizzazione, sentita in sede di sommarie informazioni di P.G. il 30 marzo 2004, ha ricordato che l'avv. \*, al termine della seduta, si era rivolto in modo arrogante al dott. \*, avvicinandosi anche al viso dello stesso e pronunciando frasi relative al diverso valore del tempo per un professionista e per un pubblico funzionario.

Nelle sommarie informazioni rese il 20 aprile 2004 dal sig. \* i fatti vengono ricostruiti con maggiore dettaglio e sono rivolti a cercare di dimostrare un comportamento aggressivo dell'avv. \*, che si lamentava del tempo che era costretto a perdere a fronte dell'inutilità del tentativo di conciliazione.

Un passaggio appare però utile (e così è stato inteso anche dal verbalizzante di P.G. che lo ha evidenziato in grassetto): il dott. \*, nel momento culmine dell'avvicinamento che si pretende minaccioso dell'avv. \*, avrebbe chiesto allo stesso cosa volesse dimostrare con quella "faccia da prendi in giro".

Dalle sommarie informazioni rese alla P.G. il 23 aprile 2004 dall'avv. \*, rappresentante nel Collegio del sig. \*, si apprende che l'avv. \*, dopo pochi minuti dall'inizio del tentativo di conciliazione, era entrato, senza bussare, per segnalare l'inutilità della prosecuzione della seduta, cosa che aveva reiterato dopo circa dieci minuti; che l'avv. \* non aveva pronunciato frasi minacciose nei confronti del dott. \*, ma solo offensive (che nella riga successiva, con una evidente contraddizione, diventano anche minacciose).

Da ultimo, va esaminata la deposizione resa dal sig. \* innanzi al Collegio, confrontata con le

sommario informazioni rese dallo stesso in sede di P.G. in data 7 ottobre 2004.

Il dott. \*, sia nel 2004 che nel 2012, ha ribadito che i toni della discussione si animarono oltre l'usuale, ma di non avere inteso frasi offensive o lesive pronunciate dall'avv. \*; che il diverbio tra il dott. \* e l'avv. \* fu tutto incentrato sull'inutilità della lunga "camera di consiglio" per cercare una ipotesi conciliativa, esclusa a priori dall'avv. \*, che rappresentava i Comuni di \* e \*; che normalmente a fronte di una tale dichiarazione di non conciliabilità la prassi consisteva nel redigere in pochi minuti un verbale in tal senso; infine di non riconoscere nessuno dei comportamenti riportati nel capo di incolpazione (che gli è stato letto) nell'ambito della discussione tra il dott. \* e l'incolpato.

Da quanto sopra riportato si evince, preliminarmente – e si tratta di una preliminare indispensabile – che, e ciò si ricava dalla lettura del verbale della seduta del 4 marzo 2004, il Collegio ebbe a impiegare un'ora e nove minuti non già per verificare la volontà delle parti (scopo, si ripete, espressamente imposto dalla norma di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 165/2001, e al quale è finalizzata l'intera procedura; ma di cui, tuttavia, non appare traccia alcuna nel verbale del 4 marzo 2004), bensì semplicemente per giungere a comunicare alle stesse la propria impossibilità di formulare un'ipotesi conciliativa, impossibilità della quale le parti si sono limitate a prendere atto.

È in questo contesto che va preso in esame il comportamento dell'incolpato, comportamento che – a fronte di un riscontro probatorio non univoco – non risulta, da quanto emerso in sede dibattimentale e dalle informazioni di P.G., corrispondere a quanto descritto nell'esposto, ma anzi se ne discosta in modo tale da poter giungere alla conclusione che, pur con toni certamente alterati e dunque non convenienti, ma che le risultanze istruttorie non consentono di qualificare univocamente come offensivi e/o minacciosi, l'avv. \* abbia richiesto che la procedura si svolgesse secondo la prassi usuale, anche per la funzionalità di un servizio che non deve, anche solo nei tempi, aggravare la posizione delle parti.

In forza di quanto sopra osservato, si deve concludere per la pronuncia di assoluzione, non essendo emersi in dibattimento elementi che consentano di qualificare univocamente la condotta dell'incolpato come deontologicamente rilevante.

P.Q.M.

il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, assolve l'avv. \* da ogni addebito di cui al capo di incolpazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare. Così deciso in Bologna, in data 11 luglio - 19 settembre 2012.

***La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.***



## INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DISTRETTUALE ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

SANDRO CALLEGARO

Signor Presidente della Corte d'Appello, Signor Procuratore Generale, Eminenza, Autorità civili e militari, magistrati del distretto, colleghi, signore e signori, porgo il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dell'Avvocatura Regionale dell'Emilia-Romagna, a nome della quale ho l'onore di prendere la parola in questa solenne cerimonia.

Come noto, dopo molti anni di attesa, il 31 dicembre 2012 il Parlamento ha approvato a larga maggioranza la legge di riforma dell'ordinamento professionale, confermando con ciò la peculiarità della professione di avvocato, garantendone l'indipendenza e l'autonomia, a tutela dei diritti dei cittadini e dello Stato democratico, in conformità ai principi costituzionali ed a quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e del Parlamento europeo.

Il compito che ci attende nei prossimi anni per riorganizzare il sistema ordinistico sarà particolarmente impegnativo, ma ci accompagna l'entusiasmo di questo momento storico e la consapevolezza della responsabilità del ruolo che ci compete.

Entusiasmo che tuttavia subito si dissolve nel constatare la situazione di generale crisi economica che da troppo tempo affligge il nostro Paese e che, oltre ad allargare il cerchio delle persone e delle famiglie in difficoltà, accresce il divario tra ricchi e poveri, tra quelli che possono permettersi il superfluo e quelli che non possono permettersi il necessario.

Crisi che mal si concilia con riforme che pongono ostacoli all'accesso alla

giustizia, diventato sempre più costoso e più difficile, tagliando in maniera lineare le spese del settore, limitando di fatto i diritti dei cittadini e penalizzando in particolare quelli più deboli.

Una giustizia più accessibile ai forti economicamente e negata ai deboli crea una disuguaglianza intollerabile e lede la dignità delle persone, tutte uguali davanti alla legge.

Ogni diritto deve essere considerato degno di giudizio per il solo fatto di essere tale. La giustizia non può e non deve essere considerata alla stregua di un bene strumentale, non è un *optional* o una spesa voluttuaria che chi la vuole, e se la può permettere, se la paga.

Nel tempo grandi giuristi, grandi maestri come Mancini, Einaudi, Lessona, Ferrara, Calamandrei hanno più volte sostenuto che la pretesa dello Stato di un tributo giudiziario per rendere giustizia è ingiusta e irragionevole in quanto si tassa ciò che il cittadino ha, non ciò che non ha.

Non si risolvono i problemi della giustizia aumentando i costi, introducendo norme che ne limitano l'accesso, così come non è contingentando il numero dei magistrati o avvilendo la funzione difensiva che si può fare una buona giustizia, perché non c'è giustizia senza chi giudica e chi difende.

Non si vuole sottovalutare l'importanza degli obiettivi economici che giustamente la politica si deve porre per il benessere dei cittadini, ma sono altrettanto importanti i diritti della persona, il diritto alla giustizia e alla dignità umana.

E che le scelte del nostro legislatore siano influenzate più da logiche economiche che sociali lo dimostra, a puro titolo d'esempio, l'aver privilegiato l'istituzione dei Tribunali delle imprese anziché quello della famiglia e dei minori, da lungo tempo invocato dall'avvocatura.

Più che cercare di privatizzare o deflazionare, è urgente tornare a fare cultura della giustizia e della giurisdizione, valori che si stanno perdendo, così come si stanno vanificando il lavoro e gli sforzi di tanti avvocati, magistrati e personale amministrativo che in questi valori ancora credono.

Non va in questa direzione la pretesa di far accettare una sentenza di primo grado non per convinzione o per rispetto delle istituzioni, ma per il timore di una pesante sanzione a favore dello Stato o riducendo i compensi dell'avvocato.

Non fanno cultura della giurisdizione privatizzazioni, filtri, sanzioni. Crediamo che le future generazioni debbano crescere con la cultura della giustizia e della giurisdizione, e non con la paura della giustizia.

La storia degli ultimi venti anni, a partire dalla riforma del codice di procedura civile del 1990, ha dimostrato, mutuando le parole del prof. Bruno Sassani, che *"di riforma in riforma l'ultima è sempre la penultima"*, a dimostrazione che l'affannoso e spesso improvvisato legiferare sul processo, sia civile che penale, non ha portato una maggiore efficienza del sistema, non ha risolto i problemi dell'arretrato o dell'irragionevole durata del processo.

Lo Stato, attraverso le continue riforme del processo a scapito dei diritti della difesa e ostacolando l'accesso, non ha dato risposta alcuna alla domanda di giustizia promossa dai cittadini.

Se le liti temerarie si possono reprimere e punire, l'esercizio dell'azione civile non può essere ingiustamente limitato o ostacolato.

Il Consiglio d'Europa nel 2010 ha adottato una Magna Charta dei giudici nella quale, tra l'altro, all'art.33 si raccomanda: "Ogni Stato deve assegnare ai tribunali risorse, strutture e attrezzature adeguate che consentano loro di operare in conformità alle esigenze di cui all'art. 6 della Convenzione e per consentire ai giudici di lavorare in modo efficace", e al successivo art. 35: "Ai tribunali deve essere assegnato un numero sufficiente di giudici e di personale di supporto adeguatamente qualificato".

Si raccomandano dunque risorse, tecnologie; non si raccomandano norme processuali a pioggia che spesso, e a tacer d'altro, vanno ad incidere su strutture vetuste e ormai collassate.

Per questo chiediamo che tutti i ricavi dalle spese di giustizia e dai beni sequestrati alla criminalità organizzata e non, siano destinati all'ammmodernamento della giustizia.

L'avvocatura, che a fianco della magistratura da sempre si batte per la difesa dei diritti, non può essere insensibile al fenomeno del sovraffollamento delle carceri.

Il coro unanime che si leva chiede che nelle carceri sia garantita la dignità della persona secondo il precetto costituzionale che considera la pena come rieducativa e non come umiliante strumento di repressione.

Il sovraffollamento carcerario non può trovare soluzione solo con le misure alternative al carcere, atteso peraltro che molti carcerati – stranieri, emarginati – non hanno neppure un domicilio o un luogo dove andare, ma potrebbe essere in buona parte risolto applicando con decisione la

giustizia riparativa, con lavori socialmente utili.

La cultura del perdono deve trovare spazio nei nostri cuori; la pena non è vendetta e volenti o nolenti i carcerati non sono estranei alla società, ne fanno parte, e molti di loro, pagato il loro debito, sono tornati e torneranno in mezzo a noi; meglio quindi che ritornino dopo un percorso rieducativo e riabilitativo.

Solidarietà e comprensione per chi ha sbagliato, ma anche decisa fermezza per quei fenomeni di razzismo e antisemitismo cui assistiamo anche nell'ambito dello sport. In questa giornata, anche noi vogliamo ricordare, per non dimenticare, i tanti colleghi avvocati ebrei che furono cancellati dagli albi, esclusi dalle società professionali che vennero vietate, privati della libertà e della dignità delle quali ogni uomo ha diritto e avviati ai campi di sterminio.

L'avvocatura è un mondo del lavoro in profonda crisi, come quello dell'economia e dell'imprenditoria. I dati ufficiali provenienti dalle iscrizioni agli albi e dalla Cassa di Previdenza Forense danno un'immagine dell'avvocatura caratterizzata:

- da una forte concentrazione di avvocati che si collocano nelle classi di reddito medio-basso;
- da una forte differenziazione tra i livelli di reddito dichiarati dagli iscritti più giovani rispetto a quelli dichiarati dai colleghi più anziani;
- da una forte differenziazione tra i livelli di reddito dichiarati dai due generi (uomo e donna).

Tra il 2008 e il 2010 gli avvocati hanno subito una perdita del 12,2% in termini di reddito medio reale e una perdita del volume d'affari mediamente prodotto da ogni avvocato pari, sempre in termini reali, al 10,1%. Per il triennio 2011-2013 le stime non fanno ben sperare in un miglioramento.

Pur in questo difficile panorama, l'avvocatura regionale dell'Emilia-Romagna si distingue per avere un reddito IRPEF medio e un volume d'affari IVA medio superiore a quello medio nazionale.

Al 31 dicembre 2012 il numero degli avvocati iscritti ai vari albi del Distretto era di 12.749. Solo Bologna ne contava 4.518, mentre gli iscritti negli altri Ordini era complessivamente di 8.231, dei quali:

FERRARA	858
FORLÌ-CESENA	825
MODENA	1802
PARMA	1177
PIACENZA	683
RAVENNA	811
REGGIO EMILIA	998
RIMINI	1077

In netto calo le iscrizioni al Registro dei praticanti: a Bologna nel 2012 si sono iscritti 114 praticanti in meno rispetto all'anno precedente. Sempre a Bologna il loro numero, al termine dello scorso anno, era di 1.139 di cui 440 con patrocinio.

La media distrettuale degli avvocati che hanno attivato la posta elettronica certificata è dell'85% circa.

L'avvocatura è attenta e sensibile al tema del buon funzionamento e della ragionevole durata del processo e la collaborazione che in tutto il Distretto vi è sempre stata tra avvocatura e magistratura ne è segno tangibile e indiscutibile.

Collaborazione e apertura presenti nell'attiva partecipazione agli Osservatori sulla giustizia civile (a Bologna è in fase di decollo anche quello penale), alla elaborazione di comuni protocolli (quale a titolo di esempio quello intervenuto con i Tribunali "sui rinvii e le sospensioni per causa di terremoto"), e nei numerosi interventi diretti a sopperire croniche carenze degli uffici giudiziari; interventi che spaziano dal distacco di personale proprio per lo smaltimento di arretrati di Cancelleria, all'installazione di fotocopiatrici e fornitura di carta per le copie di atti e documenti, salvo poi dovere ingiustamente e ingratamente pagare i relativi diritti allo Stato per un servizio che non svolge.

Ricordo alcune intese intervenute

# dalle istituzioni forensi

con gli Uffici Giudiziari e le altre Istituzioni:

- i Protocolli d'intesa sottoscritti con la Corte d'Appello di Bologna per le liquidazioni ai difensori del Patrocinio a spese dello Stato degli onorari, all'esito dei giudizi di appello penali, nonché quello per l'innovazione del servizio giustizia attraverso la locale implementazione del processo telematico;
- il Protocollo di collaborazione sottoscritto con la Procura Generale, volto a implementare percorsi orientati alla qualità dei servizi;
- il Protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna per le misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo;
- il Protocollo d'intesa sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna sulla mediazione tributaria;
- il Protocollo sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna di adesione al sistema Federa;
- il Protocollo d'intesa per la costituzione del "Patto per la Giustizia della città di Bologna", promosso

da Comune di Bologna, Regione, Amministrazioni locali, Ordini Professionali, Uffici giudiziari, Università, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Unindustria ed altri, per la realizzazione di progetti volti a migliorare l'efficienza e la qualificazione dei servizi della giustizia civile e penale per la città di Bologna.

Avviandomi alla conclusione, l'avvocatura distrettuale, nell'auspicare riforme strutturali e sistematiche, che tengano conto del fatto che non vengono azionate solo leve dell'economia e della finanza, ma che con esse si organizza la vita civile e la giustizia dei cittadini di uno Stato moderno:

- conferma la propria disponibilità alla piena e leale collaborazione con la magistratura, in pari dignità e nel rispetto dei rispettivi ruoli, ricercando soluzioni condivise per il superamento delle criticità conseguenti alla carenza di risorse degli uffici giudiziari;
- conferma la propria convinzione che l'informatizzazione del processo sia una delle strade maestre per recuperare efficienza, e

chiede che si provveda ad una seria progettazione del processo telematico penale e ci si avvii verso il completamento di quello civile su tutto il territorio nazionale;

- chiede che tutto quanto ricavato dalle spese di giustizia e dai beni sequestrati alla criminalità organizzata e non, venga destinati all'ammodernamento della giustizia;
- conferma, infine, il proprio impegno, ora ulteriormente rafforzato con la nuova legge professionale, nel formare avvocati preparati, specializzati e pronti a competere con le avvocature degli altri paesi europei: una qualificazione dell'avvocatura che deve necessariamente andare di pari passo con la qualificazione della magistratura.

Ed è con questi impegni e con questi auspici che, a nome degli avvocati del Distretto dell'Emilia-Romagna, che oggi ho l'onore di rappresentare, formulo gli auguri più fervidi per un nuovo anno giudiziario.



## LA XX ASSISE DEL MEDITERRANEO DELLA FÉDÉRATION DES BARREAUX D'EUROPE A BARCELLONA

FEDERICO CANOVA

Dal 22 al 24 marzo 2012 si è tenuta a Barcellona, in Spagna, la XX Assise del Mediterraneo, dedicata alle "Trasformazioni sociali nel mondo arabo", alla quale ho partecipato in rappresentanza del Consiglio.

Nel dicembre 2010 la Commissione del Mediterraneo della Fédération des Barreaux d'Europe ebbe a celebrare a Tangeri la sua XIX Assise, nel corso della quale si auspicò la costituzione di un organismo unitario delle Avvocature del Mediterraneo, per un'azione comune volta all'affermazione della primazia del diritto e del ruolo fondamentale che può e deve essere riconosciuto agli esercenti l'attività forense non solo per la tutela dei diritti fondamentali delle persone, ma anche per lo sviluppo socio-economico dell'intera area mediterranea e per la pacifica convivenza dei popoli che vi abitano, nel rispetto delle loro diverse tradizioni culturali e religiose: senza diritto non vi può essere sviluppo economico e coesione sociale.

Pochi osservatori avrebbero potuto immaginare che, a distanza di poche settimane dall'Assise di Tangeri, un vento di rinnovamento avrebbe cominciato a soffiare nell'area sud-est del Mediterraneo. I movimenti socio-politici in Tunisia, in Egitto e in Libia hanno visto come protagonisti assoluti – tra gli altri – valorosi esponenti dell'Avvocatura, che hanno pagato anche con il sacrificio estremo della vita la loro strenua difesa dei principi di libertà, solidarietà e giustizia sociale.

Ora più che mai, quindi, si impone

la necessità di creare un organismo unitario delle Avvocature del Mediterraneo, che possa contribuire con la "forza del diritto" e non con "il diritto della forza" al consolidamento delle modificazioni indotte dai "movimenti di popolo".

Per questa ragione, la Commissione del Mediterraneo, gli Ordini degli Avvocati di Barcellona e di Valencia, l'I.E.MED. (Istituto Europeo del Mediterraneo), con la collaborazione della Regione della Catalogna e del Comune di Barcellona – dando seguito a quanto deliberato a Tangeri dall'Assemblea degli Ordini Forensi ivi presenti – hanno organizzato a Barcellona, dal 22 al 24 marzo 2012, la XX Assise del Mediterraneo, dedicata alle prospettive sociali e alle trasformazioni anche costituzionali e legislative che si produrranno nel mondo arabo e al contributo che l'Avvocatura potrà dare a queste riforme.

Nell'ultima sessione dei lavori si è infatti tenuta una tavola rotonda tra i rappresentanti di prestigiose associazioni dell'Avvocatura internazionale, con l'obiettivo di costituire l'auspicato organismo unitario "nel" e "per" il Mediterraneo.

Barcellona si riafferma così come sede prestigiosa per la costituzione di un importante organismo. Già nel 1992, in data 23 maggio, proprio a Barcellona fu infatti fondata la Fédération des Barreaux d'Europe (F.B.E.: Federazione degli Ordini Forensi d'Europa), quale successore della Conferenza dei Grandi Ordini Forensi d'Europa. La sua sede

centrale è a Strasburgo, e l'appartenenza alla F.B.E. è aperta a tutti gli Ordini nazionali e locali e alle Law Societies all'interno del Consiglio d'Europa.

Oggi la F.B.E. conta 180 Ordini Forensi, in rappresentanza di circa 500.000 Avvocati. La F.B.E. organizza due congressi annuali, ogni volta in una città europea differente. Questi appuntamenti offrono delle opportunità uniche per discutere i comuni problemi e condividere informazioni ed esperienze. In un'epoca di rapidi cambiamenti, lo scopo è quello di indirizzare alla F.B.E. le sorgenti sfide, cercando le migliori soluzioni per gli Avvocati e i loro assistiti.

Giovedì 22 marzo, a seguito della conferenza stampa tenutasi presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona, ha avuto luogo un breve ricevimento di benvenuto a Casa Llotja de Mar, nel Salone Dorato, con la collaborazione del Comune di Barcellona.

Venerdì 23 marzo, presso il Palazzo Reale di Pedralbes, sede dell'Assise, Pedro L. Yüfera, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona, ha inaugurato ufficialmente i lavori. In primo luogo ha rivolto ai partecipanti un sentito benvenuto a Barcellona, una città pienamente mediterranea, non solo per la sua posizione geografica, ma anche per il suo spirito e la sua storia. Di seguito si riporta una sintesi del suo intervento.

Dalla sua fondazione cartaginese, Barcellona è stata lo scenario di importanti avvenimenti storici e ha avuto

un'influenza preponderante nello sviluppo economico e culturale del *Mare Nostrum*. Barcellona è una città aperta, che scommette sulla globalizzazione e la proiezione internazionale di tutti i suoi professionisti, e l'Ordine degli Avvocati di Barcellona è cosciente dell'importanza dell'internazionalizzazione dell'Avvocatura. Per questo motivo, in quest'occasione, e ancora una volta, la vocazione mediterranea e aperta, è divenuta un richiamo per costituire nella città di Barcellona un foro di dibattito su questioni fondamentali per le società della riviera sud. Tutto questo è stato messo a disposizione della Federazione per far sì che aumenti ancor di più il suo prestigio, nell'Avvocatura internazionale.

Anche forse per questo, l'Unione per il Mediterraneo decise di creare la sede della sua segreteria in Barcellona, affinché da qui si coordinasse, collaborasse e si partecipasse nel miglioramento della situazione dei popoli e degli Stati che circondano le sue riviere.

Quindi fu, e ancora oggi è, un ambizioso progetto nel quale molti Stati, non solo del Mediterraneo, hanno riposto le loro speranze. Ed è per questo che quando la Commissione del Mediterraneo della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa propose all'Ordine degli Avvocati di Barcellona la co-organizzazione di questo incontro internazionale per parlare delle trasformazioni sociali nel mondo arabo, vi fu entusiastica adesione.

In questo senso è giusto evidenziare che la Federazione ha varcato la sua frontiera europea per accogliere, ascoltare e collaborare con i paesi della riviera sud. Stiamo assistendo a cambiamenti storici in molte società arabe, e dalla Commissione del Mediterraneo della F.B.E. la disponibilità per costruire un futuro migliore deve essere massima.

Come Avvocati abbiamo l'obbligo istituzionale e giuridico di aiutare in tutto quello che c'è possibile, affinché i nostri popoli fratelli ottengano le loro legittime aspirazioni e abbiamo anche un obbligo storico con

essi. In più, l'idea che in questo foro che celebriamo, possa crearsi il bozzetto della creazione di un futuro organismo di coordinazione giuridica formato dall'Avvocatura del Mediterraneo, che possa contribuire alla costruzione di un nuovo orizzonte per queste società così vicine, costituisce un motivo di giubilo e una attrazione per continuare a partecipare in questo futuro in comune.

In ogni caso, questo incontro suppone un primo passo al quale poi ne seguiranno altri, fino a fare in modo che il Mediterraneo arrivi alla plenitudine, ove gli avvocati abbiamo l'obbligo di partecipare nella ricerca e costruzione del futuro che tutti desideriamo.

L'Avv. Pedro L. Yùfera ha dunque rimarcato l'importanza dell'inizio di un processo costituzionale teso alle sfide sociali e civili per attivare un sistema di tutela per l'interesse dei fenomeni di sviluppo di reti sociali e influenze nel mondo arabo.

È intervenuto l'Avv. Domenico Insanguine, Presidente della Commissione Mediterranea della Federazione degli Ordini Forensi del Mediterraneo, auspicando che l'Assise di Barcellona potesse rivelarsi un evento storico per l'Avvocatura internazionale.

Il Presidente ha testualmente definito Barcellona "cuore pulsante del Mediterraneo", e ha esordito sostenendo la urgenza della necessità di riavvicinare tutte le Avvocature a svolgere un ruolo attivo nel settore del Mediterraneo, ricordando che proprio a Barcellona, nel 2003, è stato fondato l'Osservatorio Giuridico Internazionale.

Per quanto attiene alle trasformazioni sociali nel mondo arabo, l'Avv. Insanguine ha evidenziato le motivazioni che lo hanno condotto a organizzare l'Assise; in primo luogo per l'interesse che la categoria degli Avvocati e dei giuristi devono rivolgere alla tutela dei diritti fondamentali delle persone: senza diritti non c'è libertà né tutela sociale. Le Assise sono, nello specifico, dedicate e de-

putate proprio a ciò.

In secondo luogo, gli Avvocati non devono perdere questa occasione in quanto vi è la necessità della loro contribuzione ai processi di costituzione nei paesi dove vi sono governi con politiche oppressive o liberticide. Non devono, cioè, gli Avvocati e i giuristi limitarsi a operare in ambiti dove la loro attività è favorita da sistemi semplici. Obiettivo dell'Assise è dunque la costituzione di un organismo unitario dell'Avvocatura nel Mediterraneo che possa consentire l'inizio di un percorso di cambiamento definitivo per l'affermazione di principi di libertà e democrazia. Occorre passare dai dibattiti a un attivismo che possa portare giovamento alle cause di libertà e giustizia sociale.

Da sempre la Commissione degli Ordini Forensi del Mediterraneo e la F.B.E. hanno prestato attenzione alle problematiche sociali in un'area del mondo che è stata la culla delle civiltà più ammirate nella storia dell'uomo. Mirabilmente il grande storiografo francese Fernand Braudel ebbe a evidenziare che il Mediterraneo è mille cose assieme: *"non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi, non un mare, ma un susseguirsi di mari, non una civiltà ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre"*.

Le differenze culturali e religiose possono e devono essere vissute come una risorsa e non un ostacolo al miglioramento delle condizioni di vita. È, però, necessaria, perché le differenze tra i popoli costituiscano una risorsa, l'individuazione di un punto di convergenza e di equilibrio che possa essere il viatico per la convivenza pacifica e per lo sviluppo economico dei vari territori dell'area mediterranea.

Il presupposto perché tanto si realizzi è che ciascun popolo possa vivere in pace nella sua terra, senza persecuzioni sociali, politiche o religiose. Per questo è necessario esaminare con grande attenzione – come la XX Assise si è proposta di fare – le trasformazioni sociali che si sono succedute nel mondo arabo, a seguito

di “movimenti di popolo” intervenuti nei Paesi della riva sud e sud est del Mediterraneo.

Come affermò già Aristotele nella sua “Politica”, quando intervengono radicali trasformazioni sociali, vi è sempre l’esigenza e la necessità di approvare nuove carte costituzionali e nuove leggi che recepiscano le modificazioni in atto. La XX Assise si è quindi occupata, in particolare, dei “processi costituzionali” e delle riforme legislative in atto.

In quest’ambito, la XX Assise è stata anche l’occasione per evidenziare il ruolo che l’Avvocatura ha già avuto nel processo di trasformazione di quelle società e ciò che la stessa potrà fare in futuro, anche attraverso la costituzione di un suo organismo unitario di rappresentanza che operi “per” e “nel” Mediterraneo, secondo un’esigenza già emersa – come evidenziato – a Tangeri nella XIX Assise nel dicembre 2010.

Per queste ragioni, Barcellona è stata anche un’opportunità perché l’Avvocatura possa intraprendere il cammino per un decisivo contributo al progresso e alla convivenza pacifica tra i popoli del Mediterraneo e all’affermazione definitiva in quest’area dei principi di libertà, giustizia e solidarietà sociale.

In questo senso, la celebrazione delle XX Assise non sarebbe stata possibile senza la co-organizzazione degli Ordini degli Avvocati di Barcellona e Valencia e dell’I.E.MED., né senza il patrocinio delle varie istituzioni.

È poi intervenuto l’Avv. Guido De Rossi, Presidente della F.B.E., il quale, fuori da ogni forma di liturgia, ha inteso esprimere apprezzamento e riconoscimento alla F.B.E., definendola come il più importante organo associativo della nostra categoria.

Ha denunciato con sdegno il disdegno del Governo italiano che ha tentato di sterilizzare la nostra professione, per attuare il “genocidio dell’Avvocato sull’ara sacrificale delle liberalizzazioni”. Di seguito una sintesi del suo intervento.

In sede dell’Assise occorre concepire

trame e strategie comuni; costituire sinergie e osmosi fra le Avvocature del Mediterraneo e le società civili. Occorre, inoltre, dare un segnale di unità. I poteri forti devono comprendere che l’idea dell’Avvocatura non è un sogno o un’utopia, ma un obiettivo vicino e concreto.

Dobbiamo cogliere e valorizzare l’occasione per rafforzarci nella consapevolezza di rappresentare un percorso verso la libertà; ha citato Voltaire che concepiva la felicità come un sogno e il dolore, invece, come realtà.

È poi intervenuto l’Avv. Mariano Duran, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Valencia, per sostenere che l’Avvocatura è un attore interpellato da questi eventi di trasformazione sociale, rispetto ai quali non possiamo rimanere indifferenti.

Non dobbiamo limitarci a esportare il nostro modello ma occorre intervenire per definire gli equilibri fra i vari poteri, con riguardo all’importanza dei valori culturali e alle esigenze sociali. Preliminare rispetto a tale obiettivo è sicuramente riconoscere e valorizzare il ruolo del tessuto sociale che deve essere creato e predisposto per recepire il cambiamento. Occorre uno sforzo congiunto per contribuire allo sviluppo dei popoli in difficoltà per assicurare loro una convivenza pacifica.

Ora è difficile proiettarsi oltre il presente e la sfida professionale risiede proprio nella concreta attuazione del progresso sociale mediante un procedimento di consolidazione dei principi di libertà.

Ha poi preso la parola Jean Christophe Menet, rappresentante dell’U.P.M. (Unione per il Mediterraneo) per riferire della intenzione di dare priorità a temi che interessano la collaborazione fra i Paesi dell’area del Mediterraneo. Ha evidenziato l’importanza del mantenimento costante del contatto con tutti gli elettori per potere partecipare e intervenire alla formazione dei processi politici. Tale strategia è essenziale per partecipare attivamente e modulare i fenomeni di trasformazione sociale.

È poi intervenuto Andreu Bassols, Direttore dell’I.E.MED. per rilevare l’importanza che le professioni e i sistemi giuridici dell’area del Mediterraneo si incontrino per verificare la stabilità dei procedimenti di integrazione. Se si vuole la pace, le professioni giuridiche devono lavorare in questo senso e costituiscono elementi imprescindibili e fondamentali per la costituzione di processi volti al mantenimento di equilibri nei Paesi dell’area del Mediterraneo, interessato da movimenti di trasformazione sociale e politica.

I cambiamenti derivano dalla società, non solo dagli elettori, che ne sono i protagonisti principali: gli Avvocati sono importanti per il ruolo di realizzazione dello stato di diritto. Occorre riflettere insieme per costituire l’organismo unitario dell’avvocatura: il sud e il nord dell’area del Mediterraneo hanno temi comuni che richiedono una sinergia.

Attualmente è in corso una forte crisi economico-finanziaria-politica nel sud del Mediterraneo. È necessario istituire una rete di giuristi e Avvocati per promuovere l’osservazione delle evoluzioni e dei cambiamenti sociali. Occorre cooperare ed essere protagonisti della realizzazione di questo sistema per poter attivamente vigilare sul fenomeno di trasformazione.

Ha poi preso la parola Frances De Paula Gambus, rappresentante della Regione della Catalogna, rilevando come la scelta della sede non è stata un caso. Una iniziativa speciale per un cambiamento iniziato nel 2011 nel mondo arabo. Di seguito una sintesi del suo intervento.

Occorre considerare il sistema democratico: si deve partecipare ai momenti di sviluppo sociale-economico per combattere i poteri e vincere le sfide giuridiche-sociali. Occorre, inoltre, comprendere le basi giuridiche di queste trasformazioni per poter penetrare adeguatamente nel sistema di trasformazione al fine di poter creare le costituzioni, dovendo, le leggi, essere applicate per tutti.

Esaurita la fase squisitamente inau-

# dalle istituzioni forensi

gurale dell'Assise, l'Avv. Insanguine ha assunto il ruolo di moderatore per il primo tema avente il titolo "Processi costituzionali in Egitto, Tunisia e Marocco". Il Presidente ha evidenziato come già nel 1992 con la F.B.E. si è introdotta una forma di dialogo completa fra gli organi giuridici. Il dialogo è il fondamento per l'armonia dei popoli. La Commissione deve essere attrice delle scelte legislative. Solo i giuristi che fanno parte dei sistemi dove si sono verificate le trasformazioni devono operare in concreto mentre gli altri, noi compresi, devono essere puri osservatori.

Solo ove dovesse essere espressamente richiesto un nostro intervento come contributo, per ispirazione giudaico-cristiana dovremmo intervenire in modo determinante.


Ha poi preso la parola l'Avv. Abdeslam Bakkioui, Presidente dell'Association des Barreaux du Maroc, affermando che il Mediterraneo è una somma delle diverse culture. Ha trattato della evoluzione della costituzione in Marocco, che non è sicuramente né lontana, né indifferente alla trasformazione del tenuto sociale e politico del mondo arabo. Il tema costituzionale in Marocco non è certamente elemento di novità, venendo prima del protettorato francese.

Ha illustrato l'iter dei loro processi costitutivi e della loro legislazione. La costituzione serve per cambiare e andare verso una situazione più moderna, ancorché non definitiva.

Ha poi preso la parola l'Avv. Ahmed Essaddik, membro del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Avvo-

cati di Tunisia, per affrontare l'argomento del processo costituzionale in Tunisia. Ha tracciato un excursus storico del processo della loro costituzione, a far data dal 1881, quando il protettorato francese cancellò la prima costituzione, sino al periodo dopo l'indipendenza per giungere al periodo 1956-1959, caratterizzato dal nuovo processo costituzionale, tutt'ora in vigore, fino al 2011, che segna l'inizio della primavera araba.

È poi intervenuto Joan Vintrò, cattedratico di diritto costituzionale all'Università di Barcellona che si è soffermato sui concetti dello stato di diritto e sulla costituzione democratica. Ha riferito delle caratteristiche del processo costituente, evidenziando come il primo fattore è la partecipazione popolare che può assumere le forme dell'assemblea costituente o del referendum o,



idealmente, di entrambe contemporaneamente. Il popolo deve, comunque, sempre avere un ruolo decisivo.

Il processo deve avere un calendario, che deve essere rispettato in ogni sua fase. Il processo costituzionale del Marocco è, per esempio, caratterizzato da una forma di consultazione popolare.

I temi congressuali hanno poi visto spostare l'argomento sul titolo *"Le sfide delle riforme costituzionali nel mondo arabo: Laicismo, legge islamica e garanzie della libertà fondamentali"*. Moderatore di questo programma è stato l'Avv. Jérôme Gavaudan, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Marsiglia, nonché Vice-Presidente della Commissione del Mediterraneo della F.B.E. Ha introdotto i temi, anche a livello pratico, del laicismo, trattando in particolare il modello francese.

Ha poi preso la parola l'Avv. Miguel Roca Junyent, Presidente di Roca Junyent, sostenendo che la costituzione, indipendente dalle forme, non è lettera, ma è musica. La volontà di interpretazione e applicazione per favorire una convivenza pacifica deve essere l'elemento fondante la determinazione alla sfida della riforma.

È poi intervenuto Fernando Olivan, Professore di diritto costituzionale all'Università di Madrid, Presidente del Foro Hispano Marroquí de Juristas, rilevando come molte costituzioni europee iniziano invocando il nome di Dio. Che dire del laicismo? Bisogna avere una costituzione laica? No, occorre avere una costituzione utile e bisogna farla senza scrupolo alcuno.

Ciascun popolo deve uniformarla alle proprie esigenze, proiettandosi verso il futuro. E non per quanto stabilisca un articolo, piuttosto che un altro, ma per ciò che quell'articolo rappresenta, come simbolo. Il simbolo è l'elemento che conta e rileva, per poter generare una capacità di progresso. Oggi disponiamo della libertà e dobbiamo proiettarci verso il progresso. Bisogna rispettare lo spirito della Costituzione, destinata,

diversamente, a rimanere vuota. La Costituzione non è altro che una semplice "cornice". Ironicamente, essendo considerato uno dei padri della costituzione spagnola, realizzata da sette persone, ed essendo rimasti in vita solo in quattro, ha chiesto di essere chiamato più spesso ad intervenire ai convegni.

Ha precisato che la Spagna non ha mai voluto partecipare alle guerre mondiali, in quanto esistendo, all'epoca, lotte intestine interne, gli spagnoli si uccidevano fra di loro.

All'atto della formulazione della nuova costituzione, un signore gli disse: "stavolta bisogna fare le cose bene". Una Costituzione non ha vita se i suoi protagonisti fondanti non hanno volontà di rinunciare a favore e beneficio della relazione che si va a produrre fra gli strati sociali più diversi. Diversamente si realizza solo la Costituzione quale progresso elettorale di utilità per pochi.

Il secondo aspetto essenziale è che la Costituzione non può mai avere la pretesa di comprimere e definire il dinamismo sociale. La Costituzione deve, necessariamente, adattarsi ai cambiamenti.

Ulteriore aspetto di rilievo è che la Costituzione è la risposta che il Paese dà e fornisce alla sua storia. Negli anni '77 e '78 la Spagna rispondeva a intolleranze e intransigenze nei confronti di nemici politici. È la prima manifestazione della determinazione della maggioranza.

Occorre una risposta chiara. E la chiarezza è il modo e maniera con cui è stato elaborato il testo. Ciò ha contribuito a realizzare il risultato. Non è la Costituzione in sé a determinarne la sua funzionalità. La Costituzione può andare bene anche se non è corretta.

La Costituzione spagnola è stata formata dalla determinazione politica; non corretta, ma funzionale. La categoria dei professori avrebbe senz'altro, da un lato, formulato ed elaborato un testo più preciso, licenziandolo in modo corretto ma, dall'altro, tale testo sarebbe risultato inapplicabile.

Ultimo profilo di rilievo è rappresentato dal fatto che i protagonisti devono essere disposti a tradire l'elettorato. Devono, cioè e in altri termini, essere capaci di adottare e assumere misure anche impopolari, ma a beneficio del Paese.

Gli ostacoli sono la volontà di generare una cornice durevole e capace di proiettarsi nel tempo. Il futuro si scrive sempre con lettere molto grandi, non piccole o ridotte. La volontà di avere grandi principi e la condizione umana farà il resto.

La relazione del Prof. Olivan è senz'altro stata fra le più appassionanti dell'Assise, anche per la sua evidente flessibilità e capacità evolutiva.

È intervenuto poi Luigi Pannarale, cattedratico di filosofia del diritto all'Università di Bari, che ha evidenziato come il processo costituzionale imponga una prospettiva di apertura e ottica verso il futuro. Occorre liberarsi da facili tentazioni come quella di ritenere che questa fase del processo di costituzionalizzazione nel mondo arabo debba essere di adeguamento alle vecchie Costituzioni del mondo europeo. Non si possono, infatti, esportare impianti troppo diversi.

Il processo di omologazione sarebbe, in tale ipotesi, non solo ingiustificato, ma impossibile e pericoloso. Anche la vecchia Europa si trova ad attraversare un momento dinamico, assolutamente non statico, anche a causa della crisi economica. Si assiste a una forma di regressione, anche per quanto attiene la legittimazione di diritti riconosciuti, come quelli del lavoro.

In Grecia, Italia e Germania, in particolare, tali profili stanno evidenziando tutte le loro criticità. Ecco che l'Europa sta cercando di costruire un progetto di costituzionalizzazione. Emerge l'opportunità per uno scambio di esperienze per rivolgersi al futuro, non al passato. La sfida più importante è quella di scoprire una propria originalità, verso un progressivo dissolvimento degli stati passati, senza ancorarsi alle peculiarità della propria struttura.

Le nuove Costituzioni devono osservare le prospettive verso l'esterno e cercare possibili forme di collaborazione a punti di contatto. Il confine territoriale, che sia per terra o per mare, non deve essere considerato come momento di divisione, bensì di confronto. I vecchi diritti di cittadinanza devono trasformarsi in diritti umani, in quanto tali.

È poi intervenuto Ali Mezghani, professore di diritto dei Paesi Arabi all'Università della Sorbona di Parigi, che ha trattato l'argomento della risorsa del ricorso alla religione, qualora occorra trovare una nuova legittimità.

L'ambito della legittimità va trovato in principi umanistici. La globalizzazione mette in crisi l'individualità. L'unica identità da seguire è quella relativa alla scatola, intesa come contenitore della sicurezza sociale.

L'Avv. Ahmed Essadik, membro del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Avvocati della Tunisia, ha spiegato che quanto avvenuto nel loro paese non è stato qualcosa di casuale. Il riformismo istituisce l'asse giuridico come fondamento della società. Il fallimento della democrazia nel mondo arabo solleva questioni di carattere assai problematico.

Con tale intervento si è conclusa la prima fase congressuale, che è ripresa nel pomeriggio con il tema *"Il ruolo dell'Avvocatura del Mediterraneo (dalla prospettiva dell'esercizio individuale e delle corporazioni professionali/associazioni internazionali), nella riforma legislativa e costituzionale dei Paesi Arabi"*.

Primo relatore è stato l'Avv. Mohamed Mouldi Sabri, Avvocato dell'Ordine Nazionale degli Avvocati della Tunisia, il quale ha introdotto l'argomento relativo alla necessità di adattare regole alla categoria degli Avvocati per questo terzo millennio.

Il relatore ha tracciato la figura e il ruolo dell'Avvocato nell'ambito del processo di riforma costituzionale e legislativo dei paesi arabi, configurando aspettative, svolgendo riflessioni, improntate sul tema centrale della giustizia ed equità sociale.

Ha concluso il proprio intervento, breve ma efficace, formulando una proposta pratica all'assemblea: creare una commissione composta di 4-5 membri per predisporre un seminario da organizzare con tutti i legali e gli attori del cambiamento sociale per scambiare esperienze e comunicare i profili per giungere anche a un'intesa per una forma di deontologia comune e condivisa.

Di seguito è intervenuto Eligio Resta, cattedratico di filosofia del diritto all'Università di Roma – Dipartimento di diritto europeo, che ha immediatamente espresso apprezzamento e gradimento per il concetto di una deontologia comune. Tuttavia ha sottolineato come la deontologia non possa essere confusa con la politica e la religione.

Non ci deve essere solo solidarietà. Occorre fare intervenire anche qualche altra coscienza più profonda.

Nella sponda sud del Mediterraneo succede, ora, qualcosa con cui la coscienza nostra deve convivere. C'è un nesso fra Mediterraneo, coscienza e Avvocatura. Il nome "costituzione" è nato sul Mediterraneo: "Sintagma" significa, letteralmente, mettere insieme gli ordini, i poteri. L'ordine della politica è l'ordine del discorso, cioè, la "sintassi".

L'Avvocato deve allontanare la guerra attraverso il gioco della parola. Costituzione significa ordine del discorso pubblico. Bisogna risalire all'essenza del luogo del Mediterraneo. Il luogo di una diversità che accomuna; il Mediterraneo è il luogo delle differenze che uniscono. Il mare è il mezzo che unisce nella diversità e non vi deve, né può esservi, opposizione di dialogo. Attraverso il Mediterraneo bisogna restituire quel dialogo che è stato chiuso.

Internet è importante come livello alto della comunicazione. Occorre aprire al mondo l'area del Mediterraneo. Le piccole patrie sono quelle dell'autoritarismo. La Costituzione deve far condividere le regole comuni, indipendentemente dal passato. La Costituzione è il diritto di condividere il futuro. È necessario invertire

il rapporto fra popolo e costituzione. Deve essere la Costituzione a costituire il popolo. I diritti devono essere forti contro il potere; diversamente non valgono nulla.

Il legame fra parola e Avvocatura è *"donner la parole"*: dare la parola è alla base dell'obbligo politico inteso anche come distribuzione di potere; l'obbligarsi, appunto. Bisogna sostenere il potere con la parola. Il Mediterraneo è luogo di "traduzione", di passaggio. Anche l'Avvocato deve contenere l'arbitrio, traducendo la parola.

Ha preso poi la parola l'Avv. Omar Widra, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Casablanca, che ha affrontato l'argomento inerente l'impegno per la sponda nord e sud dell'area del Mediterraneo, specificando che il problema non deve essere inquadrato come componente di carattere geografico. Semplicemente deve essere considerato come Mediterraneo.

L'Avv. Marisa Moreno, membro del Consiglio degli Avvocati di Malaga, responsabile delle relazioni internazionali, ha illustrato le diverse prospettive del ruolo dell'Avvocatura del Mediterraneo.

Le somiglianze fanno sì che l'Avvocatura mediterranea abbia percorso un periodo comune. La dignità è un valore fondamentale verso la giustizia sociale e l'uguaglianza per abbattere i muri dittatoriali. Il diritto è la base fondamentale di qualsiasi regime democratico e deve essere rafforzato, non limitato. La funzione sociale dell'Avvocato è molto importante; si materializza nella difesa delle libertà fondamentali. L'Avvocato vuole arrivare allo stato di diritto, come insieme normativo che regge la società.

È poi intervenuto Josep Ma De Dios Marcer, Presidente della Facoltà di Diritto all'Università di Barcellona, che ha rimarcato l'importanza del ruolo dell'Avvocatura, imprescindibile per il funzionamento di un sistema democratico. Chi difende il diritto? Gli Avvocati e i Giudici. Occorre sviluppare delle sinergie e

# dalle istituzioni forensi

una forma di intensa collaborazione fra il mondo pratico e il mondo universitario. Occorre creare uno spazio di diritto nel Mediterraneo, dove fare partecipare le Università, una ricerca giuridica fatta di scambio di conoscenze e di confronto. Tale spazio deve essere condiviso con e fra gli Avvocati.

Con tale intervento si è concluso il primo giorno dell'Assise, che ha proseguito i lavori sabato 24 marzo sempre presso la prestigiosa sede del Palazzo Reale di Pedralbes.

Il primo tema dell'ultimo giorno ha avuto come titolo *"Prospettive sociali, mezzi di comunicazione e reti sociali in relazione ai cambi occasionati dalla primavera araba"*. Moderatore è stato l'Avv. Mariano Duran, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Valencia, che ha indirizzato un saluto di benvenuto e passato la parola, per l'intervento, al primo relatore del giorno, l'Avv. Tarek Zouhair, membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Casablanca.

Il relatore ha evidenziato come le co-

struzioni, così come i disagi riflettono e dimostrano il potere dello Stato. La Sagrada Familla è l'immagine di quella particolare società, presa in quel periodo specifico. I professionisti creano l'immagine. I politici creano l'immagine per proiettare l'idea. La tecnologia ha reso più facile il movimento della comunicazione e ha influenza nelle menti delle persone. Il cittadino comune spesso non comprende il significato dell'immagine, che viene abilmente manipolata. La realtà manipolata è mossa dalle mani dietro le tende. Internet muove le masse.

Il cittadino arabo esce così dalle sue mura domestiche e si proietta in una dimensione aperta per lanciarsi a partecipare alla vita politica. Si deve difendere la legalità e il diritto di accedere a qualsivoglia pagina web. Non si possono subire limiti per il movimento della informazione.

È poi intervenuta Carla Fibla, inviata speciale in Oriente Prossimo della Cadena SER e direttrice della rete di analisi del mondo arabo AISH, per

analizzare i mezzi di comunicazione nel mondo arabo.

È stato creato un sito web che illustra e spiega la complessità e velocità di quello che succede. Si colloquia poco con il mondo arabo. I contatti sono limitati. L'interrogativo è come potere capire, comprendere e analizzare le popolazioni arabe, così volutamente chiuse. Occorre effettuare una analisi per avere visione di insieme.

La relatrice ha sollevato una severa critica sul fatto che non viene effettuata nessuna forma di finanziamento per fornire i mezzi idonei e adeguati per osservare e analizzare il sistema arabo. Ora i mezzi di comunicazione arabi sono più liberi rispetto a prima. Si sono liberati rispetto al sentimento della paura della rigorosa forma di controllo.

Nella politica c'è bisogno di appoggio, sostegno, ma la situazione è solo in fase di lento cambiamento. Sono attualmente in corso forme di finanziamento, ma è necessario interessare e coinvolgere la società civile, che deve



prestarsi a condividere l'iniziativa.

È cambiata anche la relazione dei politici con i governanti europei. Il popolo europeo sta osservando: ha assunto una posizione di consulenza. La società araba sta chiedendo di creare un tessuto di relazioni di rispetto e di uguaglianza totale.

Il clientelismo e la corruzione sono problemi in corso di risoluzione. Nell'ambito del mondo giuridico una cosa è cambiare il dittatore, altro è cambiare lo Stato; il processo è inevitabilmente più lento, ma si tratta solo di intervenire e iniziare da subito.

Un cambio nella successione degli interventi dei relatori ha visto prendere la parola Helena Abellan, che ha approfondito le modalità con cui si sono verificate le varie rivoluzioni sociali.

Alcune sono state realizzate, e comunque favorite, mediante l'impiego di reti sociali come facebook e youtube. L'importanza delle reti sociali, anche se non determinante, ha concorso a rompere lo stereotipo davanti al mondo arabo. Un ciberattivismo sorto ora ha consentito al mondo arabo di sentirsi ed essere più vicino a noi. Questo è stato e ha provocato il ciberattivismo nel mondo arabo. Come qualsiasi interesse nella paura che sta attenta al movimento che cambia.

L'accesso alle tecnologie è di rilevante importanza e le immagini di quello che è successo nel sistema del cambiamento nel mondo arabo ne confermano la ragione e la forza. I governi hanno usato i sistemi tecnologici e attivato sinergie attraverso l'implementazione delle reti sociali.

Ha poi preso la parola una giornalista freelance, Eulallia Menge, che ha vissuto ad Arbat, il primo paese dove è arrivato internet. Ha riaffermato l'importanza della tecnologia per condurre in avanti la storia verso la rivoluzione. Internet giunge nel 1995 nel mondo arabo. I regimi hanno controllato l'informazione perché essa costituisce un noto nemico delle dittature. I regimi forti hanno bloccato migliaia di pagine. La Tunisia aveva il monopolio del sistema. In Egitto si sono verificati forti pressioni e intimidazioni. L'interno dà una immagine e visione di una piatta-

forma diversa. Le reti sociali in alcune zone dell'area del Mediterraneo sono arrivate nel 2007 e hanno comunque contribuito significativamente a un movimento di cambiamento.

La tecnologia ha consentito e favorito una connessione fra le persone, con possibilità di confronti di scambio di notizie e informazioni. I dissidenti usavano i sistemi senza firmarsi e dunque senza potere essere identificati. Ora si deve creare una forma di empatia fra mondo occidentale e mondo arabo.

Il regime ha sempre cercato di perseguire il sistema, anche con arresti. Facebook veniva utilizzato per organizzare eventi, manifestazioni anche contro la tortura. Tramite le reti sociali scattavano le segnalazioni diffuse nel sistema per avvertire dell'arrivo della polizia. Le reti sociali si sono rivelate essenziali per la comunicazione e l'informazione degli eventi.

Tuttavia si è parlato poco degli Avvocati. Un giudice di 60 anni fu un pioniere nell'utilizzo dei sistemi di informazione. Il suo blog, tuttavia, venne immediatamente bloccato e lui fu bollato e classificato come pirata informatico.

Valeria Verdolini, sociologa del diritto all'Università Bicocca di Milano, ha concluso gli interventi dedicati alla mattina dell'ultimo giorno dell'Assise e ha svolto un'attenta analisi delle reti sociali con riferimento ai vari strumenti giuridici. Le ultime rivoluzioni risultano caratterizzate da un insieme di giovani con buon accesso alle tecnologie informatiche.

La relatrice ha affrontato il tema delle pratiche di liberazione e pratiche di libertà nell'ambito del conflitto libico. Ha, quindi, svolto un riferimento al diritto economico-sociale come sistema efficace attraverso il cambiamento e la trasformazione dei poteri dei vari governi. Sarà molto importante il momento in cui queste carte costituzionali avranno e potranno offrire strumenti sociali per esaudire esigenze di natura democratica.

Non bisogna confondere la pratica di libertà con le liberalizzazioni. I modelli di democrazia sono difficilmente esportabili. I tempi di esecuzione delle

rivoluzioni sono stati veloci e la classe politica non era in grado di rispondere alla popolazione interessata dal cambiamento. I processi devono seguire la pratica di libertà. Gli strumenti devono essere effettivi per potere essere applicati in concreto. Il Mediterraneo non deve essere considerato come confine, ma come perimetro per chiedere l'affermazione del diritto, di giustizia e di uguaglianza sociale.

L'ultima sessione di lavori del pomeriggio ha avuto come tema centrale *"La necessità di creare un organismo unitario dell'avvocatura nel o per il Mediterraneo"*.

Tale ultima parte ha avuto come moderatore l'Avv. Francisco Puchol-Quixal, Presidente onorario della Commissione del Mediterraneo della F.B.E. e, come relatori, in sequenza gli Avvocati Guido de Rossi, Presidente della F.B.E., Athman Noraoui, membro del Bureau Permanente della Arabian Lawyer Union (A.L.U.), Hassan Kettani, ex Segretario Generale per l'Africa del Nord dell'Unione International des Avocats (U.I.A.), Abdelmalek Ouardighi, Presidente per il Marocco del Foro Hispano Marroqui de Juristas, e infine Domenico Insanguine, Presidente della Commissione del Mediterraneo della F.B.E. e Presidente dell'Osservatorio Giuridico Internazionale sulla Migrazione (O.G.I.M.).

I lavori hanno puntualmente seguito le linee programmatiche, con l'intensità, lo spirito, la motivazione e la sinergia che ne hanno caratterizzato l'inizio e l'intero svolgimento.

Nel corso dei lavori si è formalmente deciso di costituire il comitato promotore dell'organismo, che sarà composto dai rappresentanti delle grandi organizzazioni presenti all'Assise, che si è, effettivamente, rivelata come un grande successo, soprattutto in termini di concretezza ed efficienza.

L'Avv. Guido De Rossi ha concluso il suo intervento, con orgoglio e una punta di tristezza, riferendo che quello della F.B.E. è un modello che sarebbe meraviglioso trapiantare nel tessuto malato dell'Avvocatura del nostro Paese.

## IL XXXI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE: IMPRESSIONI DI UN ESORDIENTE

DOMENICO GRAZIOSI

Con grande entusiasmo ho accettato la proposta di candidarmi per le elezioni dei delegati al XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari; ho pensato che sarebbe stata una buona occasione per comprendere meglio alcuni aspetti e alcune problematiche della vita forense che i più non sempre conoscono.

Assieme all'amico e collega Giovanni Pennica (anche lui candidato alle elezioni e, come me, membro dell'Associazione Pensiamo Diritto), nei pochi giorni che hanno preceduto le elezioni abbiamo cercato di documentarci quanto più possibile per meglio capire cos'è e cosa rappresenta il Congresso Nazionale, quali sarebbero stati gli importanti temi trattati, e quale sia il significato e il peso dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura – rappresentanza politica della nostra categoria – i cui delegati sarebbero stati eletti proprio in occasione del Congresso.

Non senza fatica, abbiamo cercato di capire quanto più possibile ciò che, nel caso fossimo stati eletti, ci avrebbe atteso a Bari.

Con soddisfazione ho appreso che l'avvocatura bolognese mi aveva indicato come uno dei 22 delegati dell'Ordine al Congresso Nazionale e prima della partenza, fissata per l'alba del 22 novembre 2012, ho partecipato con curiosità attenzione e interesse alle riunioni dei delegati presiedute dal Presidente del nostro Consiglio avv. Sandro Callegaro.

Il Congresso di Bari ha avuto come temi centrali quelli del ruolo dell'avvocatura, per molto tempo oggetto di provvedimenti legislativi frazionati che ne hanno limitato, compresso e svilito la funzione, quello della riforma della approvazione della legge di riforma forense che, già licenziata dal Parlamento, al momento del Congresso era ancora in discussione al Senato, e quello relativo alla necessità di dotarsi di una rappresentanza politica che sia unita e realmente rappresentativa della categoria.

Siamo quindi giunti a Bari e subito ci siamo recati al Teatro Petruzzelli, magnifica sede dei lavori congressuali. Una perfetta ed efficiente organizzazione ha permesso l'immediato inizio del Congresso, che si è aperto con il saluto dell'avv. Virgintino, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari che, in un bel discorso, ha ricordato a tutti i delegati quale fossero i temi del Congresso e quale, quindi, il nostro importante compito.

Sono subito seguite le relazioni del Presidente del Consiglio Nazionale Forense prof. avv. Guido Alpa, del Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura avv. Maurizio De Tilla e del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza avv. Alberto Bagnoli.

Le relazioni, soprattutto le prime due profondamente diverse nella tecnica oratoria dei relatori, hanno toccato tutti i punti cruciali del Congresso; hanno ricordato le posizioni assunte

e le iniziative intraprese dal C.N.F. e dall'O.U.A. in tema di mediaconciliazione, di riforma della geografia giudiziaria, di abolizione delle tariffe e introduzione dei parametri, e hanno invocato una sempre maggiore unità e una maggiore democrazia e partecipazione dell'avvocatura nella definizione delle direttrici politiche da assumere.

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio e il giorno successivo con numerosi interessanti interventi, tra cui quelli del prof. Rodotà, del vicepresidente della Camera on. Antonio Leone, del prof. Uckmar, dell'on. Siliquini e del dott. Carbone (Segretario generale A.N.M.) e con gli interventi programmati dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative ammesse al Congresso e di vari congressisti.

Come delegati dell'Ordine di Bologna abbiamo anche partecipato a una riunione dell'U.R.C.O.F.E.R., convocata presso la bella Camera di Commercio di Bari, e in quella sede abbiamo discusso e deciso di presentare, previa raccolta delle necessarie firme, una mozione statutaria volta a prevedere l'impossibilità a partecipare al Congresso Nazionale con diritto di voto per quegli Ordini non in regola con il pagamento dei contributi annuali da versarsi in favore dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Infatti, nonostante quello della regolarità nei pagamenti dei contributi

# dalle istituzioni forensi

dovuti costituisca, almeno ai miei occhi, elementare principio di correttezza, pare sia diffusa l'odiosa prassi di partecipare al Congresso Forense esprimendo un proprio voto nonostante il mancato versamento dei contributi dovuti che sono necessari al funzionamento stesso dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

L'ultimo giorno di lavori, destinato alle votazioni delle varie mozioni presentate (tra cui anche quella dell'U.R.C.O.F.E.R., con primo firmatario il Presidente del nostro Consiglio avv. Callegaro), si è arricchito degli interventi del Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, del Sen. Quagliariello – molto contestato dalla platea che, poco ospitale, gli ha quasi impedito di terminare il suo intervento interrompendolo più volte – e del Presidente del Senato Sen. Renato Schifani, che con un bell'intervento applaudito, ha auspicato una riforma della giustizia che sia condivisa da tutte le parti.

Distribuito a tutta la platea un fascicoletto contenente tutte le mozioni che avevano passato il vaglio di ammissibilità delle commissioni, si è proceduto alla votazione; prima tra tutte è stata messa al voto, ed è passata con larga maggioranza, la mozione n. 15 con la quale si chiedeva agli organi rappresentativi dell'avvocatura di porre in essere *"tutte le azioni necessarie per conseguire la immediata approvazione della riforma nel testo approvato dalla Camera dei deputati"*.

A seguire sono state votate, anch'esse a larga maggioranza, le mozioni n. 19 e 35 che, ribadendo la necessità di approvare – come poi è effettivamente stato – la riforma forense entro la legislatura in corso per evitare di disperdere il lavoro sino ad oggi fatto, ne hanno evidenziato alcune criticità chiedendo l'impegno, già dalla prossima legislatura, a prevederne alcune modifiche quali, ad esempio, l'ulteriore estensione dell'obbligo della formazione permanente, l'affidamento delle specializzazioni forensi all'avvocatura e l'in-

troduzione del numero programmatico nelle facoltà di giurisprudenza.

Accanto a queste, che certamente erano le più attese e quelle sulle quali il dibattito è stato molto acceso, sono state approvate altre mozioni, tra le quali segnalò la n. 25 con la quale il Congresso ha ribadito la propria contrarietà alla reintroduzione della conciliazione obbligatoria, e la n. 39 volta a richiedere la Ministero la riforma del provvedimento di revisione della geografia giudiziaria che porterà alla soppressione di numerosi uffici giudiziari.

Poste poi al voto le mozioni statutarie è stata bocciata la proposta di elevare a tre i possibili mandati biennali dei componenti dell'O.U.A. e purtroppo, con nostra viva delusione, anche quella proposta dall'U.R.C.O.F.E.R. che, posta al voto dopo l'intervento del Presidente del Senato, ha patito del fatto che molta parte della platea era uscita, facendo mancare il quorum per la sua approvazione, nonostante l'esito favorevole del voto.

Ultimo atto del Congresso è stata l'elezione e la successiva proclamazione dei delegati dell'Emilia-Romagna all'Organismo Unitario dell'Avvocatura; dei cinque nominativi che dovevano essere indicati, l'Ordine di Bologna ha visto eletti ben due delegati: i colleghi Maurizio Andreotti e Michele Draghetti, ai quali rinnovo il mio più sincero *in bocca al lupo* per il gravoso compito che sono chiamati a svolgere.

L'esperienza che ho avuto la possibilità di vivere è stata certamente bella e positiva anche se, non lo nascondo, taluni aspetti dei lavori congressuali mi hanno forse un po' deluso: se da un lato all'interno della delegazione dell'Ordine di Bologna vi è sempre stata da parte di tutti grande disponibilità – della quale sinceramente ringrazio – a spiegare a un "novellino" le tante sfumature e le problematiche sottese alle mozioni che dovevano essere votate, dall'altro non ho visto realizzato un reale con-

fronto tra gli oltre 1.200 delegati dei vari Ordini forensi presenti a Bari sui temi trattati.

Il grande numero dei partecipanti al Congresso e il poco tempo a disposizione non rendono certo facile l'esame e lo studio delle mozioni che si è chiamati a votare e ciò, inevitabilmente, comporta che, soprattutto per talune mozioni politiche, ci si limiti a una affrettata lettura del testo presentato votando poi "d'istinto".

Sarebbe auspicabile, anche se certamente difficile anche da un punto di vista organizzativo, avere a disposizione il testo delle mozioni da votare con congruo anticipo e prevedere un momento di riflessione collettivo (anche solo in sede di U.R.C.O.F.E.R.) prima dell'espressione del voto; alternativa sarebbe forse quella di ridurre sensibilmente il numero dei delegati, che permetterebbe un'agenda di lavoro certamente più snella.

A questo ovviamente si deve in ogni caso associare – ma questo è un onere che ricade su ciascuno di noi avvocati – una maggiore consapevolezza delle problematiche, non solo della pratica quotidiana, ma anche politiche che affliggono la nostra professione, una maggiore partecipazione alle tante occasioni di incontro e confronto esistenti, anche a livello associativo, su tali temi e una maggiore partecipazione al momento delle elezioni dei nostri rappresentanti.

Tutto questo, credo, potrebbe rafforzare realmente la rappresentanza, politica e non, dell'avvocatura portandole quell'autorevolezza necessaria per poter più efficacemente incidere nelle scelte che la politica assume allorquando intende regolare, in modo purtroppo non sempre adeguato e condiviso, la nostra professione.

# dalle associazioni dalle associazioni

*Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti  
Sezione dell'Emilia Romagna*

Bologna, 25 settembre 2012

On.le Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati  
BOLOGNA

Alla c.a. del Presidente  
**Avv. Sandro Callegaro**

**Oggetto:** Comunicazione nuovo direttivo

Il.mo Presidente,


la presente per comunicarLe che per il prossimo triennio il Consiglio direttivo della Società Italiana Avvocati Amministrativisti dell'Emilia Romagna sarà da me presieduto ed è inoltre composto dai Colleghi Giacomo Graziosi (Vicepresidente), Luigino Biagini (Consigliere), Domenico Lavermicocca (Consigliere) e Corrado Orienti (Consigliere).

Nell'occasione mi permetto, inoltre, di manifestare l'interesse della nostra Società ad ogni tipo di collaborazione formativa e scientifica inerente il diritto amministrativo.

Per ogni necessità La prego di contattarmi presso il mio studio di Bologna o all'indirizzo e-mail [studiobologna@mascioli.it](mailto:studiobologna@mascioli.it).

Cordiali saluti.

Il Presidente

  
(Avv. Guido Mascioli)

*Società degli Avvocati Amministrativisti Sezione dell'Emilia Romagna  
Presidenza e Segreteria: Avv. Guido Mascioli, Via Santo Stefano, 30, 40125, Bologna  
Tel 051.271964 - fax 051.2916846 - email [guido@mascioli.it](mailto:guido@mascioli.it)*

# dalle associazioni



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo Sig. Segretario  
Avv. Giovanni Berti  
Consiglio dell'Ordine Avvocati di  
BOLOGNA

*Carissimo Giovanni,*

Alla presenza di circa cento Avvocati Penalisti Bolognesi, nel corso dell'Assemblea della Camera Penale di Bologna "Franco Bricola", tenutasi in data 20.12.2012, e' stato eletto il nuovo Direttivo per acclamazione

Il nuovo Direttivo è così composto.

1. Avv. Prof. Nicola Mazzacuva- Presidente
2. Avv. Alessandro Valenti - vice Presidente
3. Avv. Gian Luca Malavasi – Segretario
4. Avv. Stefania Mannino -Tesoriere
5. Avv. Giuseppe Cherubino
6. Avv. Federico Fisher
7. Avv. Giovanni Trombini

Nella sicurezza che la collaborazione con il nostro Consiglio possa essere sempre più densa di successi mi prego inviare a Lei e al Consiglio tutto i migliori saluti.

*Cari saluti.*

Il Consigliere Segretario  
Avv. Gian Luca Malavasi

---

sede presso Ordine Avvocati – Bologna – Piazza dei Tribunali n. 4  
recapito presso il Presidente Avv. Nicola Mazzacuva – Bologna – Via D'Azeglio n.31  
Tel 051/263588– fax 051/226983 – e-mail: n.mazzacuva@imzstudiolegale.191.it  
recapito presso il Segretario Avv. Gian Luca Malavasi – Bologna – Via Indipendenza, 66  
tel. 051/245626 – fax 051/244229 - e-mail: gianluca.malavasi@studiolegalemalavasi.it

# dalle associazioni VERSO IL TRAMONTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI?

BRUNO SAZZINI  
(Associazione Nazionale Forense)

Le ultime manovre del Governo in materia di giustizia hanno cercato, attraverso nuove barriere all'accesso alla giurisdizione pubblica, l'aumento dei costi, le riforme sul rito processuale e l'emarginazione del ceto forense, di perseguire il duplice obiettivo di contenere gli aggravii al bilancio statale (come ad esempio le indennità maturate per le condanne per l'eccessiva lunghezza dei processi) e di razionalizzare il sistema giudiziario.

Gli interventi più significativi hanno riguardato la giustizia civile, per l'asserita necessità di recuperare l'efficienza a livello internazionale (nella graduatoria *Doing Business*) e rendere più appetibile il Paese per gli investitori stranieri.

Le misure adottate, però, sembrano avere valicato le intenzioni del legislatore (sempre che non si sia trattato di scelta consapevole), rimodellando di fatto la scala dei valori fondanti il livello di democrazia nel Paese con uno slittamento verso una discrezionalità sovrana a tutela dello Stato e dei suoi apparati.

L'affermazione, ovviamente, contiene un eccesso di *pathos*, ma serve per richiamare l'attenzione su un aspetto che, nella presente congiuntura, sembra essere completamente ignorato tanto dalla politica quanto dalla dottrina processualistica.

I limiti della presente esposizione privilegiano un ragionamento assertivo di cui sin d'ora si chiede venia, valendo come stimolo alla discussione su una questione fondamentale per il futuro.

La premessa muove dalla constatazione che il potere dello Stato di applicare la giustizia è essenziale alla regolazione dei rapporti sociali<sup>1</sup> e che, attraverso la giustizia civile, si porta "a compimento l'idea moderna del cittadino, inteso come soggetto unico di diritto, giuridicamente capace, titolare di diritti individuali"<sup>2</sup>.

Lo stesso processo civile "è da sempre uno strumento di diritto sostanziale"<sup>3</sup> e quindi intervenire su di esso significa modificare il sistema dei diritti e della loro tutela, creando zone franche di illegalità diffusa (perché è antieconomico adire la giustizia per ottenere il ripristino della legalità), corsie preferenziali per categorie date o materie privilegiate (cd. tutela giurisdizionale differenziata) in una scelta discrezionale del potere politico.

La scelta recente del legislatore italiano, già avviata con l'introduzione della cd. mediaconciliazione obbligatoria, è stata particolarmente miope: pur consapevole che "l'ineffettività e l'inefficienza della giustizia civile dipendono prevalentemente non dalla disciplina legislativa, bensì da fattori di ordine naturale, in particolare dalla disponibilità di risorse e dall'organizzazione degli uffici giudiziari"<sup>4</sup>, ha scelto di non intervenire su questi aspetti, bensì sull'accesso e sulla diminuzione della tutela giurisdizionale pubblica.

Già questa prima scelta è da Stato con connotati autoritari: si è privilegiata la difesa dell'apparato burocratico (magistrati, pubblici dipendenti, dirigenti, ecc.) a scapito dei cittadini che, appunto, sono considerati tali, e non degradano a sudditi, solo se il sistema costituzionale organizza i poteri in funzione della tutela dei diritti individuali<sup>5</sup>.

1 "L'applicazione concreta di un diritto soggettivo, sia che si tratti di un diritto costituzionalmente provato, sia che si tratti del diritto di ottenere il risarcimento, è accettata dalla parte che perde perché essa non ha scelta dal momento che tutta la forza dello Stato è schierata dalla parte del titolare del diritto e quindi contro chi risulta perdente": Holmes-Sustein, *Il costo del diritto*, Il Mulino.

2 Rebuffa, in *Sudditi*, IBL Libri-

3 Caponi, in *Guida al Diritto*, n. 12/2002.

4 Caponi, cit.

5 Rebuffa, cit.

# dalle associazioni

Sul piano dei principi tanto basterebbe per creare un giustificato allarme sull'essenza e la natura attuale di uno Stato che si assume democratico. Invece, paradossalmente, si privilegia, in maniera acritica, una prospettiva diversa che, si presenta come più concreta, tecnica e di primo livello: contro l'eccesso di domanda giudiziale, provocato da una diffusa litigiosità, dall'alto numero di avvocati, da una conclamata (e irrimediabile) inefficienza amministrativa, si è scelto di comprimere l'afflusso di richieste alla giurisdizione pubblica, favorendo sistemi alternativi di soluzione delle liti o creando ostacoli, normativi ed economici, all'esercizio di una giurisdizione diffusa.

Ognuno di questi argomenti meriterebbe una trattazione separata sotto l'aspetto teorico, ma quello che qui serve rilevare è che, in realtà, l'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire ha solo ulteriormente aggravato l'effetto derivato di omessa (o debole) tutela dei diritti individuali.

Uno studio ormai risalente<sup>6</sup> osservava che, sotto il profilo economico, la domanda patologica di giustizia era da correlare con il differenziale tra tasso di mercato e quello legale (argomento oggi superato), con la durata media dei procedimenti e in relazione inversa con la quota di spese processuali che la parte perdente deve rifondere a quella vincente<sup>7</sup>, cui devono aggiungersi oggi l'alea processuale (sempre più alta per un generale abbassamento del livello giuridico) e la probabile difficoltà nell'esecuzione coatta da parte degli organi statali preposti (esecuzioni con gli ufficiali giudiziari), altro grosso problema, mai completamente affrontato a fronte dell'efficienza dell'esecuzione esattoriale per il recupero dei debiti fiscali.

Nell'attuale congiuntura le barriere all'accesso introdotte con i nuovi provvedimenti, il controllo sempre più blando sulle decisioni, l'abuso nel ricorso obbligatorio a costose procedure di mediazione (pericolo non rimosso completamente dopo la pronuncia della Corte Costituzionale), l'abbattimento delle tariffe professionali degli avvocati sembrano essere tutti elementi che, in una società a bassa coscienza civile ed elevato tasso di illegalità, sfavoriscono oggettivamente chi chiede la tutela di un proprio diritto, non chi invece a esso resiste.

Viene così aggravato lo squilibrio già esistente del *pay-off* dei contendenti, cioè della vantaggiosità o meno delle scelte di andare in causa o di giungere a una transazione, eliminando completamente il potere "contrattuale" del titolare del diritto leso.

La giustificazione teorica spesa a sostegno della mediazione (la realizzazione di un interesse al posto della tutela del diritto) è, in realtà, almeno per la parte obbligatoria, una attenuazione del significato sociale dell'applicazione del diritto, nel ridursi della funzione giurisdizionale di controllo e nella capitolazione delle garanzie.

La scelta della mediazione è comprensibile solo se sia volontaria, quando la parte ritenga opportuno agire prima sul piano della valutazione della convenienza che della tutela del diritto, utilizzando un sistema diverso di approccio alla risoluzione della controversia.

La scelta del legislatore mostra una deriva autoritaria e burocratica, sempre più orientata alla "amministrativizzazione" del processo civile, espungendo, almeno per la maggior parte della popolazione, una tutela piena e privilegiando (a propria discrezione) alcune categorie a danno di altre, con limiti sempre più ristretti dei campi di intervento della funzione giudiziale<sup>8</sup>.

6 Marchesi, *Litiganti, Avvocati e Magistrati. Diritto ed economia del processo civile*, Il Mulino.

7 Questo sistema, in caso di giustizia rapida amplifica il potere contrattuale della parte che ha ragione.

8 "È in atto un processo di profonda trasformazione dell'ordinamento giuridico che si manifesta su due livelli strettamente intrecciati: quello perseguito con i disegni, ancora recentemente riproposti, di riforma dell'assetto costituzionale della magistratura; un livello più direttamente nascosto, che passa attraverso il progressivo smantellamento del welfare e di fondamentali garanzie dello Stato sociale; l'indebolimento della giurisdizione ordinaria con corrispondente spostamento verso quella amministrativa; una più pervasiva accentuazione dell'intervento governativo sul versante dei conflitti economici e sociali, col riemergere di una anomala centralità del potere dell'esecutivo nel sistema parlamentare e una ridefinizione delle situazioni giuridiche che è tornata a teorizzare apertamente l'assoggettamento dei diritti soggettivi alla logica, discrezionale appunto, della compatibilità con l'interesse pubblico": Gianfranco Gilardi, in *Gli Osservatori sulla giustizia civile e i Protocolli d'udienza*, a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Il Mulino.

9 Da *Giustizia e mercati*, atti preparatori al Congresso A.N.F. di Rimini: "La giurisdizione si è progressivamente affermata come un punto essenziale del sistema di bilanciamento dei poteri che ha retto le moderne democrazie. Se, infatti, a livello della decisione della singola controversia, la sentenza definisce "la legge del caso concreto", nell'ambito del sistema, la giurisdizione opera, sul piano generale, l'adeguamento costante del sistema normativo alle mutevoli condizioni sociali (con una vera e propria funzione normativa "dal basso") e svolge il compito – di straordinaria rilevanza – di attivare il controllo costituzionale sull'eccesso di potere del legislatore promuovendo il giudizio sulle leggi dinanzi alla Corte Costituzionale. Funzioni come ben si vede essenziali – per così dire – ad incrocio per garantire, a valle del sistema elettorale e della delega ai parlamentari, la legittimazione delle democrazie complesse. Funzioni alle quali concorrono in modo fondamentale gli avvocati che gestiscono la domanda sociale di giustizia, ne definiscono il perimetro giuridico in via interpretativa e attivano il meccanismo di adeguamento normativo e di controllo dell'eccesso di potere del legislatore. Da queste funzioni discende, al di là di valutazioni formali, la rilevanza sociale il riconoscimento pubblico della funzione della difesa".

# dalle associazioni

Non si può ignorare, come da sempre sostenuto da A.N.F.<sup>9</sup>, che la centralità della giurisdizione pubblica è espressione di democrazia, perché è anche attraverso di essa che avviene il controllo di legittimità costituzionale delle norme, comprese quelle sopranazionali recepite direttamente nel nostro ordinamento<sup>10</sup>.

Il canale giurisdizionale è anche quello attraverso il quale possono trovare ingresso diretto le norme UE con la disapplicazione delle norme interne con esse contrastanti o i principi enunciati da organismi europei, come la Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo, con la rimessione alla Corte Costituzionale, in quanto non immediatamente recepibili nell'ordinamento statale.

Risulta quindi palese che il vero limite dell'azione governativa è l'assenza di una seria riflessione sul "costo dei diritti" come assunzione di responsabilità democratica e di trasparenza nel processo di distribuzione delle risorse, con gli inevitabili corollari del raggiungimento di equità e di giustizia distributiva<sup>11</sup>.

L'approccio che l'A.N.F., e in parte l'O.U.A., aveva individuato come unico possibile (nel convegno di Bari "La giurisdizione è come l'acqua"), consistente in una rivalutazione dei diritti tutelabili e dei circuiti giurisdizionali come risultato di una consapevole scelta di politica giudiziaria, se non di politica *tout court*, è il più corretto, proprio perché i diritti sono garantiti dalla collettività e per il bene della collettività.

È necessario, pertanto, un approccio condiviso da operatori del diritto, forze politiche e sociali per individuare programmaticamente i diritti tutelabili mettendoli in relazione con circuiti di magistratura pubblica togata e onoraria, stabilendo la priorità di interesse pubblico, anche per meglio canalizzarne parte verso forme alternative o sussidiarie di risoluzione dei conflitti.

La logica di una simile operazione è antitetica rispetto a quella che presiede gli attuali interventi statali di mera compressione dei costi e riduzione delle tutele, a fini deflattivi.

Lo scarto tra le due visioni misura il livello delle garanzie dello Sato e il presente, purtroppo, non lascia presagire nulla di buono per il futuro.



9/10 Il meccanismo è spiegato nella recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007. Il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con la norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, I comma, Cost. di esclusiva competenza del giudice delle leggi. In sintesi, dunque: il giudice interno in caso di contrasto tra norma UE e norma interna, può disapplicare la seconda; in caso di contrasto tra norma CEDU e norma interna, invece, può sollevare questioni di legittimità costituzionale, giusta il grimaldello di cui all'art. 117, I comma, Cost.

11 "Considerare i diritti alla stregua di onerosi beni pubblici non significa far sì che spietati analisti della politiche pubbliche, in combutta con squadre di ragionieri, stabiliscano unilateralmente di quali diritti i cittadini debbano godere e di quali no. Al contrario, l'inevitabilità del calcolo dei costi e dei benefici rimanda alla necessità del controllo democratico e anche alla virtù civile, cioè alla necessità di un attento esame da parte del contribuente della distribuzione delle somme di bilanci ai fini della tutela e della applicazione concreta dei diritti": Holmes-Sunstein, cit.

# dalle associazioni

## IL 56° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELL'UNION INTERNATIONAL DES AVOCATS A DRESDA

BRUNO MICOLANO

Il 56° Congresso dell'UIA, dal 31 ottobre al 4 novembre 2012, a Dresda.

Città bellissima e terribile. Bellissima poiché ricorda Firenze per le bellezze artistiche e l'Elba che ricorda l'Arno. Terribile perché qui il secolo breve è stato più lungo che altrove.

Per cominciare, dodici anni di nazismo e poi sessanta di comunismo, quello duro sovietico non l'eurocomunismo che qui non si sapeva cosa fosse e di cui, anzi, si dubitava parecchio

Tra un periodo e l'altro i "liberatori", in una splendida notte di fine inverno e di primi bagliori primaverili (il 13 febbraio 1945), l'hanno bombardata e rasa al suolo.

Perché? Quale obiettivo strategico e militare si nascondeva nella splendida Frauenkirche, nei musei con i Canaletto più belli d'Europa e la Madonna Sistina di Raffaello, quella con i due putti ai piedi? Forse nel Teatro d'Opera, fra gli spartiti, o nelle splendide porcellane anche della vicina Meissen?

Interrogativi senza risposta a meno che, come faceva notare un collega più cinico e anziano, l'hanno fatto perché una simile meraviglia non cadesse intatta in mano ai russi, poiché a Yalta solo due giorni prima il mondo era stato diviso.

Come si sa, il Congresso di Yalta si tenne appunto dal 4 all'11 febbraio 1945. Tornato a casa da Yalta, Churchill non perse tempo. Terribile, appunto.

Ma veniamo al nostro splendido Congresso.

Il tema generale quest'anno era incentrato sullo studio dell'ABS: Alternative Business Structures.

Che cosa sono le ABS? In parole povere sono una nuova forma di esercizio dell'avvocatura in forma associata anche con altri professionisti e sostenuta, in alcuni casi, da soci di capitale esterni.

E qui la mente corre subito al bellissimo libro di John Grisham "Il socio", da cui fu tratto anche l'omonimo film con Tom Cruise nella parte di un giovane e promettente avvocato.

Nel film, "il socio" era la malavita locale. Ma il film era girato e ambientato a Chicago.

Forse è per questo, o anche per questo, che la Presidente dell'American Bar Association, Laurel G. Bellows, era fieramente avversa a questa forma societaria con socio di capitale.

Non così l'U.K., rappresentato da Christina Blacklaws, membro del board della Law Society of England and Wales, la quale con toni entusiasmanti ha raccontato l'esperienza del Regno Unito, in cui grandi raggruppamenti di contabili, ragionieri, avvocati, psicologi, medici, ingegneri e fiscalisti affrontano ogni problema che il cliente può avere.

L'avvocato, attore della vita economica e sociale dove esercita, si evolve in un mondo sempre più aperto alla concorrenza.

Per ampliare il proprio campo d'azione e restare competitiva, la nostra professione ha bisogno di competenze diverse, di capitali ma anche di rispettare le regole della morale e dell'etica per conservare la fiducia del cliente: e quindi queste nuove strutture professionali possono contribuire a raggiungere questi obiettivi? Ma in realtà come funzionano? Sono veramente il

futuro dell'avvocatura?

Su questi temi il dibattito è stato appassionato e gli intervenuti hanno detto la loro.

Degli U.S. già si è detto così come dell'U.K., ma interessante è anche il punto di vista europeo continentale, rappresentato da Axel Filges, Presidente dell'Ordine Federale – il nostro C.N.F., per capirci – della Germania, così come quello di C. Feral-Schuhl, Presidente dell'Ordine di Parigi, e infine di Marcella Prunbauer-Glaser, Presidente del C.B.E.

Gli europei continentali sono molto scettici e timorosi per le regole peculiari che riguardano la nostra professione, soprattutto in materia di segreto professionale, tema ignoto per esempio agli ingegneri.

Infine, interessante è anche il parere del Vice-Presidente della Law Society di Hong Kong, S. Hung, molto vicino alla posizione dell'U.K., ovviamente.

Come avrete capito, da questo dibattito è emersa l'assenza dell'avvocatura italiana, che è troppo presa dai tristi problemi di casa nostra per affrontare questi temi, che però bussano già prepotentemente anche alle nostre porte.

Sarebbe stato interessante ricordare che la Corte UE, con sentenza del 19 febbraio 2002 (C-309/99), aveva già deciso che è incompatibile l'esercizio dell'avvocatura con una società di revisione.

I lavori del Congresso sono poi proseguiti con il lavoro delle Commissioni.

Il mio incarico di Deputy Director of Human Rights and Protection of Lawyers mi ha portato a occuparmi di

# dalle associazioni

alcuni casi che mi hanno confermato, ma già lo sapevo, come l'esercizio della nostra professione, in alcuni paesi, è terribilmente pericoloso.

La mia Commissione si è occupata dei seguenti casi.

In Siria l'U.I.A. è intervenuta con scritti e anche con viaggi di nostri colleghi inviati direttamente sul posto a difesa dei molti colleghi imprigionati arbitrariamente.

A Damasco si è appreso che il Presidente dell'Ordine di Damasco è stato eletto Presidente del Parlamento siriano e questa è la prova, se ce ne fosse stato bisogno, della mancanza di indipendenza dell'Ordine locale.

In Congo l'U.I.A. è intervenuta a tutela degli avvocati H. Malonga e G. Hombessa. Questi colleghi sono stati arrestati poiché difensori di un ufficiale dell'esercito congolese imputato di vari reati. La loro colpa

è sostanzialmente quella di avere convocato una conferenza stampa per denunciare le difficoltà che avevano incontrato per svolgere il loro mandato professionale. Alla fine della conferenza stampa sono stati arrestati.

In Colombia l'U.I.A. è intervenuta a tutela del collega Humberto Torres, minacciato di morte e su cui parrebbe sia anche stata posta una taglia di 200 milioni di pesos.

In Iran la situazione è tragica. L'U.I.A. continua a esercitare un'attenta vigilanza ma molti avvocati sono stati condannati a pesanti pene detentive come nel caso di N. Sotoudeh e di H. Khian.

In Turchia l'U.I.A. ha inviato una missione per controllare il processo alla sociologa Pina Selek e per parlare con i colleghi del Kurdistan accusati dalle autorità locali di terrorismo.

Infine, altri interventi sono stati effettuati in Arabia Saudita a difesa dei colleghi Abu Al Khair e Ahmed El-Sayed, quest'ultimo avvocato egiziano ma detenuto in Arabia Saudita.

Come vedete, la nostra professione continua a essere minacciata.

Il Congresso si è chiuso con l'elezione di Jean-Marie Burguburu a nuovo Presidente dell'U.I.A. per il 2013. Burguburu è un importante avvocato parigino, già Presidente dell'Ordine di Parigi.

Infine, si è anche stabilito che il Congresso 2013 si terrà a Macao e quello del 2014 a Firenze, per il quale il sottoscritto è stato nominato Presidente del Congresso.

Chi avesse voglia di aiutarmi è ben accetto.



# dalle associazioni

## RETE LENFORD: UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE LGBTI

GIOVANNI GENOVA

Nel panorama nazionale dell'associazionismo forense, da oramai cinque anni è presente "Avvocatura per i diritti LGBTI", il sodalizio fra avvocate, avvocati e praticanti che ha quale scopo sociale quello di contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali, intersessuali e transgender<sup>1</sup>, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendone in particolare lo studio, la conoscenza e la difesa tra tutti gli operatori del diritto e sollecitando l'attenzione del mondo giudiziario verso il rispetto delle diversità.

A tali fini, Avvocatura per i diritti LGBTI aggiorna costantemente il proprio sito [www.retelenford.it](http://www.retelenford.it) con dottrina, giurisprudenza e articoli informativi sulle novità in tema di diritti LGBTI in tutto il mondo e organizza convegni e seminari di formazione, in collaborazione con vari enti, tra i quali la Scuola Superiore dell'Avvocatura, gli Ordini professionali e le associazioni rappresentative degli operatori del diritto; sostiene e incoraggia la pubblicazione di libri e articoli scientifici, dispone di

un proprio canale youtube (ove vengono caricati gli audio e i video degli eventi realizzati) e di un profilo facebook con funzione divulgativa.

Tra i principali convegni organizzati nel 2012, l'associazione ha tenuto a Bologna quello dal titolo "*Il diritto delle coppie dello stesso sesso alla vita familiare - Profili giurisprudenziali*", con il patrocinio del Comune e dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna, che ha visto la partecipazione di oltre 150 colleghe e colleghi e i cui atti sono di imminente pubblicazione.

L'associazione ha inoltre istituito un Centro europeo di documentazione giuridica sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, con sede a Bergamo, a disposizione, con la sua cospicua biblioteca tematica, di studenti universitari, ricercatori e operatori del diritto, e ha realizzato diversi progetti sia in ambito comunitario che nazionale, quali, ad esempio, "Equal-Jus" per la creazione di un network europeo per il supporto in ambito legale dei diritti delle persone LGBTI ([www.equal-jus.eu](http://www.equal-jus.eu)) e "Fleeing Homophobia" per lo stu-

dio comparato del diritto alla protezione internazionale in ragione dell'orientamento sessuale del richiedente all'interno dell'Unione Europea<sup>2</sup>.

Le avvocate e gli avvocati di Avvocatura per i diritti LGBTI hanno inoltre prestato la loro assistenza nel corso della campagna giudiziaria per il riconoscimento del diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso, denominata *Affermazione civile*: iniziativa che oltre a generare, a livello nazionale, un approfondito dibattito scientifico, ha prodotto la prima sentenza della Corte Costituzionale sul tema delle unioni omosessuali, la n. 138 del 2010, che ha riconosciuto il diritto fondamentale per le persone gay e lesbiche di "*vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico, con connessi diritti e doveri*".

L'Associazione ha sede legale a Bergamo ed è presente, con un centinaio di aderenti, in una trentina di Fori italiani, tra i quali Bologna. È aperta al contributo di tutti quanti vogliono aderire e collaborare, a qualsiasi livello.


1 Per omosessualità si intende l'attrazione sentimentale e/o sessuale verso individui dello stesso sesso; nel caso della bisessualità tale attrazione è rivolta indifferentemente verso soggetti del proprio o dell'altrui sesso; diversamente, il transessualismo è la percezione del proprio sesso psicologico come differente dal proprio sesso fisico apparente, mentre l'intersessualità è la situazione in cui, per motivi biologici, di natura genetica od ormonale, una persona ha in sé contemporaneamente caratteri e caratteristiche sessuali sia maschili che femminili.

In relazione all'omosessualità e alla bisessualità, in ambito scientifico e normativo si parla di orientamento sessuale di una persona, mentre per il transessualismo e l'intersessualità si usa il termine di identità sessuale.

Il transgenderismo è invece una filosofia di vita, che propone una visione dei sessi e dei generi fluida e che rivendica il diritto di ogni persona di situarsi in qualsiasi posizione intermedia fra gli estremi "maschio/femmina" stereotipati, senza per questo dover subire stigma sociale o discriminazione.

2 Il rapporto è consultabile e scaricabile in pdf al link <http://www.retelenford.it/sites/retelenford.it/files/Report-FH.pdf>.

# dalle associazioni



Da sempre senza scopo di lucro, è iscritta nel registro prefettizio delle associazioni di promozione sociale e si finanzia con il provento delle iscrizioni, con i contributi ricevuti grazie al 5 per mille, con i fondi elargiti per la realizzazione dei progetti su bandi pubblici e con le donazioni di privati e aziende.

Essa ha costituito e gestisce una rete di professionisti (avvocati e non) sviluppata su tutto il territorio nazionale, che si occupa della tutela e del sostegno, in ambito giudiziale e stragiudiziale, dei diritti delle persone LGBTI, denominata "Rete Lenford", a ricordo di Harvey Lenford, giovane attivista jamaicano che si è speso per i diritti delle persone sieropositive e omosessuali, assassinato nel 2005 a causa del suo orientamento sessuale.

Alla Rete aderiscono sia, di diritto, le socie e i soci di Avvocatura per i Diritti LGBTI, sia, su domanda, coloro che, pur non potendo o volendo impegnarsi nell'attività associativa, desiderano comunque approfondire i temi e le problematiche giuridiche legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nonché coordinarsi per fornire assistenza in relazione a queste particolari tematiche, che peraltro spaziano in numerosi campi del diritto.

Nell'ambito del diritto civile, infatti, al fine di sopperire all'attuale vuoto normativo, vengono consigliate le migliori modalità per dare una veste giuridica, anche con apposite scritture private autenticate, ai rapporti tra

conviventi omosessuali *more uxorio*, anche con riguardo all'ipotesi dell'amministrazione di sostegno e della tutela di eventuali figli minori.

Si suggeriscono opportune clausole testamentarie e idonei istituti giuridici tesi alla tutela delle sopravvissute e dei sopravvissuti cui l'utente è legato da vincoli omoaffettivi e garantita assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia successoria e testamentaria.

Grazie al notevole *know-how* acquisito in materia di matrimonio *same sex* contratto all'estero e di genitorialità, vengono fornite informazioni alle coppie lesbiche o gay che si rivolgono alla Rete per un consiglio o un aiuto, facendo apprezzare le differenze esistenti fra i singoli paesi e informandole circa le migliori tutele approntabili per i figli concepiti all'estero mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita.

D'altra parte, la Rete offre assistenza in materia di separazioni e divorzi quando uno dei coniugi si scopra omosessuale o transessuale, facendo attenzione, tra l'altro, a che venga sempre assicurato il diritto all'affidamento condiviso.

Si attiva inoltre, anche al di fuori di tali giudizi, perché venga assicurato in ogni caso il rispetto dei diritti dei genitori LGBTI nei confronti dei propri figli minori nati in costanza di matrimonio o al di fuori di esso.

Viene garantito il necessario sostegno giuridico in ambito endofamiliare,

quando la presa di coscienza dell'orientamento o dell'identità sessuale di uno dei componenti la famiglia crea allontanamenti forzati, violazioni di diritti (compreso quello agli alimenti), violenze, veri e propri casi di *stalking*.

Viene poi fornita assistenza giudiziale nei procedimenti tesi a ottenere la rettificazione di sesso e supporto stragiudiziale in relazione a successivi eventuali adempimenti e rettifiche su atti pubblici e privati.

L'attività della Rete spazia anche nell'ambito del diritto del lavoro, dove sussiste, invero, l'unica disposizione normativa, di derivazione comunitaria, che fa espresso riferimento alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

In tale materia l'attività è orientata sia alla tutela della parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro della lavoratrice o del lavoratore omosessuale o transessuale (qualora essa/o subisca, in ragione del suo orientamento o identità sessuale, comportamenti discriminatori quali demansionamenti, trasferimenti, comportamenti mobbizzanti, licenziamenti), sia al riconoscimento, anche per i lavoratori omosessuali, degli stessi diritti vigenti per quelli eterosessuali, nell'ambito, ad esempio, del congedo matrimoniale, della copertura sanitaria e assicurativa, dei permessi, dei trasferimenti per ricostituzione del nucleo familiare.

Sotto il profilo del diritto dell'immigrazione, tra l'altro, viene garantita

# dalle associazioni

assistenza sia nel caso di ricongiungimenti familiari per le coppie sposate o unite da istituti paramatrimoniali all'estero, sia in materia di protezione internazionale, affinché venga garantito il diritto di asilo a straniere e stranieri omosessuali o transessuali discriminate/i o addirittura penalmente perseguite/i nei paesi di origine in ragione del loro orientamento o identità sessuale.

Nell'ambito penale, viene assicurata la difesa in caso di aggressioni fisiche o verbali di matrice omofobica, di diffamazioni o ingiurie motivate dall'orientamento o dall'identità sessuale della persona offesa ovvero di lesione del proprio diritto alla riservatezza.

Vengono inoltre tutelate le persone LGBTI indagate/imputate per reati connessi alla morale sessuale (quali atti osceni in luogo pubblico), che spesso vengono discriminate rispetto alle persone eterosessuali che agiscono condotte corrispondenti, e fornita assistenza a soggetti LGBTI reclusi, affinché possano essere loro riconosciuti, in ambito carcerario, diritti corrispondenti a quelli delle persone


eterosessuali, in relazione, ad esempio, alle visite delle persone cui sono legati sentimentalmente, ai trattamenti sanitari, al rispetto della propria identità personale.

Per favorire il contatto diretto degli utenti con la Rete Lenford è stato istituito un indirizzo di posta elettronica a ciò dedicato, [sos@retelenford.it](mailto:sos@retelenford.it), utilizzabile anche grazie all'apposito link sul sito dell'associazione. Le e-mail che giungono, ove venga richiesta la prestazione professionale di un avvocato, vengono smistate, secondo una rigida turnazione e in base al criterio territoriale della residenza dell'utente, tra tutti gli aderenti, che volta per volta, liberamente su ogni singolo caso, esprimono la propria disponibilità, in virtù delle proprie competenze specifiche e del tempo che hanno a disposizione.

Per l'attività resa al cliente grazie alla segnalazione giunta tramite [sos@retelenford.it](mailto:sos@retelenford.it), per regolamento interno di Rete Lenford, non può essere richiesta una remunerazione maggiore di quella corrispondente al minimo delle abrogate tariffe professionali forensi.

L'adesione alla Rete Lenford, così come l'iscrizione all'associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI, è libera e condizionata soltanto al versamento del contributo annuale e al costante aggiornamento sulle tematiche della tutela dei diritti delle persone LGBTI. Ai soci di Avvocatura per i Diritti LGBTI è inoltre richiesto un impegno diretto nella vita dell'associazione e nell'organizzazione delle sue molteplici iniziative.


Sono già previsti, per i prossimi mesi, nuovi seminari a Bologna, mentre costante è l'attività formativa a Bergamo e su tutto il territorio nazionale. L'ultimo convegno, tenutosi a fine novembre 2012 a Bari, con la collaborazione della Fondazione Scuola Forense Barese, ha trattato il tema dell'omofobia e ha visto, tra gli altri, gli interventi del Vicecapo della Polizia Francesco Cirillo e del Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, che hanno apportato un interessante contributo, non meno prezioso di quello offerto dagli avvocati, dai professori universitari e dai magistrati che hanno partecipato quali relatori.



# IUS BOLOGNA SPORT



con il patrocinio di:



Toghe nel Pallone A.S.D.

## La Ius Felsinea Cup 2012

AUGUSTO BONAZZI  
SERGIO MANGIAVILLANO

Nell'ottica di bissare il successo riscosso nella prima edizione del 2011, l'associazione "Toghe nel Pallone" ha organizzato la Ius Felsinea Cup 2012, torneo di calcetto del nostro Foro.

Al fine di esaudire le richieste di partecipazione avanzate da nuove rappresentative di colleghi, rispetto alla precedente edizione sono state aggiunte due novità di rilievo: l'obbligo, per ogni squadra partecipante, di

annoverare tra i giocatori in campo – oltre al consueto over 1971 – almeno un calciatore over 1968, nonché l'inserimento di due nuove squadre partecipanti (capitanate rispettivamente dai colleghi Fabio Villani e Mattia Grassani).

Queste le squadre che hanno partecipato alla II Ius Felsinea Cup.

**Anni Sessanta** – capitano Stefano Goldstaub, e con Aldo Chetry, Fabio

Chiarini, Matteo Cipriani, Marco Dori, Fabrizio Faraci, Federico Fini, Enrico Giovine, Renato Goldstaub, Santi Gulletta, Donato Lupo, Luca Pizzirani, Daniele Rositani, Giovanni Santità e Fabio Zanotti.

**De Iure** – capitano Augusto Bonazzi, e con Iacopo Annese, Riccardo Artelli, Lorenzo Ascanio, Simone Bilotta, William Carboni, Antonio Commisso, Federico Di Capua, An-



**"I MIGLIORI ANNI": la squadra campione del torneo Ius Felsinea Cup 2012.**

Da sinistra, in alto: Domenico Zagari, Clemente D'Amato, Francesco Tentoni, Niki Bianchi, Antonio De Filippo, Simone Gargiulo, l'accompagnatore Paolo Rossi, Luigi Petrillo, Fulvio Berrera.

Inginocchiati: il capitano Ezio Torrella, Davide Giacomarro, Lamberto Carraro, Antonio Tolone, Jader Ritrovato.

drea Forlani, Francesco Forlani, Pietro Giampaolo, Antonio Mammoliti, Pierpaolo Mazzoli, Giuseppe Pucci e Mauro Vasile.

**I Migliori Anni** – capitano Ezio Torrella, e con Fulvio Berrera, Niky Bianchi, Lamberto Carraro, Clemente D'Amato, Antonio De Filippo, Simone Gargiulo, Davide Giacomarro, Luigi Petrillo, Alessandro Rao, Jader Ritrovato, Francesco Tentoni, Antonio Tolone, Domenico Zagari.

**Tuata** – capitani Daniele Vicoli e Sergio Mangiavillano, e con Santiago Arguello, Stefano Canestrari, Alessandro Cappello, Luigi Della Rupe, Francesco Greco, Filippo Marchiodi, Tommaso Quaranta, Matteo Rimondi, Carmelo Rossi, Simone Sabbatini, Antonio Sgambati e Riccardo Vigiano.

**Red Hot Chili Lawyers** – capitano Massimiliano Iovino, e con Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Gabriele Bordoni, Andrea Corbelli, Cosmè Franceschi, Andrea Iovino, Filippo Legnani Annichini, Gianluca Lolli, Gian Luca Malvasi, Matteo Palmieri, Roberto Retus, Luca Selva e Luca Vecchi.

**P.Q.M.** – capitano Maurizio Atzori, e con Domenico Ambrosino, Augusto Borghini, Giancarlo Caruso, Massimiliano Cenni, Enrico Cieri, Daniele Colangelo, Rocco Cuda, Roberto Filocamo, Alberto Gamberini, Mirko Margiocco, Marco Proietti, Laura Reale, Aldo Resta, Giovanni Salina e Fausto Vena.

**Boca Iuris** – capitano Mattia Grassani, e con Santucci Guido, Martini Alessandro, Angelucci Maurizio, Duca Fabrizio, Carlutti Luigi, Vitale Stefano, Grassani Mattia, Gatta Antonio, D'Elia Niccolò, Nucera Mauro, Signorini Lorenzo, Ciacci Francesco Rosario, Luppino Saverio, Fusaro Romagnino Emilio, Furno Filippo.

**Broccardi Forensi** – capitano Fabio Villani, e con Gabriele Chiaradonna, Carmelo Di Pietro, Mattia Finarelli, Antonio Franceschi, Pietro Gasperini, Stefano Manzini, Alberto Marin, Pier Paolo Moro, Stefano Ossorio, Andrea Permunián, Martino Pioggia ed Ernesto Russo.

Il nuovo calendario a otto squadre e l'inserimento obbligatorio in distinta dell'over 1968 hanno imposto ai "direttori sportivi" di tutti i team in gara di muoversi celermente con gli acquisti per aggiudicarsi le prime scelte, trasformando il *parterre* dei Tribunali in un vero e proprio mercato di riparazione degno del teatro milanese ove furono – *illo tempore* – conclusi affari su nomi del calibro di Maradona, Gullit, Van Basten...

Le gare di volta in volta disputate sono state attentamente analizzate dal competente staff di redazione che ha aggiornato in tempo reale le classifiche, i risultati e le temutissime pagelle dei giocatori, offrendo la sintesi radiofonica di ogni giornata su "Toghe Channel", disponibile online nel sito [www.toghenelpallone.it](http://www.toghenelpallone.it), nella sezione "risultati e classifiche".

A differenza della passata edizione, la *Lus Felsinea Cup* 2012 ha previsto un solo girone di andata, al termine del quale tutte le squadre partecipanti hanno avuto la possibilità di affrontare le fasi eliminatorie in base agli abbinamenti effettuati in relazione alla posizione raggiunta nella classifica del girone.

La vincente formula agonistico-culinaria è rimasta invariata: al termine delle partite, "terzo tempo" al ristorante Amedeo in via Saragozza, teatro di sfide enogastronomiche all'ultimo sangue ove il campione imbattuto (il Presidente Bonazzi) è stato costantemente sfidato da spregiudicati e inconsapevoli concorrenti (ovviamente fuori gara l'avv. Donato Lupo). Si segnala la modifica del tradizionale menu con l'aggiunta dello "spaghetto presidenziale".

I porporati **Red Hot Chili Lawyers** di capitano "Falco" Iovino hanno conquistato la semifinale e dopo aspra battaglia hanno ceduto il passo a quelli che sarebbero poi divenuti i campioni, **I Migliori Anni** di capitano Torrella, con non poche recriminazioni per alcune scelte arbitrali che

Questi i premiati:

**Squadra prima classificata: I Migliori Anni**

**Coppa disciplina: De Iure**

**Miglior realizzatore: Matteo Cipriani**

**Miglior giocatore: Niki Bianchi**

**Miglior portiere: Giovanni Berti Arnoaldi Veli**

**Miglior giocatore over 71: Luigi Della Rupe**

**Miglior giocatore over 68: Jader Ritrovato**

avrebbero influenzato la gara.

I vice campioni della passata stagione, **Tuata** f.c. del Triumvirato Vicoli-Vigiano-Mangiavillano, vittoriosi nei quarti di finale contro i presidenziali **De Iure** di capitano "Gatto" Bonazzi, in un match al cardiopalma, hanno avuto la meglio – complice l'abbondante nevicata a neve peraltro prevista dal colonnello Bernacca – sui favoritissimi **Anni Sessanta**, presentatesi in semifinale con capitano/portiere Stefano Goldstaub.

La finale tra I Migliori Anni e Tuata, inaugurata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna avv. Sandro Callegaro, è stata conquistata dagli azzurri di Torrella che, sebbene orfani del miglior giocatore del Torneo Niki Bianchi per la squallida rimediata in semifinale, hanno disputato una gara perfetta sotto ogni profilo.

La cena di gala, ospitata nella splendida cornice di Palazzo Gnudi – magistralmente allestita per l'occasione da Shock\_ID, studio di progettazione e design di interni nuovo partner dell'associazione, che ha esposto con stile numerosi complementi di arredo tecnologici nonché elementi di domotica e opere d'arte – ha decretato la fine delle "ostilità", complici un ottimo menu e la proiezione di un filmato commemorativo della manifestazione realizzato dal promettente regista Mangiavillano.

Le premiazioni, in perfetto stile "notte degli Oscar", sono state condotte grazie all'ausilio di un dj d'eccezione (ci riferiamo al buon Segretario dell'Ordine avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli), che ha accompagnato tutti i momenti clou con spezzoni

musicali emozionanti (il premio di miglior portiere del torneo lo ha ritirato lui stesso sulle note di Jump dei Van Halen).

Nel corso della serata di gala si è anche distinto Mirko Margiocco, magistrato calciatore della squadra dei P.Q.M., che ha recitato un "povema"

scritto per l'occasione, che ci prendiamo la responsabilità – previa liberatoria estorta con artifizii e raggiri – di pubblicare di seguito:

## ODE AL MAGISTRATO CALCIATORE DELLA IUS FELSINEA CUP

*Oh magistrato più che quarantenne  
che dopo vent'anni che te ne stai seduto,  
hai deciso di giocare con i P.Q.M.  
sperando in un fisico non ancora decaduto.*

*Ti sei presentato al campo con maglietta e braghini,  
hai fatto una corsetta di riscaldamento  
e dopo che hai sentito cinque o sei dolorini  
hai tosto intuito che sarebbe stato un tormento.*

*"Fai finta di niente" ti sei detto "coraggio,  
sgambetta, saltella, sii indifferente,  
se questi ridono li denuncio per oltraggio,  
cosa pensano che io sia un perdente?"*

*Fischio d'inizio, orsù, ecco il pallone  
ma il tuo controllo ricorda la zampa d'un elefante,  
provi lo scatto, ma senti già il fiatone  
e, al tuo confronto, un bradipo parrebbe fulminante.*

*Dopo tre minuti hai il volto rubicondo,  
intravedi sulla traversa la Madonna di San Luca,  
sul terreno di gioco barcolli come un moribondo,  
provi anche a tirare e nell'erba fai una buca.*

*Tenti un dribbling, t'imbalzi, cadi a terra,  
ti aiuta a rialzarti l'avverso avvocato  
che ghigna leggermente, mentre la man ti serra  
e capisci che nel calcio sei ormai negato.*

*La tenzone è finita e vivo sei ancora  
e memore di quel bel gesto, degno di Padre Pio,  
mentre esci dal campo, avvilito già da un'ora  
decidi "la prossima udienza, col cavolo che gli do un  
rinvio!"*

Mirko Margiocco

## Ricordi di un pioniere del calcio forense bolognese

BRUNO CICCONE

A integrazione dell'articolo su "Le Toghe nel Pallone" di Stefano Goldstaub apparso sull'ultimo numero di Bologna Forense, vorrei precisare che, quando dalla Pretura di Mirandola fui nel 1980 trasferito al Tribunale penale di Bologna, vi era già una squadra di avvocati (i pionieri del calcio forense bolognese), che si limitava a qualche partita in sede locale (a quell'epoca l'avv. Galeotti di Ferrara non aveva ancora ideato l'attuale torneo nazionale).

La squadra era composta – cito a me-

morìa – da un certo Morgagni in porta, da Manaresi (un centravanti di gran classe), dagli eterni Bruno Maranesi e Alfredo Goldstaub, da Macchiagodena senior, dal prof. Castellano e da altri (per informazioni più dettagliate occorre rivolgersi ai predetti Maranesi e Goldstaub senior).

Successivamente il coach della squadra fu l'avv. Luigi Trombetti e in seguito me ne occupai io.

Trovai alcuni elementi di classe, come Cesare Fini (quando tirava le punizioni dal limite dell'area alla Zico, sapeva-

mo che la palla sarebbe finita in rete all'incrocio dei pali), il sammarinese Fabio Zanotti, Fausto Vena, il notaio Zambellini, che subentrarono ai vari Fanesi, Avogaro, Desiderio, ecc. Nel torneo nazionale – nel frattempo iniziato dopo quello per la sola Italia settentrionale organizzato dall'avv. Campana – ottenemmo qualche buon risultato: ad esempio, vincemmo un triangolare organizzato sul campo di Coverciano a Firenze (la coppa si trova ancora presso la sede del Consiglio dell'Ordine di Bologna). In tale tor-

neo era possibile inserire qualche elemento estraneo e noi "arruolammo" il velocissimo fratello minore di Stefano Goldstaub, Renato (all'epoca non ancora laureato). Tra i magistrati non ho visto citato nell'articolo di Stefano il più bravo tra noi, e cioè Scarpari (uomo di gran classe dal gioco simile a quello di Rivera o di Pirlo).

Per quanto riguarda la tradizionale partita magistrati-avvocati che disputavamo ogni anno a Bologna, ricordo che una volta abbiamo avuto il privilegio di giocare nello stadio comunale. Nella fotografia con la squadra magistrati qui pubblicata si riconoscono, **dalla sinistra in alto: ?, ?, l'avv. Lello Mangione, Vincenzo Castiglione, il sottoscritto, il magazziniere Vantini, Vito Zincani, ?, Vito Resta, Lucio D'Orazi, l'ex calciatore del Bologna Tazio Roversi, Nicola Mazzacuva; in basso: Giovanni Pilati, Eugenio Viesti, l'ufficiale giudiziario Pino De Donato, ?, Libero Mancuso, Carlo Maria Verardi**, schierati sul campo davanti alla torre di Maratona. In quell'occasione, o in altra simile, arbitro della partita fu il compianto Giacomo Bulgarelli. Giocando in quel campo, pur facendo ripetuti

ti scatti, ebbi la strana sensazione che il terreno di gioco fosse troppo piccolo. Degna di menzione è pure la nazionale avvocati creata dall'inesauribile avv. Galeotti di Ferrara. Ricordo di averne fatto parte – sia pure per un solo tempo – allorquando nel 1986 ci recammo a Budapest per affrontare la nazionale ungherese (vincemmo per 4 a 1). I colleghi di Budapest ci invitarono a pranzo e ci dissero che mal sopportavano il regime comunista (in quel tempo vi era ancora il muro di Berlino e quindi quella confidenza mi sembrò strana e alquanto temeraria).

Durante la trasferta a Budapest, ci fermammo per un allenamento in Jugoslavia. Desidero ricordare un mio goal in quanto insolito: giocavo con gli occhiali e, in un calcio d'angolo, per colpire la palla di testa, mi tolsi per un attimo gli occhiali e poi, non riuscendovi li rimisi e colpì la palla con il piede sinistro ed essa... si infilò all'incrocio dei pali!

Per quanto riguarda la mia attività di organizzatore della squadra di calcio, preciso che, ai miei tempi, non vi era alcun finanziamento ed era un'impresa raccogliere i soldi che servivano dai componenti della squadra, come pure era faticoso,

essendo solo, convocare i giocatori per telefono e, soprattutto, trovarli disponibili nei giorni di festa e nei "ponti". Va anche doverosamente ricordato, di quell'epoca pionieristica, il vecchio Vantini che, per pura passione, raccoglieva le maglie sporche, le lavava, le stirava e ce le riportava per il sabato successivo; veniva inoltre a tifare nelle nostre partite anche in trasferta.

Per cercare di rendere la squadra più competitiva intendevo fissare un giorno infrasettimanale per l'allenamento (a tal fine avevo comprato le casacche colorate per due squadre) e, prima dell'inizio del torneo, organizzare delle partite amichevoli con squadre più forti. Non riuscii però ad attuare il mio programma in quanto la squadra decise di autogestirsi, ottenendo comunque brillanti risultati, tra cui il titolo di campione d'Italia. Colgo l'occasione per ringraziare gli attuali organizzatori della squadra per la targa che mi hanno consegnato nel 2011, quale riconoscimento per l'impegno da me profuso in passato.

Mi scuso per la fretta con cui ho buttato giù queste poche righe nel desiderio che la memoria del tempo che fu non vada persa.



# Chef e avvocati giocatori solidali

Lunedì allo stadio partita di calcio tra ristoratori e toghe per aiutare i terremotati

**RISTORATORI** e avvocati si prendono una pausa dai fornelli e dalle aule di tribunale per scendere in campo (quello da calcio) a favore delle popolazioni emiliane colpite dal sisma. «Più siamo e più aiutiamo», è con questo slogan che lunedì prossimo, allo stadio Galli, andrà in scena un match di beneficenza tra la Nazionale Italiana Ristoratori e lo Jus Bologna-Asd Toghe nel Pallone (fischio d'inizio alle 18). All'incontro seguirà una cena a buffet nel giardino dell'azienda agricola Tre Monti, in via Lola, i proventi dell'iniziativa benefica, sia quelli della partita (ingresso 5 euro) che della cena a buffet (30 euro), saranno destinati ai bisogni di famiglie e imprese emiliane colpite dal terremoto del maggio scorso. La cena sarà preparata dal ristorante San Domenico e dai ristoratori della Nazionale e sarà abbinata ai vini di prestigio dell'azienda agricola Tre Monti. La Nazionale Italiana Ristoratori unisce vari chef della penisola, tutti accomunati dalla grande passione per il calcio, mentre l'associazione Toghe nel Pallone è composta da un centinaio di avvocati, magistrati e notai e partecipa da diversi anni al campionato nazionale forense. Entrambi gli enti, aderendo alla

proposta del ristorante San Domenico, si sono fatti promotori dell'iniziativa, ritenendo doveroso poter dare un contributo quanti sono stati così profondamente colpiti dal sisma.

«NEL ringraziare tutti i partner per il concreto sostegno economico all'iniziativa - spiegano Max Mascia, chef del ristorante San Domenico e membro della Nazionale Italiana Ristoratori, e l'avvocato

## IL PROGRAMMA

Dopo il match al Comunale ceba a buffet all'azienda Tre Monti

cato Iacopo Annese, rappresentante delegato delle Toghe nel Pallone - desideriamo invitare tutta la cittadinanza sia alla partita sia alla cena post partita, auspicando la massima partecipazione in nome di un aiuto concreto alle popolazioni dell'Emilia colpite dal terremoto». Per la cena a buffet è necessaria la prenotazione, visto che - avvertono gli organizzatori - i posti sono limitati. Info e adesioni max@sandomenico.it oppure a info@studiolegaleannese.it. Telefono 339-1819007.

SABATO 14 LUGLIO 2012 il Resto del Carlino

BOLOGNA PROVINCIA 21

## L'appuntamento

Come tradizione vuole, a Galeazza Pepoli di Crevalcore, si terrà la sagra del pesce di mare, con stand coperto nel Campo sportivo. La festa è in programma oggi e domani e dal 19 al 22 e dal 26 al 29 luglio. Nell'ambito della sagra, mercoledì 18 luglio alle 20, si terrà la serata di beneficenza a favore dei terremotati



TOGHE NEL PALLONE Sono i vincitori del torneo

## «Vogliamo aiutare le scuole a rialzarsi»

Avvocati, magistrati, taxisti e bancari in campo per Crevalcore assieme a Unicef

—PIANORO—  
E' DI OLTRE 2000 euro il ricavato della prima edizione del Trofeo Unicef che verrà impiegato nella ricostruzione di scuole e luoghi di cultura nel comune di Crevalcore. Ad affrontarsi nel nome della solidarietà, sul terreno di gioco dello stadio comunale Marino Dainesi sono state le rappresentative dei taxisti della Cotoba, dei bancari di Unipol-Banca, degli avvocati e magistrati delle 'Toghe nel Pallone' e una squadra che, con la magia dell'Unicef, era composta anche da vecchie glorie del calcio come Fabio Poli e Carlo Trevisanello. La formula del torneo, impeccabilmente diretto dai 'fischietti' Federico di Capua e Rino Rangoni, era ad eliminazione diretta con partite di 30 minuti. La finale per il terzo posto ha visto la vittoria di Unipol-Banca sulla rappresentativa dell'Unicef. Vittoria delle 'Toghe nel Pallone' nella finale con i taxisti, nelle cui file ha giocato anche Fio Zanotti. Alla premiazione, con il vice-sindaco Marcello Lelli a fare gli onori di casa, oltre a Gianalberto Cavazza, presidente provinciale dell'Unicef che ha ideato la manifestazione, era presente anche Lea Boschetti presidente regionale dell'organismo sussidiario dell'Onu che



ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambini e ragazzi. Ma ecco le formazioni. Toghe nel Pallone: Aldo Resta, Andrea Corbelli, Riccardo Vigiano, Giancarlo Caruso, Roberto Retus, Mirco Finessi, Giovanni Santia, Pietro Giampaolo, Luca Selva, Rocco Cuda, Augusto Bonazzi cap. Donato Lupo, Stefano Goldstaub, Mangiavillano e Niky Bianchi. Rappresentativa Unipol-Banca: Simone Becchi, Fabio Ghiaroni, Riccardo Panzacchi, Alessandro Parenti, Alberto Clapci, Giacomo Vitale, Stefano Mancuso, Pietro Piro, Andrea Boggia, Cristian Giusti, Giovanni Giorgi, Dario Petrella, Flavio Bertarini, Andrea Giannasi, Marco Gavioli, Diego Mariani, Gianpaolo Zarantonello. Unicef: Fabio Poli, Bruno Quarta, Raffaele Pizzoleo, 'Mauro', Mauro Vaccari, Babba La Franco, Ivan Maini, Furlanetto, Matteo Badioli, Carlo Trevisanello, Polidori, Loris Nannetti. Taxisti: Manuel Rimondi, Alessandro Fienili, Luca Deserti, William Pancaldi, Mirko Marchetti, Alessandro Zucchini, Tiberio Basalti, Luca Avoni, Angelo Cati, Bruno Barbieri, Eros Totti, Riccardo Carboni, Davide Ghini, Claudio Borsari e Marco Benni. Nel tondo, i volontari della polisportiva pianorese.

Paolo Brighenti



## Ius Bologna Ciclismo

MANLIO D'AMICO

Straordinaria stagione 2012 per il gruppo ciclistico Ius Bologna (avvocati, magistrati e notai ciclisti del Foro di Bologna).

Per la sezione agonistica, **trionfo del giovane dott. Pietro Marcotullio che ha conquistato la maglia tricolore di Campione Assoluto 2012**, vincendo due delle quattro prove previste: la mediofondista di 90 km sulle impervie strade abruzzesi di Tollo (CH) e la cronoscalata conclusiva del Monte Tirli (GR) con il tempo di 23:58 per 11 km, mentre si è piazzato ai primi posti (rispettivamente 4° e 3°) a Santa Maria Capua Vetere e nella cronometro in pianura all'interno della storica Reggia di Caserta. Nella classifica assoluta ha preceduto l'avv. Francesco Bellin di Bassano del Grappa e l'avv. Massimo Dal Ben di Verona.

Tra gli atleti di spicco dello Ius Bologna sono da segnalare le ottime prestazioni dell'avv. Andrea Fiume alla mediofondista di Tollo (7° posto) e con i piazzamenti nella cronometro e nella gara in linea (6° e 5° posto), e dell'avv. Manlio D'Amico, 3° nella categoria Master 5 (50/55 anni) nella classifica finale.

Dopo le numerose vittorie dello Ius Bologna Ciclismo nel Campionato Italiano a squadre, per la prima volta Bologna ha vinto il titolo italiano assoluto con Pietro Marcotullio, grande orgoglio e grande soddisfazione per tutto il Foro Bolognese.

Per la sezione turistica gli appuntamenti più belli dell'anno sono stati:

- il 28 aprile, il gemellaggio tra lo Ius Bologna Ciclismo e i colleghi ciclisti dell'Ordine di Ravenna (Forum Bike Ravenna), a caccia dei colli romagnoli;

- il 19 maggio, il tradizionale giro a Verzano e Riola di Vergato, ospiti del Presidente onorario avv. Ulisse Melega, con l'imperdibile giro dei bacini di Suviana e del Brasimone;

- dal 21 al 24 giugno, la terza edizione del "weekend formativo in bicicletta" a Cortina d'Ampezzo, forse l'edizione più bella e meglio riuscita, con lo Ius Bologna, sotto l'egida del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, della Fondazione Forense Bolognese e del Comune di Cortina d'Ampezzo. Trenta amici del Foro Bolognese lun-

go i percorsi che dominano la Perla delle Dolomiti: dalla salita delle Tre Cime di Lavaredo al Passo Falzarego. "Mens sana in corpore sano": la mattina tutti a pedalare e il pomeriggio via libera a un incontro giuridico di alto livello, con relatori il giudice Pasquale Liccardo, i professori Federico Carpi e Renzo Costi e il commercialista Piero Aicardi. Insieme agli avvocati bolognesi hanno aderito i colleghi di Prato, Bassano del Grappa, Padova, Chiavari, Ravenna e Belluno. Grazie di essere venuti anche al Presidente dell'Ordine avv. Sandro Callegaro, al Segretario dell'Ordine avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, al Direttore della Fondazione Forense Bolognese avv. Stefano Dalla Verità, ai Consiglieri



Il campione d'Italia Pietro Marcotullio e il Presidente dello Ius Bologna Ciclismo Manlio D'Amico

dell'Ordine avvocati Alessandro Lovato e Vincenzo Florio. Un grazie particolare anche ai nostri sponsor: la Keforma, che ci ha donato le splendide maglie celebrative dell'evento, l'Ordine degli Avvocati per i pantaloncini della divisa, la Maggioli Editore, nella persona del sig. Roberto Bernardini, che ci ha donato il Codice delle Società, e la libreria giuridica "Le Novità del Diritto" di Mauro Bortolini;

- l'8 settembre, il 2° Tour dei Colli Euganei con partenza e arrivo ad Arquà Petrarca (PD), organizzato magistralmente dal Presidente del nostro Consiglio dell'Ordine avv. Sandro Callegaro, con oltre 60 partecipanti per il gemellaggio con gli Ordini Forensi di Padova, Verona, Vicenza e Bassano del Grappa. All'arrivo siamo stati premiati dal Sindaco di Arquà Petrarca e dalla famiglia dell'avv. Callegaro, che ci ha gentilmente deliziato con le specialità locali, fra tutte il "musso con polenta". Un ringraziamento particolare va all'avv. Andrea Valerio, che ha disegnato il percorso, e agli atleti della A.C. Bici Verde di Monselice, i nostri "angeli custodi" che hanno dato la possibilità

a oltre 60 amici di percorrere in sicurezza i suggestivi Colli Euganei;

- il 6 ottobre, la 3° edizione della kermesse ciclistica "Cesare Magli e figli Bike Day". Perfetta l'organizzazione dell'avv. Paolo Ghedini, e molto calda e affettuosa l'accoglienza all'arrivo nel caratteristico borgo di Molinella, deliziati dalle tipiche specialità locali. Si è trattato di una volata di 75 intensi chilometri che ci ha portato lungo un itinerario alla scoperta delle suggestive valli adiacenti il Delta del Po. Un ringraziamento anche agli amici della società ciclistica G.C. Argentano, che ci hanno scortato lungo i 75 velocissimi chilometri. Finale con premiazione e strette di mano tra l'Ordine Forense di Bologna (rappresentato dalla nostra Tesoriera avv. Tiziana Zambelli e dai Consiglieri avvocati Alessandro Lovato e Marco D'Apote) e l'amministrazione di Molinella, con il Sindaco Bruno Selva che ha inserito ufficialmente l'evento tra le manifestazioni sportive sotto l'egida del Comune.

Il 2013 si è aperto all'insegna di nuovi successi: fantastica impresa dell'avv.

Andrea Fiume, che ha partecipato come titolare nella squadra nazionale dell'A.I.M.A.N.C. (Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti), ben figurando nella gara di Coppa del Mondo di cronometro a squadre svoltasi il 17 Febbraio a Tirrenia (PI). Agli ordini del C.T. avv. Manlio D'Amico, con i preziosi consigli dell'ex professionista Franco Vona, e dei due Presidenti avv. De Arcangelis e avv. Volpari (tutti a bordo dell'ammiraglia dell'A.I.M.A.N.C.), gli operatori del diritto hanno ben figurato sfrecciando alla media di 47.9 km/h! I principi del Foro hanno sacrificato per questo mese le udienze in Tribunale e la consultazione dei codici di procedura civile e penale, ottenendo un lusinghiero decimo posto assoluto nella Coppa del Mondo e un sesto posto nel Campionato Nazionale della Consulta Cat. B, con il tempo di 36:34 sul veloce percorso di 28,3 km.

Complimenti a tutti e appuntamenti alle prossime nuove sfide di sport, amicizia e colleganza!



**Dalla toga alla bici**

I più bei nomi del Foro di Bologna, si sono dati appuntamento nella piazza di Molinella, per la 3° edizione della kermesse ciclistica "Cesare Magli Bike Day", organizzata dall'avvocato Paolo Ghedini. Tra tutti ha brillato Pietro Marcotullio, giovane praticante dello Studio Vittorio Casali, da poco laureatosi Campione d'Italia Assoluto. L'hanno premiato Manlio D'Amico, il sindaco di Molinella Bruno Selva e lo stesso Ghedini

FLASH



**Diritto di pedalare con lo Ius Bologna**



Trenta 'principi' del Foro in bicicletta lungo i percorsi che dominano la Perla delle Dolomiti: dalla salita alle Tre Cime di Lavaredo all'erta del Passo Falzarego. I prodi dello Ius Bologna, capitanati dal presidente, l'avvocato Manlio D'Amico, hanno vissuto una '3 giorni' di bici e studio tra i monti per la terza edizione del Weekend formativo a Cortina. Presenti Sandro Callegaro, Presidente dell'Ordine Avvocati di Bologna, il direttore della Fondazione Forense Stefano Dalla Verità, i consiglieri Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Alessandro Lovato e Vincenzo Florio.


**Il motto: 'mens sana in corpore sano'**

Insieme agli avvocati bolognesi, hanno aderito all'iniziativa i colleghi di Prato, Bassano del Grappa, Padova, Chiavari, Ravenna e Belluno. Tra i notai, i bolognesi Stefano Mazzetti e Giuseppe Giorgi, insieme al gemello Gianni, avvocato. Nella foto, il gruppo all'arrivo all'arrivo al Lago di Misurina. Sopra e a fianco: Manlio D'Amico con le belle e grintose avvocatesse cicliste Giovanna Zangrilli (da sinistra), Elisa Spiga e Claudia Pantano.

**Il gruppo**



La mattina, tutti a pedalare e il pomeriggio via libera a un incontro giuridico di alto livello, relatori il giudice Pasquale Liccardo, i professori Renzo Costi e Federico Carpi e, ancora, il commercialista Piero Aicardi.



## Ius Bologna Tennis

PER AMORE E PER GIOCO È NATO  
ANCHE “IUS BOLOGNA TENNIS”

SAVERIO LUPPINO

Gli operatori del diritto hanno sempre pensato che nell’accezione del linguaggio comune la parola “ius” potesse solo significare diritto, ma per noi avvocati bolognesi è anche sinonimo di passione verso lo sport, quello vero che ti accomuna, ti accompagna, ti fa sentire “vivo” con una carica di adrenalina pari a quella di una causa vinta, ma di quelle vittorie importanti, che quasi non ti aspetti.

Lo sport è passione senza età, ci unisce; non a caso, ci scopriamo ciclisti, podisti, calciatori, sciatori, cestisti e ora (con i migliori auspici del caso) anche tennisti.

Così quasi per “gioco” – il termine è più che mai appropriato – nella frazione di un’*ace* vincente, la Fondazione Forense Bolognese ha deciso di approfondire grande impegno nell’organizzazione di un evento “novità”, che mancava da tempo dal panorama bolognese, che potesse accomunare la passione anche di tutti coloro che amano praticare la disciplina sportiva del tennis.

Nel periodo tra il 9 e il 25 giugno 2012, è stato organizzato il primo torneo di tennis “Trofeo Toghe Bolognesi”, esteso anche ai magistrati e al personale delle Cancellerie giudiziarie, nella splendida cornice estiva del circolo Virtus Tennis, di via Galimberti a Bologna, che ha ospitato l’evento e si è prodigata nella migliore riuscita dello stesso, grazie al suo presidente dott. Aldo Maria Berretta e con il supporto logistico del maestro Paolo Chinellato nella formazione dei tabelloni di gara.

L’iniziativa è nata nell’auspicio che il Foro bolognese si scopra anche “tennista” e possa raggiungere livelli di ec-

cellenza, come già realizzato nell’ambito di altre discipline sportive, atteso che l’evento è stato indirizzato a tutti coloro che desiderano accomunare la passione tennistica, solcando i campi da gioco praticati da grandi e dimenticati campioni del passato, del calibro di Pietrangeli e Sirola, solo per citarne alcuni.

Il Foro bolognese ha risposto con entusiasmo e, grazie alle numerose adesioni ricevute, si è potuto dare vita a un competitivo tabellone di gara maschile di ben 34 partecipanti, al tabellone femminile (auspichiamo una più numerosa adesione delle colleghe del Foro, per le prossime edizioni...) e al doppio misto, concedendo la possibilità a ognuno degli atleti in gara, classificati e non, di mettersi alla prova per gioco e per competizione, con la possibilità di giocare nella terra rossa solcata da grandi campioni; la Virtus Tennis costituisce una parte importante della storia nazionale e bolognese.

Tra uno *smash*, un *ace* e una *volée* e l’altra, si è potuto apprezzare un ottimo livello tennistico, accompagnato dall’entusiasmo che lo sport, la competizione e il gioco uniscono e legano senza barriere, proprio nello spirito con il quale è stato organizzato l’evento. Un plauso all’organizzazione della Fondazione, che è stata impeccabile, con la consueta disponibilità ed efficienza, accompagnata dal direttivo dello Ius Bologna Tennis, che si è prodigato nella migliore riuscita dell’evento, i cui protagonisti sono stati senza dubbio gli atleti in gara.

L’evento sportivo è stato accompagnato da un seminario di approfondimento in materia di diritto sportivo,

dal titolo “Il lavoro sportivo tra diletantismo e professionismo”, che ha visto quale relatore l’avv. Guido Martinelli.

Sempre nel corso della serata, vi è stata la possibilità di presentare lo Ius Bologna Tennis, nuova realtà nel panorama degli altri gruppi Ius Bologna presenti, che intende proporsi quale punto di riferimento per tutti coloro che, animati dalla passione verso il tennis, desiderino accomunare all’esperienza di gioco, organizzazione eventi e tornei sportivi tra gli aderenti e interdisciplinari con altre categorie professionali, qualcosa di più: la formazione di una squadra rappresentava dei colori felsinei, che raggiunga livelli di eccellenza a livello nazionale.

La forza di un’associazione si manifesta solo attraverso l’entusiasmo dei partecipanti e le idee degli associati; le modalità per aderire allo Ius Bologna Tennis e condividere la passione sportiva del tennis sono indicate nel sito dedicato, che si trova nella home page della Fondazione Forense Bolognese.

La manifestazione si è conclusa nella serata del 25 giugno, con la premiazione dei colleghi vincitori e una medaglia ricordo a ogni singolo partecipante, oltre alla consueta cena in allegria, nell’auspicio, manifestato da tutti, che l’appuntamento possa ripetersi anche per gli anni successivi e con sempre più numerosa partecipazione, magari in concomitanza con le date degli appuntamenti internazionali classici: Roland Garros e Wimbledon, per sentirsi tutti un po’ campioni.

# ultima pagina ultima pagina

## LETTERA AL CLIENTE

---

FRANCO VITTO

Caro Cliente,

*ha presente le tariffe professionali forensi pubblicate nel 2004 dal d.m. n. 127 dell'8 aprile? Si legga con calma quelle norme e sappia che, per il patrocinio della sua causa contro \*, piuttosto che in base al suo numero di scarpe o al suo gruppo sanguigno, riterrò le mie prestazioni professionali riconducibili alle diverse tipologie indicate in quella cara, vecchia legge, oggi abrogata, e, sempre in base alla stessa, calcolerò il costo delle singole prestazioni. Trattandosi di una legge piuttosto datata, rispetto alle tariffe minime ivi indicate, applicherò una maggiorazione minima del 20%.*

*Poichè mi corre anche l'obbligo di preventivare, in linea di massima, i costi del mio patrocinio, sappia che una legge dello Stato, nota come codice di procedura civile, prefigura le varie tipologie di processo, ciascuna delle quali caratterizzata da distinte modalità e fasi di svolgimento e che, come argutamente previsto dalla suddetta legge, un processo civile potrebbe subire una serie (teoricamente infinita) di accidenti (processuali e non) conseguenti ai fatti della vita delle persone che vi prenderanno parte (ivi compresi giudici e avvocati che, come Lei, sono esseri umani).*

*Consideri anche che, per lo svolgimento dei processi, nelle forme svariate di cui Le ho detto, per necessità istruttorie (spesso imprevedibili) il giudice potrebbe sentire dei testimoni ed essere indotto a nominare consulenti tecnici d'ufficio ai quali, di solito, vengono riconosciuti compensi superiori a quelli che lo stesso giudice liquida agli avvocati in caso di vittoria nella causa e che, per sua maggiore tutela, potrebbe anche essere opportuna la nomina di un Suo consulente tecnico di parte, che non so proprio dire quanto Le verrà a costare!*

*Ricordi inoltre che lo Stato, pur pretendendo dai suoi cittadini di concorrere direttamente alle spese della giustizia a cui aspirano senza dare troppo rilievo al tempo occorrente per ottenerla, sia che si tratti di gravi disgrazie o sofferenze, sia che si tratti di solenni fregature, impone loro rilevanti costi di varia natura, come il contributo unificato (per la cui quantificazione La rimando alla legge che ogni sei mesi viene emendata), l'imposta di registro (che grava indistintamente su vincitori e vinti, avvinti – nei suoi confronti – dal vincolo della solidarietà, della quale troverà notizie sul codice civile), o altre norme che graveranno su di Lei anche nel caso in cui, pur avendo vinto la causa, non riesca a conseguire il risultato favorevole riconosciutole dalla sentenza.*

*Sappia infine che, come tutte le cose della vita, anche il suo processo potrebbe non andare per il verso giusto, per cui, nel caso in cui Lei perdesse la causa, oltre a dover pagare comunque il Suo avvocato, sarebbe costretto a pagare anche le spese dell'avvocato (o degli avvocati) e dei consulenti tecnici di parte nominati dai suoi avversari, gli eventuali consulenti d'ufficio nominati dal giudice, e che l'ammontare dei loro compensi (ahimè imprevedibile) lo stabilirà il giudice per cui è inutile che Lei chieda a me, anche in via approssimativa, quanto il tutto Le verrà a costare.*

Cordiali saluti

Le fotografie pubblicate in questo numero di *Bologna Forense* sono opera di studenti del Liceo Classico Luigi Galvani di Bologna e sono state realizzate nell'ambito del progetto denominato *Schola et Jus*, cui hanno partecipato – oltre al Liceo Galvani – l'Istituto dei Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna, la Corte d'Appello di Bologna e la Procura Generale di Bologna.


In particolare, il Liceo Galvani ha realizzato un progetto denominato "Palazzo Ranuzzi-BacIOCchi, storia e utilizzo" finalizzato alla diffusione di una pubblicazione dedicata all'analisi di temi architettonici, artistici, storici e funzionali della sede della Corte d'Appello e della Procura Generale di Bologna, indirizzando a tale scopo l'attività degli studenti.

#### **Dalla presentazione del progetto:**


***"Una società civile e democratica non può prescindere da una diffusa cultura della legalità basata sul rispetto delle regole della convivenza sociale, sull'osservanza delle leggi, sulla solidarietà e sulla piena partecipazione alla vita e alla storia del nostro Paese e del nostro mondo." L'intento è quello di "far coesistere questo principio tra le oggettive difficoltà da un lato e la necessità di aprire gli uffici giudiziari alla conoscenza, renderli fruibili, quindi conoscibili sotto l'aspetto funzionale. La cultura della legalità deve essere alimentata con iniziative idonee a far crescere nei giovani la conoscenza delle norme e la consapevolezza che il rispetto delle stesse costituisce il fondamento della democrazia."***

Gli studenti-fotografi del Liceo Galvani sono: Marco Bedosti (5N), Lorenzo Bergonzoni (5M), Eleonora Bolognesi (5L), Emmananda De Martino (5L), Sara Dore (5M), Clara Fiorentini (5O), Arianna Foltran (5M), Vittoria Grisoni (5N), Fatima Mohamed (5M), Beatrice Pelagatti (5O), Costanza Rangoni (5L) e Giorgia Rossi (5M). Ringraziamo la Preside del Liceo Galvani prof. Sofia Gallo e la responsabile del progetto prof. Edda Righetti.





in copertina:



**HONORE DAUMIER (1808-1879)**  
Descente du grand escalier du Palais de Justice



# Siamo quelli di sempre, con più forza per difendere i tuoi valori.

La Banca popolare dell'Emilia Romagna è a capo del Gruppo BPER, sesto Gruppo Bancario Italiano.

#### Gruppo BPER :

Banca Popolare dell'Emilia Romagna  
 Banca della Campania  
 Banca di Sassari  
 Banca Popolare del Mezzogiorno  
 Banca Popolare di Aprilia  
 Banca Popolare di Lanciano e Sulmona  
 Banca Popolare di Ravenna  
 Banco di Sardegna  
 Carispaq - Cassa di Risparmio Provincia dell'Aquila

Siamo nati e cresciuti nella stessa terra.

Da sempre ti conosciamo e sappiamo di cosa hai bisogno per far crescere il tuo mondo.

Per servirti sempre meglio abbiamo alle spalle la forza di un grande Gruppo, ma rimaniamo quelli di sempre, vicini ai tuoi progetti e ai tuoi valori.

